AUUERTIMENTI CATTOLICI, E CARITATIUI, INUIATI AL QUONDAM...

Louis Maimbourg, Giovanni Battista : da#S. Filippo

AVVERTIMENTI CATTOLICI, E CARITATIVI,

Inuiati al quondam Signor LVIGI MEMBVRG mentre visse.

Con i quali si mostrorno con l' autorità de' Concilij, de' Santi Padri, & Istorie sacre, e profane l'errori, & abbagli commessi nel Trattato Istorico da lui composto, & intitolato

STABILIMENTO, E PROGRESSI DELLA CHIESA ROMANA, E SVO VESCOVO.

Dati in luce per notitia de' buoni Ecclesiastici molto doppo la sua morte per le ragioni addotte nella Lettera al Lettore.

Stampati l'anno 1686. Per gli H R.

Amico Lettore.

CHi potrà mai rendersi persuaso, esser stati accolti sentimēti cattolici ad istigatione d'vn manifesto eretico? ed è pur vero, essendo che scrissi, & inuiai al qu. Sig. Luigi Memburgh le seguēti risposte al suo Trattato *Del stabilimento, e progressi della Chiesa di Roma, e suo Vescouo*, à solo fine di farlo emēdare da tanti errori, quanti in detto Trattato farò conoscere, esserui racchiusi. La morte, dalla quale fù assalito ne preoccupò la notitia; correndo dunque la mia fatica, la fatalità di molte altre perdutesi nel giunger alla meta, ne feci vn regalo all'obliuione, che al suo solito lasciò dal tempo coprirle di poluere, quando inaspettatamente scappò fuori vn Trattato *Del culto dell' Imagini* contro il medemo Memburgh, e Natale d' Alessandro, nel quale sotto altri pretesti l' Autore facea paragone dell' eroiche attioni d'vn Regnāte Monarca nel scacciar tutte le sette eretiche da' suoi Regni, con quelle dagl'Imperatori Iconoclausti, scusando questi quasi non persecutori de' Cattolici, mà conseruatori de' suoi Regni per esser essi stati seditiosi più tosto che martiri predicādo la verità della Fede Euāgelica; altresì questo Monarca per politica nel tranquillar li suoi Regni restringendoui vna sola Religione hauesse per suo ingiusto vtile scacciatene l' altre sette; termina al mio proposito il sacrilego trattato con le seguenti dichiarationi: *Cecidit arbor fructibus nuper eximia ramis folijsque vegeta* (parlando de' suoi empij settarij) *excisa tamen hominum manu, sed stirpē radicum in terra relictura; nec planè trunco, aut radicibus euellenda quicquid furor moliatur*: dunque mi fè

rauuedere poter'vn giorno la piaceuole eleganza del trattato del Memburg' spander le sue foglie anche doppo la sua morte per protegere maligni intelletti nell' inquietare la tranquillità dell' assoluto dominio Papale tanto importante nella Chiesa; quindi cauai di sotto terra, doue staua sepolta la risposta datagli, acciò serua quasi vna talpa sotterranea à porgerli la pelle, qual' hoggi s'adopra per espurgar gl'occhi ben sani, mà cagioneuoli nella superficie per qualche lippo, ò flussione, che impedisca la sincera veduta à fine di rimetterla all'osseruatione di chiari lumi, onde possa esimersi da qualsisia esterno abbaglio. Quella dunque espongo alla lettura de' Cattolici intelletti perche debbano scansare gl' inganni del Trattato sudetto, quando con facile dicitura si fussero insinuati nelle menti di essi, e particolarmente de'professori di lettere humane, quali cercano tal volta di occupar' il tempo con diletteuole lettione, trascurando l' auertimento che diede Seneca à Lucilio: *Quemadmodum omnium rerum sic litterarum quoque intemperantia laboramus*, mentre per altro quelli che attendono allo studio della Teologia dogmatica chiamata per lo più studio di controuersie, ne haueran riceuuto nausea in luogo di eruditione; ogn'vno però, spero, sarà per cauarne profitto conforme disse Santo Agostino: *Ad omnes quidem pertinet sermo, quos cura nostra complectitur.*

Seneca epist. 106.

Serm. 157. de tempore.

Contentati dunque mio caro Lettore di riceuere, è leggerla nel modo istesso, che scriuendo al medemo Memburgh, la tessei, acciò conoschi non essermi posto à scriuere per mostrar dottrina, ò rinfacciare à lui l' insussistẽza della sua opera in riguardo dell' auuersione manifestata verso il buon gouerno della Chiesa, e suoi Ministri, mà per puro affetto, e zelo di carità, di

non

non vedere il di lui talento male applicato, e chi hà letto la sua opera peggio impressionato al dir di San Gregorio Nazianzeno: *Laborandum est vt etiam ipsa ambitio nostra legitima sit.* In orat. 1. de Theologia.

Non ti rechi poi merauiglia, trattarsi da me materie così soblimi, e così importanti per gl'Ecclesiastici, à sostenere per nostra buona guida l'assoluta potestà del Pastore vniuersale, acciò la gregge di Christo non si disperga, in lingua naturale e comune, essendoche questo non è trattato, mà vna semplice epistola perenetica, ò vero d'ammonitione; e cōforme chi hà scritto per diuolgare, & imprimere li suoi errori hà composto l'opera in linguaggio suo naturale facilitandolo quanto più hà saputo; così hò stimato conueniente far la risposta in mio idioma puro, e corrente, sfuggendo ogni nobiltà di frase, ò concerto di periodi, perche quelli che in Italia han fatto concetto del male, ò dell'inganno, siano facilmente disingannati con attendere alla forza del concetto nel suelare l'erroneità, senza diuertirsi alla suauità dello stile; & in ciò mi son guidato con l'esempio non già del Cardinal Pallauicino, quale scrisse l'istoria del Concilio di Trento per disinganno di chi lesse l'istesso trattato esposto da Frà Paolo Polano, spiegando dottrine de Santi Padri, definitioni, e luoghi della Sac. Scrittura, e materie soblimi, in lingua volgare per insegnamento di tutti, acciò non fussero tenaci, ò applicati allo stile del dire, senza profondarsi nelle sostanze, e verità delle ragioni; perche quello fece vn'istoria grande, & ampla, mà piglio l'esempio in materia di lettere, di risposte, e propositioni fatte da vn'altro insigne, e dotto Francese, qual fù il Cardinal dù Peron nella raccolta de suoi negotiati, intitolato l'Ambasciate, doue si vedono impresse risposte date in Francese à quelle

anche dirette a' Signori di molto grado, che gli ſcriueuano in Italiano, ed all'incontro à chi ſcriueua in Franceſe, vi ſono le riſpoſte in idioma naturale di chi gli corriſpondeua, e ſimil modo fù mia guida nel ſcriuere al Memburgh.

Hebbi ancor' in conſideratione il ſuo diſegno di riportare in lingua comune della ſua Patria tutto ciò, che haueua tradotto dal Launouio, che ſcriſſe le ſue Epiſtole in lingua latina elegante sì, mà rigoroſa che non tutti poteuano capire, perche ogn'vno facilmente poteſſe leggerle.

Minor merauiglia ti ſia, che potendoſi addurre molte più dottrine, eruditioni ſacre, e Canoni in vna materia sì ampla, in confutare le ſue ingiuſte propoſitioni, mi ſia riſtretto in poco, eſſendo che non hò voluto moſtrare di far pompa, mà ſolo quanto baſtaua à riportarne l'emenda, & acciò non appariſſe (per eſemplificare) di caricare vna Colombrina per far caccia d'vn Frenguello.

Mi ſono poi ingegnato di prouar tutto sfuggendo manoſcritti, & allegando libri ſolamente ſtampati particolarmente in Parigi, e d'Autori Franceſi, e ſopra tutto della degna fatiga del P. Filippo Labè nella compilatione vltima de' Concilij riſtampata in Parigi nella Stamparia Regia à ſpeſe della Compagnia, sì per la qualità dell'opera, sì per moſtrarlo al medeſmo Memburgh eſſerſene egli molte volte ſeruito nelle ſue opere, e perciò non poteua negarne la notitia.

Nelle ragioni, & eſplicationi ſe non ſono ſtato dentro i termini vſati nelle ſcuole, è proceduto dal volermi eſplicare, e di voler diſtruggere le cauillationi, e tergiuerſationi colle miſure del parlar comune, acciò tutti l'intendano, e non quelli ſoli che diſcorrono per le regole nelle ſcuole.

In

In fine ti prego à non far giuditio di queſt'Opera, ſe non l'hauerai intieramente letta, per eſſerui molte coſe in progreſſo,ò in fine, che comprouano le ragioni, che forſi non ſono ſtate ſteſe à baſtanza, ò emendano l'omiſſioni fatte, in principio; e la reduplicatione delle riſpoſte a' medeſimi motiui in diuerſi capitoli, viene cauſata dall'Autore del trattato. E mi è parſo, ad altro fine forſi di ripeterle, onde è ſtato neceſſario di andarli dichiarando,ò auualorando con nuoue ragioni per accomodarmi al di lui camino.

Mi dichiaro non eſſer mio penſiere di eſporre ragioni, argomenti, ò autorità peregrine, & ancor non diuolgate, mà d'hauer fatto vna ſtretta,e compendioſa raccolta del molto, che ſin'hora s'è ſcritto sù queſta materia,in perſuader tutti li cõtradittori per redarguire il ſudetto qu.Sig.Memburgh, quali ſe l'haueſſe lette, e ponderate come douea, altro modo di comporre haueria preſo nel trattato, al quale ſi riſponde.

Per complimento deſidero dal mio Lettore à non eſſer curioſo l'indagar' il nome di chi hà raccolte queſte antiche, e cattoliche notitie, perche ſe queſt' opera non ſarà qual deue eſſere, e l'aſpetti, non habbia à condannarſi la buona intentione, che mi hà indotto ad vnirle; ſe poi fuſſe tale qual'è il mio deſiderio profitteuole, ſi ſpanderà col tempo da ſe ſteſſo à guiſa del Nilo, che ſorgendo da' Monti Mauritani, ſi ſepelliſce per molto ſpatio, e paſſate le montagne, e denſi boſchi dell'Etiopia, all'hora ſi manifeſta, quando arriuato alle fertili, mà ſitibonde campagne dell' Egitto con renderſi alla feracità di eſſe benefico, propala il ſuo nome. Così lo ſpero doppo arriuato à ſereno Cielo in qualche Prouincia, ſimile al grand' Egitto, doue riſiede il Cattolichiſmo, ſi renda vtile à quelli, che l'aſpettano per toglier l'impedimenti al-

la

la rettitudine della lor fede Euangelica puramente dall'Apostoli, e poi da' Sāti Padri ne' Concilij Eucomenici insegnatali. Hò lasciato anche di manifestare il nome, perche se la fatiga, che deuo chiamar più tosto trattenimento, che studio, sarà profitteuole al Lettore, quell'istesso sarà, secondo il douere, mercede della virtù, senza aspettar' applauso, ò premio, conforme il documento di San Gregorio Nazianzeno a' Congregati nel Concilio primo Costantinopolitano, *Virtus mercenaria non sit, vt virtus maneat.*

PRO-

P R O I E T T O,

O' VERO ABBOZZO IN LVOGO D' ARGOMENTO V N I V E R S A L E.

Delle massime del quond. Sig. Luigi Memburg nel trattato sudetto, e delle risposte, & auertimenti dateli contro di esse.

ANcorche la massima di Dionisio Fachierio Sirenese, cō la quale cominciò la dedicatoria nell'esporre à publica lettura la raccolta ch'egli fece dell' epistole de' Santi Hilario, & Eucherio Vescoui nella Francia, sia verissima; non hauer bisogno le saluteuoli dottrine, & opere degne di lettura di comēdar li disegni d'essa, smaldendosi, e disseminandosi da se stessa il buon nome secōdo l'antico prouerbio: vinum vendibile (*disse egli*) suspensa edera non est opus; *tutta volta vedendosi che nissuno compra, ò si prouede di merci, senza prima gustarne l'assaggio, ò farne esperienza con la mostra, e proua antecedentemente; hò stimato però bene dar principio alla notitia delle mie fatiche con vn disegno, abbozzo, ò argomento che sia, dal qual si renda curioso ogn'vno di legerlo nel vederne in breue antecedentemente tutto il suo contenuto, qual' è, che*

Il quond. Sig. Luigi Memburg, ò per il solito genio di tutti li studiosi di scriuer sopra le controuersie nouamēte insorte, ò vero per sodisfare all'honor riceuuto di Regio istoriografo, conoscendo forsi non potersi con principij opportuni al buon gouerno della Chiesa à proportione dell' institutione fattane da Christo, sostener le propositioni de' Vescoui, e Clero della Francia per compiacere ad essi, ò vero à Regij Ministri, che vogliono ampliar le prerogatiue del Regno, pigliò temperamento di trattar istoricamente in che modo si douesse apprendere, ò interpre-

pe-

petrare il titolo di Monarca spettāte al Sōmo Pontefice, concertandolo in modo che fosse Monarca all'istesso tempo, & al Cōcilio de' Vescoui & vnione, ò adunanza d'essi soggetto nella Chiesa; ò pure considerarsi tal'autorità di assoluto Monarca verso la Chiesa, e Prelati di essa distributiuè, e non collettiuamente intesa, interpetrandole dottrine de' Padri, quasi volessero, che in solidum col Papa tutti li Vescoui possedessero il comando nella Catedra di S. Pietro, togliēdo al Papa la più preggiata facoltà, e più opportuna alla direttione del gouerno della Chiesa, di esser' infallibile nelle determinationi di fede; onde quella assolutamente debbiasi al Concilio Eucomenico, portando per sua giustificatione vna serie Istorica de' Santissimi Pontefici imputati d'errore nella fede, e che da' medesimi si riconoscesse il Concilio, e per Superiore, e per supremo decisore. Negandole in oltre l'assoluta potestà di deporre, e priuar di dominio ogni sorte di persone anche sourane, quando con loro mali costumi, ò protettione dell'Eresie, contaminassero la Fede dentro i confini delle loro giurisdittioni apportando à popoli soggetti cambiamento di Religione, e perche à simil reato verso Iddio non fosse pronto, e quasi sproportionato il rimedio, li Santissimi Pontefici non habbiano facoltà di assoluere tali sudditi dal giuramento di fedeltà per seperar' il commercio trà il Principe, e'l suddito.

Con la seguente Epistola, qual riceue per fondamento l'esercitio di carità nell'ammonirlo, si fè vedere al sudetto Signor Luigi Memburgh, che li Padri non han potuto, nè voluto intendere lo star' in solitum li Prelati Ecclesiastici nella Chiesa, ò pure nella Catedra di S. Pietro per modo di comando, mà di vnità di volere solamente, perche cominciando dall'istesso S. Pietro primo Pontefice creato da Christo nel Concilio Gerosolimitano (se pur fosse tale, come egli vuole) e continuando tutti li suoi Suc-

cesso-

cessori, hanno apertamente dichiarato, che la verità infallibile procede da essi Sommi Pontefici solamente, l'esame e la publicatione, perche sia più facilmente eseguita, da' Concilij, per commissione e conuocatione del Capo qual'è il Papa, altrimente sarebbe ò mostruosa per vn corpo acefalo, ò per moltiplicità di Capi come vn' Idra; e questo modo di gouernare non esser cominciato nella Chiesa, doue Christo perfettamente lo dispose, mà in tempo della Sinagoga ancora fù pratticato.

La separatione poi de' membri putridi per conseruar il corpo de' fedeli puro, ed immacolato esser necessarijssima nella Chiesa, e per farla con rimedio spedito, non poter si dare che dal Papa come Capo visibile di essa, e Vicario di Christo, prouandosi esser verità conosciuta da' Prencipi istessi, che trouandosi ne' Concilij personalmente, ò rappresentati da loro Ministri hanno acconsentito, ò almeno non impedito stabilirsene legge particolare.

Cominciasi l'opra con impugnare il titolo Istorico del trattato, che non conuiene alla tessitura di esso, ed all' incontro si mostra esser vna pura controuersia, e con l'istorie poi, ò degl'atti Conciliarij, ò di Autori contemporanei, che han tessute le Vite de' Monarchi, particolarmente regnanti nella Francia, se gli contestano gl'abbagli circa la contrastata autorità di ambedue le sudette parti.

Condoni il Lettore qualche oscurità, nel principio dell'opera, essendo stato impossibile il sfuggirla, per essere discorsi in abstracto, che poi con maggior chiarezza nel metterli in prattica sarà sodisfatto, nel progresso particolarmente degl'vltimi Capitoli.

Con questa lettera non s'intende far difesa al Pontificato, bastandogli quell' Antemurale architettatogli dalla bocca stessa di Christo con la parola, Rogaui pro

te

te Petre, *mà solo che si osseruino i Vescoui delle più insigni Chiese Patriarcali, Primatiali, ò Metropolitiche tanto nella Francia, quanto in altre Prouincie sono state gouernate da' Vescoui manifestamente dannati per Eretici ne i Concilij istessi Eucomenici, senza che alcuno possa scusarli; non così il Papa, al quale se da tempo in tempo da maligni si è imputato error di fede, non hà mancato ò nel publico, ò nelle priuate Accademie, chi facesse vedere con manifeste proue la purità della lor fede nell'insegnare, e predicare.*

In questi principij dunque ò Lettore accetta le seguenti.

NOTITIE

NOTITIE,

ET AVVERTIMENTI,

CHE SI PORGONO

AL SIGNOR

LVIGI MEMBVRG.

Dell'Abbagli, Contradittioni, & Errori, che scaturiscono dal Trattato Istorico da lui composto, ed intitolato dello Stabilimento, e progressi della Chiesa Romana, e suo Vescouo.

HAuendo l'Autore dell'Vniuerso creato l'huomo, e consignategli la Terra, acciò quella coltiuando, & industriandouisi, disponesse tutto il vegetatiuo, e terreo à porgergli nutrimento, gli somministrò l'aiuto di tutte le Creature sensitiue, perche ne fossero instrumento, e per facilitargli l'esecutione, & esiggerne obbedienza, gli diede per speciale prerogatiua il discorso, à fine di saperle soggiogare, superãdo la loro renitenza, ancorche fossero più robbuste, e superiori di forze, e vigore, cõforme l'additò il Poeta:

Primo Genesis, faciamus hominem ad imaginem nostram.

Dominamini vniuersis animantibus.

Ecce dedi omnem erbam, vt sint vobis in escam.

Pronaque cum spectent animalia cætera terram

Os homini sublime dedit, ò più sentenziosamente S. Agostino: *Quali animæ, vt seruiret, tale corpus adiunxit*, e questa prerogatiua dell'intelletto esplicãdolo col nome di scienza, si dilata con quello della Dottrina.

Ouid. fal. 2. lib. 1.

S. Agostino de Ciuitate Dei, lib. 22 cap. 24. litera B.

L'amplifichi ogn'vno quanto vuole, ò con la nobiltà dell'idea, ò col vigore de gl'argomenti, ò col mostrare la sua ampiezza nelle notizie, così delle cose naturali, come delle cose artificiali, industriali, ò politiche, comunicando la grandezza di esse con l'eloquenza, con le forme, e figure del dire oratorio, se non saranno accoppiate con la Carità, precipiteranno, come posto sopra vn nobilissimo Colonnato vn sontuoso edificio, fracassando le Colonne, la fabbrica per nobile, ricca, & ornata, che sia, rouerscerà, dissoluendosi in poluere. Così lo persuade l'Apostolo ben prattico del Mondo, prima che fosse da Dio chiamato alla fede, e poi all'Apostolato, doue doppo l'acquisto di esso, si approfittò in tal maniera, ch'hebbe la prerogatiua di Dottore delle Genti, ad ogni modo grida quasi ad alta voce: *Nouerim mysteria omnia, & omnem scientiam, charitatem autem non habens, nihil sum.* In tal modo à me accaderebbe, che essendomi instrutto di molte notizie, in occasione di far lodeuole studio sù'l vostro libro, carissimo Signore Luigi Memburg, al quale hauete dato Titolo di Trattato Istorico dello Stabilimento, e progressi della Chiesa Romana, e suoi Vescoui, pieno di scienza, e ridondante di chiarissima eloquenza sì, mà obligante à ponderationi di molte cose, che, *plus aloes, quàm mellis habent*, se hauendo fatto tal studio, & imparato molto, à quello non accoppiassi gl'officij di carità, sarian le fatiche inutili, e la dottrina forsi acquistata suanirebbe; Dunque per cauarne vn total profitto, bisognerà, che eserciti questa parte nel modo, che il Maestro della carità stessa l'insegna, *Si peccauerit in te frater tuus, vade, & corripe eum,* e s'hauesse piacciuto al medemo, ch'è fonte della carità, permettermi d'adempirlo cō tutte le sue qualità, cioè *inter me, & ipsum solum*, e come si suol di-

Primo Corint. cap. 13.

dire, *os ad os loqui*, essendo che innondato in tal maniera il veleno, che in esso si contiene, bisognaua con altretanta efficacia di antidoto farn'arriuare l'auuertimento, con palesarlo à quelli, che se ne sono con la lettura imbeuuti col consiglio di Giouanni IV. scriuendo à Costantino Imperatore: *Vbi est vulnus, ibi medicinale occurrat auxilium*, & anche per far partecipe del frutto delle mie fatiche, à consiglio del Padre della Latina eloquenza, che disse: *Fructus enim ingenij, & virtutis tunc maximus accipitur, cum in proximum quemque confertur*. Et il Padre delle sacre lettere mi accommoda vn simile parere, col dire: *Scientiam tunc prodesse cum charitas inest sine hac autem inflare*. Siche vnito alla vostra scienza quest' officio di carità in notificarui candidamente tutti gl' errori, e contradittioni, che in esso si contengono, l'espõgo alla lettura di tutti per aspettarne il giuditio, conforme dice il Profeta Isaia, *conformes ad iudicium* (de' Cattolici parlo) *propinquemus*. A quest'atto dunque di carità m'incamino, e vi prego à contentarui, che dica i miei sensi in semplici parole, conforme dice il medemo Apostolo: *Non in sublimitate sermonis, aut sapientiæ annuncians vobis testimonium Christi*, ò vero come disse elegantemente il Gersone, ò pure intitolato sotto nome di Tomaso de Kempis nel bel Trattato *de imitatione Christi*: *Non est Regnum Dei in sermone, sed in virtute*, e con simile eleganza S. Giulio Primo scriuendo a' Vescoui Oriẽtali li auuertì, dicendo: *In rebus Ecclesiasticis, non speciem eloquentiæ, sed Canones Apostolici requiruntur*. E S. Ambrosio nell'Epist. 12. *ad Valentinianum Augustum*, disse: *Hoc vnum peto, vt non verborum elegantiam, sed vim rerum expendam, putes*, à quello vnisco ancora le corrispondenze della mia gratitudine per il

Io: IV. in Apol. pro Honorio Papa, allegata dal Labe tom. 5. Concil. pagina 1760.

Cic. de Amic.

D. August. de Ciuit. Dei, lib. 9. c. 20.

Isaia c. 41.

Primo ad Corint. cap. 2.

Tomaso de Kẽpis de imitatione Christi, lib. 3. c. 43. che lo cauò dall'Apostolo 1. Corint. c. 4.

Epist. Iul. Rom. apud Labe to. 2. Conc. fol. 295.

beneficio cauato dalla lettura d'altri vostri Trattati, de' quali crederei fosse stato più vtile al popolo Christiano di proseguirne le forme, cioè la Cruciata, doue fate vedere l'eroiche fatiche, & imprese, così de' Sommi Pontefici nell'adunar l'arme Christiane, come delli Rè, e Prencipi, che v'hanno esposto le vite, e le forze nell'obbedirlo, trasferiti all'impresa, e conquista di Terra Santa, doue Christo Signor Nostro propalò il suo grand'amore; Nell'altro dell'eresia de gl'Iconoclasti, nelle quali si descriuono i patimenti, e sangue sparso da fedeli in honore di Christo con le diligenze vsate da buoni Cattolici, e Sommi Pontefici per reintegrare la veneratione delle sagre Imagini nella distruttione dell'eresia Arriana, e simili, che con l'eloquentissima penna hauete consolato, e me, e tutti i buoni Cattolici, onde se m'è dispiacciuto di veder mutato il lodeuol, & ottimo ordine, in vn'altro Trattato pregiudiziale, quãto è quello di togliere da mano del Sommo Pontefice la verga Pastorale d'assoluto, e pieno Dominio, così spero, che con miei auuisi esporrete le dichiarationi, in modo, che possa dire con Malachia in altri Trattati, ò compositioni, che farete per emenda del sudetto detrattiuo dell'autorità del Papa: *Lex veritatis fuit in ore suo, & labia Sacerdotis custodiant scientiam*. Per leuar dalla bocca de' vostri emoli la calunnia, d'esserui posto à scriuer per l'ambitione, ch'è tiranna de' virtuosi intelletti, come disse il Poeta:

Malach. c. 2o.

Quæ lucis miseris tàm dira cupido.

Æneid. 6.

Per caminare dunque ordinatamente, scrutinando tutto ciò, ch'appresso i buoni Cattolici han degradato l'opinione delle vostre opere, cominciarò con vostra permissione à discorrere del Titolo, se sia proportionato, e confaceuole al Trattato, qual chiamate Isto-

rico,

rico, è ben dunque vedere, quali ſiano le parti dell'Iſtorico.

Cicerone *de Oratore*, dice, eſſer teſtimonio dell'antica verità, alla quale ſi dà per prima legge: *Nè quid falſi dicere audeat, nè quid veri non audeat*, e per eſplicarlo con qualche autorità, portò quella di Giulio Ceſare, così rinomato nello ſcriuere i ſuoi Commentarij: *Qui ideò omnes Iſtoricos ſua inſcriptione ſuperaſſe, quod ipſius Iſtoria nuda ſit, ſimplex, recta, & quaſi omnibus detractis ornamentis vnicuique vindicanda proponatur*, e queſt'vltima particola ſarà opportuno di tenere à mente per vnirla alla concluſione; A queſta lode poi dello ſcriuere Iſtorico di Giulio Ceſare ſe gli dà vn modo ſimile del trattare, che fè Xenofonte nell'Iſtoria, che dichiara l'vltima da me ſopra notata particola: *Quàm Tucididi cōnectit nullum iudicium ſuum interponit, nunquam digreditur*, dunque al parere di Cicerone, deſcriuendo quello, che deue cōtenere l'Iſtoria, à chi la ſcriue, cōuiene eſſer lōtano da farſene partiale, acciò non diuenti Oratore: *Cuius eſt in iudicio actiones, vel defenſiones proponere*, vuole, che ſia vn puro teſtimonio ſolamente, *Teſtis temporum, lux veritatis, vita memoriæ, Magiſter vitæ, Nuntius vetuſtatis*. Da queſto Famiano Strada nelle ſue proluſſioni academiche caua vna nobiliſſima ſentenza, ſe l'Iſtorico è vn puro teſtimonio, qual fede ſe gli potrà dare, quando vada facendo le parti di Giudice: *Malè igitur Iudicis partes occupatis, à quo teſtimonium quæritur non iudicium*, e con ragione, per quello da Cicerone iſteſſo hà cauato, che ſcouertoſi l'Iſtoriografo per Giudice, ſi rende più preſto ſoſpetto per Adulatore, ò Amico finto, così con prouandolo con l'autorità d'Ariſtotile: *Et tunc*, ſoggiunge, *Hiſtoria apud Romanos facta eſt mendacior, quoties multa ſunt in eis ſcripta, quæ facta non ſunt.*

Tull. de orat. lib. 2. per Petrum Victorium num. 34.

Ad Eren. lib. 1. num. 15. Idem de orat. lib. 2. nu. 10.

Famian. Strad. proluſſ. 2.

Cicer. in lib. quod dicitur Brutus.

Che

Che poi in queſto Trattato contro le proteſte, che continuamente ſi ſono fatte, di voler'eſſere puro Iſtorico, vi ſiate moſtrato Giudice, non potrete negarlo; è forſi fare da Iſtorico l'impugnare l'autorità di S. Girolamo nel fatto della correttione di S. Paolo à S. Pietro, abbracciando l'opinione di S. Agoſtino? è coſa da Iſtorico il dire? Stato della Queſtione, s'il Papa pronunciando *ex Cathedra*, ſia fallibile, ò infallibile, e ſe li Veſcoui dell'Aſia non volendo obbedir'à gl'ordini di Vittore, ſtimaſſero con queſt'atto, che nõ era da crederlo infallibile? Se à Leone Iſaurico foſſero ſequeſtrati li Tributi d'Italia dal Papa, non per la ſuprema autorità Pontificia, mà come primo Cittadino di Roma? Sono coſe, che ſpettano queſte, e ſimili à puro Iſtorico? Teſtimonio della verità antica, ò vero in dare giuditio della voſtra opinione, ſoſtentarla ſotto coperta d'Iſtorico; nè vi coprite, che tutto ciò ſia proceduto dalle notitie, che da gl'Iſtorici hauete cauato, eſſendo che Cicerone iſteſſo vi riſponde: *Aliud namque narrãdo res geſtas explicare, aliud argumentando criminari, crimenque diſſolui*, conforme ſi vedrà nel progreſſo, che molti argomenti ſono di propria teſta, altri di propria interpretatione, il numero de' quali tralaſcio; perche cõ la loro copia più preſto vi opprimerei, che perſuaderei; laſcio da parte l'interpretatione, & allegationi delle ſentenze de' Padri, e l'Iſtorie iſteſſe alcune volte mutilate, ſpeſſo alterate, e ſempre obliquamente indotte per ſoſtenere i decreti dell'Aſſemblea del Clero, e Veſcoui della Francia, dichiarati nell'anno 1682. in detrimẽto della Sede Apoſtolica, per ſottraere dalla ſua autorità i Prẽcipi, de' quali ſe nel voſtro Trattato hauete voluto far da voi giuditio, qual di noi eſponga il ſentimento più certo, io per me ne deſidero Giudice il Lettore; in queſto

poi

poi conoſcerete, che parlo ſinceramente, e d'amico, che deſidero profeſſar, e manifeſtarm'in queſta opera, pregandoui ad abbolirne il Titolo, altrimente nel conflitto delle ragioni ſarete riconoſciuto per Controuerſiſta; e ſe bene alcuni han meſcolato argumenti, dottrine, & Iſtorie, ſi ſono dichiarati nel principio de' Trattati voler prouare la loro intentione, e giungere alla meta delle loro fatiche, per mezzo degl'argomenti, delle dottrine, e delli eſempij, quali ſono, ò ver ſi ritrouano nell'Iſtorie; Vedaſi il Padre Diana *de poteſtate exautorandi Reges*, che ſi dichiara farlo *thelogicè, iuridicè, & hiſtoricè*, che non veggo in queſto voſtro Trattato, sì perche il Titolo è puro d'Iſtorico, sì perche così lo dichiarate nel cap. 6. 7. & 8. ſempre di voler'eſſere puro Iſtorico, sì che in queſto vi eſorto con l'autorità di S. Leone Papa, il quale dice, *Cum ſalutis noſtræ altitudinem promouere non valeamus, ſentiamus nobis bonum eſſe, quod vincimur*; E ſarà Angelica Virtù con l'emendare, il laſciarui vincere con queſta perſuaſiua impreſtatami da S. Leone. Sopra tutto fò concetto, e deuo ſperare dalla voſtra religioſità, che per moſtrarui vero Religioſo, ſiate per moſtrarne il più conſentaneo attributo, ch'è l'humiltà nell'abbracciare volentieri gl'auuertimenti, quando vi ſi notificano i defetti, e mancamenti à conſiglio del ſopra allegato Tomaſſo de Chempis, qual diſſe, *Sapè valdè prodeſt ad humilitatem ſeruandam, quod defectus noſtros alij ſentiant, & redarguant*; onde ſe hauete pigliata la penna in contumelia, e diſtrutione, ſarà bene, che per edificatione la ripigliate.

S. Leone ſermone 1. de natiuitate.

Entrando dunque nel Trattato, ritrouo nel primo Capitolo la pianta, e l'idea di queſt'opera, la quale crederei foſſe così profitteuole, & inſigne, conforme magnificamente la lodate, ſe à ſuoi principij, e pro-

poni-

ponimenti corrispondessero le consequenze, e conclusioni; Iui si dice, essere l'vnità della Chiesa in conformità del fondamento datogli da Christo Redentore, con la constituzione d'vn Capo, dal quale venga retta, gouernata, e conseruata in detta Vnità, e per il bisogno d'operarij, dice per bocca di S. Paolo, che non tutte le membra hanno l'istess'atto, però è stato di bisogno prouederla de' Pastori, e Dottori, che secondo il loro diuerso Ministero la seruano, e custodiscano, conforme anco si praticaua nel Vecchio Testamento, e dall'istesso Caluino viene affermato al dire d'Andrea Duallio nel dottissimo Trattato *de Summa Romani Pontificis in Ecclesia potestate*, ancorche da Simone Vigorio si neghi; Tutto ciò, prouandosi ottimamente contro gl'Eretici, che la lacerano, e diuidono, caminerebbe molto bene, se nel fondare questo pensiero col Cap. XV. degl'Atti Apostolici, non vi fossiuo ingegnato di adulterarne la vera, e total lettura di esso, e pigliando vn squarcio della lettera di notificatione scritta à tutti li fedeli dell'Antiochia, Siria, e Cilicia delle resolutioni prese in Gerosolima circa l'osseruationi de' legali ne osseruate le sole parole, *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*, quasi stabilissero vna società, ò indistintione di comando trà San Pietro, e gl'altri adunati, e non fosse vn'intitolatione di saluto, (come vi si mostrerà più diffusamente con autorità d'insigni Dottori nel replicare, che farete questo fatto in altri Capitoli del presente Trattato, accennandosi quì per non tralasciare il camino del vostro discorso) trascurando quasi non haueßiuo letto, ciò che antecedentemente haueua in pieno consesso detto San Pietro; *Vos scitis, quoniam ab antiquis diebus Deus elegit per os meum audire gentes Verbum Euangelij*, e perche hauesse

Quæst. 2.

mag-

maggior forza quest'atto, il Testo dichiara, *Tacuit autem omnis multitudo*, siche non si deue pigliare questo Concilio dalla promulgatione fatta con le parole, *visum est*, mà dalle determinationi antecedenti, e sia questo vn preludio degl'auuertimenti promessi.

E per cominciare à mostrare, che l'intentione hauuta in quest'opera, non sia già di manifestare li Cattolici fondamenti dell'assoluta autorità Pontificia, li quali per altro sono già noti, mà per stabilire la vostra opinione dell'indiuisa, e coeguale potestà de' Vescoui col Papa nel Concilio; credete renderla vera, con hauer fatta vna dichiaratione, interpetrando le dottrine di S.Cipriano, che nella Catedra sola della Chiesa, sedino i Vescoui; Quindi è, che conforme in questo Capitolo stendete tal vostra idea, stimo douere, che anco da mè si discifri bene, se per tal vnione in vna sol Catedra s'intenda, non essere stata distintione di Diocesi nella Chiesa, perche questa fù vna massima, ch'imprudentemente disseminò Messalino Salmatio, seguitando l'opinione heretica de' Puritani, & altri Compagni, che per sentimento d'Ireneo, Tertulliano, Sant'Agostino, & altri Padri, l'esterminò dottamente Dionisio Pataujo; e però non sia secondo il vostro pensiero. Nè meno con Pietro Suaue nella sua Istoria, nella quale intende, che da questa Catedra comandino sedendo, ò insegnino egualmente tutti i Vescoui, conforme potria dirsi, venghi tirata la parola *in solidum*, quale parimente si appoggiaua alla dottrina di S. Cipriano, mà in altro luogo diuerso da quello, che in questo capitolo vien notato, cioè nel libro d'oro (conforme è tale) del Dottore sudetto *de vnitate Ecclesiæ* (il di cui vero Titolo però era nel suo naturale *de simplicitate Prælatorum*) essendo che questo il Pallauicino mostra concluden-

Dionis. de Ierarch. Eccles. lib. 1. n. 7. vsq; ad 12.

Histor. Côcil. lib 6. c. 3. n. 9.

B temen-

temente, con dichiararlo anche in volgare, che non contenga tal'errore; è però vero, che nel Capitolo *loquitur*, il Gratiano trasporta questa dottrina di San Cipriano, nella quale dice, *Episcopatus est vnus, cuius singularis in solidum pars tenetur*, intendendo per la solidità l'indiuisione, che contiene la Chiesa; mà non dice già, che i Vescoui in solidum sieno all'amministratione, e direttione di questa Catedra, conforme vorreste tirarne la conseguenza; Che ciò sia così, il medemo Testo si và spiegando, che sia à punto questa vnità conforme la luce, che distende i suoi raggi, come il fonte distende i suoi riuoli, e l'arbore distende i suoi rami, che mancando vn raggio, seccandosi vn roscello, tagliandosi vn ramo, resti in piedi, e nel suo essere perenne la luce, il fonte, e l'arbore, in modo tale, conclude, il medesimo Testo, che *vnum tamen Caput, vna origo, vna mater*, si che questo è il sodo fondamento di questo S. Dottore, non già che in molti Vescoui, che stanno in Concilio *per modum vnius Ecclesiæ*, faccino in solidum la parte di comandare. A questo mio fondamento s'vnisce l'esplicatione, che ne fà il Duallio *aduersus Vigorium*, che fatta l'istessa vostra obbiettione, dice così: *Respondeo Cyprianum ex eo vnitatis, & fraternitatis in Ecclesia necessitatem, eam congruitatem solùm euincere, quod, & si Apostoli pari bonoris, & potestatis consortio præditi essent, exordium tamen ab vnitate; & Primatus, vni nempè Petro detur, & quod illius mens fuerit, constat ex insignibus illius similitudinibus multitudinis radiorum, qui vnum sunt vnitate Solis, à quo manant, riuulorum ratione fontis, à quo deriuantur, ramorũ arboris ratione radicis, à qua vna omnes pullulant, & sic est de Ecclesiæ statu, in qua licèt plures Ministri fuerint à Christo instituti, exordium tamen ab vnitate ipsius Petri promanat*; il che

cap. loquitur 24. quæst. 1.

Dual. de supr. Rom. Pontif. potest. p. 1. q. 3. vers. dicit S. Ciprianus in responsione.

che si comproua dall'Apostolo, *Ità multi vnum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra*; Onde questo vi bastarà per dichiaratione, come debbia intendersi la parola, *in solidum*, che val per modello, ò Idea della mia risposta al vostro Trattato, per giuditio de' buoni Ecclesiastici à confronto di quello, che hauete preteso di spremere dalle dottrine allegate di S. Cipriano in tal proposito delle quali. Ad Rom. 12.

La prima Epistola allegata nella margine del vostro Trattato, ch'è la 52. del sudetto Santo, non contiene tal cosa, nè v'è sillaba alcuna di quelle, che sono notate, e così me ne persuasi dal Titolo prima di leggerla, non comportandole la materia, della quale trattasi, perche S. Cipriano esorta Antoniano à continuare con vnione verso del Papa Cornelio, del quale descriue le Virtù, dottrine, e zelo verso la Chiesa sua Sposa, il quale era stato leggitimamente eletto, nè si lasciasse persuadere dalle scene, che faceuano i Nouatiani contro di quello, nè si lasciasse tirare dalle loro spropositate Eresie di non fare ammettere nella Chiesa i penitenti; anzi da quella si caua qualche parola contraria al vostro proponimento, conforme si potrà vedere al numero 7. bẽ n'esplicato da Pamelio suo Comentatore, doue dice. *Cùm sit à Christo vna Ecclesia per totum mundum in multa membra diuisa, item Episcopatus vnus, Episcoporum multorum concordi numerositate diffusos*; dal che si vede non hauer San Cipriano fermato, che ogn'vno possa sedere, che vuol dire insegnare insolidum, mà siano per la concordia, cõforme s'esplicorno i fedeli nella Chiesa nascente, che per l'vnità s'intendeua la cõformita de' voleri, ancorche fossero molti, dice il Testo: *Multitudinis autem credentium, erat anima vna, nec quisquam eorum, quæ possidebat aliquid suum esse dicebat*; Acta Apost. cap. 4.

che s'applica molto bene in questo caso, che i Vescoui ancorche molti nõ debbano possedere le Diocesi, come cosa propria, così anco lo spiega vn vostro Concittadino, & insigne Dottore Sorbonista Arciuescouo di Parigi Pietro de Marca, esplicando l'Epistola 55. dell'istesso Santo Dottore, doue parla per estenso di questa materia, dice: *Petri Cathedram, vndè vnitas Sacerdotalis orta est*, per questo sia vna, perche deriua da quella l'autorità di quella Catedra, da doue procede l'vnione, e così lo conferma per sentimento di tutta la Francia il Padre Sirmondo dal medemo allegato, come appresso si leggerà, e questo lo caua dall'additione fatta alla detta epistola dal medemo Giacomo Pamelio, che dice in tal maniera: *Iudicio igitur Cypriani Romana Ecclesia Mater omnium Ecclesiarum, vtpotè ad quam referri, & à qua definiri soleànt causæ fidei grauiores, non tantùm ex sensu Sanctorum Pontificum, & Martyrum Anacleti in Epistola prima, & tertia, Euaristi ad Africanos, Alexandri ad Orthodoxos omnes*, e di altri, che io lascio qui di referire, per non esser lungo; E si potranno vedere dall'Autore sudetto, il quale soggiunge, a questi Sommi Pontefici si douria credere, per hauer terminata la Vita col martirio, ad ogni modo per leuare ogni sospetto, si vedano Ireneo, Tertulliano, & altri, che nell'istesso modo esplicano tal'autorità, & il Sirmondo allegato da Pietro de Marcha, dice: *Quare ad Petrum tàm frequens Domini sermo dirigitur, nùm quid reliqui Sancti, & Beati Apostoli non erant de simili virtute succincti, quis audeat hoc affirmare? Sed vt Capite constituto scismathis tollatur occasio, & vna mostraretur compago corporis, quæ ad vnum Caput gloriosissimæ dilectionis societate concurreret*; si che i Vescoui anch'i primi, che fossero nella Chiesa, cioè gl'

Lib. 1. c. 2. n. 4. de concord. Imp. & Sacer.

Apo-

Apostoli non presumeuano d'hauere quest'autorità in solidũ con la Catedra di San Pietro, come qui supponete; e dell'istesso modo lo dichiara il Cardinale dù Peron nelle repliche alle risposte del Rè d'Inghilterra alla quinta difficultà di Caluino sopra l'oppositioni all'autorità di San Cipriano *de authoritate Ecclesiæ*, che la parola *pro indiuiso* sia per insinuare, che l'autorità della Chiesa non si possiede separatamente, mà non per mostrare, che possa essercitarsi egualmente, e principalmente, conforme l'essercita la Chiesa Romana, & appunto in quel modo, che si dice dell'anima, ch'essendo tutta in tutto, e tutta in ciascheduna parte, non per questo le braccia, ò le mani essercitano l'autorità della Testa. Lib. 1. off. 1. cap. 45.

Poteuo scansare ancora questa fatica di leggere la vostra allegata dottrina in quest'Epistola 52., essendo che, se ci fosse stato fondamento, Pietro Suaue, il quale fù diligentissimo Indagatore delle dottrine, che estenuano l'autorità Pontificia, non haueria lasciato d'allegare questa così chiara per quella dubia, che il Cardinale Pallauicino fà vedere rettamente non conteneruisi; Quindi è, che se S. Cipriano fosse stato di tal sentimento, hauerebbe tacciato l'infinita Sapienza di Christo, che volendo formar' il Corpo della Chiesa, non sarebbe stato di quella perfettione, che conuerria alla forma speciosa, ed ornata della sua diletta Sposa, descritta nella Sacra Cantica, con dar'il comando à tutti i Vescoui congregati, perche, ò sarebbe stato mostruoso nella moltiplicità de' Capi, quanti fossero stati i Vescoui in molte Diocesi distinte, ò vero Acefalo in non dare à Vescoui, ed alla Chiesa Capo distinto per la perfetta organizatione di vn Corpo; materia, che à Caluino particolarmente frà tutti gl'Eretici diede da sospirare, e per non

tro-

trouar modo d'aggiustarlo, e leuar' all'istesso tempo al Papa le facoltà conuenute al Capo, che porta seco l'independenza, ed infallibiltà, ne potendola concertar' in tal maniera à suo modo, in tanti Vescoui, hauendo pensato darlo anco à Sacerdoti, stabilì ereticamente, che ogni Christiano fosse Papa, e Vescouo nella sua coscienza; onde ne riceuè la condanna nel Sacro Concilio di Trento; si taccieria in oltre il medemo Santo di non hauer saputo leggere ciò, che scriuendo à Corinti, disse l'Apostolo, *Si essent omnia vnum membrum, vbi Corpus? Si totum Corpus oculus, vbi Auditus? Si totum Auditus, vbi odoratus?* Molto più deue dirsi da noi, se il Papa con tutti i Vescoui fanno vn Corpo, *vbi Caput? Si totum Caput, vbi membra?*

Sac.Côc. Trid. sess.23 cap. 4. & Canone subseq.de Sacram. ordinis.

S.Paolo 1.Corint.

L'altra dottrina poi che cauate dall'Epistola 40. del medemo San Cipriano è verissima, però sarebbe stato meglio non riportarla, perche prima di spogliarui degl'habiti d'Istorico, vi mostrate non controuersista, mà contradittore, essendo che in referirla, ne hauete troncato il più essentiale; Riferite dunque, *Ecclesia vna, & Cathedra vna, Domini voce fundata*, nell'originale si legge diuersamente, cioè *Deus vnus est, & Christus vnus, & vna Ecclesia, & Cathedra vna* (ecco l'essentiale) *super Petrum, Domini voce fundata*, non hà detto S. Cipriano, *super omnes Episcopos, super Concilium*, mà *super Petrum*.

Côcludo dunque, che per l'vnità s'intende la côcordia de' voleri trà il Capo, e le membra, secôdo si dice negl'atti degl'Apostoli sopra allegato, *cor vnum, & anima vna*. Per il modo poi d'insegnare, e di resederui c'instruisce molto bene S. Bernardo parlando ad Eugenio, che rappresentaua S.Pietro, le disse, *Tu in plenitudinem potestatis, Episcopi verò in partem sollicitudinis.*

Cap.4. n.32.

De consid. ad Eug.lib.2.c.9.

Cir-

Circa poi l'ordine dello ſcriuere, che penſate di tenere in conformità dell'idea, che qui ne formate, per oſſeruarla in tutto il Trattato, e fondatamente delle Dottrine, che occorrerà d'allegare, io non lo contradico, bensì non douete fare tanto capitale di quello, che riportate da San Girolamo in eſcludere molte dottrine, & eſplicationi moderne, delle quali gl'Antichi non han ſaputo, ò laſciato di ſcriuere, che ſi vniſce al diſcorſo del Cardinal dù Peron nelle repliche sù le riſpoſte del Rè d'Inghilterra, che altroue ſi porta più diffuſamente, perche Chriſto, che diſſe à S.Pietro: *Tu es Petrus, & ſuper hanc petram*, *Tu es Simon Bariona, quia caro, & ſanguis non reuelauit tibi.* Dinotando l'autorità d'inſegnare, e di guidare la ſua Gregge, gli diſſe ancora: *Quæ ego facio tu neſcis modo, ſcies autem poſteà*, per moſtrare, che nelle occaſioni s'apre la mente à determinare le differenze, che occorrono alla giornata, il che voleſſe Iddio, che intendeſſero à voſtro modo gl'Eretici, perche nõ haueriano reſuſcitato molte dottrine eſtinte cõ l'autorità de'Santi Padri, che ſono andate ſtorcendo, e falſificando à loro modo, & in tale maniera con li loro ſofiſmi vogliono ſtare alla Scrittura Sagra, ſolamente per non eſſer rinfacciati di traſgreſſori delle dottrine de' Padri, onde non è totalmente adattabile la voſtra propoſitione con Celeſtino, *Deſinat nouitas inceſſere vetuſtatem*, mà crederei più à propoſito il dire con Pelagio, *Deſinat falſitas inceſſere veritatem.*

Oſſ.4. c.3.

Matt. 16. 17.

Pelagio Secũd.Epiſt. Decret. tom. 1.

E mi vado accorgendo, che la fine di queſto Capitolo ſi conforma col mio ſentimento, mentre iui dite: *Queſto però non fà, che la Chieſa non aggiunga nuoui articoli di fede, ò non poſſa dichiarare doppo molti ſecoli con l'inſinuatione dello Spirito Santo alcune coſe, che prima non haueua eſſaminate*, il che confermò Nicolò Pa-

Cap. Sentent. Rom. Sedis 3. quæst. 9.

Papa, *Non negamus posse in meliùs commutari, cum aut subreptum aliquid fuerit, aut ipsa pro consideratione ætatum, vel temporum ordinatè decreuit*; E termina con dire, *Quod tamen obseruandum est, quando illa Romana videlicèt Ecclesia hoc fieri delegerit, non quãdo ipsa, quæ benè sunt definita, retractare voluerit.*

CAPITOLO II.

NEl quale poco mi resterà dire di contradittione (e perciò non hò stimato opportuno farne sũmario) per procurarne l'emenda, mentre in esso corrispondete esattamente al titolo affisso nel Trattato, d'Istorico, mostrandoui, e veridico, & osseruato, tanto nell'Istoria Sagra, quanto profana, e ben'inteso di quelli, ch'han trattato del tempo, nel quale S. Pietro partendo da Galilea fondò le Chiese d'Alessandria, e d'Antiochia, passato in Roma fondò iui il principale Patriarcato, e la Sede, doue per lo più doueuano soggiornare i suoi Successori, segnalandola, e sigillandola con quei istrumenti nel suo Martirio, che Christo haueua adoperati nella sua Passione, solo per humiltà, e riuerenza verso del suo Maestro, procurò, che si ponesse la Testa in quel sito della Croce, doue al Saluatore erano stati inchiodati i piedi. A tanti Autori, col numero de' quali è stima di rinomato cõcettó trà gl'insigni Scrittori si poteua aggiungere, nõ dico già il Cardinale Bellarmino poco grato alla vostra penna, mà bene il Cardinale dù Peron, del quale fate anche in altro luogo di questo Trattato lodeuole commemoratione.

Questo dotto Signore nel Trattato, ò repliche al Rè d'Inghilterra risponde con maggior distintione di quanti Scrittori habbiate quì allegato, sono bene cauate da esse, mà raccolte da molte parti, in modo d'as-

d'affogare,non che turare la bocca à Caluino, e suoi seguaci contradittori di questa massima,rispondendo con ottimo ordine à tutte le difficoltà,così essentiali, come cronologiche di quelle, che negano S. Pietro esser vissuto,martirizzato, e conseruarsi il suo Corpo in Roma.

Dù Peron nelle rep. alle risp. del Rè d'Inghilt. oss. 1. cap.31. per tot.

Con tutto ciò parmi, che tutte queste considerationi,e fatiche per distruggerle siano inutili, perche niente inferiscano alla suprema autorità del Papa; che la sua Sede sia stata piantata, ò vero fermata in Roma,più che in Antiochia, essendo che in Roma, ò in Constantinopoli, doue è conuenuto molte volte alli Sommi Pontefici trasferirsi,coattiuamente, ò in Auignone,doue si portò volontariamente (ancorche per gl'auuenimenti tal mutatione di luogo non fosse approuata dal Cielo) fù così stimato il Papa appresso gl'obedienti fedeli,come nelle Grotte,e Catacombe, quãdo andauano fugiastri,òvero nella Grotta di Sessa,doue Marcellino Papa andò à giustificarsi, pentito della turificatione fatta à gl'Idoli per paura del Tiranno; e da i Vescoui iui assemblati fù riconosciuto per Supremo con la riuerenza douutali da prudenti,e veri Ecclesiastici,esclamãdo,*Prima Sedes à nemine iudicatur*; Essendo che il luogo corrisponde, e piglia l'essere da chi vi si ferma,conforme dicono i Filosofi; *Locus correspondet locato*,& i Legisti dicono, *Vbi Papa ibi Roma*,questo però dico in ordine alla contesa con gl'Eretici,che vi fanno tanto capitale, per altro è degna di consideratione,di stima,e di somma veneratione, per essere vn grand'argomento, e misterioso della volontà di Dio di volere à piedi del Capo della Chiesa (non ostante le fluttuationi, che l'agitauano à guisa di quella Nauicella, doue erano vniti gli Apostoli, quando furono eletti, e chiamati da Cri-

ſto, e dato principio alla Chieſa; l'innondationi, ſacchi, depredationi dategli da Goti, Vandali, Longobardi, & altre barbare nationi, per liberarle, dalle quali non mancorono mai forſe de'buoni, e Criſtiani Prencipi) quella Città, che fù prima Capo del Mondo, e la Republica più dominante dell'Vniuerſo, ponderationi fatte da S. Eucherio, che ſe bene da degni Autori ſi nega eſserno ſue, cadono però in queſto propoſito.

S. Eucherio Ep. ſt. de contemptu Mundi ad Iouin.

Quel ſolo, che hò ſtimato quì degno di nota è, il portarſi per argomento inuincibile della verità narrata quel mezzo termine, del quale penſate ſeruirui in tutto il Trattato; che baſti per la verità eſsere ſtato affermato dall'antichità; il che pare, che ſia à trauerſo, mentre delle queſtioni, che ſi mouono (delle quali quì cominciano ſolamẽte ad aprir lampi, ò vero piccoli germogli, che frà pochi fogli li ſentiremo tuonare, e vedremo ſtendere in alti, e ramoſi arbori di molte foglie sì, mà di pochi frutti) s'il Concilio ſia ſopra il Papa, ò nò, ſe ſiano i Rè independenti dall'autorità Pontificia, & impunibili da quello in materie ſpirituali di fede, e Religione; neſſuna è antica, eſſendo che

La prima hà hauuto ſolo il principio nel Concilio di Coſtanza, che fù dal Cardinal dù Peron nell'arringa al terzo ſtato, chiamato Palladio della Francia, nella ſuſtentatione di ſimile opinione, che per altro è di tempo molto recente, in riſpetto dell'antichità, della quale parlate con Celeſtino, e Gelaſio; E queſto hà voluto dichiarare il Duallio d'eſſere vna freſca inuentione contro quello, ch'han tenuto molti Santi, & inſigni Dottori della Francia, cioè Ireneo Veſcouo di Leone, & altri Dottori, che anche occupano luogo trà Padri dell'iſteſſa natione, onde quell'iſteſſa

Duall. de infallib. Roman. Pont. tract. 2. p. 2 verſ. Et in cronicis in fin.

na-

natione ne' tempi nostri mutando stile, e registro, hà receduto da se stessa, e dall'antiche sue più giuste opinioni, e da quello, ch'hanno stabilito i Concilij nationali d'Orleans, e di Turone, con queste parole: *Ex quibus velint, nolint aduersarij, liquidò constat veteres Ecclesiæ Gallicanæ Proceres hanc in Summis Pontificibus ex Petri successoribus infallibilitatem semper agnouisse*; doue dunque attaccherete quest'affetto verso l'antichità, se quello, che vi hà indotto à fare questo Trattato, sono le nouità da due secoli, che la Francia se n'è resa grauida, & à nostri giorni hà partorito vn'adulterino figlio delle loro antiche, e sante dottrine.

L'altra vien dichiarata, e posseduta, come si vede dall'Apologetico di Simmaco, dalle controuersie *de Anathematis] vinculo* di Gelasio, e dall'Epistole d'altri molti Sommi Pontefici, non dirò solamente di Gregorio Settimo, che fù del XI. Secolo, e d'Innocenzo Terzo, che con leggi speciali fatte nel Concilio quarto Lateranense del XIII. Secolo per consenso anco di tutti i Prencipi del mondo Cristiano, che v'interuennero, lo stabilì, come al Capitolo 29. più diffusamente si vedrà, mà più prima del millesimo, onde questo fondamento non solo manca di prerogatiua d'inuincibile, mà resterà debolissimo, se non vi aiutarete con i sostegni de' buoni Autori nell'allegare.

AL CAPITOLO III.

Ponete per Titolo, *Che la Chiesa Romana è stata fondata da San Pietro, che n'è stato il primo Vescouo, e che li Papi sono suoi successori in questo Vescouato.*

QVesto Titolo par che contenga qualche nodo, in dire, che sono successori in questo Vesco-

uato, mà presto si scioglie, in modo tale, che non possa restarne alcuna gelosia di sinistro pensiero, essendo che il Papa secondo le sue operazioni contiene trè prerogatiue, la prima, e principale, è di Sommo Sacerdote, Capo, e Monarca dell'Vniuerso Cristiano; Secōdo, è Patriarca dell'Occidēte, doue queste Prouincie del rito latino son ligate in molte cause per la vicinanza, cōforme dice Pietro de Marca, e con qualche vincolo più stretto, che le Prouincie Oriētali, del qual Titolo egli medemo dice non essersi mai seruito. Potrei sù questa distintione de' Titoli del Papa far vna gran pompa di notitie, narrando la differenza trà esso, e li Vescoui, e distintamente da i Patriarchi, causate dalle fundationi fatte da S. Pietro in trè Capi delle Prouincie principali, come fù d'Alessandria, e d'Antiochia, fermando l'vniuersale, e sopra tutte l'altre in Roma à similitudine di quello faceuano gl'Imperatori col dominio temporale, e conforme Roma era maggiore di tutte, così in essa risedesse il Capo della Chiesa, mà per euitare la longhezza, basterà indicare al curioso Lettore il distinto, & erudito Trattato, che ne fà il Cardinale dù Peron alle repliche alle risposte del Rè d'Inghilterra all'osseruatione prima, quanto à i Vescoui al Cap.25., e quanto à i Patriarchi al Cap.30., e Pietro de Marca nella dissertatione *de Primatu*. E passo all'altro Titolo, ch'è il terzo, come Vescouo di Roma, doue hà la sua Diocese circonscritta, come dicono i Sacri Canoni, è terminata *inter Capuanam, & Pisanam Ecclesiam*, iui pone il Vicario, che non essercita altra facoltà in detti confini di quel, che fà vn Vescouo nella sua particolare Diocese, ò vn'Arciuescouo nella sua particolar Prouincia per dichiaratione d'Innocenzo Terzo, qual sia detto semplicemente per esplicarmi,

Al lib.1. c.4. nu.5.

Posta in luce da Stefano Balutio.

Cap. sua nobis de offic. Vicar.

carmi, certo che in nessuna parte di questo Trattato habbi d'hauere il pensiero, ch'hanno alcuni Eretici, che il Papa anche come Papa habbia il sol cōfine del suo Vescouato, perche ogni Vescouo possa dirsi Papa nella sua Diocese; Massima riprouata, & erronea appresso tutti i buoni Cattolici, come vuol Gersone *de auferibilitate Papæ consid.* 8. che appresso si metterà per esteso; E con questo principio per non multiplicare inutilmente parole, restano distrutte, e le contraditrioni degl'Eretici, e anco quelle, che si concatenano con le propositioni del precedente Capitolo, d'essere tutti Vescoui egualmente nella Catedra, ancor che il Papa, come successore di S. Pietro habbia il nudo primato (parendomi, che si vada sempre ritoccando, e riaguzzando quest'erronea opinione) mà solo in essa sono come molte persone, che beuano nell'istesso fōte, per esplicarmi più chiaro di quella paragone di molti riuoli, che scatoriscano dall' istessa sorgente, per altro siamo d'accordo, che l'vnione degl'animi, e dell'operationi sono il vero segno della Chiesa, e della perpetua duratione di essa, come si diceua nella Chiesa primitiua, *Cor vnum, & anima vna*; Per contrario trà gl'Eretici, & alle loro Chiese per parlare più proprio, meglio si conuiene il Titolo di Sinagoga di Satanasso, ò vero *Congregatio malignantium*, non ritrouandosi, nè osseruandosi in essa vnione immaginabile, à pena vscita vna setta, si subdiuide in molte, conforme si vidde nel Secolo antecedente, che Lutero, Caluino, Zuinglio per molte diligenze fatte da loro seguaci, mai poterono esser concordi nelle massime, segno euidentissimo della loro insussistenza; Con questo però non intendo di contradire alle dottrine, che molto bene si fondano dal Duallio esser date le prerogatiue alla Sede di Roma,

Gersone de aufe. Papæ potest. consid. 8.

la

la quale per esperienza si vede essere stata sempre illesa, e preseruata da qualsiuoglia macchia d'errore nella fede, mà solamente, che le prerogatiue non sono date al Papa, perche è Vescouo di Roma, mà à Roma, perche sempre è stata Vescouato del Papa, in modo tale, che sempre han detto volgarmente, quella è Roma, doue si ritroua il Papa, ed in questo credo debbasi aderire più alle dottrine di Duallio, che ottimamente confuta Riccherio, e Vigorio, di quello, che la mia applicatione portasse di dubbio, ò ambiguità. Da questa si passerà.

AL CAPITOLO IV.

Iui da voi si discorre del Primato di San Pietro, e dell'essere esso stato stabilito da Giesù Cristo, Capo della Chiesa Vniuersale.

A Chi guardasse da lontano il principio di questo Capitolo, pareria di vedere vn nobilissimo sostegno della Chiesa, mà à chi l'osseruerà da vicino, e toccherà la profondità del sentimento, lo trouerà diuerso dal suo principio, e distruttiuo della Chiesa nella persona del suo Capo, mentre v' industriate di soggettarlo all' autorità d'altri, per farlo diuenire vn Giudice pedaneo, vn feudatario, ò Capo d' vna Republica democratica, che altro non hauesse di dominio, che quella semplicissima apparenza, ò d'vn bel Rubbone Senatorio, ò di fasci Consulari, che si portassero auanti per corteggio. Si che per i principij della Chiesa, accordati anco con quelli del Dominio temporale, bisogna distruggere questa parola, di Primato, e dargli quella di Monarchico assoluto, & independente, così lo volse Iddio nel Testamento Vecchio, non tanto nell'elettioni

del

del sommo Sacerdote in tempo della Sinagoga; mà ciascheduna volta, che per sua bocca communicata à Profeti lo determinò al Populo Ebreo. *Rex vnus erit omnibus imperans*; E questo, quando cessò dalle maledittioni, *non erunt vltra duæ gentes, & Pastor vnus omnium eorum*; & altroue dice: *Erit vnus Pastor omnium vestrum*; & in Osea comanda al suo Populo, che se vuole viuer quieto, *poneret sibi Caput vnum, & Princeps vnus sit in medio eorum*; & in questo si vnisce il discorso humano, e politico, che trà tutti i Gouerni Aristogratici, e Democratici, cioè populari, e d'ottimati, il Monarchico è quello che preuale, così lo comproua il Gratiano, per detto di S. Girolamo, essere ripugnante al buon gouerno, dar due Capi al Popolo: *in vna Ecclesia duo Prælati esse non debent*; à similitudine dell'istessi Bruti, che non han altra guida, che la natura, esemplificando ciò nell' Api, e nelle Grue; il che parimente lo sperimentò la gran Republica Romana, benche fosse la più regolata trà i dominij: *nunquam fuit celsior, quam cum Augusto Cæsare, quando iam clausis Iani portis, totus ferè orbis, sua vnius hominis gubernatione quieuit*. Con questi termini, non dico già, che lo stabilisca il Cardinal Bellarmino, ò altro Dottore, stimato forsi appassionato troppo per la Santa Sede, mà vn Dottor Parigino il più rinomato trà i Sorbonici, Andrea Duallio discorre, e lo sostiene nel trattato *de Sūmo Pōtifice* alla questione 2. fortificandolo sempre con maggiori argomenti cauati dall'antico, e nuouo Testamento, e di quelli, che l' istesso Caluino, e Simon Vigorio suo amico, non poteuano negare, de quali lascio quì di farne narratiua, per non farne apparir pompa alcuna.

Ezechiel. cap. 37. 22.

Osea cap. 1.

cap. in apibus 7. q. 1.

Pio II. nella Bolla retratt.

Duall. de Sup. Rom. Pōt. q. 2.

Ex Aristot. 8. Ethic. cap. x.

Chi potrà mai darsi à credere, siegue à dire il medemo Duallio, che stimando Cristo Redentore necessa-

rio doppo la sua Assõzione al Cielo di lasciar gouerno stabile alla Chiesa, hauesse eletto il più debole, anteponẽdo l' Aristocratia, e Democratia al Monarchico; rispondendo anch'à gl'argomẽti contrarij, il maggiore, e più cõcludente, de quali era, che se in tutto il mondo ciuile nou s' è veduto mai aggiustare vn solo Monarca, così non sia proportionato di darlo à tutto il mondo Ecclesiastico (stà parimente quest'argomento, ò la risposta in esso per mostrare quanto la Francia si conformi con questa massima, essendo stata tale l'antica opinione), essendo che, risponde egli, tutto il mondo ciuile nõ è capace d' vna sola legge, conforme tutto il mondo Cristiano è necessario, ch' habbia vna sola Fede, e legge Euãgelica, si come dice S. Cipriano: *Vna Ecclesia, vna Fides, vnum Baptisma*; così douria essere vn solo Capo, con la souranità, nella Chiesa.

Seguitando quest' istesso pensiero Pio II. porta vn' argomento: se in Cielo dou' è la Chiesa Trionfante, Dio eternoRè osserua quest'istesso ordine, come volete, che 'l suo Vnigenito Cristo si regolasse diuersamẽte nel fõdar la Militãte; il detto Põtefice doppo d'hauer descritta tutta la Corte Celestiale, i Chori Angelici, e Beati Spiriti distinti, aggiũge queste parole: *Spirituũ omniũ CuriamCœlestẽ conficiẽtibus innumerabiliũ Sanctorum Spirituum vnus omnium Rex æternus est Deus, cuius Filius Vnigenitus Iesus Christus cum ascẽdisset in Cœlum eum indubitantèr reliquit sui Gregis Pastorem, cui dixerat pasce oues meas.*

Pius II. in bulla retract.

E par, che questi sentimenti l' habbia cauati dal Dottor' Angelico San Tomaso, che dice: *Sceptrum, quod Christus à Patre recepit, sic consignauit, & Petro;* & in tal maniera lo seguita il Padre Suarez, Teologo, e Controuersista di tanto valore, quanto sà ogn' vno, che pratica nella Compagnia, e più chiaro il medemo

In opusc. de error. Greg. c. 32. §. similis error.

Suarez ad Reg. Angliæ de defens. fidei lib. 3. c. x.

demo Dottor' Angelico conferma ciò nel Trattato, che à lui s'attribuisce *de Regimine Principum*, & il Duallio lo deduce anche dalla Corte Trionfante, descritta da San Giouanni nell'Apocalisse, doue oltre di Dio, e Cristo, presiede vn'Angelo, che prima fù Lucifero, e per la sua caduta San Michele, così nella militante oltre di Dio, e Cristo Capi inuisibili deue essere alcun Monarca, e Capo visibile, che la regga, e queste sono le sue parole: *Nonnè Ecclesia Militans* (21. *Apocalipsi*) *instar triumphantis Ecclesiæ est instituta tanquam quædam imago? In qua præter Deum, & Christum præsidet primus Angelus, qui Apocalipsis ibi ante lapsum erat Lucifer, posteà verò Michael, igitur, & in Militanti præter Deum, & Christum aliquis Monarcha erit admittendus*; Il che viene, come egli medemo soggiunge, osseruato, e dichiarato dall'vso della Chiesa, che sempre hà cantato nella sua festa, *Simon Petre antequam de Naui vocarem te, noui te, & super Plebem meam te constitui.*

D. Thom. lib. 3. cap 5.

Dual. d. Tract. q. 2. vers. sed statū Ecclesiæ

Idem ibidem vers. nihilominus.

E questa massima del dominio Monarchico, che come il più perfetto nella politica, sia stato da Cristo, nel lasciare il suo Vicario in terra, instituito in tal modo, che restasse vnito al Primato di San Pietro, e de' suoi Successori, è stata sostenuta, & insegnata dalla scuola Parigina, e dall'istessi Emoli dell'autorità del Papa independente dalli Concilii, delli quali ne fà vn Catalogo il Duallio, quale allego, acciò non l'habbiate per mio ritrouato. Primo de' quali è il Cardinale Aliacense Arciuescouo di Cambrai, Gio: Gersone Cancelliere di Parigi in più luoghi, & assai meglio nel Trattato *de auferibilibus Papæ consider.* 8. *Nullam aliam politicam instituit Christus immutabilitèr præter Monarchicam, & quodammodò realitèr, & oppositum sentientes, quod videlicèt fas est esse plu-*

Dual. de supr. Pont. potest. p. 1. q. 2.

Card. Aliacense de origine Ecclesiæ.

Gers. de potest. Eccles. consid. 10.

res Papas, aut quod quilibet Episcopus in sua Diocesi est Papa, vel Pastor supremus æqualis Papæ, errant in fide, & vnitate Ecclesiæ contrà articulum hunc, & si pertinaces maneant, iudicandi sunt hæretici; E l'istesso riferisce dell'Almain, e di Giouanni Zelaia, mà mi cōtento d'instruirui con le parole di Gersone più pressāti di tutti. Potea ancora appropriarui, ciò che il medemo Gersone dice nel Trattato *de potestate Ecclesiastica, Nihilominùs tradit* (parlando di quelli, che

Conf. 12.

impugnano tal'autorità del Papa, che son pure costretti à confessarla, per euitare l'inconueniente) *quod Summus Pontifex supremus est Monarcha, nedùm in spiritualibus, sed temporalibus, habens potestatem immediatè à Christo, &c.* soggiungendo la ragione, *Alioquin, vt monstruosus esset hic mundus, si haberet tot Capita, quæ non sub vnico regerentur*; Onde mi son pigliato licenza di aggiungerlo, presupponendo, che il Duallio l'habbia lasciata per essere da Gersone confusa trà gl'argomenti obiettiui, & osseruando non esser confutata tal'autorità, e ragione nel scioglimento come insolubile, quì l'hò registrata.

Nè credo, che alcuno si lascerà lusingare dalle false interpetrationi, che gl'Inimici della Santa Sede, e del ben della Chiesa, vi danno, che l'autotità Monarchica sia appresso il Papa rispetto à tutti i fedeli, e tutti i Vescoui, & ogn'altro, ch'esercitasse giurisditione spirituale al mondo *distributiuè*, mà non già quando questi in nome della Chiesa Vniuersale sono cōgregati ne i Cōcilij Generali, essendo che questa è massima erronea, tanto rispetto al costitutiuo del Monarchico, che esclude l'Aristocratico, quale è gouerno, che mai s'esercita se non *collectiuè*, altrimente sarebbe confusione, se distributiuamente gouernasse-ro, conforme dalle regole di Aristotile nell'Etica euiden-

dentemente si raccoglie, quanto rispetto alla massima di Gersone istesso nell'allegata consid. 8., doue toglie tutte le difficoltà, mettendo la Monarchica à comparatione dell'Aristocratica, & in tali termini domanda, se per qualche Capo possa la Regale Monarchica diuentare Aristocratica, e l'afferma, soggiungendo, mà non già nell'Ecclesiastica: *Auferibilis est, aut mutabilis, lege stante, qualibet politia ciuilis Monarchica, seù Regalis, vt fiat Aristocratica; Et non sic de Ecclesia, quæ in vno Monarcha supremo per Vniuersum fundata est à Christo;* Et appresso per abolire tutti i dubij, che in auuenire si facesse nell'istessa consideratione, dice, che conforme nella Chiesa ad vna sola fede sono obligati tutti i Viatori, così per togliere il scisma, deue ridursi ad vn Superiore, *Cōsonat ratio* (sono sue parole) *quod sicut ad vnam fidem, ad eadem Sacramenta obligat omnes Viatores, sic oportet, vt non esset scisma, reductionem finalem fieri ad vnum Supremum; secus vbi communitas regitur legibus solis naturalibus, & traditionibus humanis*; E se altroue à questa regola, facesse qualche limitatione, l'hà indicato anche quì, che si deue intendere per estinguere il scisma, come più diffusamente à suo luogo si esaminerà.

Mà quello, che toglie tutte le difficoltà è il Beato Giouanni da Capestrano nel bel trattato *de Papæ, & Concilij, siuè Ecclesiæ authoritate*, cō le seguenti parole: *Verba eleganter inducit S. Bernardus ad Eugenium lib. 2. vlt. medit. declarās Petrum, & Successores Sūmos Pōtifices esse, & fuisse suprà omnes etiam Apostolos insimul congregatos, & sic per consequens suprà Vniuersalem Ecclesiam insimul congregatam, cum dicit (& fortè præsentes) cæteri discipuli erant &c. & Angelus dixit mulieribus Marc. vlt., dicite discipulis eius, & Petro,* B. Io: à Capistrano de Papæ, Conc. siue Ecclesf. author. in 3 p. 2. part. princ. vers. in contrarium ex Diuo Bernardo ad Eugeniū.

quasi denotans, quod Petrus iàm post mortem Christi non esset in numero discipulorum, sed potiùs Caput eorum, quamuis tèr Dominum negasset; la dichiaratione di Dottori di questa sorte, che litteralmente si esplicano, deuo sperare, chiuderà la bocca ad ogni mio contradittore, che volesse seguitare la vostra massima, che ne' Capitoli seguenti manifestamente palesate.

Douendosi dunque stabilire vn primo fondamento, e principio da regolar la Chiesa, ed essendosi mostrato, che questo è il più vero, e legitimo, conforme si è detto, e par, che si concordi col titolo di Monarca, che anco da voi si dà al Papa, se da voi, ò da altri si anderà sottigliando, ò scemando, s'incorreria in quel buon documento di Lucretio nel suo nobile Trattato, che deprauandosi il primo principio di vna fabrica, non si potria mai emendare, ò raggiustare; *Denique*, dic'egli, *vt in fabrica, si praua est regula prima, omnia mendosè fieri, atquè obstipa necessarium est, prauaque cubantia, prona, supina, atque absona tecta iàm ruere, vt quædam videantur velle, ruantque prodita iudicijs fallacibus, omnia primis*; Così accaderia al bell'Edificio architettato da Cristo, se si distruggessero le proprie regole del Monarchico.

Doppo terminato questo periodo, mi sono abbattuto di nuouo nel Duallio, che riferisce l'istessa opinione dell'Almain, alla quale risponde, e se ciò fosse vero, si faria ingiuria, non meno all'autorità del Papa, che à quella de i Rè, se dalle loro leggi, ò dalle loro sentenze si appellasse al Regno, ò à quelli, che lo rappresentano ne' generali comitij, ò parlamenti, che si chiamino, e se bene subdistingua esser ciò diuerso, perche ne i Cócilij i Vescoui sono huomini instrutti, e dotti; lui replica, che il terzo stato della Francia si

Dual p. 4. cap. 8. vers. ad postremũ respondet Almainus.

com-

compone d'huomini, che ſono praticiſſimi nelle materie politiche, con che ſi diſtrugge ogn' opinione contraria, onde non militando contro i Rè tal maſſima, ſarebbe vn penſiero empio applicarla al Papa, ſtando ſotto vn'iſteſsa regola della Monarchia.

Continuando ad eſaminare il Cap. 4., non hauerei che diſcorrere, nè che opporre à tutto quello, che in eſso ſi contiene, eſsendo che con regole di buono Iſtorico, e da Scritturale prouaſi lo ſtabilimento dell'autorità ſuprema di San Pietro, da Criſto ſtabilita ſopra la ſua Pietra, non oſtante qualſiuoglia maligna, & empia interpetratione degl'Eretici, che voleuano con le parole, *ſuper hanc petram*, Criſto ſi riferiſse à ſe ſteſso, ſecondo il detto dell'Apoſtolo, *Petra autem erat Chriſtus*, che ottimamente ſpiegate eſſerſi inteſo di Pietro, à cui conſegnaua le chiaui, e non di ſe; Oſſeruandoſi anco in detto capitolo, che andate refilando, ed aggiuſtando in maniera le propoſitioni del Capitolo antecedente, circa il ſedere, che fanno i Veſcoui nella Catedra Vniuerſale della Chieſa con la particola *in ſolidum*, (che non vorria dire) à me paia di vedere eſſeruene pentito d'hauerla laſciata cadere dalla penna, ò vero d'interpetrare à voſtro modo le parole di San Cipriano. Sia come ſi voglia, faccio di nuouo le proteſte, che non intendo di parlare d'altro Primato in perſona di San Pietro, che del Monarchico ad effetto di non eſſer preſo in ſermone, ò dar campo di rinfacciarme di qualche contraditione, quando ſaremo al cimento delle proue.

Primo Corint. cap. 10. n. 4.

Quello poi, che mi pare ſtrano, e che aſpettauo dalla voſtra eloquenza, e chiara penna, l'accordo di qualche armonioſo concento trà tanti Titoli, con i quali accompagnate queſto Primato di ſouranità, di potenza, e ſimili con la dependenza, che appreſſo gli

date de' Sacri Concilij, conforme apparisce dal §. *fi-uè*, versicolo *mà quando*; doue dite, che tutti gl'antichi hanno tenuta la sua potenza per suprema, onde mi paiano li vostri discorsi, & opinione *arundinem vento agitatam*. S.Luc.al cap.7.

AL CAPITOLO V.

Si pone questo Titolo.

Delli diritti, e preeminenze, che il Primato dà al Vescouo di Roma sopra gl'altri Vescoui.

E Cominciate à dire, non potersi in altro modo decidere quest'articolo, se non col decreto del Concilio di Firenze del 1439., doue non sò vedere perche tanto v'affatichiate à mostrare, mal trasportato dall'Idioma Greco al Latino l'vltime parole di questo decreto, che sono *Item definimus Sanctam Apostolicam Sedem, & Romanum Pontificem in vniuersum orbem tenere Primatum, ipsum Successorem Petri, & ipsi B. Petro pascendi, regendi, ac gubernandi vniuersalem Ecclesiam à Domino Iesu Christo plenam potestatem traditam esse. QVEMADMODVM, ET IN GESTIS ÆCVMENICORVM CONCILIORVM, & in Sacris Canonibus continetur*, e che dal greco si trasporti in altro modo; cioè *iuxta eum modum, qui in actis Conciliorum, & Sacris Canonibus continetur.*

Nella secõda parte, cioè quello euidẽtemẽte, nell'vltimo suo Trattato il Sig. Scelestrat. fà vedere cõ gl'atti originali, che si ritrouano in Firẽze, & in Bologna legitimamẽte estratti mostrate esserui ingãnato insie-

me

me cō Lanouio primo inuētore di questa cōtrouersia, perche Alberto Pichio, & altri, che chiamano in Autori non dicano tal cosa. Solamente mi conosco debole in non saper discernere, che rileui più la parola, *quemadmodùm* di quel che importa *iuxtà eùm modum*, essendo che ambedue le trasportationi si referiscono al contenuto de Sacri Canoni, & atti conciliarij, mà quel che leuaria tutte le difficoltà, è il vedere, conforme credo doureſti hauer veduto vn'insigne Dottore Parigino, che nel suo Trattato *de concordia* porta per *extensum* il decreto con la parola *quemadmodùm, & in gestis Conciliorum, & Canonum cōtinetur*(riportato da gl'atti originali del Scelestrat., benche egli discorra sù l'istessa difficoltà del *quemadmodùm*) riproua con Arcudio questa obbiettione, che fù in primo luogo inuentata senza nessun fondamento da Bartholomeo Abramo Cretense Vescouo Ariense, e perche questo l'hò detto per pura diggressione, se volete sodisfarui, doue si fondasse Arcudio, ricorrete alla margine del Trattato allegato dal sudetto Pietro de Marca. E quel ch'è più notabile, che doppo molte contese trà Greci seguaci dell'Imperatore Palleologo, & i Latini, che l'intēdeuano con Eugenio IV. Sommo Pontefice l'aggiustorono in tal modo dell'vno, e l'altro idioma segnādosi il Greco col Chrysobolo sigillo Imperiale, & in latino con la Bolla plumbea, ò cō ambedue i sigilli, siche questa cōtrouersia doueria finir presto. E perche i maligni nō s'attachino à queste parole *quemadmodùm in gestis Sac. Canonum*, che inferiscono vn'autorità Monarchica sì, mà non assoluta del Papa; il vostro insigne Duallio ne fà vna controuersia à parte *aduersus Vigorium* (con Vigorio si potria ingroppar Lanouio, che suscita la pretensione scriuendo à Christofaro Faueo) e di-

Pietro de Marca de concord. Sacer. & Imp. lib.3. c.4. n.5. & seq.

De supr.Rom. Pont. in Eccl. potes.q.2.vers. sed de qualit. Monarchiæ an absoluta sit, nec nè Lænu. epist. p. 1. ad Faueum n. 56.

dice,che per questa particola *iuxtà Sac.Can.*, *& Concilia*, s'intendano quelle materie doue il Papa non può mettere le mani,nè dispensare,che sono il *Ius diuino*,*il Ius naturale*, e gl'articoli di fede già determinati,e legge Euangelica; appresso dice sù l'istesso decreto, che con esso viene stabilito il Primato Pontificio,dandogli detto Concilio la souranità sopra tutto ciò, che spetta al gouerno, e bene di tutta la Chiesa in generale, e non spetta ad alcun'altro Vescouo di qualsiuoglia dignità,credo voglia dire anco Patriarcale.

Nè anch'arriuo ad intendere come possiate aggiustare questa propositione del decreto,*in vniuersũ orbẽ tenere primatum* (sempre quì intendo di parlare del Concilio di Firenze), ancorche facci à mio proposito (che hò per altro per stabile, e verissimo) con quello che s'è detto nel Capitolo secondo di questo Trattato, che nella Catedra Apostolica *insolidum* sedano tutti i Vescoui e che non v'è che vna Catedra sola, la particola, ò vero clausola *insolidum* non solo appresso i Legisti, mà dell'istessi Legislatori è cosa indiuisibile,porta seco tale integrità,che esclude ogni diminutione. Dunque come potrà stare, che il Papa habbia autorità tale,che non han altri Vescoui,e che sedino con lui *insolidum* (per il vostro parlare) nell'istessa Catedra? onde si vede vna manifesta contraditione dall'esser solo, e sedere *insolidum*. E pure voi tralasciate di scioglierla, ò di concordarla; continuãdo il discorso, che per quest'autorità spetta à lui solo conuocare iCõcilij e volẽdo sminuzzare questa propositione, ch'è verissima, seguite à dire, che l'habbia, non ostante,che il Concilio primo Costantinopolitano fusse conuocato senza il Papa, e senza che lui, nè suoi Legati v'assistessero, è per voler coprire l'ignoran-

L. 1. Cod de duob. reis Menoch. Mart. & altri Dott. alleg. dal Barbos. super d. claus.

ranza dell'Istoria, attribuite al Patriarca Eutichio hauere pregato, credo vogli dire San Damaso, à presederui notando l'errore dell'originale, che volesse dire *Præsidēte nobis vestra Beatitudine*, non già Residente *nobiscum*, importando poco, che dica *nobis*, ò *nobiscum*, l'importanza dunque dell'errore è il non hauer letto prima ciò che dice il Gabbasutio cauato da gl'Istoriografi Greci, è particolarmente da Teodoreto, che all'istesso tempo in Roma San Damaso conuocò vn Concilio de gl'Occidentali, col quale passauano frequenti lettere, e di consenso vnanime furono proseguiti, e terminati i due Concilij.

Gabas. de ord. &cons. Patrũ in Nicena Synod. in notitia Istoria Conc. n. 5. ex Theodoreto lib. 5, c. 9. & 10.

Proseguendo questo Capitolo, discorrete istoricamente, è molto bene della chiamata fatta da Giustiniano di Agapito Papa, supplicãdolo acciò prouedesse alli disordini causati nell'Oriente per l'Eresie da Eutichio rinouate, doue il Santo Pontefice si portò, non ostante l'angustie del Pontificato per la pouertà della Chiesa di Roma in quel tempo, & arriuato in Costantinopoli, ancorche fosse stato riceuuto dall'Imperadore con ogni stima, ed humiliatione, ad ogni modo per gl'artificij d'Antimo Patriarca, Eutichiano sfacciato, che haueua tirato à se l'Imperadrice Eudossia, la quale fece preuaricare l'inuittissimo Giustiniano alla sua difesa in modo, che fù necessitato vn giorno à dire all'Imperadore, che credeua portarsi auanti Giustiniano Christianissimo, e l'haueua trouato vn'altro Diocletiano, dal che atterrito Giustiniano mutò le preghiere, supplicando il Papa deporre Antimo dalla Sede Costantinopolitana, doue s'era intruso cõ conditione, che se si emendaua de gl'errori dell'Eresia Euthechiana, ritornasse liberamente à Trabisonda sua legitima Sede, e se non s'emendaua, lo deponesse affatto da ogni grado Ecclesiastico, promouendo Mē-

nas,huomo religiosissimo, alla Chiesa di Costantinopoli.

Sù questo fatto pigliate motiuo di fare vna solennissima pompa di stima, mà in sostanza (come dir si suole)è vna solennissima, e sagacissima smargiassata, per ingannare chi legge all'istesso tempo,& assassinare abiettando la prerogatiua, che hauete in questo Capitolo dato alla Sede Apostolica, dicendo, che Caluino ingnorantemente(come è vero)haueua detto con suoi seguaci, che Agabito arriuato in Costantinopoli assistè nel Concilio, e diede il primo luogo all'Arciuescouo di Costãtinopoli, in tempo che questo Concilio se fù il nationale, fù fatto molti anni doppo morto Agabito, se fù il generale, & Ecumenico fù fatto non solo doppo morto Agabito, mà anco Siluerio suo successore,e da Vigilio, che non volse interuenirui di persona; E perche di questo fatto non solo viene conuinto Caluino con gl'Istorici di quel tempo, mà conforme voi dite molto bene dal Cardinale dù Peron nel suo Trattato delle repliche alle risposte del Rè d'Inghilterra, è stato superfluo il farui questa sì lunga digressione, che non hà nissuna connessione, ò pertinenza col stabilimento della Chiesa di Roma; onde poteuate, lasciando questo racconto, impiegar l'istessi fogli in mostrare l'aspettatiua del Clero, e Vescoui dell'Oriente di dissipare tutti gl'inquieti, e torbidezze causate dagl'Eretici Eutichiani dinominati Acefali con la mano autoreuole del Sommo Pontefice, conforme lo mostrano in due Epistole, riportate dal Labe nella compilatione de' Concilij,alla quale rispose con lettere dirette à Pietro Arciuescouo Gerosolimitano con vn modo, ch'era più degno di notatione, che la narratione inutile fatta dell'Istoria già confutata dal Cardinale dù

Tom.5.colum. 21. & 35.

Pe-

Peron, qual'Epiſtola fù così ſtimata in Oriente, che dopo morto Agabito, fù letta nel Concilio Coſtantinopolitano Quinto loro nazionale da Mennas Arciueſcouo, che vi preſedeua con la douuta veneratione, il cui principio è: *Voluiſſemus quidem, fratres dilecti, propter coniunctionem noſtræ charitatis, irreprahenſibiles inueniſſe &c.* ſeguendo poi à dire, che abbracciaua volentieri l'occaſione di ſolleuare l'Oriente con la ſua mano, alla quale erano ricorſi, ſoggiunge: *Conſtantinopolitanæ verò Sedis iniuriam* (parlando d'Antimo) *Apoſtolica auctoritate adiuuante, & adiutorio feliciſſimorum Imperatorum emendabimus, & ſuprà modum admirati ſumus, quod iſtud opus ità apertè contrarium decretis Patrum, veſtra fraternitas nō ſolùm ad noſtram notitiam adducere neglexit, ſed & reprehenſibili conſenſu confirmauit*; Si che queſto è lo ſtabilimento, e prerogatiua della Sede Apoſtolica eſſere addimandata, e ſupplicata ad eſtirpare l'Ereſie, che per altra mano non ſi può efficacemente arriuare, e che in tal modo ſia conoſciuta da' Veſcoui, ch'erano lontani, ed haueuano maggiori ricchezze, e potenze, che non haueua il Papa in quel ſecolo, del quale riceuano humilmēte anche doppo morte le ſue reprenſioni; Vedremo appreſſo ſe il ſentimento de' Padri, e de' Concilij ſia tale, quale da voi ſi porta.

Idem ibidem colum. 47.

In queſto Capitolo hò notato vna vaghiſſima oſſeruatione, che fate per moſtrarui partiale dell'autorità Pontificia, in conformità del decreto ſudetto del Concilio di Firenze, diſcorrendo in tal maniera: *Baſta per adeſſo, che ſi ſappia, che al Primato del Papa, ſecondo quel Concilio ſi dà la ſouranità ſopra tutto ciò che ſpetta al ben di tutta la Chieſa in generale, che vuol dire quoad mores*, per quello, che vi ſpiegate

ſuſſeguentemente; Accetto queſto à buon conto di quello,che appreſſo conuerrà di concedermi per l'auuiſi, & argomenti, che portarò per la pienezza dell' infallibilità, non che ſouranità anche circa li dogmi della Fede, mà parlando di queſta reſtrittiua, non sò, à chi ſi debba imputare l'errore ſe al Concilio, ò vero à chi l'interpetra, eſſendo che il Duallio con viuiſſimi argomenti proua, eſſere tanto neceſſario per il gouerno della Chieſa, e ſuoi decreti *quo ad mores*, quanto à quello della Fede, l'independenza, e ſouranità del Papa; Perche potria fare vna legge, nella quale eſaltando, è rendendo irreprenſibili i vitij, depimeſſe le virtù, del che non trouandoſi Superiore à chi ricorrere, mentre in tal caſo ſi limitano al Concilio le facoltà dalla ſouranità, & independenza del Papa; l'errore di tal legge, penetrando nel cuore de' fedeli, verria in conſeguenza à contaminare la Fede, onde Criſto con queſta diuerſità non haueria prouveduto, come fù ſuo deſiderio, & attentione ſecondo al biſogno della ſua Grege; tal'errore non ſi può attribuire al Concilio di Firenze, eſſendo che in eſſo era preſente il Papa, e legitimamente conuocato, onde niſſuno di noi due lo potrà tacciare d'errore, eſſendo che da me ſi dà la pienezza, e poteſtà del Papa in ogni tempo, e da voi quando il Papa decreta col Concilio, come in queſto caſo non ſi eſclude dall'infallibilità, ſi che l'auuertimento và indrizzato, à chi malamente l'interpetra. Se ne vaglia dunque.

De infall. Sum. Pont. p. 2. q. 7.

Duall. p. 2. q. 7. per totam.

Prima di vſcire da diſcorſi generali fatti ne' ſuperiori Capitoli, e di entrare ne' particolari della riſtretta queſtione, e ſtato d'eſsa, conueniua dar riſpoſta, ò vero eſplicarmi, come deuo apprendere la voſtra maſſima di eſsere l'Imperadore, Rè, ò altri Principi ſoprani Protettori de' Sacri Canoni, mà perche nel

Cap.

Cap. 26. si deue trattare dell'autorità di essi rispetto al Papa, iui tutto ciò si esaminerà, onde à quello mi riporto, per non raddoppiarlo.

Finito il Capitolo V. spogliato affatto degl'habiti d'Istorico, veggo, che comparisce questo Trattato vn puro aggregato di controuersie, e si scorge dal Titolo, quale è.

Lo stato della questione circa l'infallibilità del Papa.

CAPITOLO VI.

COsì dal Titolo, come ancora dal contenuto d'esso Capitolo, dichiarate, non trattarsi di sapere quello, che faccia il Papa, come priuato, e particolar Dottore, nè meno si tratta, quando pronuntia nella Catedra della Chiesa vnitamente con tutti i membri di essa, come vniti al loro Capo in vn Concilio generale, nel quale può dire, *visum est Spiritui Sancto, & nobis* (particola della quale discorreremo à suo luogo, e mostrerò, essere stata pigliata in falso, nè trasportato dal suo originale, conforme si douria regolar dal Testo degl'atti Apostolici, non trattandola nè meno quì ancora per essere allegata assertiuamente, e non ad effetto di discorrere della sua forza) mà restringere solo la questiene, che può agitarsi, e da sapere, se quando parla sopra la Catedra di Roma da Maestro, e Dottore di tutti i fedeli, doppo hauere esaminato ciò che si tratta, in più Congregationi, ò Concistorij (ch'è conseglio del Papa) ò ne' Sinodi de' suffraganei suoi, domandata con preghiere publiche l'assistenza dello Spirito Santo, se pronunciando

in tal modo, e con tal'ordine, sia infallibile, ò nò, e reformabile da vn Concilio Vniuersale. Hor repetendo quì la lettione del primo Capitolo di questo Trattato, primieramente vediamo vn poco, se li precetti oratorij di Cicerone, e d'altri Autori intorno allo scriuere Istorico, si conformino con questo parlare: *Historia*, dic'egli, *testis temporum*, *lux veritatis*, *nuntia vetustatis*, v'è forse in questo nessuna di queste parti adempita? Come più appresso esplica, *aliud nàmque res gestas explicare*, *aliud argumentando criminari*, *crimenque dissolui*; E se bene Don Antonino Diana insigne Teologo, come sopra s'accennò, e moralista, hà fatto vn Trattato dell'autorità del Papa, *in exautorando Reges*, *vel Principes*, proua ciò, che lui crede sia vero, con argomenti, e con autorità, e con Istorie, si dichiara dal principio essere il suo Trattato Istorico, Teologico, e legale, e da Dottore propone gl'argomenti contrarij, ferma la sua conclusione, e risponde con le dottrine, e con l'Istorie all'oppositioni, mà non si dichiara essere puro Istorico, che vuol dire solamente Testimonio della verità, così attestandosi in principio, mezzo, e fine di questo Trattato, replicando la protesta in molti Capitoli, e di più mette per tesi questo principio, *stato di questione*, e *come s'intenda questionare sopra l'autorità del Papa infallibile*, *pronunciando in Concilio generale*, *ò con adunanza priuata per sua instruttione*. E' altro questo, che ingannare, chi legge per volerlo tirare con questo principio d'Istoria molto bene affettato, che indurlo à sentire le giustificationi di quelli, che empiamente impugnano l'infallibilità, e superiorità Monarchica del Papa tanto opportuna al felice gouerno della Chiesa, e buona condotta per la guida della Gregge di Cristo al possesso dell'Eternità; E tanto si

radoppia nel finire del primo periodo, dicendo,*ciò mi pare che sia tutto quello, che si puol dire di più chiaro, e più formale sopra lo stato di questa famosa questione*, modo più tosto di giudicare, e dar sentenze, che di narrare Istorie.

Nè contento dell'apparato fin quì fatto, seguitate à mostrare di non essere più Istorico, mà puro Controuersista, suscitando à battaglia li più famosi Dottori delle controuersie trà gl' Oltramontani, e Cismontani, mettendo trà questi per capi, Gaetano, Baronio, e Bellarmino, e pigliando ancora in questo due errori. Il primo, che questi siano i principali, lasciando da parte, come se fossero moderni, San Bernardo, San Tomaso Dottore Angelico, sostentatore dell'autorità Monarchica del Papa, come s'è detto di sopra, l'altro in volere questi superati da vna schiera, che nominatamente distinguete, per mostrare, che i trè sudetti siano pochi, ancorche nominate con essi i loro seguaci collettiuamente, si perche tutti li tre sudetti sono Capitani di condotta, quali nominati, basta dire, che possino muouere, & habbian seco vn intiero Esercito di Generali, Capitani, Officiali, e Soldati d'ogni sorte, de quali si potrebbe ad esempio di Bellarmino, che scriuendo contro Guglielmo Barclaio, gli fà vedere in tutte le nationi distinte, con qual numero de Padri antichi, e moderni, fonda le sue giustissime conclusioni, gli vada incontro.

Si potria' aggiungere à così degni Autori il B. Gio. da Capistrano per le sue rare qualità, e santimonia.

Vedo ancora, che tutti quelli, che nominate, sono al paragone d' vn Generale, ò Capitano di condotta, quasi vn rollo d' vna semplice Campagna d' vn Centurione, ò simile Soldato, che per fare comparire i suoi pochi, li distingue per nome; in sostanza se ne douria solamente denominare il Caporale, ò Decano, cioè Capo d'vn centinaio, ò d'vna decina, mà non

d'vn'

d' vn' Essercito; Onde in tal modo doureste far comparire tutti gl' Autori, che allegate con vn solo Caporale, qual'è Gio: Gersone, che hà alzata la testa con questa massima contro la Santa Sede, non essendoui stata simile contradittione, nè frà gl' otto Concilij Orientali, nè in 14. Secoli, prima del Concilio di Costanza. Di tutti questi Autori, che nominate, potrei dare le risposte, e l'eccettioni, ò più propriamente le distintioni, che dà il dotto Cardinale dù Peron, discorrendo del' autorità de Santi Padri, tanto nella prefatione, quanto nel Trattato delle repppliche alle risposte del Rè d'Inghilterra, che sin tanto non è fermato lo stato d'vna questione, i Santi Padri, & i Dottori scriuano argomentando, mà non deliberando, e se vi fosse piacciuto d'allegare i luoghi particolari, hauerei potuto portare, non dico errore, mà equiuoco, nel tirare alla vostra propria opinione, chi non l'hà sinceramente professata, il che argomento, e posso dirlo con verità, dal manifestissimo errore da voi preso in Enea Siluio, con metterlo seguace dell' opinione di Gersone, prima, che fosse fatto Papa, e d' Adriano, che scriuesse con questa opinione, prima d'esser Papa nel libro 4. delle sentēze da lui commētariato, mentre lo fece ristampare in Roma doppo il Pontificato, essendosi il primo disdetto dell'opinione tenuta nel Concilio di Basilea non solo prima d'essere Papa, e Cardinale, mà molto tempo prima ancora, che fosse Vescouo non solo di Siena, mà anco di Trieste, come appare da suoi Cōmentarij, e si dirà più distintamēte nel Capitolo XXV. di questo Trattato; & à parlare con ingenuità, hauerei per vn gran' affronto, se mi fosse detto, hauer affermato vna cosa nell' Istoria, che forsi scriuessi senza hauer veduto, non che scritto in contrario di quello, ch' è notorio per im-

dù Peron oss. 4. cap. 3.

impressione d' vn libro stãpato in molti luoghi d'Europa, e crederei effetto d'vna grand'ignoranza, il non hauerlo veduto ben prima, ò d'iniquità, se lo sapessi verisimilmente, il tacerlo; Quanto all'altro, non basta il dire, che vn Papa habbia fatto ristampare l' opere sue, ch'hà scritto antecedentemente al Pontific. con qualche taccia ò verso di sè, ò d'altri, mà bisogna prouare, che l' habbia fatto riuedere, e volontariamente senza essere espurgato, fattolo ristampare; questo dico di passaggio, perche à suo luogo sentirete le risposte più adequate; E per non far volume in allegare vn numero infinito di quelli, che tengono il contrario di quelche voi credete, osseruate il Diana *de infallibilitate decretorum Summi Pontificis*, doue se ne trouano molti allegati, e con essi Dottori, anche Parigini, trà quali il Duallio, il quale dice, che se Gersone, Almain, e Gio: Maior, con alcuni altri della Scola Parigina han denegato questa infallibilità al Papa, vi sono altri dell' istessa Scola in numero, e dottrina più celebri, come vn San Tomaso, San Bonauentura (gloria, & ornamento di quella) Herueo Armonico, Herrigo da Candauè, Gio: Celaia, del quale io stupisco (come si porti da ambe le parti, mà per questa mia sono addotte le sue precise parole) con vna turba di quei Dottori, che condennorono gl'errori di Malesono, e faccia Simon Vigorio quelche voglia per stimarlo rebelle della Scola Parisiense, sarà senza alcun fondamento, perche quella Scola mai definì cosa cõtra queste infallibilità, come più sicuramente lo dichiara San Bonauẽtura *in breuiloquio* (*si partibus discordantibus, non esset, qui manum mittere posset in ambabus, Sinagoga esset felicior, quam Ecclesia, quia ibi habebant vnum Summũ Pontificem*;) Il Padre D. Gioseppe Saenz d'Aguir Scrittor moderno, e particolar-

tom. 11. resol. 9. & seq.

de aut. Papæ l. 2. quæst 2. & quęst. 4. vers. ad nonum.

D. Bonau. in breuiloq. par. 6. e 13. vel potius in opusculis. tom. 1. in epist. regulę S. Francisci.

de Marca lib. 3. cap. 7. lib. 4. c. 17. n. 7.

mente sopra tutti il dottissimo Pietro de Marca, che basta quasi à debellare vn Esercito de Contradittori contro Gersone, e tutta la Scola Parigina, se pure si prouasse, che tutta vnita habbia in altri tempi, seguitata tal' opinione; In fine conforme voi protestate di voler essere Istorico, io sinceramente professo non voler fare volume in allegarne d'auuantaggio.

Di quel, che poi non vedo adempito, ancorche protestato di nuouo nel fine di questo Capitolo di voler parlare da Istorico, senza toccare le questioni, represenтando solamente, e fedelmente i fatti incontrastabili, se ciò sia vero, subito ne faremo l'esperienza nel capitolo seguente, *si respondeant vltima primis* della vostra propositione.

AL CAPITOLO VII.

Titolo del quale s'è.

Quello, che l'Antichità hà concluso sopra il punto, che San Pietro fù ripreso da San Paolo.

HOr come volete dire di portare li fatti incontrastabili solamente nel vostro Trattato, se immediatamente doppo fatta la protesta, e sul principio di questo settimo Capitolo, si và bilanciando l'opinione di Sant' Agostino, e di San Girolamo, il primo, che attribuisce à mancamenro di San Pietro, e però hauendo peccato in conuersare con gl' Ebrei doppo abolita la Circoncisione, giustamente fosse ripreso da San Paolo; non approuando l'opinione di San Girolamo, che dicea fosse vna lecita simulatione in conuersare con loro, ad effetto di tirarli alla fede Euangelica, e la riprensione fattagli, fosse di concer-

to,

to, e collusiua, repigliando le ragioni addotte da S. Agostino, intaccat' anche l' opinione di San Cipriano per introdurci la sua controuersia con Stefano Papa, circa il rebattizare gl' Eretici, & in fine dite, che oltre vn'infinità d'huomini grandi, han'seguitato l'opinione di Sant' Agostino conformemente il Maestro delle sentenze con altri Dottori, mà ponendo il proprio parere per intrigare magiormente questo fatto, e tirare il Lettore à credere reprensibile San Pietro, aggiungete l'autorità di Pelagio per superare tutti. E' questo dunque da Istorico? è corrispondere alla protesta, che vedo destrutta, à pena stabilita? mentre contro il dogma del Padre Famiano Strada, diuentate Giudice, in luogo di far l' officio di Testimonio, cõforme si deue dall' Istorico. Quest'è quanto all'osseruatione di non hauer adempito ciò che hauete promesso di voler' essere puro relatore Istorico. Tal modo poi di parlare nel titolo posto, vsaua il Rè d'Inghilterra, credendo farlo con la guida di Vincẽzo Litenense, al quale s'oppone dottamente nella replica fattagli il Cardinal dù Peron, che non sia ragioneuole il dire, questo si è creduto vniuersalmente, ch'è l'istesso che 'l dire, quello hà creduto, ò vero concluso l'antichità, conforme l' intraprende nel Titolo di questo Capitolo con l'induttioni, e proue per via d'argomenti, come parmi, che si và facendo, mà bisogna mostrare, che doppo vn possesso incontrastabile, distrutte l'opinioni negatiue, resti appresso tutti inuiolabilmente tenuta la massima, che si vuol prouare, non bastando con gl' argomenti attuali pretendere di far costare del contrario, il che si mostra in questo caso, nel quale sono due contrarie opinioni di due lumi così grandi della Chiesa, e delle sacre lettere Girolamo, & Agostino; E nota l' istesso

Osseru. 4. c. 3.

Cardinale dù Peron per sentimento dell' istesso Vincenzo Lirenense, del quale porta le precise parole, esser più considerabile nel tempo, che scrissero questi Dottori prima, che finisse il Quarto Secolo, che le cõtrouersie non erano ancora, ben dilucidate; Onde vedo, che si piglia vna grand'impresa, bisognando per sostenerla, mostrare, ch'il sentimento degl' antichi fù ritenuto, e quello de moderni rigettato, e bandito, il che come si può fare? mentre sin'hora, quasi bollono l'istesse difficoltà causate dalle medeme diuerse opinioni.

Quanto poi al fatto, non hà dubbio nessuno ciò, che San Paolo dice à Galati, che essendo venuto in Antiochia, resistè in faccia di San Pietro, *quia reprahensibilis erat*, & è parimente vero, che Pelaggio allega questo passo nell' Epistola defensiua di Vigilio Pontefice *ad Episcopos Istriæ*, mà non è già vero, che San Paolo l' hauesse per reprensibile nelle massime della Fede, ò vero nella predicatiõne Euangelica, mà solamente nella condotta di San Pietro, ò per parlare più sinceramente, nel modo, col quale egli si gouernaua per tirare gl' Ebrei à lasciar la legge Mosaica già abrogata, e la Circoncisione, per abbracciare la legge Euangelica, & il Battesimo, perche non era riuscibile, onde non solo per quel capo, che Tertulliano *de Præscriptionibus Hæreticorum*, addotto dal P. Suarez, e da molti altri, dice, *fuit error conuersationis*, non potendosi staccare da gl'altri Ebrei, con li quali haueua vissuto sin da fanciullo, e non *prædicationis*; mà anche da quell'altro, che racconta San Paolo, che prima di venir' in Antiochia, mangiaua con i Gentili, doppo venuto da quelli si segregaua, e gl'altri Giudei consentiuano alla sua simulatione, *&* *cum vidissem* (queste sono le parole istesse di S. Paolo)

Tertull. lib. 3. cap. 11. n. 20. Suarez ad Regem Angliæ.

lo) *quod non rectè ambularent ad veritatem Euangelij*, doue si vede, che non parla di San Pietro, mentre lo pone in plurale, mà de gl'Ebrei, quali *non ambulabant ad veritatem Euangelij*, e perciò l'affatigarsi nel conuersare con loro per tirarli, era tempo buttato, segue à dire, *dixi Cæphe coram omnibus: si tu cum Iudæus sis, gentilitèr viuis, & non iudaicè*, onde animato da questo, dice il moderno Aguir, non douersi attendere da buoni Cattolici la contrarietà dell'opinioni trà San Girolamo, e Sant'Agostino, perche ambidue concorrono in dire, non hauer errato San Pietro in materia di Fede, mà solo in esserſi incautamente guidato, e quelli, che tengono il contrario, sono seguaci del scelerato Porfirio, secondo quello si raccoglie da San Girolamo. ad Galat. c. 2. n. 14. Indef. catedre disput. 27. n. 7. vsq; ad 11. Idem disput. 7. sect. 8. n. 11.

Nè meno Pelaggio allega questo passo, per paragonare la reprehensibilità di S. Pietro con quella di Vigilio Papa nel approuatione delli trè libelli dannati doppo nel secondo Concilio Constantinopolitano, mà per scusare l'vno, e l'altro, che haueſſero hauuto poca fortuna nella lor condotta per metter' pace, & osseruanza Euangelica nella Chiesa, conforme si vede dal §. 7. dell'Epistola allegata, che il Labè riporta doppo il detto Concilio Secondo Costantinopolitano al n. 7. oue così dice, *Latini quippè homines, & Grecitatis ignari, dum linguam nesciunt, errorē tardè cognouerunt, & tanto eis celerius credi debuit, quantò eorum constantia, quousque verum cognoscerent, à certamine non quieuerunt*; dice ciò, per consolare i Vescoui latini, li quali nel principio delle controuersie delli trè libelli, resisterono virilmente alla loro condanna, come si vede in detto §. della detta Epistola, che per esser molto lunga non si può quì riportare. Poi al §. 8. proseguendo l'istessa consolatione Concil. tom. . col. 615. quæ est decreta ad Epos Istriæ.

ver-

verso i Vescoui latini, con portar loro l'esempio della reprensione di San Paolo, perche la condotta di San Pietro non haueua hauuta molta felicità, non sia già mancamento di fede, & eleuando sempre l'argomento nel' istesso §. col paragone d'Iddio, che stimò nell'elegger' Saul, hauer dato vn degno Rè al suo popolo, ad ogni modo gli riusci tanto diuersamente, che lo constrinse à pentirsene. E quanto al principal fatto, ecco le parole. *Nunquid fratres dilectissimi* (doppo hauer registrate le parole notate di sopra da me nel' Epistola ad Galatas) *Petro Apostolorum Principi, sibi dissimilia dicenti, debuit ad hæc verba responderi? Hæc, quæ dicis, audire non possumus, quia aliud ante prædicasti? Si igitur in trium Capitulorum negotio, aliud cum veritas quæreretur, aliud autem inuenta veritate dictum est.* Ecco che questo si porta per argomento, che San Pietro, conforme Vigilio, s'ingannarono nella guida del negotio della fede, e non nella fede istessa, perche soggiunge, *non enim mutatio sententiæ, sed in constantia sensus in culpa est*, volendo, che l' immuratione della sentenza, e del parere s'intenda per quello della fede, che fù sempre ferma in ambedue, cioè in San Pietro, e Vigilio, mentre fù Papa, e così termina *de ipsoquoque Auctore omnium Deo scriptura attestante cognoscimus, quia dum consilium non manet, sæpè sententiam mutat, nequè enim inopinatus ei prouentus accesserat, cum de eo, quem ipse vngi præceperat dicebat; pænitet me Saulum vnxisse Regem in Israel.* Andate dunque à dire, se potete, che Dio possa fallire, mentre la guida d' vn negotio nella prouista d'vn gouerno all' huomo li fà mala riuscita, come all'istesso Dio; Nell' istesso modo venne tacciato S. Pietro. Con questo mi comprenderete, che la reprensione cade, sopra chi, senza leggere le dottri-

Primo Regum cap. 15. n. 11.

trine, vuol cauarne gl'argomenti à ſuo modo, e quello che Pelaggio dice per ſcuſa, pigliaſi in queſto Trattato, per cauſa di preuaricatione.

Più opportuno ſarebbe riuſcito, ſe l'haueſte preſa in quel modo, che Agabito ſcriuendo à Giuſtiniano Imperatore, ſe ne ſeruì, attribuendolo ad effetto di carità, per rendere più facile la propagatione della Fede, e doppo di hauerlo ringratiato in vn'Epiſtola dell'offitio di congratulatione paſſata ſeco per il ſuo Pontificato, eſortandolo alla coſtante difeſa della Fede, ſoggiunge: *Nunquid incredulitas fidem Dei euacuauit? Abſit, nàm ſimili ſtudio charitatis, pro multiplicatione fidelium, ille B. Petrus Cœleſtis Ianitor trahebatur, vt Iudæos plures acquireret.* Eſſendo dunque in materia di gouerno queſta riprenſione, quando il Papa non fà decreto *ex Catedra*, nè opera *deliberatè*, e ſenſatamente *præuio examine*, à che fine portare queſti fatti, e di Pietro, e di Vigilio, ſe non per abbattere ingiuſtamēte l'autorità infallibile attribuita al Papa, ò veramēte in confondere il Lettore, al quale tocca farne il giuditio cō la varietà de'caſi. Nell'Iſtoria poi ſe gli errori di Vigilio ſiano veri, ò nò, ſe ne diſcorrerà ſufficientemente al ſuo luogo nel Cap. XI.

Epiſt. Pelagij 3. inter decretales p. 1. to. 2.

Mi ſon poi marauigliato, come ſolo della riprenſione di San Paolo vi ſiate valſuto in queſto luogo, eſſendo che gl'Apoſtoli vniti con altri fratelli, che vuol dire fedeli, fecero il medemo contraſto con San Pietro, che ſi narra nel Capitolo XI. degl'Atti Apoſtolici, quali diſſero, *Quarè introiſti ad viros præputium habentes, & manducaſti cum illis*; mà credo, che artificioſamente ciò habbiate laſciato, perche in queſto Capitolo San Pietro, ò per dichiaratione, ò per auuertimento ſueglia la mente loro, eſplica tacitamente la toleranza hauuta verſo di S. Paolo nel fatto ante-

antecedentemente discusso, e quasi tutti riprende dell'ardire, perche doppo narrata la sua visione d'esserli state presentate dal Cielo molte bestie serpentine, & animali immondi con l'ordine datogli da Dio, *Surge Petre, occide, & manduca*, termina con dirgli, *Si ergò eandem gratiam dedit illis Deus, sicùt, & nobis, qui credimus in Dominum Iesum Christum*, quasi loro dicesse, il conuersare con simili sorte di gente redenta come noi col sangue di Cristo ad effetto d'espurgarli da vitij & immunditie, che porta l'inclinatione naturale, à solo fine d'introdurui la gratia, e la predicatione, non mi si deue imputare ad errore; fù così efficace l'auuertimento, che il sacro Testo soggiunge: *His auditis, tacuerunt, & glorificauerunt Deum dicentes, ergò & gentibus pœnitentiam dedit Deus ad vitam*? Con che manifesta lui non essere reprensibile per hauere adoperato vn mezzo, che apparentemente era sozzo, quanto quello del conuersare, e mangiare con li Circoncisi, per il fine buono d'introdurui per mezzo della penitenza la reconciliatione, e la gratia. La lettione di questo Testo è così chiara, che non occorre applicarui la dichiaratione de' Sacri Espositori, e per euitar la voluminosità del libro, passeremo à discorrere sopra.

Le dottrine, che allegate di Sant'Agostino, quali vedesi chiaramente, esser poste per modo d'argomentare, e nõ di diffinire, essendo che voleua scusare San Cipriano della resistenza fatta à San Stefano Papa circa il rebattizzare gl'Eretici, conforme nell'epistola 2. *de Baptismo contrà Donatistas, potuit Petrus contrà veritatis regulam, quam posteà Ecclesia tenuit, cogere gentes iudaizzare, cùr non potuit Cyprianus contrà veritatis regulam, quam posteà tota Ecclesia tenuit, cogere Hæreticos, & Scismathicos rebaptizzare*; e più chia-

S. Augustin. epist. 2. de Baptis.

chiaramente con vna dottrina del medemo Dottore lo porta Pamelio additionando all'Epistola di S. Cipriano, quale dice, non douer recar marauiglia, se i fedeli cadono in qualch'errore prima di sententiarsi dalla Chiesa, perche *quærunt cauta sollicitudine veritatem, corrigi parati, cum inuenerint.* Così Sant'Agostino, e San Cipriano discorreuano, sin tanto, che il comune sentimento della Chiesa portasse la determinatione, & in tal modo si deue credere di San Pietro, che andasse variando, sin tanto, che come voi medemo dite in questo Capitolo, potesse fare emendare l'errore di circoncidere prima di battezzare, e fù conuocato il Concilio Gerosolimitano per determinarlo, nel quale si vidde, sì la diuersità del trattare di S. Paolo, e degl'altri Apostoli con San Pietro, sì ancora la diuersità del conuersare, nel quale San Paolo si pigliò la licenza di riprendere San Pietro, mà quando disse in Concilio, *Viri fratres elegit Deus per os meum audire gentes*, tutti gl'Apostoli, trà quali era anche Paolo, come dal medemo testo si raccoglie, perche Paolo con Barnaba diedero motiuo à tali determinationi, *tacuerunt*; & in questo consiste la diuersità conosciuta dal medemo Apostolo trà l'insegnare *ex Catedra*, e discorrere *vt homo*, e quì cade ottimamente la risposta, che dal B. Gio: da Capistrano si dà all'obiettione figurata dell'Eretici, se il Papa è huomo, dunque è soggetto à fallire, risponde, è huomo per natura, mà infallibile nella dignità Pontificia per gratia impetratali da Cristo col priuilegio riportato dal Padre doppo il *rogaui pro te Petre*, che caderà in discorso altroue forsi più diffusamente.

Epist. 52. nu. 1.

D. Aug. epist. 168.

B. Io: à Capistrano de Papæ, Conc. & Eccl. author. 3 par. 2. part. princ. fol. 173.

Come poi vi mettete à rigettare lo studio del Baronio, perche mostrò ne' suoi annali non errasse San Pietro in simile occasione, mētre voi facēdo similmē-

te da Istorico, vi sete affannato antecedentemente, nõ solo di allegare la moltitudine delle dottrine di Sãt' Agostino, che preponderano à quelle di San Girolamo, mà hauete detto, *ch'vn'infinità d'huomini grandi han seguitato quello, e non S. Girolamo?* Si che viene molto ben' in acconcio dirui con l'Euangelio, *Festucã vides in oculo fratris tui, trabẽ autẽ in tuo nõ vides.*

Seguite poi à dire, che l'obbiettioni si fanno sopra le parole di Cristo à Pietro: *Edificarò la Chiesa sopra di questa Pietra, vi darò le Chiaui del Regno de' Cieli; hò pregato per te, che non manchi la tua fede; Pasci le mie pecorelle*, e simili; sieno dette à San Pietro non per nome particolare, mà come representante tutta la Chiesa; sopra di questo è facile leuare ogni dubbio, perche l'autorità è commessa à San Pietro solo, con l'estensione poi verso quelli, che lui subdeleghera; Il che dice Duallio da i contrasegni, che Cristo diede, non possa in dubio nessuno reuocarsi, che parlasse Cristo solamente di San Pietro, mentre disse, *Beatus es Simon Bariona*, non essendo altro trà gl'Apostoli, che si chiamasse Simone, nè di Iona per distintione, perche così si chiamaua suo Padre, e molti altri argomẽti nel dirgli: *Caro, & sanguis nõ reuelauit tibi, ne vocaberis, Cephas, & simili*; E con euidenza si caua litteralmente, esponendo il Testo di San Matteo, doue Cristo, quando volse parlare, ò beneficare gl'Apostoli, l'interrogò in plurale, quando volse farlo à San Pietro gli parlò, e rispose in persona singolare: *Quem dicunt homines esse filium hominis, at illi dixerunt &c.* e questo lo fece, *quando interrogauit Discipulos suos*, il che ripete doppo sentita la lor risposta, *Vos autem, inquiens, quem esse dicitis*; à San Pietro non dice così, gli dice bene: *Petre amas me, tu es Petrus, tibi dabo Claues, tèr me es negaturus*, e simi-

Dual. de supr. Rom. Pontif. potest. qu. 3. vers. hæc sunt.

Matth. 16.

ſimili modi di parlare in perſona prima, quali de diretto portano il pronome *tu*, oppoſto al *vos autem* numero plurale, ò ſingulare al relatiuo *vos*; più direi da me, ſi eſplicò Criſto al paragone dell'altri Apoſtoli, dicendo: *Simon Ioannis diligis me plus his?* E riceuuto il giuramēto di fedeltà, ſoggiunſe, *paſce oues meas*; ſopra di che non vado cercando Santi Padri, perche la lettera s'eſplica da sè ſola. Ioan.c.21.

L'effetto poi di queſta traditione delle Chiaui, và à prò di tutta la Chieſa, altrimente per godere il beneficio della detta traditione delle Chiaui, con le quali abolite le colpe, s'apre il Paradiſo à fedeli, ſe foſſero conſegnate à tutta la Chieſa, biſogneria conuocare vn Concilio per aſſoluere vn peccatore penitente, ò approuare vn Confeſsore, ancor che ſi faceſſe vn Miniſtro, ch'haueſse in nome della Chieſa tal' autorità, perche morendo ò al mondo, ò alla fede per preuaricatione tal Miniſtro, biſogneria anche fare queſta funtione di conuocare la Chieſa per eleggerlo: *Quod poteſtas Clauiũ data ſit Petro, effectus vero fauore fidelium, vide D. Thomam allegat. per Gaetanum de auth. Pap. & Concil. cap. 5. verſ. quod autem*; Il che pare s'accommodi à quanto dice Gerſone nel diſcorſo fatto *ad Anglos euntes ad Concilium Piſis conſid. 4. verſ. Congregat. Claues datæ ſunt Petro authoritatiuè, & exercitatiuè, ſed toti Eccleſiæ ſuſceptatiuè*; E ſimil' inconuenienti di ritardāza hà voluto leuare Criſto Redentore nell'inſtitutione de' Sacramenti, à quali hà dato la materia faciliſſima per ſouenir preſto à biſogni dell'anime.

D.Thom. in 4. contr. Gentes 75. allegat. per Gaet. n. Gerſ. in ſerm. ad Anglos Piſis euntes.

Quanto all'altro punto, che attribuite à Bellarmino, ch' habbia detto, che per Pietro ſolamente habbia Criſto inteſo di pregare, *vt non deficeret fides*; Per la prima queſto nō ſuſſiſte, hauēdo ciò prima detto S.

Tomaso allegato *aduersus errores Græcorum*, e dalla scrittura medema si caua, che Cristo disse: *Rogaui pro te Petre*? Non bastaua à dire, *rogaui pro te*. Forse quelli ch'hanno scritto gl' Euangelij, ò trasportata la scrittura, saran stati tanto scarsi d' elocutione, che non haueran saputo esprimere diuersamente San Pietro, da quel che fosse come Capo, e da quello come vnito à tutto il Corpo della Chiesa?

Per l' altro io non vedo, che alleghiate nissuna scrittura (di che pure sete solito esserne copioso in questo Trattato) che ciò s'intendesse solamente del tempo della Passione, e questo anche esce dalla questione sì del primo caso, ò vero dal Titolo posto à questo Capitolo, come intendesse l'antichità la reprensione fatta da San Paolo à San Pietro, quanto anche di questa controuersia con Bellarmino, se s'intenda in nome di San Pietro, ò di tutta la Chiesa vnita con lui. Io dimando per esplicamento di questo punto, se Cristo, ò veramente questi Santi Padri, & Interpetri della Sacra Scrittura stimano, che il negare Cristo fosse mancare di fede, ò nò, se non è mancare di fede, mà effetto dell'humanità, che scossa dal timore per dubbio di nõ patire, sẽza deliberare, hauesse risposto nõ conoscerlo, questo è fuori della questione, perche Cristo disse, *vt non deficiat fides*, e non disse, *vt non timeas*, essendo infirmità humana, e non mancamento d'intelletto, nõ era da discorrerne; onde S. Agostino disse: *Sit amoris officium pascere Dominicum Gregem, si fuit timoris iudicium negare pastorem.* Col sostentare poi, che la negatione, che fece Pietro di conoscer Cristo, fosse, secondo il vostro parere, deficienza di fede, bisogneria vrtare in vno di trè manifestissimi assurdi, ò che Cristo, ch'era l'istessa verità, (massima da nessun Cristiano, non che Catto-

S. August. tractatu 125. in Ioannem.

lico

lico contrastata) hauesse detto vna bugia, in dir *rogaui, vt non deficiat fides*, preuedendo con la sua infinita sapienza, che l'haueua à negare, conforme glie lo disse, non ostante, che San Pietro replicasse, *etiam si opportuerit, me mori tecum, non te negabo*, e poi lo negò; ouero che fosse à se contrario per queste due propositioni, vna delle quali haueuasi à verificare solamēte del *negabis* dal *non deficiat fides*, se per mācamento di fede s'intende il negare; ò per vltimo assurdo, bisogneria credere, che per saluare li due antecedenti, Cristo non fosse stato esaudito dall' Eterno Padre, ò vero inutilmente l' hauesse pregato, come narra il B. Gio: da Capestrano per bocca de' Santi Padri da esso allegati, quando pregò, *ne deficiat fides tua*, il che ne meno può sussistere, mentre che lo negò, ò per la negatione si hauesse ad intendere mancanza di fede, non ostante detta preghiera, mentre egli disse, *quidquid petieritis Patrem in nomine meo, fiat vobis, vt glorificetur Pater in Filio*; & altroue, *quæcumque petieritis in oratione credentes, accipietis*. Dunque per saluarsi da tutti tre gl' assurdi, bisogna dire, che non si parlasse del tempo della passione. Quindi è, che douunque vi riuoltate, sempre trouarete esser fuori della controuersia, della quale hauete preso à parlare.

B. Io: à Capistrano in tract. de autho. Papæ, Concil. vel Eccl. 1. p. 3 p. princip. vers. ad primū quæsitum.

Io: 4. n. 3.

Et Matt. 21. n. 22.

Per queste contradittioni, la vostra affettatura, di stirare l'opinione di tanti Autori, per scemare alla Santa Sede, e à chi vi sederà, come successori di Pietro, il dono dell'infallibilità, ch'è il più pretioso, e più importante per la guida della Gregge di Cristo, manifesta vn grād'errore, perche è cosa diuersissima il mācar di fede, dal negare la cōuersatione con Cristo viuendo, è per questo tutti li Dottori da voi allegati, che non starò à riuedere, se dicano ciò che asseri-

Dual. p. 2. q. 1. vers. secundo non minus.

ſerite, fermano la diuerſità *inter non negabis, & non deficiet*, cioè *rogauit, vt non deficeret, ſed non rogauit, vt non negaret.*

Quelche poi mi pare vna sfacciata preſuntione, è di colorir ſotto preteſto di Zelo, la masſima, con la quale chiudete queſto Capitolo, che ſia ſolamente detto da Criſto per la perſona di San Pietro, & in tempo della Paſſione, e non riſpetto de' ſuoi ſucceſſori, mentre queſto contradice de fatto à quel, ch'hauete detto di ſopra, che non foſse detto à San Pietro *ex perſona ſua*, mà della Chieſa. E poi riſpetto di chi Criſto fà qſto beneficio à S. Pietro? ſe nō riſpetto della Chieſa iſteſsa, acciòche non v' entri falſa dottrina, sìche mentre dura la Chieſa bisogna che duri il priuilegio, in chi come capo la deue preſeruare.

L'altra maſſima, e conſequenza, che voi cauate ſia meglio, che vn Papa publichi l'errore, quando l' haueſse nella fede, che ſe lo laſciaſse di publicare; è forſi queſto vn' atteſtato di verità, qual deue fare l' Iſtorico? ò vero atto di Giudice ſecondo il ſuo parere? Il priuilegio dell' infallibilità, è ad effetto, che non ſi diſsemini il falſo per vero trà fedeli, per qual ragione volete dire, che ſia meglio, che 'l Papa publichi l'errore, che concepiſce in ſe ſteſso? non è cōtro la Carità criſtiana? non che del Direttore d'eſso, l' aſserirlo?

E ſopra de' ſud. diſcorſi hò fatto vn' oſseruatione nell'Euāgelo di S. Matteo, col quale doureſti affatto quietarui, ed è, che nell'iſteſso modo, & vniformità trattò Criſto Redentore San Pietro ſolo in materia della deficienza della fede, quanto trattò tutta la Chieſa, compreſo anco l'iſteſso Pietro, che vuol dire vn Corpo, nel quale per eſser legitimo, e perfetto, ſi contiene, aduna, e reſtringe il Capo, e le membra

bra, essendo che vedendo San Pietro, che Cristo caminaua sù l'acque desiderando forsi esperimentare s'era miracolo, ò natura di quell' elemento, in sostenere vn corpo humano, si buttò ancora lui, e vedendo, che cominciaua à sommergersi gridò, *Domine saluum me fac*, e Cristo rispose, *modicæ fidei*, *quare dubitasti*; l'istesso tenore s'osserua, quando gl'Apostoli erano tutti nella Naue, doue Cristo staua dormendo (per la Naue non credo si possa dubitare, che essendoui tutti gl' Apostoli, sia figurata per la Chiesa) & essendosi leuato vn gran vento, dubitando di non sommergersi, lo suegliorono dicendo, *Domine salua nos*; Si serui forsi Cristo d'altre parole, ò frase, che dell'istesse dette à San Pietro solo, *modicæ fidei*? Seguì l'istesso, quando dubitando, non gli mancassero l'alimenti opportuni per il viaggio, pensauano trà di loro, ch' haueuano da fare per prouedersene, Cristo anche loro disse, *quid cogitatis intra vos modicæ fidei*, & in questi fatti non si fà mai mentione, che Pietro non ci fosse, mà il testo dice *sequuti sunt eum discipuli eius*, se dunque Cristo istesso non fà tale distintione, perche la volete far voi? Vna sola curiosità desiderarei, mi si togliesse, che connessione habbiano tutti li discorsi fatti di sopra per li trattamenti fatti da Cristo alla persona di San Pietro nella consegnatione delle Chiaui, e gouerno della Gregge, con la correttione fattale da San Paolo?

Matt. c. 14.

Matt. c. 8.

Matt. c. 16.

Seguitando poi, non saprei dire, se à dare giuditio, bersagliate l' infallibile autorità data da Dio al Papa, ò promouendo dubij sopra d'esso, perche comparisca meglio questa poca narratiua Istorica, e ve ne passate dalle massime generali, & astratte alle particolari de' SS. Pontefici successori di S. Pietro.

NEL

NEL CAPITOLO VIII.

Dandoli questo Titolo.

Ciò, che seguì dal gran contrasto di Papa Vittore con li Vescoui del'Asia.

TVtto questo negotio, che con pompa Istorica descriuete, si può ridurrre à pochissime parole, che osseruandosi variamente tanto il digiuno Quaresimale, quanto la celebratione della Pasqua in ciascheduu giorno della settimana, perche si determinasse questa materia, tanto dell' osseruanza quaresimale, quanto ancora del tempo, e giorno da celebrare la Pasqua; per euitare l'inconueniente così per l' Institutione del Sacramento dell'Eucaristia, fatta in tẽpo, che dalli Ebrei si celebraua la Pasqua, forsi per le prohibitioni d' altro pane, che azimi, & ancora per gl'incontri dell' Ecclisse, che seguì in tẽpo della Crucifissione di Christo, hauendo fatte le sue determinationi questo Zelantissimo Pontefice, prouedendo à tutto quello, ch'haueuano conosciuto, mà tralasciato di fare molti Papi suoi Antecessori, ordinò, che tutta la Chiesa caminasse vniformemente all'osseruanza del digiuno quaresimale, tempo di celebrare la Pasqua, e che fosse sempre in giorno di Domenica; questo non piacendo a' Vescoui dell'Asia, e con l'opinione procedesse la lor cõsuetudine dal modo tenuto da San Gio: reluttorono, facendosene Capo Policrate Vescouo d'Efeso.

In questa mia narratione non intendo discostarmi dalla vostra, approuando ancora col Cardinale dù Peron, che doppo il monitorio cõtro queste Pro-

uin-

uincie dell'Asia, si procedesse indubitatamente alle censure, quali non furono eseguite, anzi contradette, perche loro rincresceua far'ogn'anno la Quaresima, come si può cauare dal Trattato, che modernamente ne hà fatto il Padre Tomassini; sopra di questo fatto discorre dottissimamente il Cardinale dù Peron, e dice, che tutti quelli argomenti, che si fanno sopra questo intrigo, Caluino li hà presi da Eusebio Autore Arriano, e da Ruffino nemico della Chiesa Romana, essendo che questo Papa scommunicò i Vescoui dell'Asia, perche voleuano l'osseruationi particolari secondo la loro traditione, del modo pratticato da San Giouanni, e che Sant'Ireneo (che voi dite, come Arciuescouo di Leone, in nome di tutta la Chiesa Gallicana (che non sò se di quel tempo hauesse inalzato questo Titolo non facendosene ponderatione alcuna, che se vi fosse fondamento non l'haueria tralasciato, se pur non l'habbia fatto per non mostrar vanità) rispondesse al Papa Vittore) fù sentimento di Caluino medesimo, e con l'autorità del medemo Eusebio confutandolo, mostra, che il detto Sant'Ireneo scrisse solamente esortando il Papa à compatire, per le cause, che adduceuano i Vescoui dell'Asia, e non volesse per tal causa così leggiera separare dalla Chiesa vn numero cõsiderabile di Diocesi. Con qual fondamento, dunque v'inoltrate à dire, che questi, scriuendo al Papa, stimassero, che non era infallibile, forsi per l'inobedienza? quest'è vn'altro errore contro le regole, essendo che per la ribellione d'vn Regno, nè il Papa, nè altro Prencipe resta d'esser tale, non dico solamente per la Chiesa militãte, dalla quale essendosi separata la Grecia, e l'Inghilterra, non per questo le Prouincie, che l'obediscono, e vi sono vnite, non l'hanno per vera Chiesa? Men-

Dù Perõ tratt. seù respos. alle repliche del Rè d Inghilt. oss. 1. cap. 44.

Chi vuol chiarirsi se di quel tempo fusse in vso il titolo d'Arciuescouo, veda Pietro de Marca nelle Dissertat. de primatu, esposte da Stefano Balutij.

tre con l'istessa proportione si discorre in essa della persona del Papa, che n'è capo, si prattica da Dio nella Chiesa Trionfante, al quale se si rebellorno le prime Creature, e Spirti Angelici, non per questo si scemò la sua grandezza, & onnipotenza; Così nel Testamento Vecchio, perche Saul non l'obedisse, perche il Popolo Ebreo, lasciando d'adorare lui, sacrificasse al Vitello d'oro, per questo fù scemata la sua Diuinità; ò non hebbe modo da manifestarla con li castighi, che doppo gli diede? forsi perche s'interposero?(li Vescoui dell'Asia, ò delle Gallie) q̄sto succede tutto il dì, che così li Prelati, come li Cattolici Monarchi supplicano il Papa, perche compatisca qualche reato, e perche il Papa persiste in eseguir le vendette della giustitia, per questo li supplicanti non l'hanno per infallibile? sù questo non vi porto dottrine, p̄che stimo debbolezza il dubitarne, anzi da questo fatto nel sudetto Trattato il Cardinale dù Peron, caua vn'euidenza, che ciò seguisse ne primi secoli per ammirabile prouidenza diuina nella Chiesa, acciò si vedesse, che per la bocca del Papa si riceue la verità, essendo che gl'ordini, e decreti suoi furono hauti per veri, e giusti nel susseguente Concilio Niceno, doue fù determinata l'osseruanza del digiuno annuale, e quadragesimale, e giorno di Pasqua, da celebrarsi doppo la quartadecima luna, che cadeua con l'equinozzio vernale, e così anche ne gl'altri Concilij ne' secoli seguenti tenuti, cioè Costantinopolitano, & Efesino, li quali rinouorno, conforme mostra il Cardinal dù Peron per voler di Dio, le Scomuniche verso i Vescoui dell'Asia, che haueua rilassato Vittore, mostrando, che l'vso della potestà fù giusta, e validissimamente esercitata, togliendo con questa risposta l'argomento, che à dirla, vscì anche, al parer di que-

Dù Peron in d. tratt. oss. 1. cap. 44.

questo dottissimo Cardinale, dalla bocca sacrilega di Caluino, douesse tollerar' Vittore (ciò che voi parimente dite tollerassero) seguitando l'esempio di Aniceto, Higino, Pio, Telesforo, & altri Santi Pontefici suoi Predecessori, * argomento assai leggiero, perche habbiamo veduto à secoli più vicini li Santissimi Pontefici conoscere molte cose reformabili nella Chiesa, han pensato di riformarle, mà l' han trascurate, onde poi viene vno, & essequisce, quelche non han potuto, ò creduto opportuno molt'altri, come si vede in molte materie prohibite nel Concilio di Trento, del matrimonio Clandestino, della Clausura delle Monache, della libertà de' figlioli di famiglia nel maritarsi, è simili esaminati per molto tempo prima di determinarla.

* Si potea compatir Caluino, che non recitaua l' Officio Diuino, mà il Sig. Memburg Sacerdote della Compagnia, come non osseruò nella vita di Vittore alla 5. lettione del suo Officio à 28. Luglio, doue dice. Cōfirmauit decretum Pij I. de S. Paschæ die, &c. li Breuiarij doue stà impressa sono stāpati in più luoghi della Frāc a.

In questo Capitolo osseruo molte cose, la prima ridonda in vostra lode di non esserui valsuto, anzi rifiutata l'opinione di Caluino, che voleua, che Sant' Ireneo hauesse fatta vna riprensione al Papa, perche ingiustamente intorbidasse la quiete di quelle Prouincie, il che il detto Eresiarca haueua cauato da Eusebio, e Ruffino, vno Eretico Arriano, l'altro Scismatico, nemico della Chiesa Romana, conforme il detto Cardinale nota, trattando ambedue da bugiardi, e di sopra si è detto; mà se per altro questo non hà fondamento, come ne cauate l'argomento di non hauere creduto l'infallibilità del Papa, per essersi questo (dico Ireneo) semplicemētc interposto, non essendo l'interpositione, e preghiera biasimo della cōdotta, come supponete, onde ciò vi diminuisce la lode.

In oltre, che hà che fare il scomunicare per vnire la Chiesa, acciò camini con vn solo registro, & vniformità, con li decreti *ex Catedra*, de quali fin'hora in questo Trattato si parla? Dunque si potria dire, che

che tutte le Scommuniche della Bolla *in Cœna Domini* fossero decreti tali, *ex Cathedra*, ch'aduersus di quelli non si potesse ricorrere al Papa per la riforma, ò veramente per mostrare le ragioni, che non s'adattassero. Nè meno si può attribuire à detti Vescoui dell'Asia per nõ hauer obedito il concetto, che nel Papa non fosse l'infallibilità, mentre il non osseruare vn rito Ecclesiastico, com'è quello di digiunare in vn tempo, ò in vn'altro, il celebrare in vn giorno la festa, ò celebrarla in vn'altro, non è materia di fede, & in conseguenza il precetto di farlo non prouiene *ex Cathedra*, mà sola osseruanza di egual rito, onde dice il Sommo Pontefice Pelaggio, *quid quid præter fidem agitur, Leone docente, ostenditur, quia nihil obstat, si ad iudicium reuocetur.* Tertulliano lo dichiara più apertamente, *lege fidei, manente cæthera disciplinæ, & conuersationis admittunt nouitatem.* Per vltimo alla vostra coniettura, che li Vescoui dell'Asia con quelli di Francia con Ireneo non hauessero per infallibile determinatione del Papa, perche se l'hauessero creduto si sariano arrenduti, cõforme si arresero a' decreti del Concilio; rispondo, che quà si esperimenta il detto di Famiano Strada, che essendo l'Istorico (come spesso vi protestate di volerlo essere) Testimonio solamente, se diuenta Giudice, perde la fede come Testimonio, e guasta il mestiere di Giudice, quasi pigliando per la punta, e non per il manico la spada, essendo la vera coniettura, che conforme per decreti de'Concilij tenuti molt'anni doppo, ch'era rafreddata la controuersia, si vidde, che nella causa principale, li Vescoui haueuano errato, così si deue cauare la conseguenza, hauessero errato parimente nel mancare d'obbedienza al Papa, e nel non tenerlo per infallibile, il che succede à tutti quelli, che

Epist. decret. tom. 1. Epist. ad Episc. Istriæ 19.

Tertull. de Virgin.

spo-

ſpoſano la propria paſſione, *quaſi mulier amiſſa pudicitia peiora non renuit*,diſſe il Politico, & il Tribunale infallibile,cioè il Concilio , al quale volendo detti Veſcoui d'Aſia obbedire,li chiarì, determinãdo Eretica la lor maſſima,e ben ſcommunicati ; veda quanto loro giouò il creduto refugio. Mà errate all' ingroſſo , ſe credete tal' argomento , che ſi caua dalla reſiſtenza de' Veſcoui dell' Aſia, e d' Ireneo con quelli della Francia in defenderli,foſſe vero , e valido, perche Vigorio,e Riccherio, che ſcriſſero così riſcaldati contro l'infallibilità del Papa, non l'haueriano tralaſciato , come ſi vede da quelche notorno di Liberio, Honorio,& altri, trà li quali riſponde Duallio , non ſi fà di Vittore , e Stefano mentione ; oltre che dalle parole, che riporta d'Ireneo , egli fù dichiarato ſuſtentatore dell' infallibilità del Papa , e ſua Santa Sede , e Succeſſori.

De ſupr. Pap. poteſt.p.2.q.4.

Idem ibid.q.2. verſ.Gallorum Patrũ dumtaxat teſtimoniũ proferunt.

AL CAPITOLO IX.

Da voi ſi dà per Titolo

Quel che ſi deue inferire dalla celebre controuerſia trà li Santi Stefano Papa , e Cipriano , toccante il Batteſimo degli Eretici.

QVeſto Capitolo viene parimente di ſopra deciſo,ò per parlare più propriamente, ſi potea auanzare, con farne vn ſolo diſcorſo vnito coll'antecedente, oue s'è veduto che i Veſcoui dell'Aſia mancorono à ſe ſteſſi in non obedire à Vittore , che giuſtamẽte voleua vnirli ad vn' iſteſſo rito circa il digiuno,e tempo Paſquale , così approuandoſi da' Cõcilij ſuſſeguenti, il paragone de' quali vien' à fars' in que-

questo Capitolo da' Vescoui dell' Africa con S. Cipriano, e se vi fosse compiacciuto di legger prima tutto ciò, che dice il Bellarmino sopra di questo fatto, ne haureste auuanzata la fatica, mentre la disubbediẽza non è quella, che scema l'infallibilità, solo si porria argomentare, per l' asseueranza de' Concilij portarsi contradittione all' infallibilità appresso de' Vescoui in esso congregati, mà preualendo la medema risposta, Rocherio ne restò in modo persuaso, che la tacque, altrimente non se l'haueria lasciato scappare, cõforme si è detto in proposito di Vittore nel Capitolo antecedente.

Lib. 4. c. 7. in tract. de Rom. Pont.

Ancorche tutta la narratione dell'Istoria sù la cõtrouersia, se gl'Eretici, che veniuano al grembo di S. Chiesa, si douessero battezzare, ò nò; resuscitando quella, che fù per accrescere i partiti de' seguaci, trà l' Antipapa Nouatiano primo Autore de' scismi della Chiesa, e Cornelio vero Pontefice, ch' hebbe principio dal Sinodo fatto in Africa da Agrippino Vescouo di Cartagine fin' al tempo, che gl' altri Vescoui lo rinouorno, pigliando in aiuto San Cipriano, habbia per scopo il voler battere l' infallibilità del Papa, essendo che dichiaratosi San Stefano non ostante li Sinodi, & adunanze fattesi in Africa, che'l Battesimo si sosteneua, e non douesse innouarsi altro, se non l'impositioni delle mani per la penitenza, senza che nel fine del Capitolo lo diciate, và à parare nell' argomento simile à quello dell'antecedẽte capitolo, che i Vescoui dell'Africa stimassero, nè meno essere appresso di loro infallibile la dichiaratione del Papa; Tuttauia non voglio entrare sù questa materia à discorrere, se il Papa definisse la questione, ò veramente facesse vn decreto prouisionale col *nihil innouari*, aspettando volontariamente tempo opportuno da poterlo defini-

ni-

nire con vn Concilio, vniuersale precedente perfett' essame; Nè se detto Papa intendesse del Battesimo fatto dagl' Eretici, come Ministri insufficienti di tal Sacramento, per esser fuori della Chiesa; Nè meno voglio entrare in arringo con la vostra narratione Istorica, se sia ben'ò mal fondata, nè di vedere, come San Cipriano doppo vn' atto così ritroso, e dissobediente, giustamente fosse esaltato sù gl'Altari, perche col martirio restò purgato l'errore leggiero, ò graue, che fosse. Dico solamente, che non essendo stata condannata la massima di Stefano ne'Concilij susseguēti, anzi approuato ciò, che lui disse, e dalla sentenza istessa, quale riportate in questo Capitolo di Sant'Agostino, si vede, ch'il Santo Pontefice Stefano intese per il Battesimo conferito perfettamente, secondo il modo prescritto da Cristo nell' Euangelio, sìche essendo fatto in altra forma, ò conforme dite, che douesse prouarsi per interrogatione a' medemi Penitenti, secondo l'instruttione del Concilio Arelatense, Niceno, Constantinopolitano, & altri, perche il Battesimo fusse integro nella sua essenza; tutto il disordine, e mancamento si versaua adosso i Vescoui inobbedienti, e reluttanti, e però nessuno argomento può cauarsi contro l'infallibilità del Papa, e per altro non essendo stato decreto diffinitiuo, disse Sant'Agostino, ch'era in libertà di continuare secondo quello, che li medemi Vescoui con Cipriano andorono credendo sin' al Concilio, e queste sono le parole, che Bellarmino sopra accennato ne produce; *Fuit enim post Pontificis diffinitionem alitèr sentire; quia Pontifex noluit de fide facere sine generali Concilio*, obligando solamente alla cōtinuatione del solito, senza innouatione; Et à dire il mio parere, per quelche si può raccogliere dall' Epistola di Cipriano 74. stimo, si pigliasse vn equiuo- Bellarm. de Rom. Pont. lib. 4. c. 7.

co

co, che correndo all'hora diuerse eresie circa le persone distinte della Santissima Trinità, & hauēdo detto il Papa, *ex quacūque heresi venientes*, non intendesse, se non de' Battezzati legitimamente secondo la forma prescritta da Cristo nell'Euangelo, *In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti baptizantes eos*, altrimente par strano, che l'opinione d'vn Santo così dotto, come S. Cipriano; venisse condannata in tanti Concilij così manifestamente, e ciò lo deduco dalla sua medesima Epistola sopraccennata, *præcepit*, dice

Epist. 74. egli, *nihil innouari, nisi quod traditum est, quasi is innouet, qui vnitatem tenens; vnum baptisma, vni Ecclesiæ vindicat, & non ille vtique, qui vnitatis oblitus, mendacia, & contagia tintionis vsurpat*, cioè (crederei potersi dichiarare) attribuire all' vnità della Chiesa, e del Battesimo, anche l'vnità del ministero, sia però detto *ex abundanti*; perche non intendo di recedere da quel, che dice Bellarmino molto bene appoggiato, e guidato nel parere di S. Agostino, che riporta, e sempre replico, che le narratiue di questo Capitolo sono superflue, perche la dissobedienza non scema l'autorità del Papa. L'esame ne' Concilij procede da gl' ordini del Papa medemo, perche discutendosi le materie, e dibattendosi con diuerse opinioni si disfanno, e quietano i torbidi, & inquieti ceruelli, de' quali nō abbonda solo il presente secolo, mà anche di quel tēpo fù copiosa la Chiesa doue cominciauano à vederui nascere le cattiue herbe, che guastauano la messe di Cristo, qual nō era più pura, e cādida, e come nella prima nascēte Chiesa, per giūgere cō le discettationi ad apprēder'il vero. Sì che la maggior' è minor di q̄sti silogismi, con i quali si và argomētādo, e carracollādo con tante eruditioni, e narratiue, non veggo, che habbiano la conseguenza prouata, e stringente, che l'

anti-

antichità non habbia hauuto per infallibile il Papa, e se per sorte fosse caduto questo pensiero ne' Vescoui preuaricatori, è stato ben corretto, ed emendato da' Concilij vniuersali, e doppo le vere dichiarationi de' Concilij stabilite dalle determinationi de' Sommi Pontefici, vengonsi ad intaccar di peruicacia, e petulanza, per amatori della propria opinione, e non dell'vnanime cõsenso, che deuono hauere doppo dette le loro ragioni i Vescoui col Papa, ch'è il proprio, e sincero costitutiuo della Chiesa.

Che poi ne' detti Concilij habbino data vna certa forma d'interrogare, chi ritornaua alla Fede, per saperne la certezza de' loro battesimi, sono institutioni per caminare più cautamente, mà non alterano la determinatione principale, che il Sagramento del Battesimo non è reiterabile, e con la buona intentione ciascheduno n'è Ministro idoneo.

Mi dichiaro poi, che nè per malignare, nè per osseruare, se l'annotatione da voi fatta dell' Anacronismo del Baronio proceda da malignità, sono andato à vederlo, e ne hò riportato le seguẽti sue giustificationi; voi dite in questo trattato, che dalla lettera scritta da Dionisio Alessandrino al Papa San Stefano, raccomandando i Vescoui dell' Africa, acciò non fossero scommunicati, e separati dalla Chiesa, apprendè il Baronio, che detti Vescoui si fussero pentiti, & abbãdonassero l'opinione toccante la inualidità del Battesimo degl'Eretici, essendo che parla Dionisio di quello, haueuano fatto quei Vescoui sotto il Pontificato di Papa Cornelio suo antecessore, e non di Stefano. Non entro à dire, se il racconto in questo modo sia vero, ò falzo, dico bene, che il Baronio non hà fatto lui questa riflessione da se, mà piamente lo deduce da quello, ch'hà scritto Eusebio nella sua Istoria, non fa-

Baronio nel princip.o dell' anno 259.

cendo altra parte questo sauio, e dotto scrittore, che riportar' il luogo preciso d'Eusebio *lib.7.cap. 3. & 4.* e soggiunge, che parlãdo Eusebio dell' Eresia di Nouatiano, abbandonata da quei Vescoui, perche infettaua l'Oriente, non poteua intendersi, se nõ dell'Anabattismo, ch'in quella Regione era vniuersale, essendo l' altre di non ammettere i penitẽti al grembo della Chiesa doppo l'Idolatria, errore, che danneggiaua solamente la Diocese Antiochena, lasciando doppo detto le ragioni, il giuditio al Lettore, conforme deue farsi, secondo le vere leggi di buon' Istorico, onde non sò vedere, senza arrogarui qualche macchia d'iniquità, perche si lascia di caricare Eusebio autore principale dell'Anocronismo (se pur vi sia) per aggrauare Baronio semplice relatore, non per altro, che per esser seguace di quei Dottori, ch'han per vera, & infallibile l' autorità del Papa; Mà quello che si doueria osseruare, ciò che nõ si può scusare hauerlo tralasciato, essendo che hauete letto, & in questo Capitolo riferito l' Epistola 75. di San Cipriano, doue il Pamelio, che vi fà l'additione, egli, ò altro, vi fà l'argomento ancora, e lo stampò molto tempo prima, ch' il Baronio componesse gl'Annali Ecclesiastici, questo iui narra l'istessa opinione d' Eusebio, e dice, essere stata confermata da Nicefaro nella sua Istoria, e quel ch'è più cõsiderabile, così l' affermasse San Girolamo, e S. Agostino, tali sono le sue parole. *Tum quod antidoti loco esse queant verba Epistolæ dicti Dionisij ad Stefanum, quã habet d.lib.cap.3.* (hauendo prima enũciato il lib.7.) *Eusebius, & repetit Latius Nicephorus Historia Eccles.lib.6. cap.7. ex quibus Palinodiam illã (quod aiunt) cecinisse constat; Scito (inquit) Frater, Orientales, atque etiam veteriores Ecclesias, quæ anteà diffidebant, ad vnitatem esse reductas, omnesq; vtique*

earum

earum Antistites vnanimes, & consentientes supra modum de pace, & cōcordia, quæ præter expectationem accidit, lætari, dice appresso, *hactenùs Dyonisius, cui similia videre est apud D. Hyeronimum, contra Luciferianos, & apud D. Augustinum lib. 3. contra Cresconium Grammaticum, cap. 1. 2. & 3. vbi ex ipsa Confessione Donatistarum refert, Orientales Episcopos rescidisse, seù potius correxisse suum Iudicium, quo eis placuerat de ista baptismi quæstione Cypriano, & Africano Concilio consentire oportere*, e per agiunta osseruo, che l'errore è del doppio, perche voi credete detta Epistola di San Dionisio parlasse di quel, ch'era seguito in tempo di Cornelio Antecessore, che dice Pamelio fusse scritto à Sisto Successore di Stefano, & in suo tempo seguì; ne solamente il Baronio, mà il Platina Istorico fedele, e buon'osseruatore de i fatti de Sommi Pontefici nella vita di detto Papa San Stefano, scioglie tutta la difficultà, che forsi vi hauerà causato questo equiuoco per non hauerlo ben letto, essendo, che riferisce hauer Stefano seguitata l'opinione del suo Antecessor Cornelio di non voler rebattizati l'heretici, voi hauerete appreso hauesse scritto de' Vescoui erano sotto il Pontificato di Cornelio; mà le parole seguenti di Platina discifrano il tutto: *de rebaptizandis autem his, qui ad fidem rediissent ead. sensit, quæ Cornelius Pontif. neque vllo modo his communicandum esse, qui rebaptizarent. Vndè Dionysius, qui anteà hac de re cum Cartaginensibus, & Orientalibus senserant, mutata sententia* (osseruate ben questo se Dionisio scrisse à Stefano, ò à Cornelio) *ad Stefanum scribens, eum bono esse animo iubet. Cum Ecclesiàm Asiana, quàm Africana renuntiata opinione in sētentia Romanæ Sedis, iàm venissent.* Onde si scorge, che hauete tralasciato di leggere quelche bisognaua,

Platina in vita Stefani Papę.

per imputare qualch' errore di troppa affettione verso la sede Apostolica al Baronio, mentre si vede, ch' Autori così insigni hanno hauuto per certo, che li Vescoui dell' Oriente non volessero abbracciare altr' opinione, che quella insegnatagli dal Papa, di non rebattezzare li già battezzati dalli Eretici, Platina poi, (che ogniuno potrà legger se siano fedelmente trasportare le sudette parole) scrisse gran tempo prima del Baronio.

Due errori massicci scappano fuori in questo capitolo dalla vostra penna. Il primo, che San Stefano fece ciò, che doppo conuocato il Concilio d' Agrippino, persistendo nella sua durezza li Vescoui dell' Africa con scommunicarli, non haueuano fatto gl'altri Papi suoi Antecessori, perche non seguitauano il suo parere, ò vero determinatione, e rebattezzauano i battezzati dagl' Eretici. L' altro, che San Stefano diede di suo volere questa resolutione; sendo che, quanto al primo consta bene, che Stefano li minacciasse, mà non consta, che li dichiarasse scommunicati, & il Platina dice fussero scommunicati quelli, che rebattizzassero, mà non già li Vescoui, che furono di tal'opinione, come sopra si è detto. Questa per esser' osseruatione di Bellarmino, ancorche cauata da Vincenzo Lirenense, la posso scusare per la diffidenza mostrata in lui, come partiale dell' autorità Pontificia, ancorche si douea osseruare la ragione, e non l' Autore con la renomata sentenza del Poeta.

Platina in vita Stefani Pape.

Belarm. lib. 4. de Rom. Pont. cap 7.

Dolus, an virtus, quis in oste requirat.

Il secondo è affatto inescusabile, perche risulta dall'Epistola 72. di S. Cipriano da voi letta, & allegata, della quale queste sono le parole, *ad quædam disponenda, &c. cogere, & celebrare Concilium, in quo multa quidem prolata, atquè transacta sunt, sed de eo, vel*

ma-

maximè tibi scribendum, & cum tua grauitate, ac sapientia conferendum fuit(e segue) *de diuinæ dispositionis ordinatione venientem eos, qui sint foris extra Ecclesiam,&c.quando ad nos, atque ad Ecclesiam,quæ est vna,venerint, baptizari oportere.* Dalla quale Epistola,oltre la chiarezza literale, che S. Stefano non procedè in questo negotio motu proprio, mà ad istigatione di S. Cipriano si poteuano cauare considerationi diuerse, e contrarie à quella conclusione, che si fà da voi in questo Capitolo,mentre, che San Cipriano non haueua niente per rato, e valido nel suo Concilio nationale senza parteciparne il Papa, al quale, mentre ne hauea dato parte, doueua dependere dalla sua determinatione, e questo è il peccato, che se gl' imputa d'hauer mancato contro l'obbedienza,e contro la giustitia. In oltre, che San Cipriano ancora restaua dubbioso della sua controuersia, ò sua opinione con altri nel Concilio Africano, mentre in fine dell'Epistola,dice così, *qua in re nec nos vim cuiquam facimus,aut legem damus*,siche non si potea dire, che fosse certa la sua opinione,perche in tal caso i Ministri almeno di quella Chiesa sariano stati obligati à crederlo,e d'adempirlo, e che lui non daua legge,mà l' aspettaua dal Papa; onde di questo discorso, solo quì si porta il mio auuertimento, à quelche dite erroneamente, che San Stefano volesse da sè prouedere contro quello, che haueuano tolerato i suoi Antecessori, perche ciò si fece ad istanza, con detta Epistola di S. Cipriano.

E per maggior gloria di questo Santo,e vostro vtile auuertimento, chiudo con quel, che commemora Pelagio nel fine dell'Epistola ad *Episcopos Istriæ*,che se ben contese per l'opinione, e massime sue, non per questo s'appartò dalla communione di tutta la Chiesa,

sa,

sa, e così ne fè pubblica dichiaratione per testimonianza fattane da S. Agostino nel libro de *Vnitate Baptismatis*, & in queste parole s'esplica Pelagio; *Cur non ad memoriam pro vnitate seruanda B. Augustini dictum reducitur, qui dum de vnitate Baptismatis loqueretur, idcircò Ciprian. Martyrem, qui de iterando baptismate scripserat defunctum perhibuit, quia licèt paruum quid senserit, nunquam tamen à se totius Ecclesiæ communione suspendit*: Siche non fù solamente il Baronio à crederlo, nè altri Istorici per le lettere di Dionisio Alesandrino, mà l'istesso Cipriano si rassegnaua; così dourian far tutti li professori dell'vnità Cattolica, non creder'à sè stessi, ancorche si stimi dir la verità, perche così l'insinua Pelagio nelle seguenti parole: *Quia dum vos ab Ecclesia vnitate disiungitis, omnem virtutis meritum perditis, etiam si rectè teneatis*. Seguit'hora à rispondere.

S. Agost. portato dal Labè tom.5. Concil. p.640.

AL CAPITOLO X.

Al quale da voi si dà questo titolo.

Caduta di Papa Liberio.

LOdato Iddio, che in questo principio del Capitolo date à conoscere, hauer perduto il tempo, in rendere incerta l'infallibilità del Papa con l'esempio di Vittore, e Stefano Sommi Pontefici, a' decreti de quali ancorche nõ si sottoponessero li Vescoui dell'Asia, e dell'Africa, ad ogni modo da' Concilij susseguẽti esaminate le materie, fù risoluto, e conosciuto, che la verità assisteua a' Papi sudetti, i quali haueuano insegnato, quelche rettamente doueua tenersi dalla Chiesa, ancorche tanti Vescoui Cattolici nel-

nell' antica Chiesa al vostro parlare non l' hauessero creduto.

Sopra questa seconda parte, non mi stendo à dar noua risposta, essendo sufficientissima quella hò già data, che mentre quei Vescoui errorno nella causa principale, non è merauiglia, che parimente s'ingannassero nell' adiacente di non osseruar li decreti de' Concilij fatti sopra le due accennate controuersie della Quadragesima, e rebattizare dell'Eretici, tanto più che questo è vostro argomento, non già cauato da espressa confessione degl' allegati Vescoui, e conforme la tempra di quest' armi è riuscita nella prima esperienza senza punta, ò taglio da offendere, così nelle seguenti affatto si frangerà, come appresso vedremo.

In tanto non lascio di ricordare, se questo modo di trattare, sia da Istorico ò vero da Contradittore in Giuditio, nel quale si produce per Testimonio dell' antichità irreprensibile, siano caduti in errore altri sette, ò vero otto Sommi Pontefici, & nõ essendo riuscita la proua con li due primi, farsi innanzi con altre induttioni; questo per altro mi pare vna gran cortesia, che hauendone notate nelle sue opere Bellarmino sopra 22. che al parere de' Critici nouatori, nel Pontificato son caduti in error di fede, restiate contento d' assaltare l' infallibilità Pontificia con diminuito numero di sette solamente, e sarà vostra lode, che da me s'applichi ad hauer conosciuto le risposte di Bellarmino, che validamente ribatte gl' argomenti de' maligni, nel resecarne tanto numero; da che piglio speranza, che vedute quelle, si daranno in questi sette, quì allegati, altre tanto habbiate à restarne, non dico già conuinto, mà ben persuaso.

Discorrendo dũque di Liberio, bisogna distingue-

re

re il certo dal dubbio, acciò con chiarezza si possa conoscere l'inganno diquelli, che stirano l'autorità de Padri, ch'hanno scritto circa la sua inuoluntaria caduta, cioè S. Girolamo, S. Attanasio, S. Ilario, & altri. Quest'è certo, che lui si dichiarasse professare quegl'articoli, e fede, ch'haueua determinato il Concilio Niceno, & è indubitato, nõ solamente per quello dice Baronio, con Bellarmino à voi sospetti, e meglio di tutti il Cardinale dù Peron nelle Repliche al Rè d'Inghiltera, del quale resto ammirato, ch'haueudone fatto vn lungo discorso per vn capitolo intiero non ve ne sete seruito, conforme dopo hauer voi scritto resta notato il dotto Aguir da allegarsi meglio per appresso; mà ancora per la dichiaratione, che ne fà con sua Epistola il medemo Liberio addotta dal Labè nella Compilatione de Concilij; e per meglio distinguere il certo dall' incerto, bisogna fare vna succinta dichiaratione dell'Istoria; qual'è, ch' hauendo Liberio fatta vna vigorosa resistenza à' Vescoui Arriani, che si congregorno à Milano, tanto per impedire la persecutione d'Attanasio, quanto perche fossero condennate tutte le massime, che dependeuano dalla dottrina degl'Arriani, li Vescoui, che v' interuẽnero adirati gli fecero vna gran persecutione appresso di Costanzo Imperatore Tiranno, & ancorche procurasse lui di placarlo, conforme appare dalla seconda sua Epistola à Costanzo, & anche, per mezzo di Lucifero Vescouo di Sardegna procurasse di adolcirlo, come similmente appare dalla lettera scritta ad Eusebio Vercellense, ad ogni modo li Vescoui Arriani furono così valeuoli nell'adunanza fatta à Sirmio, che Costanzo lo leuò di Roma, e mandò in esilio, dal quale per riscotersi, scrisse l'Epistola settima alli Vescoui Orientali per compiacere à Costanzo, oue mostra

Osseruat. 1. c. 25. fol 95.

2. ad Constantium tom. 2. col. 74;.

Labè vbi sup. col. 746.

ſtra di aderire alla condanna d'Attanaſio,& alla confeſſione de i Veſcoui, che per ingannarlo, mutorno l'Homuſyon, che vol dire *eiuſdem ſubſtantiæ* del Verbo Eterno col Padre, in Homoiuſyon, che vol dire *ſimilis ſubſtantiæ*. Sù queſto fondamento per le vociferationi,che Liberio fuſſe diuenuto Arriano,il Clero di Roma regolandoſi, conforme nella Chieſa hoggi ſi ſtima, col capilolo *ſi Papa* per decreto di S. Bonifacio martire, eleſſe Felice per Sommo Pontefice,onde Liberio,hauendo dato à Coſtanzo, e Veſcoui ſuoi perſecutori, le narrate ſodisfattioni, fù reſtituito nella ſua libertà,e ritornato à Roma, dando ſegni, d'eſſer ſtato ſempre Cattolico; Poi continuando ad eſſer tale,il Clero, e popolo lo rimiſe nel Trono Pontificio, e ſeguitò ad adorarlo per Papa. Queſt' Iſtoria non hò potuto cauarla diſtintamente dal Labè, che ne fà la vita,in poco, & alquanto intrigata, narratiua,mà bẽsì dal Platina, che la porta con maggior chiarezza, e confronta con quell'hanno ſcritto l'Iſtorici di quel tempo,Socrate,Suzomeno, & altri Greci Scrittori,cõ Nicefaro riportato in qualche parte dall' Aguir; da queſto dunque ſi caua di certo, che nel principio del Pontificato,e nell'Eſilio,Liberio fù coſtantiſſimo nella Fede, e conforme egli dice nell'Epiſtola prima notata dal Labè,diretta ad Oſio Cordubenſe, *moriendũ magis* (ſon ſue parole) *prò Deo decreui, nè videar nouiſſimus Delator reſiſtere*, & à Coſtanzo, al quale ricordaua nell' Epiſtola ſeconda eſſer figliuolo di Coſtantino il Grande, onde poteua ſperare la pace nella Chieſa contro i Veſcoui, che l'inquietauano,dicẽdo,*numquam mea ſtatuta,ſed Apoſtolica,vt eſſent ſemper firmata, & cuſtodita, perfeci*(& appreſſo)*quæ pax, Clementiſſime Imperator,cum ſint ex partibus ipſis quatuor Epiſcopi,qui ante annos octo, cum apud Mediola-*

40. diſtinct.

Nicefaro lib. 9. cap. 35.
Dall'Aguir diſput. 28. n. 14.

Vbi ſupra columu 744.

num Arrianam hæreticam sententiam voluissem damnare de Concilio iratis animis exiere; Horum si fas est sententijs quale sit, aut quid habeat commodare consensum, à clementia tua poterit exstimari, e nella sesta Epistola, scriuendo à tutti i Confessori esiliati, si raccomanda alle loro orationi, per esser parimente partecipe delle Corone, con queste parole, *ex tota itaque de promissione Cælesti securi, & quia proximiores estis Deo effecti orationibus me vestrum Consacerdotem famulum Dei ad Dominum subleuate, vt superueniente impetu tollerabilitèr ferre possimus, vt inuiolata fide, saluo statu Ecclesiæ Catholicæ, præmia nobis Dominus dignetur afferre.*

Labè vbi sup.

E' anche certo, che ritornato à Roma, fù venerato da tutti, e nell'istesso modo, che lo fecero quelli Sacerdoti perseguitati, che si trouauano in vita, perche conobbero dalla sua confessione, e dall' anathema, che diede contro tutti quelli, che negauano il figliol di Dio esser' eguale al Padre; esser egli stato sempre Cattolico, così, come narra, e Bellarmino, e l'Aguir per l'attestatione di S. Epifaneo, di S. Ambrogio, e di Basilio, che per breuità ne taccio le loro sentenze, continuorno doppo la sua morte nella Chiesa à venerarlo, e lascio con pena di riferire tutte le religiose ponderationi, fà il Cardinal dù Peron sopra questo fatto di Liberio, che per le circostanze interuenute in esso, si argomenta, hauer la Diuina Prouidenza portato alla Chiesa vn'aiuto speciale, durante la dubietà del Clero Romano dell' intentione di Liberio, con l' elettione di Felice al Pontificato in suo luogo, essendo che mi dilungarei troppo, e però sugerisco à voi, & ad ogn'altro, che hà sotto l'occhio questi fogli à legerli, perche ne cauarà gran profitto, in ordine al presente Trattato, vedasi dunque il Cardinal dù Pe-

Hæref. 75. De Virginibus lib. 3. S. Basilio ad Episcopos Occident. Epist. 74.

Peron nelle repliche al Rè d' Inghilterra, posti questi due estremi certi. Osseru. 1. capi 25. fol.91.

Restarà il tempo di mezzo, che fù l'incerto, e consiste nella forma, con la quale vogliono, egli si accopiasse à gl'Arriani, e questa non si caua, se non dall' Epistola 7. conforme dice il Baronio, scritta a' Vescoui Orientali; Di questo fatto il primo à portarli la difesa sete voi nel trattato dell' Arrianismo al Libro Quinto, doue dite, che fù ingannato scaltramante da i Vescoui Orientali con la parola *Homoiusyon*, perch' essendo Liberio mal pratico della lingua Greca, non intese la forza della diuersità trà l'*eiusdem substantiæ, & similis substantiæ.* La difesa principale poi glie la fà vn Testimonio offeso da lui, che si può dire in *Iure* la maggiore, e questo fù Sant' Attanasio (contro il quale per compiacere à Costanzo, e Vescoui Orientali, che gl'aderiuano, sottoscrisse la sentēza d'esilio) nell'Epistola *ad solitariam vitam degentes*, doue suppone ancora esser stato ingannato da gl'Orientali, e sforzato da tormenti, & Esilio datogli da Costanzo con queste parole *Liberium inuitum, & coactum fecisse, quod fecit, nec censeri debere sententiam eius, quam minæ, & terrores extorserunt: sed illam solam, quam protulit, dum liberos haberet affectus*, siche da S. Attanasio si dourà apprendere, che quella confessione di Liberio, non fù sincera, mà estorta dall'equiuoci degl'Arriani, e dalla concussione de tormenti. Sopra tutto per leuare la mostruosità di due capi in vn sol corpo della Chiesa, quando sedea lui, e Felice, onde si deue attendere l' esito dal parere d' Attanasio. Bellarmino cauādolo da Socrate, afferma, che doppo ritornato Liberio in Roma, non volse riceuere li Macedoniani Eretici, se non abiurauano l'Eresia apertamente, da questo dunque apparisce, che se Liberio

Farinac. de Test. b. q. 3. ex l.3. ff. de testib. & cap. per tuas il 1. de simonia.

Belar. de Rom. Pont. lib. 4 c. 9. ex Socrate lib. 4. c. 11.

fusse stato pronto à mostrarsi buon cattolico; e quando (il che non si proua) fusse stato eretico, mostrandosi apparecchiato à disdirsi, & emendarsi come si fè conoscere dalle attioni narrate, nõ si potea chiamar heretico, per quello ottimamente proua il B. Giouanni da Capestrano nel suo trattato *de Papa, & concilij siue Eccles. potestate per il c. dixit Apostolus.*

B. Io: à Capistrano de Papę Concilij, siue Eccles. potest. in 3.p.2.p.ver. 13. probat. ex c.dixit 24.q.3.

Nè à questo si oppõgano le vostre dottrine estratte da S.Ilario, e da S. Girolamo in Cronico, perche del primo non vi riportarò le risposte del Baronio per esserui suspetto, mà ben quelle del Cardinale dù Peron, il quale dice, che queste non l'habbia scritte, altrimente S. Ilario, mà vn'altro Ilario Diacono Luciferiano, ò altro Autore, essendo che lo stile, dà lui ben'osseruato, non si vnisce con quello di questo Santo Dottore, e quando ben' hauesse detto Anathema contro Liberio, non deue recare marauiglia, perche questo accadè, vedendo due Papi nella Chiesa, materia così abbominata, che essendo seguito il simile nel Concilio di Costanza di trè Papi nell'istesso tempo, per leuar lo scisma, e ridurlo ad vn solo, dissero il medemo quei Padri ragunati à Costanza, conforme potrassi vedere dalla terza risposta del Capitolo allegato, e dell' istesso deue argomentarsi di San Girolamo, al vedere tanta scissura nella Chiesa, e parlano ambedue trattandolo d'Eresia, finche entrò in Roma, mà doppo entratò non dicono già, che fosse più Eretico, onde San Girolamo si regolò con la voce commune, quasi scriuendone vn'Istoria, non esaminando le ragioni; In fine raccolgo, che questi rimprouerì se gli danno, perche poteua, resistendo fin'all'vltimo, cõseguire la palma del martirio, non già, perche fosse Eretico.

dù Peron osser. 1.c.27. delle Repliche del Rè d'Inghilterra.

Dicasi pure, quanto si vuole, nessuno però, conforme

me appresso vedremo, lasciò memoria, che Liberio *docendo, vel prædicando*; habbia manifestata Eresia, ch' è quello potrebbe interrompere, ò violare l'infallibilità ottenuta da Cristo con le sue orationi dal Padre Eterno à fauore di S. Pietro e suoi Successori, e quest'è l'importanza al parere, e giuditio non già di Bellarmino, e Baronio solamente, mà di quelli della Scola Parigina, cioè del Cardinale dù Peron, Andrea Duallio, Pietro de Marca, e del Nouello Scrittore nel trattato *de libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ*, il quale si esplica con queste parole, parlando di Liberio, *nequè istum, nequè alium quemquam Pontificem aliquid fieri, tamquam de fide credendum proposuisse*, e l'Aguir, ancorche Spagnolo, come persona disappassionata l' afferma, e deue crederseli; Chi poi hauesse desiderio d' hauer maggior copia d' Autori, che caminano con questa vera massima, legga il Diana, e Caramuele nella sua Teologia fondamentale, che ne prouedono copiosamente.

Dù Perō d. off. 1.cap.27.
Duall.p.2.q.4.
De Marca lib. 3.c.15.n.x.
L'Autor nouello de libert.Eccles.Gallic.
Aguir disput. 27.sect.2.n.25
Diana de infal lib.decret.Roman. Pont. tr. 2.resol. 4.
Caram. 4. nu. 169.

Quanto s'è detto, lo lasciarò da parte, appigliandomi solo ad vn' argomento, che toglie ogni dubio, che l'infallibilità nella serie de Sommi Pontefici, non venghi interrotta per l' attioni di questo Pontefice, del quale nissuno afferma, ancorche per altro l'imputano d'errore, che lui predicasse, conforme dice Tertulliano dell' error ripreso da S. Paolo in S. Pietro, *non fuit error prædicationis*, ò affermatiuamente insegnasse l'errori de Semiariani, con i quali conuersò, *sed couersationis*, sogiunge il medemo Tertulliano nella parola *Homoyusion*, cioè ch'il Verbo Eterno nō fusse dell'istessa, mà di simile sostanza con l' Eterno Padre, concedono assolutamente, che lui communicasse con gl'Erettici, per compiacere à Costanzo Imperatore, più tosto Tiranno, e condannasse Attanasio

in-

ingiustamente, perche se contradicessi à questo, si direbbe, ch'il Clero Romano hauesse deposto vn Papa fuor de' termini del Capitolo *si Papa distint.*40. il che saria vn'errore equiualente all'altro, che si vuole sfugire: L'vn'è l'altro però questo buon Pontefice commise, per liberarsi dall'Esilio, e prigioni, non già per suo commodo, mà per beneficio della Chiesa tutta, onde vn male apparente credette; che in quel caso douesse apportar'vn'vtile intrinseco, e così grande alla Chiesa, senza commettere alcuna perfidia interna; e questo non fù pensiero suo solamente, essendo stato praticato prima nella Chiesa da San Paolo, ch'hauendo eletto Timoteo per suo Compagno alla predicatione, dubitando, che gl'Hebrei, per esser Timoteo figlio d'vn Gentile, rifiutandolo, impedissero la predicatione, con la quale poteua persuadere, che la legge Mosaica era già stata abrogata per la legge Euangelica, e tolta la Circoncisione per il Battesimo, acciò fosse ammesso volentieri à conuersare con essi, lo circoncise, come apparisce dagl'atti degl'Apostoli, e così l'esplica Cornelio à Lapide: *Circumcidit Paulus Thimoteum propter Iudæos, vt faciliùs ad Christum traducerent*, che nella legenda della vita di questo Santo Vescouo Martire lo confirma S. Chiesa nell' officio, che si recita à 24. di Gennaro, con le seguenti parole: *Cum in ea loca venisset Paulus Apost. &c. ipsum adhibuit socium suæ peregrinat. sed propter Iudæos, qui se ad Christum conuerterant scientes Thimot. Patrem esse gentilem eum circumcidit.* Sopra di che Pietro de Marca fà vn' ottima notatione per detto di S. Attanasio, che molte cose si deuono condonare agl' Ecclesiastici nel conuersare cō gl'Eretici, acciò nō siegua maggior male con l' Esempio d'Aron, il quale chiuse l'occhi mentre l'Ebrei adorauano il Vitello, ancorche fos-

Act. Apost. c. 16.
Corn. à Lapide In act. Apost.

fosse vn'attione così sagrilega verso Iddio, che li colmaua di tanti beneficij nel deserto, acciò non tornassero nell' Egitto, e sono le sue parole; *Eo consilio se malum fecisse dicerent, nè fortè postquam repulsi essent, eorum Ecclesiæ Arrianis traderentur, exemplum sequitur Aronis, qui præuaricationi Populi Isdraelitici in deserto consentijt, nè Populus Ægiptum repeteret*, che sententiosa, e piamente Gregorio il Santo l'esplica con questo documento; *Plerumque enim virtus cum indiscreta tenetur, admictitur, cum indiscreta intermictitur, retinetur*; Questa massima hebbe l'istessa stima appresso i politici, che non sarà strano allegarli per comproua d' vna buona condotta ne' negotij, ad essempio di Pio II. che nella Bolla della sua retrattatione s' esplica con esse, e diffonde le sue attioni, coprendo ciò ch'hauesse mancato con l'esempij cauati da Istorie profane, onde parmi simile à questo fatto di Liberio ciò, che nota Tito Liuio delle persuasiue arringhe in Senato di Lucio Lentulo, quãdo li Popoli Sanniti teneuano strettamente assediati i Romani nelle foci Gaudine, e non poteuano dalle loro mani sfuggire senza la stragge minacciatagli, se non passando ingnominiosamente sotto le forche: *fæda*, disse egli, *atq; ignominiosa seditio est. sed, & charitas Patriæ est, vt tàm ignominia, quàm morte nostra si opus est seruemus, subeatur ergò ista quantumcumq; est indignitas, vt pareatur necessitati*, che il Poeta esplicò in due versi.

Marca de concord lib. 3. c. 13. n. 4. in fin.

Gregor. moral. 28. c. 6. vol. 12.

Liuius lib. 9.

Vtcumque ferant ea facta minores,
Vincit Amor Patriæ.

Onde di questo suo rossore ottenne Liberio l'intento nel riunire, col ritorno fatto à Roma tutte le membra disperse della Chiesa al suo vero capo, qual' era lui.

NEL

NEL CAPITOLO XI.

Continuando à portare argomenti per moſtrare, che essendo altri Sommi Pontefici caduti in errore, l'infallibilità non continua in essi, voi li date queſto Titolo.

L'esempio del Papa Vigilio.

ADempiſco in queſto ciò, che traſcurai nel Capitolo ſettimo di queſto trattato, di riſpondere alla complicata obiettione, che per le reprenſioni da San Paolo fatte à San Pietro ſi voleua vnire in vigore dell'Epiſtola di Papa Pelaggio, il ſuppoſto errore di Vigilio, del quale ſtimai, non douerſene iui trattare, eſsẽdo che Pelaggio per ſcancellar'ogni cattiua opinione di Vigilio, induceua per argomento l'operationi di San Paolo, e non per accreſcerla, onde per euitare la confuſione, in queſto luogo ne hò trasferito il diſcorſo, doue veggo, che ſi dà principio con vn parlare così franco, come ſe la voſtra penna foſſe ſtata la ſpada d'Aleſandro in troncare con facilità i nodi indiſſolubili, dicendo: *Hò portato queſto esempio in occaſione di San Pietro ripreſo da San Paolo, hora l'applico in poche parole, mà deciſiuè*: E come potraſſi fare queſta deciſione, ſe dalla lettura di queſto capitolo non ſi veggono appreſi ſufficientemente i primi termini della controuerſia, eſſendo che per moſtrare, che queſto Papa in due determinationi contrarie, ſi rendeſſe in vna di eſſe fallibile, & erraſſe; in tal maniera v'imbrogliate, quaſi ſignificaſſero la parola, *conſtituto*, che la *conſtitutione* apposte da Vigilio ſopra le dimande de' Veſcoui dell'Oriente, e di Giu-

Giuſtiniano Imperatore col Concilio ſecondo Coſtā-tinopolitano,che vuol dire 5.Eucumenico Orientale. Dalla cognitione dunque di queſti due termini depēde l'eſplicatione di quello habbia inteſo l' antichità voſtra condottrice; ſe vna medema ſoſtanza per nobilitare la fraſe,ed elocutione, in due voci, ò vero in vno con la guida del medemo Vigilio moſtrar nel tempo coſtituito,ò vero ſtabilito, e determinato,qual ſentenza poteuaſi applicare ſopra l'opinioni,e diſcorſi di Teodoro, Teodoreto, & Ibba,che haueuano cō i lor tre libelli infettato l' Oriente, geloſo di non veder alterate le Conſtitutioni del Concilio Calendonenſe, propalandone appreſso la ſentenza diffinitiua con vna Pontificia Cōſtitutione,e dogma; O veramēte che faceſſe due Conſtitutioni. ſotto queſte due diuerſe voci,vna in principio, l'altra nella confirmatione del d. Concilio. Per rendere dunque facile queſta deciſione,e non farla con vn pezzo d'arme, tagliando à trauerſo , mà con la ragione pigliando il capo di queſta mataſſa , ordirla, e cauarne vna perfetta tela di quel vada creduto per mantener' vniforme la guida della Chieſa , ſi deue in ſuccinto raccogliere , e narrarne (non ſaprei qual foſſe meglio applicato , ſe denominatione di cauſa dell'origine , ò vero Iſtoria di queſto fatto , pigliaſi dunque come ſi vuole)il ſucceſſo,che fù in tal modo; Eſsendoſi portato legitimamente Vigilio al Trono Pontificio , doppo eſsere ſtato per alcun tempo Antipapa contro Siluerio ſuo Predeceſsore, alle violenze di Teodora Auguſta moglie di Giuſtiniano , ſi moſtrò d'animo così vigoroſo, e Cattolico,che domandategli da coſtei la reſtitutione d' Anthimo eretico Neſtoriano , depoſto da Agapito Papa ſuo Anteceſsore,dalla Sede di Coſtantinopoli , conforme ſupponeua hauergli promeſso, forſi

nel ſoſtenerlo al Pontificato, intrepidamente gli riſpoſe, *prius loquutus ſum malè, modo autem nullo modo conſentio, vt reuocem hunc ereticum, & anathematizzatum, & ſi indignus Vicarius B. Petri Apoſtoli, quomodo fuerunt Anteceſſores mei Santiſſimi Agapitus, & Siluerius, qui eum damnarunt.* Queſta Donna ſdegnata tanto operò, che lo fece violentemente cõdurre da Roma in Coſtantinopoli, doue ripetè l'inſtanza, e perche lui continuò nella fortezza dell'animo, fù ſtrapazzato, *inſuper verbera, & carceres ſuſtinendo*, e con petto fortiſſimo, loro diſſe, *vt video, non me fecerunt venire ad ſe Iuſtinianus, & Theodora piĳſſimi Principes, quos hodie Diocletianum, & Eleutheriam inueni.* Queſto hò volſuto raccontare per preludio da conoſcere, ſe mai Vigilio poteſſe comprendere, ò macchinare neſſun diſcorſo d' infedeltà verſo Iddio, e la Chieſa, per le maſſime di fede, ſtabilite nell'antecedenti Eucumenici Concilij, mentre ſtaua prouiſto di petto ſi eroico, che abnegò li proprij comodi, eſponendoſi ad euidenti trauagli, e perſecutioni, contradicendo in tal modo alle praue inchinationi di quei Principi, onde, ciòche ſeguì di dubbio, fù per infelicità nella condotta del negotio, conforme col parere di Pelaggio notai nell' accennato capitolo 7. Continuando poi queſto in Coſtantinopoli la ſtanza, & eſercitio del Pontificato, Giuſtiniano, aſſordito da' clamori de' Veſcoui, & inquieto per i bollori dell' Oriente, per le maſſime, che diſſeminauano li accennati Theodoro Veſcouo Mepſuetano, Iba Veſcouo d'Edeſſa, Mario Perſi, e Theodoreto eretici, contro di dodeci Capitoli di Cirillo Aleſandrino, fomentando, e riſuſcitandone varie, e diuerſe ereſie, d' Origene, Neſtorio, & altri condannati ne Concilij precedenti, che per la loro moltitudine, credendo non hauer

uer capi, si denominaua la setta degl'Accfali; supplicò il Papa à smorzare con la sua autorità questo fuoco, propalãdo sopra di essi i suoi pareri; Il Papa Vigilio, che haueua sentito i Vescoui dell'Occidente, & in particolare delle Prouincie latine, & Africane, che contradiceuano à gl'Orientali, dubitando, se molte d'esse fussero massime raggioneuoli, ò almeno controuertibili, ne in tutto pregiuditiali, ò deroganti al Cõcilio Calcedonense, dimandò tempo à maturarlo, e fù stabilito di commune consenso per venti giorni, quali passati, fù richiesto il Papa à dare la risposta promessa; egli, ò perche non fosse la materia ben discussa, e maturo l'affare, ò per sedare gl'animi col tempo, ò per sentire i Vescoui, ch' erano molto lontani, opinione stimata la più certa al parere di Pietro de Marca nell'allegata dissertatione, qual credo lo cauasse dall'Epistola di Pelagio sopra allegato, ò per la più apparente, e conuenenole causa, esposta delle sue indispositioni, desiderò, e dimandò vn poco più tempo con queste parole: *His itaq; dispositis* (hauendo discorso prima de'motiui, che hauea da informarsi bene delle qualità, e massime de' Vescoui imputati d'eresia) *optauimus quidem à Venerabili Imperatore, sicuti frequentissimè poposcimus, vt conuocatis ad nos Africanis nostrum trium Libellorum negotium, quam celerrimè proferre responsum* (osserua queste parole, che se fosse stata deliberatiooe con altri termini haueria parlato) *hoc solummodò postulantes, vt prò infirmitate corporis nostri, &c. viginti dierum nobis daretis inducias, quatenus habito nobiscum Deo auxiliante, tractatu, definitiones nostræ constituto die scripto diceremus.* Da questo dunque si hà da pigliare la linea della prospettiua di tal negotio, che la parola *constitutum* non fù determinatione del Papa, mà il tempo

Gratian. in descript. omnium heresum. cap. quidam 23. q. 3. verbo Acef.

Pelag. ad Epis. Istriæ 57. col. 621.

Bar. ann. 553. Imp. Vat. pag. 406.

 de-

determinato da rispondere. Passato vn certo tempo egli rispose col constituto, che diffusamente si porta dal Labè, nel quale si espongono le ragioni, dell'vna, e dell'altra parte, e lasciando la controuersia, ch'è trà Pietro de Marca, & il Baronio, se questo constituto fosse letto nel Sinodo, ò nò, in presenza de' Vescoui, che non fà al caso nostro, il certo è, che non fù constitutione, mà assolutamente tempo constituto per esaminare prima di determinare, secondo le regole Canoniche, che anche di presente s'osseruano, di non condannar'i Vescoui per la sola diffamatione, mà bisogna, che vi siano le proue euidenti. Continuando poi i Vescoui Orientali à pregare Giustiniano, acciò necessitasse il Papa ad operare per la conuocatione, ò proseguimento del Concilio; à fine di abbolire questi errori, egli vi mandò Costantino Questore del suo Palazzo ad inuitarlo, e pregarlo in nome di tutti i Vescoui, & ancora ad interuenirui personalmente, quale ritornò con dargli risposta, in queste parole: *Communitèr cõuenire inuitatus pollicitus est per semetipsum facere, & dare Pijssimo Domino responsum.* A questo poi seguì il Sinodo con la condanna delli trè libelli, cõ la prima approuatione fatta da Vigilio per vn'atto determinatiuo, che fù chiamata Constitutione. A questa narratiua doueria condescendere, & acchetarsi ogn'vno; ad ogni modo; per abbondare in cautela, portarò le giustificationi di Vigilio prima, e poi risponderò à tutti gl' argomenti, che si aguzzano in contrario.

Labè tom. 5. Concil. col. 538. disert. Petri de Marca insertas d. tom. p. 606.

Cap. quoniam cõtra de testib.

La prima, e principale giustificatione di Vigilio la fà l'istesso Sinodo nella collatione ottaua, e con queste parole; *Et quia contigit Vigilium religiosissimum in hac Regia Vrbe degentem omnibus interesse, quæ his tribus Capitulis annotata sunt, & tàm sinè scriptis ea*

Labè tom. 5. col. 562.

sa-

sæpiùs condemnasse: Dunque non si vede, che nel Cõstituto facesse cosa, che fosse determinatiua, ò approuatoria delli tre libelli, mentre già nell' animo suo l' haueua condannati, e se bene tratteneua di manifestarlo, il trattenimento fù per sentire i Vescoui Occidentali, quali volea sbatterli, e conuincerli con le ragioni, acciò non restassero separati dalla Chiesa, & il Concilio fatto in principio, e senza legitima cõuocatione, fù la causa di nõ volerci interuenire all'hora, nõ già perche non fosse proprio de' Pontefici l' esserci di presenza, conforme nota Pietro de Marca, distruggendo il parer contrario d'altri.

Pietro de Marca disert. per detto di Facõdio Herminiano nel lib. 4. defensionis capitulorum.

alleg. disert.

La secõda giustificatione la fà per Vigilio il Questore del Palazzo di Giustiniano, quando, come sopra hò narrato, portandosi ad inuitarlo, riportò in lingua Greca, le risposte da Vigilio date in Latino, perche fossero più facilmente intese da quei Vescoui Greci: *Vt igitur etiam ea, quæ sæpiùs ab ipso facta sunt ad condemnationem trium Capitulorum vos audientes alacriores efficiamini, de his formam celeritèr proferre.*

Idem in d. disert. n. 12. in medio. Labè col. 607.

La terza si caua da quel, che Vigilio medemo dice nella confirmatione del Sinodo, pigliando l' esempio di S. Agostino nella letteratura, che hauendo bene operato, non è marauiglia, che mutasse qualche volta discorso, essendo che pure questo Santo Dottore da tutti acclamato per Padre delle Sacre lettere *in suis lucubrationibus aliqua adiecit, alia verò emendauit*; E se in qualche cosa si mutò, *non fuit in culpa, nec mutauit sententiam, sed tantum sensus inconstantia in culpa fuit; quando ergò ad cognitionem recti intentio incõmutabilis permanet, quid obstat si ignorantiam suam deserens, verba permutat*? Con questo il S. Pontefice Pelagio mostra, che da Vigilio fù lontano ogn' errore.

P. de Marca d. off. alleg. ex epist. Pelagij.

E per vltimo con la domanda, che fà Pietro de Mar-

Marca nella ſua diſſertatione,qual ſia queſt'errore di Vigilio,e che l'eſponeſſe nel coſtituto,e nõ nella Cõſtitutione,dice, che neſſuno, eſſendo che per ſenſo di Pelagio in detta Epiſtola la prima regola, che poſe nella riſpoſta,ſcù conſtituto, fù non volere retrattare niente di quello, che San Leone, haueua approuato col Concilio Calcedonenſe, al qual parea opporſi li trè libelli, & i loro autori, e così ſi verifica dalla fine d'eſſo conſtituto, come lo proteſta doppo molto diſcorſo. *His igitur à nobis, cum omni vndiq; cautela, atq; diligentia propter ſeruandam inuiolabilem reuerentiam prædictorum Synodorum.*

d. diſert. n.19. Labè d. t.5. p. 611. n.19.

Labè vbi ſup.

Tutte queſte coſe poi ſi vedono maggiormẽte verificate nella lettera ſcritta à Valentiniano Veſcouo de Thomis con le ſeguenti parole: *Credimus enim, &c. ea quæ tunc ad fratrem noſtrum Mennam ſcripſimus de blaſphemis Theodori Mopſueatani de Ibba ex ſcriptis Theodoritæ, quæ contra rectam fidem, & duodecim Capitula S. Cirilli facta ſunt, abundè poſſe ſufficere, quippè in Conſtituto noſtro poſſit diligentèr agnoſci, quia in ipſa definitione fidei, quam S. Calcedonenſis Cõcilij Sacerdotes &c.* e cõclude: *Omnia, quæ Prædeceſſorum noſtrorum ante factarum quatuor Synodorum ſunt de vna, eademque fide, à nobis inuiolabilitèr fuiſſe ſeruata*, di queſte parole interrottamente poſte, deue cauarſi vna ſola ſoſtanza, che nel Conſtituto Vigilio non intendeua appartarſi da quello, che haueuano confirmato li quattro antecedenti Concilij Eucumenici.

Labè d. tom.5. col.558.

Per vltimo poi nella confirmatione, che fà del Sinodo con la lettera traſportata dal Greco in Latino per diligenza di Pietro de Marca, diretta ad Euthichio: *Et ad præiacentem Synodum Conſtantinopolitanam*, s' inchioda la volubil ruota dell' oppoſitori, men-

Qual credo ſia anche addotta dal Labè d. to 5. col. 597.

mentre dice, *nunquam destitimus, quin inuestigaremus quid de prædictis tribus Capitulis in Patrum nostrorum literis verius inueniri posset?* Eccoti le cause, e la sostanza del constituto. *Propterea* (seguono adesso non più le cause del constituto nella sua voce, ò denominatione, per esser già perfettionato il Sinodo, esaminate le materie, e determinata la volontà del Papa, mà le sue leggi.) *Propterea igitur agnoscat Vniuersa Ecclesia Catholica ad ea, quæ in hac nostra Costitutione* (osserua la diuersità del parlare) *comprahenduntur deuenisse.* E senza preserua di tempo, ò di modo fà vna condanna pura, & esplicita, e non con le riserue tanto praticate nel fragmento dell'Epistola di cōdāna, che doueua farsi, nè cō l'altre pratticate in fine del constituto, mà cō le seguenti, *vndè condemnamus, & anathematizzamus Theodorum, Theodoretum, & Ibam etiam, & his, quæ contra Cirillum, &c.* Portata dal Labè col. 334. fol. 375. all'istesso tomo.

Quanto si è detto, si dilucida, e comproua con la pratica de'nostri tempi, mentre con tal direttione di giuditio, ancorche quello del Papa sia irreformabile, ad ogni modo egli si guida con le osseruationi de'più insigni collegiati, e qualificati Tribunali, che prima di dar fuori perfetta sentenza, espongono le massime, quasi in quelle si volessero irreuocabilmente fermare, promettendone le definitioni, che, volgarmente, si chiamano Decisioni, secondo gl'ordini dati da Pio IV. con special Bolla alla Rota Romana, Collegio formato da persone elette, quasi da tutte le nationi cattoliche; questi doppo le decisioni, sentendo qualche motiuo, ò di fatto, ò di ragione non sussista, ò se gli diano risposte categoriche, si rimuoue, ed esaminate di nuouo le materie, fermato ben lo stato, proferisce la sentenza; ne quest'ordine si osserua nelle dispute sopra beni, e differenze temporali solamente,

mà

mà ancora nelle ſpirituali, come ſono le Canonizationi de' Santi, ed' altre materie, toccanti al più eſſential della Fede, quali ſe bene nõ appariſcono sù i libri, perche paſſano per colloquij ſegreti p l'interuẽto de Cardinali in particolari Congregazioni, con i ſudetti Giudici, ò Auditori della Sagra Ruota, ad ogni modo ſi camina con l'iſteſſa regola; Onde ſe trouano difficoltà, rinouano l'Eſame, e non trouandoſi vera contrarietà ne' loro detti, riſpondono, di ſtare *in deciſis*, e ne promulgano la Sentenza; e la ſola differenza notaſi trà la determinatione di quel Tribunale, e del Papa, che da quello per eſſer ſoggetto al Prẽcipe, ſi dà appellatione, da queſto, come ſuperior'ad ogn' altro, viene inappellabilmẽte terminata la cauſa.

Card. de Albicis de Inconſt. Iud. lib. 1.

Così appunto pratticò il Sommo Pontefice Vigilio, definì sì; mà eſaminando; giudicò, mà diſcorrendo nel Conſtituto; ſententiò poi per la ſua irreformabile, e ſuprema autorità finito l'Eſame, ed vditi li Veſcoui dell'vna, e l'altra parte *ad ſatietatem* con la conſtitutione, che ne' Sõmi Pontefici, quali rappreſentano l'eſtrema potenza, val per vltimo termine in terra, e ſi pone ſilentio.

E quando per impoſſibile à quanto s'è detto non vi acquietate, vi acquietarà il *cap. cũ Apoſtolus*, in nõ douerſi chiamar Eretico quel ch'è diſpoſto à correggerſi, Vigilio non ſolo era apparecchiato, mà per cõuincerui con voſtri termini, correſſe nella Conſtitutione, ciò che forſi per equiuoco, ò per mal' eſame haueſſe sdrucciolato nel Coſtituto.

cap. cum Apoſtolus 24. q. 1. Meglio diſcuſſo nell'applicar l'iſteſſo motiuo all'oppoſitioni ſopra fatte à Liberio

Leuate dunque le contradittioni trà il Conſtituto, e Conſtitutione, vengo adeſſo à toglie re le difficoltà delle dottrine, portate in contrario, cioè la prohibitione di giudicare, ò far nouità ſopra li detti trè libelli, ed altre materie anneſſe, di ſopra narrate, eſſendo

che

che l'istesso Vigilio con sua somma lode mostrando, che à nissuno potea spettare il giudicare di materie Ereticali, e contrarie alla Fede, particolarmente per il ricorso fatto à lui senza la sua autorità, e della Sede Apostolica, con queste parole lo comanda: *Nè ante nostræ, hoc est, Sedis Apostolicæ, cui Dei gratia, præsidemus, sententiæ promulgationem quidquam proferre tentarent*, e se vi fosse qualche parola, che dasse campo d'argomentar' in contrario, l'istesso Vigilio la toglie nell'Epistola *ad Theodoretum*, portata dal Labè, come sopra, in tal modo: *Illud quoq; magnoperè nobis displicuit, nè vsque ad memoratā Concilij definitionem, cum de præfatis Capitulis ab aliquo fieri intentaretur*; Maniera anche à dì nostri frequentemente pratticata di sospēdere i Libri, *donec expurgentur*; E perche questo Teodoro era l'Autore di tutti i disordini, ed era stato dal Papa corretto, anzi l'haueua sospeso, sin tāto, ch' era veduta questa causa, & il Constituto medemo non fosse terminato, egli hauea disprezzato le Censure, e le promesse fatte al Papa, *contra omnem auctoritatem*, dice, *ædictis propositis secundum suum damnarentur arbitrium, dum fidelium nullus ignoret, per quos Dominus plebem suam iusserit erudiri*; onde si vede, che tutto ciò hauea fatto per impedire, che non se ne parlasse, sin tanto, che perfettionato l' esame, assicuratosi de i Rei, potesse venire all'vltima Cōstitutione; artificij parimente à giorni presenti pratticati dal sommo Zelo di chi gouerna la Chiesa. Labè d.tom.5. col.335.

E con questo, anche l'argomento cauato sù l'errore di questo Sommo Pontefice, resterà disfatto, e passaremo à confutare gl' altri, che s'arrogano a' successori nel Pontificato error di Fede, che interrompe l' infallibilità.

NELL'ENTRARE, CHE VOI FATE
AL CAPITOLO XII.

Intitolato condannatione di Honorio nel Concilio, seù sesta Sinodo.

Ripigliate gl'habiti d'Istorico, mà per diletto, ò più tosto starei per dire inganno di chi legge, acciò non si accorga, che il titolo posto nel Trattato, era frustratorio, ò per altro, inutile, in riguardo di tanti, ch'han scritto sù questa materia, dell' imputatione data à questo Papa, e come seguisse, particolarmente dal P. Francesco Marchese, dandouene per inteso nel dire, *che in quest' vltimi tempi molti ne han scritto, mà non pretendete cõtenderla con nissuno*; E perche mettete giù presto l'habito d'Istorico, e fate à vostro modo la decisione, con dire nel terminar del Capitolo, *che dal contenuto di esso risulta, che l' antichità nel 7. 8. e 9. secolo non hà creduto, che il Papa sia infallibile* (in questo poi sete stato troppo frettoloso, essendo che Honorio fù nel sesto secolo, e la Sinodo del qual si tratta non passò il 7. nõ penso già dirlo, perche in voi la malitia de' secoli *præuenit ætatem*) secondo il vostro genio in quest' errore nel Capitolo antecedente, doue hauete fatto da Giudice, onde sarà bene dispẽsar questa volta alle regole Istoriche, caminando ancora in esso con il modo giuditiario, & à tal fine dando vn passo in dietro, aggiustãdo il fatto, sia legitimato il Processo, sì che possa proferirsi la sentenza, se giustamente vi capisce.

Circa il primo punto del fatto, ò Istoria, la restringerò in due parole, perche con la narratiua d'esso nõ insor-

insorgesse qualche intrigo, il secondo passo del processo legitimo, & il terzo della condanna.

Si presuppone dunque, che dell'anno 625. insorgendo alcuni Eretici, che dauano in Cristo vna sola volontà, infettando tutto l'Oriente. Honorio per esser stato negligente in condannarlo, Costantino IV. dell'anno 676.essendo resuscitata,ò più tosto riaccesa dett'Eresia, ne scriuesse per il rimedio à Dono Papa, che per essersi ritrouato morto, le sue lettere furono consegnate ad'Agatone suo Successore. Questo conuocò il Concilio ad instanza dell'Imperatore, che fù il terzo Costantinopolitano nel luogo, che li diè denominatione; detto Trullo,del quale più appresso si dichiarará l'etimologia,e prima di pfettionarlo morì, onde toccò à Leone suo Successore di terminarlo, qual si suppone, che condannando Teodoro Vescouo di Faran,Sergio,Pirro, Ciro,& altri intitolati Monoteliti, vi si comprendesse con l' *anathema*, anche Honorio, morto 50. anni prima, che non poteua difendersi. Quanto sia falso questo presupposto,si vedrà nel progresso della causa.

Esaminando dunque il secondo punto, bisogna osseruare,se il processo sia legitimo, e se siano in esso stati esaminati Testimonij proportionati al Personaggio, che si deue condannare, perche S. Massimo Greco, che interuenne al Sinodo, gli fà vna gran difesa,e dice,che Honorio, mai cadde in tal'errore di credere,ò insegnare, esser'in Cristo vna sola volontà,nel Dialogo che fà *contrà Pirrum, Sergÿ Successorem*, & oltre questa attestatione,s'osserua,che prima, che Dono riceuesse le lettere per la conuocatione del Concilio contro Monobeliti, cioè 30.anni prima,S. Martino Papa nell'Epistola 11. haueua condannato Teodoro sudetto, e suoi compagni, *tanquam fures*, *qui*

Bellarm. de Rom. Pontif. lib.4. cap. 11. litt. B.

fodiebant Thesaurum Fidei (parole cauate dalla medema Epistola di S. Martino) *vnum*, *aut nullam docentes humanitatis voluntatem in Christo*; E trà questi non fà mentione alcuna d'Honorio, essendo la memoria più fresca, cioè 20. anni prima di Dono, à cui fù fatta l'instanza sudetta, se fosse vero, non haueria lasciata far questa parte di zelo, che li Maligni suppongono, habbia fatto Agatone, e Leone à suoi Successori, essendo anche Santo, che non haueria pretermesso le sue parti, e saria stato minor pregiuditio all' autorità Pontificia dichiarar da se stesso vn' altro Papa per rel isso, che far' adempire questo giuditio da soggetti Vescoui in vn Concilio, e se per impossibile si dasse l'error *in Fide* in vn Papa, haueria operato con le facoltà del Capitolo, *si Papa distint.* 40. e non permettere, che in vn Concilio se gli dicesse *anathema*; Onde da questo s'argomenta, che non vi fù processo legitimo con esame di testimonij legali, & autoreuoli; e senza processo, ne anche si condanna vn minimo Plebeo, come si potrà dire, che in vn Concilio intiero, in tal modo, senza processo si condanni vn Papa, e sia stato così acciecato à caderui ogni Vescouo, che v'interuenne? ancorche fosse vero, d'esserno state prodotte le lettere d'Honorio à Sergio, ò Pirro Eretici Monoteliti, essendo che queste riceuono molte eccettioni d'esser' apocrife d'atto priuato, che non induceua predicatione, ò dottrina fermata per determinare, che vn Papa sia Eretico; Onde si deue credere, che nel Concilio vi fosse, ò vn grand'odio, ò vna grã vehemenza contro li dependenti, e beneficati da Honorio, ò vero adulteratione negl'atti; Se dunque fussero stati esaminati li sudetti testimonij d' intiera fede, & altri, che appresso si esaminaranno non saria seguita la condanna. Per veder poi se la condanna

Epist. decret. tom. 2.

ſia giuſta, valida ò nò, biſogna ricorrere, e dependere da quel, che fece, e laſciò ſcritto nella ſua Epiſtola di tal fatto San Leone Papa, eſſendo che di quella d' Agatone non ce ne poſſiamo ſeruire, mentre lui morì laſciando imperfetta queſta attione, e gl'atti furono preſentati al detto ſuo Succeſſore San Leone, del quale ſopra queſto negotio, ecco le precipue parole; *Prò confirmatione duarum voluntatum, & operationũ in vno Domino noſtro Ieſu Chriſto, & condemnatione eorum qui alitèr docuerunt, vel crediderunt*, oſſeruiſi, che non pretende di condannare, ſe non chi crede ed' inſegna; vediamo che regola tiene nel nominare le perſone, che hanno inſegnato, e creduto, ſe lo fà *ſub vnica verborum ſtructura*, perche non entrando in vna ſola condanna, doppo nominati il Veſcouo di Faran, Sergio, & altri Autori, diuerſamente vien'à dir' d'Honorio, *qui flammam Eretici dogmatis, non vt decuit, extinxerat, ſed negligendo, confouit*. Se dunque nell' Epiſtola d' vn San Leone così dotto, e da tutti conoſciuto per eloquente, ſi è dato forma al principio, cioè nell'aſſertiua, di chi douea eſſer condannato, e poſtoli diuerſi verbi, come volete, che foſſe contrario nella diſpoſitiua? Certo che niſſuna perſona intelligente lo crederà, e mettendo in pratica queſto mio diſcorſo di teorica, non ſaria ſtimato vna ſtoltezza, ſe ſi faceſſe vn proceſſo contro Adriano VI. ò Clemente VII. e ſe le diceſſe *anathema* doppo tanto tempo, perche differendo à conuocar' vn Concilio, laſciorno radicare l'Ereſia di Lutero, pullular Zuinglio, cumulare quella di Caluino, con tanti lor ſeguaci? altretanto douette parere à San Leone il condannar doppo 60. e più anni Honorio, indifeſo di più; E però nel condannar' Sergio, e Compagni, deſtramente ſcansò quella d'Honorio; in oltre ſe ſi diceſſe, che

Epiſt. dec. 6. S. Leon. Ep. 2.

non

non condannorono, mà gli dissero *anathema*, si faria peggio, perche doueano prima dichiarare esser caduta nell'animo d'Honorio l'Eresia, e come tale nelle pene delli Eretici, questa dunque non è replica legale, perche l'*anathema*, che vuol dire separatione, non fà alcun'effetto in vn morto putrido di 60. anni, nè arrechi marauiglia à chi legge, di vedere esaminata questa materia sù la 2. Epistola di S. Leone, diretta a' Vescoui congregati nel Concilio terzodecimo Toletano, essendo la cagione, che l'altra è regolata dalla prima diretta à Costantino, da tutti tenuta per spuria, per molte ragioni, che adduce Seuerino Binio appresso al Labè, particolarmente, perche fà la risposta con la data, & inditione antecedente alla proposta fatta da Costantino, quale iui enuncia.

Labè tom. 6. col. 1245.

Tutto dunque si deue attribuire à falsità d'atti alterati doppo, ò nell' istesso tẽpo ꝑ sagacità di qualche maligno, che l'inserì trà gl'altri nomi, come appresso si vedrà per saluare in tal modo l'inconuenienti, che anche si adossano all'iniquità de' Greci, che forsi stringeuano il Santo Papa, come diffusamente vi mostraria il Bellarmino, se attentamente lo leggeste, doue dice, che per non trattenere la condanna in genere dell'Eresia, accomodasse in tal modo la sua Epistola di compiacimento all' Imperatore con tal sollecitudine, per esser doppo la morte, e tirannia di Costanzo suo Padre, venuto alla Chiesa, ò più tosto data à quella la pace; oltre degl' accennati Autori doueа essere stato considerato, e letto il Panuinio, che fà le notationi al Platina nella vita d'Honorio, che mostra euidentemente la falsità di quest' atti con l'autorità de' sudetti, e particolarmente di Emanuelle Carpea Greco, che doppo il Concilio di Leone sotto Gregorio X. scrisse vn libro à fauore de' Latini contro tutte l'ere-

Bell. lib. 4. c. 11. vers. dices ergò post primum argumẽtum.

Panu. adnotat. ad Plat. in vita Honor.

l'eresie de' Greci, doue si vede gl' atti sudetti essserno stati corrotti.

In oltre à mio credere si fà gran cortesia, e gioua molto à tutti quelli interuennero in detto Sinodo dar per corrotti, & adulterati l' atti di esso, altrimente bisognaria sindicarli come giudici, che condannorno senza giurisdittione, e come dicono li Legisti, *nec ritè, nec rectè* procederno. Non *ritè*, mentre non apparisce fussero lette le lettere *præuio examine*, se il carattere fusse d'Honorio. Nè *rectè*, che hauesse detto determinatamente esser' in Cristo vna sola volontà.

Osseruando, che in questo Capitolo grandemente, e più che sin hora vi riscaldate in mostrare con gl'errori attribuiti à questo Papa, non sussistere l'infallibilità, ponendo tante proue, dottrine, & argomenti ancora, che bastariano à farne vn'intiero trattato, mi son persuaso, che tal riscaldamento proceda dalla cognitione, di non esserui sodisfatto à bastanza nelle ragioni addotte ne'Capitoli antecedenti, onde piglio ferma speranza habbiano similmente à farui l' istessa riuscita le proue inutili sù gl' obietti, che si fanno ad Honorio, & à questo fine mi piglio licenza d' ampliarmi vn poco più, facendo vn' Epilogo di tutte le vostre ragioni, p eliderne ciascheduna separatamẽte.

La prima è, che fussero lette nel Concilio all'attione 12. tanto l'Epistole di Sergio ad Honorio, quanto d'Honorio à Sergio, e nell'attione 18. fussero condannati gl'Eretici, e detto *anathema* contro loro, e cõtro Honorio.

La seconda, essendo terminato il Concilio, ne fusse portata vna Copia da' Legati al Papa San Leone, il quale confirmasse detti atti, doppo hauerli letti, & esaminati per la peritia, che haueua della lingua Greca.

La

La terza, l'istesso habbiano detto li Papi successori in modo, che nel Cerimoniale, chiamato Diurno, si facesse vna professione di Fede da' Sommi Pontefici, nella quale si confirmaua questa trà gl' altri Sinodi, oue era stato detto *anathema* à Sergio, Pirro, con Honorio.

La quarta, Adriano Secondo nella sua Epistola, che fù letta, e riceuuta nell'atto settimo del Concilio Eucumenico 8. narra la sentenza d' *anathema* contro Honorio.

La quinta, doppo hauer detto, che per essere li sopradetti ostacoli dell' infallibilità d' Honorio conosciuti per incontrouertibili, che diminuiscono l'infallibilità del Papa, il Baronio, Bellarmino, Pighio, & altri moderni, che sostengono l'infallibilità, sono stati astretti dire, che gl'atti del Sinodo sesto, e l'Epistole di S. Leone, sieno adulterate da' nemici della Santa Sede, perche nell'atto quarto fosse prodotta la lettera di Papa Agatone, oue dice, che mai la Chiesa, nè suoi Predecessori habbino trauiato dalla verità.

La sesta, rispondendo all' obbiettione dell' alteratione de gl'atti, s' il cattiuo Patriarca di Costantinopoli hauea fatto tal mancamento, perche causa i Legati del Papa, che presederono, non ouuiorno l' errore, e reclamando rappresentare à Papa Leone, ch' il nome d' Honorio non v' era inserto, lamentandosi di tal furberia.

La settima, che s' alcuno replicasse alla sudetta risposta, che gl'atti furono adulterati molto tẽpo doppo la morte d' essi Legati, che tale impostura era infruttuosa, essendo che restauano sempre nell' Archiuio Vaticano, del vero transunto fatte molte copie in tempo di Papa Leone.

L' ottaua, che rispetto alla legalità dell' Epistole di

di Papa Leone,dite,che il Padre Combefis *ne hà mostrata la verità con vn'opera*(ſenza dirſi ſe ſia in ſtampa, ò in ſcriptis) , *che leua ogni dubbio*, e che trouandoſi nel Palazzo Imperiale vn Quadro, nel quale ſi rappreſentaua la ſeſta Sinodo, Filippico Imperatore, ch'era ſtato alleuato dalla ſua giouētù nell' Ereſia de Monoteliti , arriuato all'Imperio, fece leuarlo , e rimettere ne' Sacri dittici li nomi di Sergio , & Honorio con gl' altri fulminati dell' *anathema* da quello Eucumenico Concilio.

La nona, che conoſciute deboli l' antecedenti oppoſitioni, s'attaccano ad vn'altra, non eſſere ſtate ben'inteſe le parole dell'Epiſtola d'Honorio.

La decima , che ſe queſto foſſe,ſi potria anch' hoggi dire,non hauer ben' inteſo gl'altri Concilij le propoſitioni degl'Eretici, e l' iſteſſo ſi potrebbe dire delle Conſtitutioni d'Innocentio X., e d'Aleſandro VII. circa il libro di Gianſenio.

L'vndecima, ſi rapporta l'autorità d' Anaſtaſio Bibliotecario,quale,dite,ſicuramente haueua veduta la copia riportata da Coſtantinopoli,doue era la cōdanna di Ciro,e Compagni con Honorio, con altre coſe, che ſi ſono dette di ſopra ponēdoui la ſolita Erba,con la quale ſi condiſcono in queſto trattato tutte le viuāde, della traditione conſtante , che ne hà la Chieſa Gallicana per le Croniche, che molti n'han fatte,non trouandoſi niſſun'Autore in contrario , che dica , gl' atti della ſeſta Sinodo eſſer ſtati corrotti.

La duodecima. Per proua di ciò , che nell'antico Breuiario ſtampato in Venetia 1432. & in Parigi del 543. ſi troua nella legenda di S. Leone ; *Hic ſuſcepit ſanctam ſextam Synodum, in qua damnati ſunt Cirus, Sergius & Honorius, &c.*

E terminate il tutto con la cōſueta intercalare, che

da Istorico, e non con argomenti, alli quali si ponno dare diuerse interpretationi; credete hauer mostrato, ch'il Papa non sia infallibile.

Cominciando dall' vltimo, che seruirà per perfettionare vn circolo, che racchiuda tutto; come voi, che sete amatore dell'antichità, tralasciando quel, che s' è fatto per 50. anni immediati doppo la morte d'Honorio, che la memoria delle sue operationi era più fresca, l'odij personali non erano ancora smorzati, & in conseguenza poteuasi con magior fondamento, e con magior chiarezza dilucidare la protettione, che si suppone, tenesse degl'Eretici, v'appigliate all'attioni fatte in Sinodo? doue i Greci per coprire gl' odij, che si recauano gl' Orientali appresso tutto il Christianesimo, per essere in quelle Chiese la fucina di tutte l'Eresie, & i Vescoui esserne fabri, & ancora Pirro Paolo, e Sergio per essere stati Patriarchi di Costátinopoli, all'hora semplice Arciuescouato, mal sodisfatti, ch' il Canone 28. del Concilio Calcedonense, nel quale se le dauano le prerogatiue sopra tutte le Patriarcali dell'Oriente, dal Papa fosse stato scancellato, e però volessero farne tal vendetta?

De Marc. de concord. lib. 3. c. 7. n. 6.

Ed' all'incontro lasciate d'osseruare la difesa, che Gio: IV. (allegandola di passagggio) con vna lunga Epistola ne fà doppo il Concilio Romano, intitolata *apologia prò Honorio*, con la quale, perche hauemo da far il confronto con l'esame fatto nella sesta Sinodo, basterà quì accēnarla; doppo questo San Martino Papa, e Martire, condanna i Monoteliti, conforme voi medemo sul principio di questo capitolo seccamente ve la passate, allegandola, non si fà mentione d'Honorio per conto nessuno; doppo di Papa Martino passano trè altri Ponteficati, e non si parla d'Honorio: peruiene al Pontificato Papa Agatone per morte di

Labè Concil. tom. 5. col. 1760.

Do-

Dono, à chi era ſtata fatta l' inſtanza da Coſtantino IV.di queſto nome,detto Pogonato, e queſto prima del Concilio dichiara con vn' ampliſſima lettera le attioni d' Honorio cattoliche, e religioſiſſime, e dà principio ad eſſa Epiſtola con moraliſſime conſiderationi dell' angoſcie della Vita humana, e modo del noſtro operare, & il conto, che douemo darne à Dio, iui in luogo di condannarlo, gli fà vn Elogio, moſtrando, che i ſuoi diſcorſi circa le due nature in Chriſto,erano fatti con giuditio, perche la cenere rimaſta dell'Ereſie d' Euthichio non riaccendeſſero altro fuoco in Oriente. Voi che ſete tanto applicato all'oſſeruanze dell' antichità, come laſciate queſte conſiderationi per 50.anni antecedenti,applicandoui alle ſuſſeguenti d'vn ſecolo, e più? cioè di quel che s' allega nell' Epiſtola letta nella 7. & 8. Sinodo d' Adriano primo, e ſecondo da quelch' hà creduto vltimamente la Francia con Hinchmaro Veſcouo Remenſe,laſciando parimente in abbandono la vera antichità,che fù di Gio:IV. Succeſſore di pochi anni ad Honorio con vn Concilio fatto à Roma, che per eſſere nationale,doueria hauer più credito appreſſo l'opinione della Francia, onde crederò in auuenire, che quell' antichità ſolamente apprezzate, che diſcorre à voſtro modo.

Labè tom. 5. Côc. col.630.

Veniamo adeſſo alli particolari.

ALla prima,ò non furono lette, ò non furono oſſeruate le lettere d' Honorio reſponſiue à Sergio,perche caminando con quell'iſteſſe, che voi allegate eſibite nella 12.attione,credo, che ſe foſſero ſtate lette, non l'haueriano condannato, e ſenza andar' à cercare Baronio, ò altri vediamole in queſto ſtato,

Labè c.929.d. tom.6.

N 2 do-

doue Honorio dice così; *nàm lex alia in membris diuersa non fuit*, *vel contraria Saluatori*, cioè non trouandosi in Cristo, quel, che di sè, dice S. Paolo; *Video*
Ad Rom. c. 7. *autem aliam legem in membris meis repugniantem legi mentis meæ*, *quia super legem natus est humanæ conditionis*; Sì che esclude la contrarietà, e non la duplicità delle nature Diuina, & humana; appresso fà il quesito più chiaro; *Vtrum propter opera Diuinitatis, & humanitatis, vna*, *an geminæ operationes debeant deriuatè dici, vel intelligi*, *ad nos ista pertinere non debent*, *relinquentes*, *ea Grammaticis*, *nos non vnam operationem, vel duas Dominum Iesum Christum*, *eiusquè Spiritum Sacris litteris percepimus*, *sed multiformitèr cognouimus operatum*, e per vltimo *veracitèr confitentes vnum Operatorem Diuinæ*, *atq; humanæ naturæ electius arbitrantes*. Che vi si troua quà; che escluda le due volontà, & operationi in Cristo? dice solamente, ch'in vn supposito c'era l'esecutione di due volõtà, che non erano contrarie, & il Padre Patauio (per non allegarui Bellarmino, il quale mostrate non hauer letto, perche se l'haueste letto, hauereste veduto dalle parole, che adduce del medemo Honorio) haueſſero errato, quelli, che si trouarono in Sinodo in non leggerli, ò veramente quello, che scrisse il loro decreto haueſſe di propria Testa aggiunto, il di lui nome, douendo anch'arguirsi, che ciò faceſſe Honorio, per sfugire l' Eresia degl' Eutichiani, che dauano vna natura in Cristo, ò vero sotto la voce d' operatione, s'incorreſſe nell'opinione di Nestorio, che gl' attribuiua due persone, *ne inquit*, *aut duarum operationum vocabulo offensi Nestorianos sectantes nos vesana sapere arbitrentur*, *aut certè si vnam operationem fatendam esse censuerimus stultam Eutichianorum*.
Patau. in rat. temp. ad annũ 680. Dice dunque il Padre Patauio nell' vltime, e sonanti

pa-

parole. *Honorium, Sergio de vna in Christo voluntate subdolè interroganti, respondisse, duas non fuisse repugnantes, & contrarias*, volse escludere la contrarietà, ò disubidienza, conforme disse San Paolo, *video aliã legem repugnantem legi mentis meæ, mente seruio legi Dei, carne autẽ legi peccati, seù caro aduersus spiritũ*, che nõ era così in Cristo, perche la sua humanità obedì sẽpre alla Diuinità, e la carne mai repugnò allo Spirito, questo intese Honorio; Però quelche non intendo io è, ch'essendoci tanti ch' han scritto per conseruare nella Chiesa questa infallibilità per non hauer à chiamar, vn Concilio di tanti, e diuersi Capi, così difficile à riunirli, voi andate sciegliendo gl'Autori, ò l'opinioni più fracide per metterla in controuersia, Contro l'auuertimento, che di sopra vi hò dato con S. Agostino; *Eligant sibi repugnantes aduersum se, nè desinant nobis contradicere.* Non v'era il vostro Andrea Duallio Scrittore così dotto, quanto hà veduto la Scola Parigina? Perche non hauete mostrato almeno d'hauer letto San Massimo Greco, portato dal Binio, che per esser'vn Santo, e Dottore sì grande, e si trouò in quei tempi, e ne fà la Testimonianza; è altro questo, che mostrarsi pieno di passione? Dunque s'hà da concludere, che, ò non fù esaminata la lettera d'Honorio, ò gratis vi fù posto il suo nome, essendo per vn altra ragione più euidente, che nell' attione 12. essendo stato Honorio nominato per Papa Romano nella 18. senza altro titolo fù infrascato in mezzo à gl'altri, e se bene notate in margine gl'*anathemi* detti contro Honorio nella Colonna 1017. quella io non ritrouo; Hò ben però osseruato alla colonna 961. che doppo condannate diuerse Eresie in detta sesta Sinodo, vennero à queste de Monoteliti, sopra le quali i Giudici dissero, esserui alcuni fogli

Ad Rom. 7.

Dual. p. 2. q. 4.

Labè eod. t. d. act. 12.

Labè d. tom. 6. col. 961.

tron-

tronchi,in queste parole; *Quod talia Testimonia, quæ continentur in præsenti Epistola destruncatè posita sũt, & si placet non procedi*, dunque restò qualche parte da legere, e non ostante questo, si cominciò la condanna di tutti gl'altri, senza far mentione d' Honorio; come poi altroue la faccino ritrouare? ogni debole Criminalista l'haueria per sospetto di falsità? tanto più, che alla Colonna 24. sopra mille, e non 17. come voi dite, doppo recitato il *Credo*, si trouano cõdannati i sudetti, e cacciatoci pur si troua in mezzo, Honorio, che per ragione douea esser'il primo, conforme negl'atti antecedenti, dunque si deue arguire da tutto questo, che vi sia stato in qualche modo aggiunto, come seguì nel Concilio di Firenze della parola *filioque*, secondo l'osseruatione di Binio; ò altro ch'hà fatte l'osseruat. al Labè, prima della sesta Sinodo, e doppo il Concilio Romano.

Labè tom. 6. col. 586.

Alla seconda, La copia, che fù portata da' Legati à Papa Leone, fù quell'istessa, ch'era destinata ad Agatone, mà non è già vero, che lui, confermando gl'atti, dasse d'*anathema*, ò d'eretico ad Honorio, disse solamente, che *negligendo confouit*, con questo veniua à lamentarsi, che hauesse lasciato a' successori l'incõmodo deriuante da tal' Eresia, mà non già, che l' hauesse per eretico, conforme hò diffusamente esaminato nel principio del Capitolo, facendosi quì per chiarezza vn' epilogo solamente. Il Bellarmino aggiunge con buona ragione, fusse fatto questo passo per tenere sodisfatto l' Imperator Costantino, dichiarato Cattolico doppo morto suo Padre, qual per tanto tẽpo con la tirannia haueua afflitta la Chiesa, e desideraua veder quieto l'Oriente con sbrigar presto la cõfirma d' essa Sinodo, che si saria ritardata, remuscinando ciò, che doueua esaminarsi più giustificatamẽte d'Honorio.

Bellarm. lib. 4. c. 11. vers. ad 6.

Alla

Alla terza, Che li Pontefici successori nel Cerimoniale confessassero due volontà in Cristo, non si nega, facendosi anch' hoggi da tutti i Vescoui, come si può vedere nel Pontificale, quando s' accostano alla loro Consegratione, mà che necessità v' è di nominare i soggetti anatematizzati, ò dichiarati Eretici; s' in questo diurno, ò giuramento, che si commemora in esso, doppo spergiurate diuerse Eresie, si nominassero Ario, Nestorio, Eutichio, Macedonio, & altri: Potria pur pure caminare l' argomento, d' essere stato con l' Eresia Monotelitica, anche pratticato di nominare gl' Autori, e fautori, mà non nominandosi altri capi d'Eresia, che malignaua e le Persone della Sātissima Trinità, e di Cristo dal vederci piantato il nome d'Honorio, accompagnando Sergio, e Pirro, si conosce apertamente, essere stata affettatura di qualche bello spirito, ch' hà voluto conualidare la falsità de i primi atti.

Alla quarta, Chi hà riuelato, ch'Adriano nell'Epistola, che fù letta nell'ottaua Sinodo senza importanza nissuna di nominarci gl' Autori, vi hauesse osseruato Honorio, e perche s' hà da credere più à questo, che può verificarsi per atto d'omissione in leggerlo, di quel, ch' hà ponderato Gio: IV., che anche era Papa, quanto fù Adriano, e San Martino, che fece vna Sinodo apposta in Roma per condannar' in primo luogo i Monoteliti, trà quali nella sua Epistola non si vede Honorio, e d' Agatone, che fà vna Apologia così bella? mi direte, che per essere questi contrarij alli successori, si rendono i loro detti incerti, & erronei, e pregiuditiali all' infallibilità? al che si danno due risposte, che la Fede si deue prestare, à chi *data opera*, e con attentione, s'è dichiarato, e non à chi l'hà scritto *relatiuè* à quello, che sēza esame hauessero referito

i suoi

i suoi scriuani. L'altra entra cõ l'obligo di buon Cattolico d'attaccarsi à quel,che crede tutta la Chiesa, e non creder solo all' opinione d' vna Prouincia, lasciando quel,che seguitano tutte l' altre della Chiesa Cattolica, conforme disse S. Agostino nell' Epistola 118. *ad Ianuarium*: *Si quid tota Ecclesia per orbem frequentat, quin ità faciendum sit disputare, insolentissimæ insaniæ est*; accoppiandosi al detto di San Paolo *ad Efes. Non circumferamur omni vento doctrinæ, sed occurramus omnes in vnitate*;conforme in altro luogo di questo trattato vi s'è detto.E secondo quel che dice Pelagio nella vostra diletta Epistola, perche spesso ve la vedo allegata. *Dum vos ab Ecclesiæ vnitate disiungitis, omne virtutis meritum perditis, etiam si rectè teneatis*. Ancorche da mè non s' habbia la vostra opinione per retta.

Card. dù Per. ad Reg. Angl. obseru.4. cap. 2.c 3.

Alla quinta. V'ingannate alla lunga,e torno à dirui, che Bellarmino, discorrendo da dotto, e fondato Teologo,quale egl'era, si fortifica nella ragione, che mai Honorio habbia insegnato, ò predicato dottrina detestabile, dice bensì, che non è stata intesa, nè esaminata, onde bisogna concludere, non che siano stati falsificati gl' atti, mà inauuedutamente, seù furtiuamẽte da maligni piantatoui questo nome per l' impossibilità di credere,che quei Padri nella Sinodo sesta fossero stati così deboli da non conoscerlo, onde si fà per saluare il decoro del Sinodo,& anche crederei, che si douesse abbracciare da quelli, che hoggi vanno argomentando contro d' Honorio; però mostrano non hauerla letta, ò vero non habbiano osseruato bene il Bellarmino Mà dimando di nuouo, perche pigliarla con Bellarmino,quando v'è vn'Autore così insigne, qual'è San Massimo? E se non basta San Massimo nel Dialogo con Pirro,non v'è Gio:IV.nel-

l'

l'Apologia, e San Martino Papa? Questi sono antichi, le loro Epistole sono in stampa, haueano più autorità nella Chiesa, che Bellarmino; le porta Seuerino Binio, le porta il Padre Petauio, il Duallio, e tant' altri Autori. Non è dunque vna passione sfacciata, pigliarla sampre con Baronio, e Bellarmino, e pare, che vogliate cozzar cō loro, quasi per hauer'il preggio di combattere con chi è vestito di Porpora.

L'Epistola d'Agatone non hà da seruire per pezza da risarcire il mancamento, che forse stimauiuo, delle ragioni, mà vale per forte base à credere, che gl'atti furono falsificati in Costantinopoli, e ciò si deue onninamente affermare, se vogliamo stare à quello, che nel descriuere i Concilij, e loro atti, riportano gl'Autori di essi, imperòche il Labè in quest' Istoria con l'autorità d'Anastasio Bibliotecario, dice, che San Leone caminò con gl'atti riportati ad Agatone, questo nell'Epistola à Costantino letta doppo l'attione 4., afferma per *verba Christi Domini fidem non esse defuturam, & Decessores suos nunquàm defecisse cunctis est cognitum*, come potea approuare vn' atto contrario à questa dichiaratione, che Honorio hauesse mancato alle promesse di Cristo? E nell'Epistola Sinodica, che scrisse da Roma doppo il Cōcilio di 50. e più, trà Vescoui, & Abbati, qual seruiua d'instruttione, e guidaua li Legati mandati al Concilio sudetto, parimente letta nella detta attione 4. dà loro ordine, di non douersi alienare dalle resolutioni fatte da S. Martino suo Predecessore in questa causa de Monoteliti, con la Confessione, e Predicatione, del quale si deue andare vniforme, nominando gl'Autori, con queste parole, *Quorū Authores extiterunt Theodorus Pharanaticus, Cyrus Alexandriæ Sergius, Pirrus, Paulus, & Petrus Costantinopolitani Episcopi*, senza

Labè tom. 6. col. 592.

penitùs nominarui Honorio,e finisce il Periodo;*Nàm vera fides immutari non poterit alitèr , alitèr postmodum prædicari*; Quasi dicesse , se dunque in tempo di San Martino non vi fù condannato Honorio , come volemo condannarlo hoggi ? Di più se Agatone al caso,e risposta data , non si può controuertere , che scriuesse tal'Epistola ꝑ difesa di tutti i suoi Predecessori,sostenendo vigorosamente,ciò, che San Martino haueua fatto nella condanna de Greci nel suo Concilio in Roma senza nominare Honorio , come si può credere che sottoscriuesse , ò approuasse gl'atti con inseriruelo ? Questo ritrouato da moderni non è vn' inditio indubitato della falsità , ò alteratione nell' Originale ritenuto in Costantinopoli ? Le proue di questo non sono manuscritti della Vaticana, ò di San Vittore : si cauano da i Concilij del Labè stampati à Parigi,*defècit igitur in salutari suo* , chi non l'hà lette, e considerate per vedere , quale di queste condanne preualga,e sia più antica , se quella fatta senza nominare Honorio da San Martino Papa dell'anno 649. ò vero quella d' Adriano I. e II. che furono circa l' 800. già che si stà tanto attaccato all'osseruanza dell' antichità ; Deuesi per altro compatire la replica delle medesime ragioni , procedendo dal motiuo , ch' à me si porge.

Alla sesta , che risponde all'obbiettione dell'alteratione degl'atti, che non si possano applicare à fraude de' Patriarchi Costantinopolitani, perche i Legati del Papa,che vi presederono , l'haueriano impedito, e l'haueriano rapresentato à Leone Papa, questo argomenro più presto proua il contrario , perche,chi fà la fraude, opera quanto può per celarla à chi hà modo d'impedirla,che gl'atti nõ si credessero alterati,ò falsificati nelle copie inuiate à Papa Leone,mà in quelle,

che

che reſtarono in Coſtantinopoli, doue fù fatto il Cõcilio; e ſe l'*anathema* foſſe ſtato negl' atti mandati al Papa, non haueria detto *Honorius negligendo confouit*, mà l'haueria dichiarato Eretico, ed'*anathema*, conforme hò detto nel principio di queſto capitolo, parlando ſe la condanna ſeguiſſe, e come.

Labè idem ibid., colum. 636.

In oltre quello, che fà le notationi ne' Concilij, portato dal Labè, ſuggeriſce vn'altra ragione da crederſi vna tal falſità, ſecondo fù ſcouerto nel Concilio di Firenze, d'eſſere ſtato abraſa la parola *filioque* per ſcuſarſi dall'Ereſia, che lo Spirito Santo *non procedat ab vtroq*; il ſimile hauran fatto nel ficcare trà i nomi degl' altri Heretici quello d' Honorio, come ſoliti à delinquere, perche in Concilio, nè meno ſe ne poteua diſcorrere per la facoltà limitata de' Legati nell' Epiſtola Sinodica, di non potere diſcorrere, ſe non di quello ſolamente, che s' era trattato nel Concilio Romano; Onde non poteuano conſentirui, ch' è inditio della falſità, mentre non era ſtato propoſto nel Concilio Romano il mancamento appoſto ad Honor.

vbi ſupra, col. 685.

Labè, tom. 1. Concil. col. 586.

Alla 7. Queſto che ſi riſponde, che nell'Archiuio Vaticano vi ſiano gl'atti autentici, non l'hò ancora ſentito, e di quel tempo, non sò ſe vi foſſe ne meno, eſſendo ſtato Anaſtaſio Monaco, quelche la poſe inſieme, che fù del 9. Secolo, nè il Bellarmino fà di queſto mentione, onde con neſſun fondamento potette dire, che ſia infruttuoſa la riſpoſta, che gl' atti ſiano ſtati adulterati doppo, mà crederei, che ſiamo fuori di queſta controuerſia (per non entrare in qualch' altro diſcorſo, ſe vi ſiano in S. Vittore per far'vn'altro contratto, come quello che s' è fatto con Scelestrate circa gl'atti del Concilio di Coſtanza) e conforme hò detto di ſopra, l'adulteratione ſi crede in quell' originale, che reſtò in Coſtantinopoli, dal

O 2 qua-

quale vſcirono le copie. Quanto però ſia contraria al vero queſta propoſitione, il Lettore ne farà giuditio con la riſpoſta, che ſi darà alla 12. obiettione.

All'ottaua dell'epiſtole di S. Leone Secondo eſpoſte dal P. Combefis, *con la lettura delle quali è ſua eſplicatione*; voi dite, *ſi moſtra la verità*, à parlar candidamente non l'hò vedute, nè credo debbiano eſſer lette, eſſendo vn grand'errore beuer l'acqua, che reſta intorno le campagne, quando ſi può porre la bocca nella purità, e limpidezza del fonte, quali ſtimo eſſer tali le medeme epiſtole del Santo Pontefice diſtintamente ponderate di ſopra con la guida di Seuerino Binio riportate dal Labè, che non ſtò qui à replicarle; Con l'appoggio di queſto voſtro P. Combefis complicate più coſe, che habbia eſpoſto vn foglio d'Agatone Vicecancelliero della Chieſa di Coſtantinopoli, quale per l'officio di Secretario nella ſeſta Sinodo poſe fuori di ſuo carattere cinque copie di eſſa Sinodo ottimamente conſeruate, e ſenza che voi, ed il detto P. inſeriate le parole preciſe delle dette copie, ò autorità, donde ſiano ſtate eſtratte tali notitie ſecondo il voſtro ſolito, ſaltate à narrar l'iſtoria di Filippico Imperatore, quale eſſendo viſſuto Monotelita, arriuato all'Imperio, faceſſe leuare la pittura de' Monoteliti fulminati di *anatema* con Honorio, & inoltre faceſſe quelli porre ne' ſacri diſtici. Quanto alla prima *dormientes teſtes adhibes*, eſſendo che nè ſi sà donde l'habbia cauato detto P. Combefis, nè meno ſi è veduto in ſtampa la ſua opera, per oſſeruare li ſuoi andamenri, ſe ſiano di regolato ſcrittore, e ſopra tutto ſe nelle ſudette copie appariſca atteſtatione di Agatone eſſerui inſerita la particolarità dell' *anatema* di Honorio, donde lui l'habbia cauato, e qual diligente archiuiſta habbia ſaputo preſeruar per noue-

cento

cento anni detti fogli, & atteſtationi d'Agatone dalle tarle.

L'iſtoria poi narrata ò da voi, ò dal P. Combefis, nè meno veggo donde l'habbiate cauata, perche da quelli, che diſteſamente la ſcriuono, non ſi fà alcun' appoggio sù la particolarità da voi oſſeruata, eſſer' egli alleuato nell'hereſia di Monoteliti, onde mi pigliarò la licenza di narrarla in quella forma, & ordine, che la raccontano, e non ſono Baronio, e Bellarmino à voi ſoſpetti, mà l'han ſoggerita à me il Platina, e Panuinio, che ſi dichiarano hauerla letta in Anaſtaſio Bibliotecario, che l'hà dichiarato in latino dagli Annali Coſtantinopolitani da Eutropio, cauati da Nicefaro, & altri Autori, & Hiſtoriografi Greci, e ſopra tutto da Annonio, qual mi par ſtrano, non habbiate oſſeruato per eſſer Scrittore delle coſe della Francia, e per tale ne allega preciſamēte il luogo il d. Panuinio. L'hiſtoria dunque porta, che detto Filippico chiamato Bardane prima di eſſere Imperatore vnito con Lia Spatario hauendo ſuſcitato fiera ſeditione contro Giuſtiniano iuniore Imperatore, volendo queſto punirli della fellonia, con valide forze di ſeditioſi gli andorno incontro, e leuatali con l'imperio la vita, Bardane per il ſeguito, ch'haueа maggiore di Lia, diuenne ſucceſſore nell'Imperio, & aſſumè il nome di Filippico; iui giunto, à ſuggeſtione di Giouanni Monaco, al quale ſi era affettionato in occaſione di eſſer' Aſtrologo, e preſagita l'eſaltatione all'Imperio, aſſicurandolo di douerlo per lungo tempo godere ſecondo l'horoſcopo della ſua natiuità, ſcacciò Ciro Patriarca religioſiſſimo, e legitimo Prelato di Coſtantinopoli, relegandolo nel Cherſoneſe, ſublimò lui à quella ſede; Queſto Monaco ſubito intruſo, con le forze, e genio dell'Imperatore, adunò tutti i Veſcoui

con-

conuicini, e Prelati, che conoſceua contaminati dall' hereſia dell'Hiconoclauſti, quaſi in vn Sinodo generale, doue riuocorno tutti gl'atti, e decreti della ſeſta Sinodo, intorno il culto, & vſo delle ſacre Imagini, e per eſecutione di queſta empietà machinata, e concertata ſin dal principio del ſuo Impero, non fece già ſcancellare ſolamente la figura di Sergio, Honorio, & altri fulminati d'*anatema*, mà tutte le figure poſte in diſtinte tauole, ò dipinte sù'l muro, de' ſanti Sinodi generali Orientali, cioè Niceni, Coſtantinopolitani, Epheſino, e Calcedonenſe, perche in eſſi compariuano l'effigie de' Santi Padri, che v'interuennero; nè contento di tal'eſecutione fatta ne' ſacri Tempij, e loro Atrij in Coſtantinopoli, nel participarne Coſtantino Sommo Pontefice all'hora regnante, *mala malis addendo, cumulando multa facinora in vno crimine*, gl'ordinò doueſſe eſeguire i decreti del Conciliabolo accennato, facendo abolire per tutta la Criſtianità l'vſo, e culto delle ſacre Imagini. Tal' audacia non ſolo ſtiede ſenza eſecutione, anzi il Santiſſimo Pontefice ripreſe all'iſteſſo tempo agramente il fatto, l'autori, e l'Imperator' iſteſſo, condannato, non che reuocato quanto dall' indegno Monacho, e ſuoi ſeguaci era ſtato operato nel ſudetto Conciliabolo, fè riporre, e dipingere nel Portico di S. Pietro tutte l'iſteſſe Imagini ſcancellate in Coſtantinopoli per decreto Imperiale. L'eceſſo malamente appreſo nel Cielo prouocò in tal modo l'ira Diuina, che in breue tempo ne fè veder le vendette, eſſendoſi ſolleuati contro il detto Filippico Imperatore, Rufo, e Teodoro Patritio, quali con altri Sicarij entrorno nel bagno, doue in tempo di primauera di mezo giorno ſtaua ſollazzandoſi l'empio Filippico, lo preſero, e ſtraſcinorno in vn'Oratorio, e quaſi per diuin volere, acciò lo
ren-

rendessero primieramente indegno di più riuedere le sacre Imagini da lui abolite, e dal Santissimo Pontefice restituite, li furno cauati gl'occhi, e se ne morì, & in suo luogo poi il giorno seguente fù esaldato al Soglio Imperiale Artemio, che mutatosi nome, fù detto Anastasio, questo cambiati in contrario li costumi dell'antecessore (come che Iddio volesse ricompenzare i danni portati alla Chiesa, & al culto delle sacre Imagini dall'antecessore) subito scrisse al Sommo Pontefice, e mandò le lettere per vn suo Camariero, patritio di qualità, dichiarandosi professore della santa Fede, nè solamente acerrimo defensore di essa, mà implacabile persecutore dell'Hiconoclausti, e d'ogn'altra heresia fin'à quel tempo dannata. Dunque perche vediate non esser mio il racconto, vi porto le precise parole del Platina, e susseguentemente quelle del Panuinio, registrãdo solamente l'appartenenti al fatto raccontato, che distrugge il vostro raciocinio tessuto dolosamente, per offendere Honorio: *At Constantinus habita Synodo non modò Philippici, & Ioannis Monachi opiniones improbat, verùm etiam decernit, vt Sanctorum Patrum Imagines, qui sex Concilijs ab omnibus approbatis, interfuerant* (ecco, che non li Monoteliti solamente come voi col P. Combefis supponete, mà tutte l'Imagini de' Santi Padri ne'sei Sinodi interuenuti, furno scancellate. Et osseruino i Lettori, che sorte di Cronista è questo, che hà esposto il trattato istorico, impugnando, e trattando da Anacronista il Baronio, mentre egli medesimo per sostenere vn suo capriccio, strappa la sostanza vera d'vn'istoria per incollarci vn'altra sognata) *in Portico Diui Petri depingerentur, cùm intellexisset eos à parietibus Sãctæ Sophiæ fuisse à Philippico abrasas.* Aggiunge il Panuinio più chiaramente la confirma della mia

Platina in vita Constantini Sum. Pont.

rispo-

Panuinio annotationes in vita Constantini Papæ ex varijs Authoribus Græcis, & Latinis ibi notatis.

risposta: *Imperator enim* (parlando di Filippico non già Monotelita, come voi supponete, mà) *in Iconomachiæ hæresim lapsus Sanctas Imagines vbiq; tollendas esse, etiam à Romano Pontifice, iusserat, quod facere constantissimè recusauit*; dichiarando il sudetto Panuinio hauer ciò cauato non già da Baronio, ò Bellarmino, come spesso vi replico, mà da Anastasio Bibliotecario, Paolo Diacono, & Annonio, che danno per autori gl'Annali Costantinopolitani d'Eutropio, Nicefaro, & altri historiografi Greci, ponendo i luoghi speciali d'essi, quali faranno maggior proua, che il vostro Combefis. Chi hà curiosità di comprouarlo, vegga la vita del detto Sommo Pontefice Costantino descritta dal Platina, & il Panuinio, che vi fà l'additione. E quello, che ammiro, hauendo discorso di questo fatto Annonio Scrittor Francese, come afferma detto Panuinio sopra allegato, habbiate lasciato di leggerlo, & osseruare insieme, à chi si debbia prestare maggior fede se à lui, ò al P. Combefis, combinando le proue di ambedue per eligerne la più legitima, essendo che ne allega il luogo preciso.

Annonio lib. 4. cap. 57.

Nè il vostro argomẽto dà sufficiẽte proua, ancorche vero, alla cõclusione, essendo che bisognaua mostrare la rappresentatione, che in essa pittura si conteneua, & il modo, col quale vi staua piantata l'Imagine di Honorio, come sopra hò accennato, potendo tal volta significare il contrario di quel, che pretende il Combefis, come si vede nelle figure, che si espongono sopra l'Altari de' Sacri Tempij, doue l'vso della Chiesa li rende adorabili: ad ogni modo vi si dipinge il Demonio in varie figure, ò di Serpente à piedi della Santissima Vergine, ò di vn huomo seluaggio, horrido, e sfigurato sotto i piedi di S. Michele Arcangelo, ò di Dragone incatenato appresso Santa Margarita, ò di

ò di varij mostri intorno all'Anacoreta S. Antonio, e simili, dunque vi è posto il Diauolo, per esser'adorato nel modo, che stà la Santissima Vergine, & altri Santi, e Spiriti Beati? Non già: mà per vilipendio, e contraria virtù, che dalla figura del Santo vien superato, e sotto i piedi della Vergine, *quia conteruit caput eius*, oppresso dall'Arcangelo S. Michele, *quia pugnauit cum Diabolo, & fecit victoriam*, & appresso gl'altri Santi, perche con la lor virtù superorno le vitiose tentationi, che con varie figure l'insidiaua il mostro Infernale, così potea esser dipinto Honorio quasi atterrando gl'Eretici Monoteliti, conforme si prattica di S. Domenico, che tal volta si dipinge, conuertendo, ò perseguitando l'Empij Albigensi, onde senza farne distinta relatione di tutto il contenuto della figura, non poteua dalla destruttione di essa fatta da Filippico cauarsene sodo argomento.

Passo più auanti, e dico, che si ritorce contro voi, e Combefis l'argomento, perche se Filippico era alleuato trà Monoteliti (come voi asserite) douea ragioneuolmente stimare, che la massima di essi fusse vera, & ingiustamente perseguitati gl'Autori, e primi defensori di essa, onde come di tanti Eroi ne douea custodir più tosto la memoria nel modo, che si è pratticato, e prattica nella Chiesa di esporre le figure di quelli Eroi, ch'han sostenuto col martirio la verità della Fede Cattolica, ancorche con vilipendio l'habbiano sofferto, con dipingersi, ò pendenti da vna forca, ò con la testa soffogata in vna putrida pozzangara, ò con altre forme più vili delineata dalla barbarie de' Tiranni, così douea perpetuar la memoria di Honorio fulminato di *anathema*, e d'ingiusta persecutione. Se dunque la distrusse, non fù per il fine da voi preteso, mà secondo si deue veramente credere all'Istorici accennati, per essere vno de i Santi Padri

dipinti ne i Concilij Eucumenici, destrutto per leuare il culto alla S. Imagine d'Honorio. Da queste risposte si vede, che douunque vi voltate, anche cõ l'aiuto del P. Combesis si ritrouano intricati i vostri argomenti.

All'vltima parte di questa obiettione di hauer Filippico ordinato, che si ponessero ne' sacri distici il nome di Honorio con altri Monoteliti, bastaria rispondere non esser assioma da Sacerdote l'abbonare ad vn Principe laico la dispositione de' riti Ecclesiastici, del modo, e persone, per le quali si debbia far' oratione, e commemoratione ne' sacrificij, essendo questa l'essenza di detta opera, onde se hauessiuo letto la reprensione fatta con molto zelo da Sant'Ambrogio à Giouiniano, che li scrisse in tal modo, *Episcopos solere de Imperatoribus, non Imperatores de Episcopis iudicare*, come altroue più ampiamente si portarà, vi saressiuo astenuto di far simile commemoratione. Io però lascio le reprensioni, che potrei addurre, fatte in simil caso da' Santi Pontefici, mi appiglio al più sodo del decreto fatto dal Sommo Pontefice Costantino per cõtraposto à quelli di questo Imperatore, che per mancanza di facoltà non si può mostrare hauessero effetto alcuno, ben'apparisce hauessero esecutione quelli di questo Santo Pontefice, che all'istesso tempo ordinò si abolisse la memoria di Filippico dalle scritture publiche, e priuate il suo nome, e così di qualsiuoglia sorte di moneta, come dagl'accennati Autori si raccoglie nelle seguenti parole: *Præterea verò idem Pontifex constituit nè Imperatoris hæretici nomen publicis scriptis, aut priuatis, in ære, argento, plumboque reciperentur*; & Iddio dal Cielo l'approuò, con scancellarlo subito dal libro de' viuenti, e dopò la morte di esso l'Imperatore Anastasio suo successore non s'oppose per niente all'autoreuol decreto del Santo Pontefice.

La

La nona, che conosciute deboli l'oppositioni antecedenti s' attaccano ad vn' altra, di non essere state ben'intese le parole dell'Epistola d'Honorio. Quì conosco veramente la forza della passione, la quale potea ben'arriuare à nō credere à Bellarmino, al Duallio, & al Patauio, lasciando da parte l'Epistola d'Agatone, & altre coniettture generali dell'infallibilità, cōseruate ne' Papi; mà con questo dire, vi mostrate debbolissimo, in non hauer letto l' Apologia, conforme più volte vi hò detto, che vi fà sopra Giouanni IV. Pontefice, e San Massimo con vn Dialogo trà lui, e Pirro, nel qual resulta ben' vn odio all' istesso tempo contro il sudetto Pirro, e suoi Compagni, che non ammetteuano, che vna volontà, ed' operatione in Cristo, mettendo in chiaro tal' Eresia non venir coperta, nè sostenuta da Honorio. Osseruate dunque, contro che sorte d'huomini pigliate simile controuersia, perche questi han fatto vedere, che Honorio non habbia detto cosa contraria, onde si vede non esser stati ben' intesi i discorsi degl' antichi, da' moderni.

Alla 10. che se questo fosse di poter discorrere sopra gl'atti già condannati, si potriano impugnare tutti i Concilij, ch' hanno condannate le propositioni degl'Eretici, e l'istesso delle constitutioni d' Innocenzo X. & Alesandro VII. circa il libro di Giansenio.

Questa parimente è debolezza, perche non impugniamo ciò, che dice il contenuto, ò che non l'habbiano inteso nel Concilio. Neghiamo l' habbia detto, ò non l'habbia potuto dire, mentre la massima d'Honorio non era Eretica, e quelli, che dissero questo, non mostrano euidentemente la verità degl'atti; Innocenzo X. di Fel. Mem. condannò le masime patente-

mente, & euidentemente; Alesandro VII. di Felice Memoria, poi per non resuscitare la controuersia, essendoli stato proposto, che la condanna delle massime non era il sentimento di Giansenio, vedendo, che non si potea separare la massima Ereticale del sentimento dell'Eretico, che la sosteneua, fece vna Constitutione, più presto per rifiutare l'instanza impropria, che per deciderla di nuouo, mentre essendo lui interuenuto da Cardinale nell' esame fatto delle sudette massime auanti d' Innocenzo X. erano state condannate *in sensu Iamseni*, così lo porta il moderno Aguir.

Agùir disp. 1. nu. 6.

Per altro con queste risposte, vado credendo, che per essere state abbracciate dalla Francia le sudette Constitutioni, come procedenti da voce infallibile del Papa, controuertendola hoggi mostrino, che lor gioui tal beneficio dell'infallibilità, solo in tempo di lor commodo.

L' 11. Non ammette risposta, perche serue per argomento, ò per dir meglio per vn'appoggio validissimo dell' opinione commune, che gl' atti restorono in Costantinopoli fossero adulterati, mentre volete credere ad Anastasio Bibliothecario, che dice, hauer veduta la copia riportata da Costantinopoli. Dūque il male restò là nel suo originale, non fù nelle copie mandate à S. Leone, ò in quelle del Vaticano, perche in tal caso non occorreua, che Anastasio Bibliothecario s'affaticasse di prouarlo con le copie di Costantinopoli, mentre hauendola lui nella Bibliotheca Vaticana, bastaua quella, che voi dite, ch'era in detta Bibliotheca, della quale egli era Ministro, e Custode, e quanto alla credulità della Francia, viene contrapesata da quello crede tutto il resto della Chiesa, essendone essa la quinta parte, connumerando à nationi, che s' hauesse à fare de Popoli, ò de

Scrit-

Scrittori la parte si diminuiria.

Poi v'ingãnate nel dire, che Hincmaro, nel far mentione de i Monoteliti con Honorio condennati nel sesto Sinodo, nell'Epistola à Papa Nicolò Primo, dicesse, che la Francia professaua di obbedire al Papa, mà *salua fide*, quasi intendesse esser ristretta l'infallibilità del Papa, perche questo Scrittore non l'intende à vostro modo, nè dalla Francia odierna, conforme nota l'Aguir, ponderando le seguenti parole d'Hincmaro, *de omnibus dubijs, vel obscuris, quæ ad rectè fidei tenorem, vel pietatis dogmata pertinent Sancta Romana Ecclesia omnium Ecclesiarũ Mater, & Magistra, Nutrix, & doctrix est consulenda*, terminando il periodo, *oportet hoc sequi, quod Romana Ecclesia custodit*; hor vedete se questo modo di parlare d'Hincmaro può aggiustarsi col vostro sentimento, e ciò che dite della Cronica di Adone col Martirologio antico mentionato nel suo manoscritto, che si conserua nella Biblioteca Mazzarina, non è da farne caso, sì perche le ragioni addotte di sopra preuagliano à questa conjettura, sì perche è noto, che i Signori Grandi fanno raccolta de' manoscritti, che contengano qualche Censura, ò mordacità dell'operationi de persone insigne, per rẽder li loro Archiuij, e Bibliotheche più rinomate, onde bisogna ricorrere all'autentiche meglio fondate, per poterli credere.

Aguir de aut. infal. Roman. dispur. 3. sect. 1. n. 50.

Alla 12. Del Breuiario stampato in Venetia, e poi in Parigi, doue nella Vita di San Leone si commemora Honorio condannato con gli altri Monoteliti, non è da marauigliarsene, perche prima di Pio V. ogni Paese, non che Diocesi, leggeua à suo modo le vite de'Santi, onde se haueste veduto la Bolla di esso Papa che comincia, *Quoad nobis: quin etiam in Prouincias paulatim irrepserat praua illa consuetudo, vt Episcopi*

in

in Ecclesijs, quæ ab initio cõmuniter priuatim sibi quisq; Breuiarium conficerent; e di Clemente VIII., che comincia, *Cum in Ecclesia*, riportate nel principio di ciascheduno Breuiario, che si stampa, haureste trouato la solutione totale di questo dubbio con queste parole; *Tùm in Sacris Scripturis, & lectionibus Patrum, tùm in Vitis Sanctorum, sinè nostra, & Prædecessorum licentia pro cuiuscumq; arbitrio, pleraq; addita, & imminuta fuerunt*: haueresti trouato parimente, che da questi Sommi Pontefici, ad effetto di leuare molti errori, che le Chiese in particolare haueuano lasciato disseminare, si diede vna regola generale, con la quale la Chiesa camina vnita; e con tutte le diligenze del Baronio, e d'altri guidati da lui, si vedono degl'errori massicci in materia d'Istoria, ò di Vite de' Santi, che alla giornata han fatto correggere, così Sisto V. come Clemente VIII., & Vrbano VIII. e pure non sono affatto spurgati; Veggasi à quest' effetto, per dar'vn'assaggio, la vita di S. Romualdo, che si legge nell' Officio il giorno della sua Festa, oue gli dà 120. anni di vita, in tempo, che il Baronio nell'11. Secolo l' impugna con vn Calcolo Mathematico, ò demostratiuo del giorno della sua nascita, in occasione de Sacri Ordini pigliati, che non ne viuesse più d'ottanta.

Del termine di questo Capitolo, cõ le dichiarationi, e proteste d' hauer voi tralasciato gl'argomẽti, perche sopra quello si fanno varie distintioni, chi legge ne sia Giudice s'in queste proue, che si sono distrutte, siasi mostrato puntuale l' Autore d' esse, ò s'il mio discorso, che da principio hò fatto, di non vederci le regole d'Istorico, sia più vero della sua protesta.

Passi

NEL CAPITOLO XIII.

Paſſate à diſcorrere d'altri Sommi Pontefici.

Cioè delli Papi Clemente, ed Innocenzo Terzo di queſto nome, Bonifacio VIII., e Siſto V.

IN eſſo ſi và dicendo, che quelli, che s'applicano à conſiderare l'antichità, trouano altri, che nelle loro deciſioni ſono caduti in errore, come cadè Clemente Terzo (che per maggior confuſione nominate di nuouo nel corpo del Capitolo, acciò non ſi poſſa applicare all'errore di Copiſta, ò del Stampatore, mà à chi ſenza leggere, ſcriue ciò, che non hà ſtudiato) il quale nella decretale *laudabilem*, ſupponete eſſerui determinato, che conuertito vno de' Coniugi alla Fede, l'altro oſtinato nell'Ereſia, poteua il primo rimaritarſi. (Grand' occecatione cauſa la paſſione) in tutto il dritto Canonico, tanto denominato decretale, quanto Clementine da Clemente Quinto di queſto nome, quanto dell'eſtrauaganti, trè ſole Conſtitutioni ſi trouano, che habbiano il principio *laudabilem*. La prima ſotto il Titolo, *vt lite pendente nihil innouetur lib.* 2. L'altra *de Conuerſione Infidelium lib.* 3. La terza è nel titolo *de frigidis, & maleficiatis lib.* 4. *decretalium*; La prima di queſte è di Clemente Terzo, parla però di materia molto diuerſa, quant'è della ſeparatione del letto coniugale, ſe debba farſi prima di prouarſi baſtantemente l'adulterio, che non vniſce al fatto, del quale ſi tratta; L'altre due ſono di Celeſtino Terzo, ſiche il primo errore deue notarſi, è del nome. Circa la ſoſtanza poi, niſſuna delle dette Conſtitutioni contiene ciò, che il voſtro Cardinale

Ro-

Roberto da Corsona palesa, e quella particolarmente di Celestino nel titolo *de Conuersione Infidelium*, dica pure quant'egli vuole nella somma manuscritta, scauata dalla Biblioteca di S. Vittore, quì non s'adatta, determinandosi in essa l'impedimento *Criminis*, non habbia luogo negl'vccisi in battaglia con Saraceni, quando volesse alcuno sposare la moglie del nemico vcciso, e non già come sogna di dissoluere il matrimonio, restando in libertà di contraher con altro, quando vno de' coniugi resti ostinato nell'infedeltà, l'altro facendosi Cattolico; e doppo discorso molto, conclude Celestino nell' allegato Capitolo *laudabilem* in queste parole: *In his igitur respondeo, quod cùm tales non procurauerint virorum interitum defunctorum, matrimonium huiusmodi inter personas, licitè contrahi, & talitèr copulati, diuortium nequeant postulare*. La terza Constitutione *laudabilem* parimente di Celestino, questa nel titolo *de frigidis*, parla in diuerso caso ancora, cioè dell'impedimento della generatione, contenuto ne' versi dell' impedimenti dirimenti, *si fortè coire nequibis*, doue si determina per quanto tempo debbano stare li Coniugi à far l'esperienza naturale della loro abbilità, acciò legalmente, *& tuta conscientia* possa passare, chi è abbile ad altre nozze, mancando dunque il fondamento della proposta, chi desidera risposta cathegorica, e d'vopo allegar meglio. Poi se lasciando la falsa allegatione, volemo andare seguitando l'altro discorso, se Innocenzo Terzo nella reuocatione addotta ne facesse mentione appresso l'Ostiense al Capitolo quinto *de diuortijs*, nè meno vi osseruo traccia di sorte nessuna, perche Celestino dal sudetto Capitolo *laudabilem*, del quale Innocenzo suo successore non fà mentione espressa del nome, nè commemora *laudabilem*, in genere

nere dice ſolamente, *Prædeceſſor noſter videbatur alitèr ſenſiſſe*, conforme nota Bellarmino, e par che riſponda à voi, & Alfonſo de Caſtro, che ſtà sù l'iſteſſa opinione, mà credo, che dalla gloſa non ſia ſtata oſſeruata ſufficientemente la detta decretale, però ſia come ſi voglia, neſſuno delli due determinò la queſtione, *ſed quod ſibi videretur probabiliùs reſpondiſſe.* Io aggiungerei con la ſola interpetratione del Teſto, che quando il matrimonio trà Gentili è ſolamente legale, non Sacramentale, all'hora Innocenzo col ſuo Predeceſſore, habbiano determinato, che poſſa diſſoluerſi, quando però non vi ſia imminente pericolo di contumelia del Creatore; Quando poi è trà Eretici vero matrimonio, all'hora lo nega con queſte parole: *Nàm & ſi matrimonium verum inter Infideles exiſtat, non tamen eſt ratum, inter Fideles autem verum, & ratum exiſtit, quia Sacramentum Fidei, &c.* Mà quando ben foſſe ſtato da Celeſtino Predeceſſore determinato il contrario, ſaria circa la prima parte del matrimonio vero, non già del matrimonio Sacramentale; Onde hò per ſpiriti di contradittione, e non per intelletti da ſtudioſi, quelli, che vanno ſtuzzicando queſta materia.

Bellarm. de Rom. Pontif. lib. 4. c. 14.

Leggeſi nel medemo Capitolo 13. l'Iſtoria del Monaco Ceſareo Ciſterercienſe, che voi narrate, il quale in confeſſione ſentì vn'enorme delitto, accuſato da vn Religioſo, che non ſcoprendoſi, haueerebbe portato gran pregiuditio ad altri, e dedotto queſto caſo al Capitolo Generale de' medemi Monaci, ſe foſſe opportuno reuelare detta confeſſione, per euitare maggiori ſcandali; Non volſe il Capitolo deliberare da ſe, perciò lo rappreſentò ad Innocenzo Terzo, qual con vna Congregatione de' Cardinali, conſiderato il gran peſo del peccato commeſſo, & il graue danno,

che poteua arrecare, se non si manifestaua, risoluerno con resceriuere al Capitolo Generale, che il Confessore douea riuelarlo; considerato poi meglio da questo Papa, fosse determinato il contrario nel Capitolo, *omnis vtriusque sexus, de pœnitentijs, & remissionibus*, stabilendosi rigorose pene, à chi riuelaua la confessione. Ciò che sia di quest Istoria, non vedo la determinatione del Papa, mentre ponete solamente, che ordinò, mà in che maniera, onde potesse prouenire pregiuditio all'infallibilità della dottrina Pontificia, non lo dite; le parole, che sono notate in margine, non lo portano; essendo queste: *Et placuit sententia omnibus, quod fuerat à se determinatum*. Si che douendo il relato essere nel referẽte, bisognaua mostrarsi auuertito del relato della sentenza, potendo portare conditioni tali, che non fossero d'alcun pregiuditio, di ciò. Anche nella Constitutione Apostolica *de sollicitantibus*, con l'obligo s'impone da Confessori à Penitenti, che reuelino, si è rimediato al pregiuditio senza offesa, ò lesione della confessione Sacramentale, rimedio dato à tempi più moderni. Due osseruationi cadono in quest'Istoria, vna, di douer credere all'assertiua, quanto alla resolutione fatta dalla Cõgregatione de' Cardinali, non allegandosi nè registro, nè Bolla, nè Canone, che renda autentico il detto; l'altra, che Innocenzo Terzo stimò opportuno di determinare, che i Fedeli, almeno vna volta l'anno, s'accostassero al Sacramento della Penitenza, per rendersi capaci di quel dell'Eucaristia; e con tale occasione con buona cautela preseruò dal sospetto, chi andaua à confessarsi, rinouando le pene, cõtro chi frangeua il sogello della confessione, del quale non fù lui il primo, perche S.Gregorio Papa impose pene grauissime, à chi riuelaua la confessione, come apparisce dal libro del De-

creto

creto fatto da Gratiano 60.anni prima, che Innocentio Terzo haueſſe il medemo ordinato; non sò, doue s'appoggi per altro queſta narratione, che il Papa ſtimaſſe diſpenſare al ſigillo impoſto da Gregorio, del quale non è veriſimile, foſſe ingnorante; Diamola per vera, che il Papa haueſſe voluto diſpenſare à quel ſigillo, in riguardo del gran danno, che ne proueniua dal non riuelarſi, come vogliono alcuni Autori allegati dall'Onofrij particolarmente Antiſiodoro. Coſa, che non dourebbe parere ſtrauagante, à chi hà profeſſato nella Compagnia di Gieſù, ed à chi hà letto quell'Autori sù di tal materia, qual pregiuditio n'è riſultato, ò poteua riſultare all'infallibilità de' Ponteſici, ſecondo ſi tratta. Fece forſe con ſimile determinatione, ò diſpenſa qualche dogma di fede contrario alla verità? Inſegnò forſi il falſo per vero? E per diſcorrerla più diffuſamente, dico, che

Cap. Sacerdos diſt. 6. de pœnit.

Onofrij de ſacro ſigillo. ſect. 1. q. 3.

Il ſigillo della confeſſione inſtituito per vincolo di carità, ò ſia *de iure poſitiuo*, come vogliono il Panormitano nel cap. *omnis de pœnitentijs* con altri Canoniſti, & il Torrecremate nella ſpiegatione del Capitolo *Sacerdos* decreto di S.Gregorio diſt.6.*de pœnitētia*; ò *de iure naturali* per la virtù della fedeltà, che porta ſeco il ſegreto naturalmente oſſeruato, & in eſſo ſigillo cōtenuto, come diſcorre Soto nel trattato *de tegendo, vel detegendo ſecreto*; ò per vſo antichiſſimo della Chieſa, ſi conuerta in rigoroſiſſima lege, per la mentione fattane da S.Leone, e per li miracoli narrati da S.Polino Clerico Dioceſano di S.Ambroſio nella ſua vita, & in tempo di S. Gio: Elemoſinario per molti caſi occorſero in caſtigo di quelli, che violorono detto ſigillo, riportati dal Maldero; e per ſimil'vſo antichiſſimo nella Chieſa poſſa dirſi *interpetratiuè* eſſer'inſtitutione di Criſto, nel dar vn Tribunale viſibile

Soto de tegendo, vel detegēdo ſecreto mēbro 1. q. 1. & 2. e con eſſo al parer del Cardin. de Lugo Suarez diſt. 23. ſect. 1. nu. 10. Enriquez lib. 6. c. 19. de s. pœnitent. S.Leone epiſt. 80. Leontius in vita S.Ioannis Eleemoſynarij cap. 51. Malderus de s. ſigillo c. 2. ver. ſic. cæterum.

della confessione Sacramentale,& acciò si mantenesse, bisognò connetterui questo peso, *ex quo media pensanda sunt ex conditione finis*, per lungo discorso ne-tesè il Card. de Lugo, ò vnitamente complicando il positiuo, e naturale, come discorre per vso della Chiesa l'Onofrij; ò finalmente come volean S. Tomaso, tutta la scuola de' Tomisti, particolarmente Soto, che malamente si riscalda contro Duranno, rimprouerandolo di hauer storto li sentimenti dell'Angelico lor Maestro, per tirarlo alla sua opinione.

De Lugo de Sacram. Pœnitentiæ sect. 1. disp. 23. vers. dicimus. Geronimo Onofrij de s. sigillo sect. 1. q. 3. vers. vnica cõclus. fol. 19.

Sia anche indispensabile, come vuol S. Tomaso nel luogo accennato, e con esso parimente quasi tutti li seguaci di Scoto, e de' Scotisti, quali tutti in questa parte col loro Maestro si vniscono co' Tomisti, e particolarmente Medina, Siluestro, Nauarra, Viguerio, Simanca, & altri allegati da Geronimo Onofrij col Cardinale de Lugo *in eodem tractatu, & loco*; ò dispensabile al parer di Antisiodoro per euitar qualche gran male, come nell'Istoria da voi narrata, s'appoggia il vostro discorso.

D. Thom. in 4. distinct. 21 q. 3. Sotus d. tract. memb. 3. q. 4. vers. Prima conclusio. Scotus in 4. q. 2. Hieron. Onofrij de s. sigillo sect. 2. q. 1. Antisiodor. in 4. c. 3. q. 7. riferito dal sud. Onofrij.

Volendosi preualere vn Papa, & abusare della sua autorità in dispensar questo sigillo, non saria pregiudicata l'infallibilità della dottrina, e della Fede, essendo che, parlando à simili, con altri paragoni. Sarebbe forse questa contaminata, se vn Papa volesse procedere à vendicare vn suo priuato affetto, e commettẽdo vn'homicidio, ancorche fosse per mezzo de' Ministri del Gouerno, facesse morire alcuno ingiustamẽte? questo contrauerria indubitamente, abusandosi della sua autorità, ad vn precetto Diuino, operaria, *vt priuatus*, non per questo douria restarne contaminata l'infallibilità, la proua di ciò si vidde chiaramente in Dauid, che abusò del suo dominio, in far morir Vria, e riceuè con piacere l'auuiso, che gli mã-

dò

dò Gioab dell' eſecutione totale del ſuo comando; Per queſto lo Spirito Santo non parlò per bocca ſua doppo eſſer' accaduto tal'ecceſſo, onde li ſuoi Profetici Salmi haueſſero perſa la verità infallibile? Più; Salomone idolatrò, commiſe vn delitto di Leſa Maeſtà Diuina, abusò dell' autorità datagli da Dio con lo ſcandalo de' Popoli palpabilmente conoſciuto, per queſto li ſuoi libri, *Eccleſiaſte*, *Sapientiæ*, & altri, non ſono d' infallibile verità, e come habbiam di Fede? * Concludo ſopra di queſto, che imputate ad Innocenzo III., che li Succeſſori di S. Pietro, *docendo*, *vel prædicando*, ſono d'infallibile verità, mà non impeccabili, e ſe diſpenſano ſenza legitima cauſa, peccano, *quia abutuntur poteſtate* ſolamente, e Bellarmino dice (acciò che oſſeruiate, la ſua penna ſempre indifferente) che chi tal diſpenſa concede, *grauitèr delinquit*, e chi l'ottiene, non reſta ſciolto, mà non per queſto manca d'infallibilità, ogni volta, che faceſſero Conſtitutioni, ò Bolla, mà all'hora mancheria la ſucceſſione infallibile, quando inſegnaſſero il falſo per vero.

* Aggiunge S. Tomaſo à tal propoſito nel Co lib. 1. art. 16. verſ. reſpondeo, che Caifas sẽza ſaper ciò ch' ei diceſſe, ſe ben fù ſceleratiſſimo, profetò: Caiphas quãuis perditiſſimus, etiam inſcius prophetauit, [illegible]

Bell. in admonit. ad Epiſcopũ Theanen. ſuum nepotem in 6. contr. §. huiuſmodi in fine tom. 7.

Paſſandoſi poi col diſcorſo di queſto capitolo, da Innocenzo Terzo à Bonifacio Ottauo, ſtimo vogliate dimoſtrare verſo di eſſo le vecchie inimicitie della Francia, col dire, che quella Conſtitutione da lui fatta, *vnam ſanctam*, oue paſſa per indubitata determinatione di fede, e per coſa neceſſaria alla ſalute il credere, che li Principi aſſoluti ſiano ſoggetti all'autorità del Papa, hoggi ſi habbia per falſa, ò per abrogata da Clemente Quinto nel Capitolo *meruit de priuil.*, poiche ciò, che ne ſia circa la verità della prima parte. lo dirò appreſſo, mentre rinouate ne' Capitoli ſeguenti più à propoſito la conteſa; e per la ſeconda ſolamente riſpondo, che ne al libro 6. al tit. *de priuil.*, nè alle ſue Clementine lo trouo, e tutto ciò hò detto,

per

per redarguirui, che scriuete senza leggere, essendo che il Testo accennato non stà frà le Clementine, mà trà le strauaganti communi, e quello mi doueuate accennare, acciò chi legge il Trattato, possa intendere, che la detta estrauagante *meruit*, non merita per altro esser'allegata, perche con essa il Papa Clemente fà vna semplice accarezzata alla Francia, lasciandola nello stato, dou' era prima della Constitutione di Bonifacio, come per miglior' insegnanza, vedrete nell' ammonitioni, che fò nel Capitolo 27. & seq. di questo trattato, essendo che fin dal tempo di Clodoueo, che fù nel sesto Secolo, il Papa Agapito con altri suoi Successori, hanno esercitata l' autorità ne i Rè, e nella Francia, come lo proua il Diana, *versic. quod approbatur à Ioanne Lelau Doct. Gall.* e Duallio, parlando di queste due Constitutioni di Bonifacio, e Clemente, fà vedere à Vigorio, che cadè nelli vostri erronei pensieri, che non operano niente, restando la Francia com'era, così nota diligentemente il Cardinal dù Peron' ancora.

Dian. tom. 11. tract. de potes. exauth Princ. resol. 9. vers. ex his.
Duall. de supr. Pontif. potest. p. 2. q. 4. vers. ad Bonifac. & Clem.
Dù Peron nell' arringa al 3. stato p. 616.

Tralascio di discorrere delle cause dell'vna, e l'altra Constitutione, bastando sol dire, quanto alla prima, che Bonifacio seguitò i Vestigij di Gregorio VII. il quale caminando con la guida di Gregorio il Grande, e questo potea molto più appoggiarsi à più antichi Pontefici, Gelasio, e Simmaco, quello nel Cōmonitorio, e questo nell'Apologetico, che appresso distintamente si vedrà, disse nell' Epistola 21. che essendo nella Chiesa di Dio vn sol'Ouile, & vn Pastore, chi non seguitaua questo assioma, essendo fuor dell'Ouile, non si poteua saluare; Dunque non si può imputare à Bonifacio, ch'hauesse detto vn'esorbitanza; Quanto alla Clementina, *meruit*, credeua il Rè Filippo, che Clemente riconoscendo da lui il Ponti-

fica-

ficato,douesse far tutto à suo piacere, per vendicarsi di Bonifacio, in dichiararlo Eretico, e quasi abolirlo dal Catalogo de Sommi Pontefici, ed'altre esorbitãtissime pretensioni, che con molte sommissioni, e carezze fatte à Benedetto IX. detto XI. suo Antecessore, *& immediate* Successore di Bonifacio,non haueua potuto ottenere,ond'è, che per quietarlo, facesse qualche ambigua dichiaratione, restando in suo vigore li fatti più antichi, con esercitio d'autorità, anche sopra i Rè, come appresso si vedrà manifestamẽte,mentre non hebbe principio da Bonifacio, questo dominio esercitato da i Sommi Pontefici, ancorche esso solamente cominciasse à farui Constitutioni, e leggi.

Deuesi anche auuertire,per quello, che riportate nel fine di questo 13. Capitolo, contro di Sisto V. qual stimate caduto anco ne suoi errori, mentre la Bolla da lui impressa con la Biblia Sacra, nella quale dichiara à tutta la Chiesa esser stata restituita alla prima purità della volgata editione, fosse abrogata da Clemente VIII. non possa hauer mai alcun credito tal riporto, essendo che solamente credo s'applicasse tal prouista per espurgatione degl'errori de' Stampatori,nel dargli i priuilegij soliti, essendo stato per altro la sostanza della Biblia,di volgata editione, approuata in vn Concilio Generale, già che mostrate hauerli in maggior stima del Papa,quale fù il Concilio Generale di Trento, e non hò voluto perder tempo in leggere queste Constitutioni di Sisto, e Clemẽte,che hauete per contrarie, bastandomi risponder solamente in genere per vostra notitia, che sarà disapprouata simile difficoltà appresso li studiosi d' Istorie, non che sensati Autori, per esser ben noto, che Clemente Ottauo fù vn Papa gratissimo al suo Benefattore

Sess. 4. de conscript.

tore

tore Sisto, dal quale fù fatto Datario, fù creato Cardinale, fù eletto per Arbitro in tutte le determinationi più ardue, & in tutte l' occasioni importantissime, destinato suo Legato à latere in Polonia, come poteua arrogare ad vn tanto suo Benefattore, l'errore d'hauer approuato la Biblia Sacra mal corretta, quãdo per altro sapeua egli benissimo, che il Papa, per la moltitudine de negotij spettanti al Gouerno, non poteua hauer hauuto questo tempo di far per se stesso simili studij, anzi passando per le di lui mani, come Datario, le bolle tutte, haueria deturpato se stesso, intaccandola, e mancato alla confidenza del suo Ministerio; onde più tosto douea attribuir l' errore, à chi fù imposta la reuisione; Ad ognimodo ne meno tal difficoltà hà che fare sù la materia, poiche trattandosi dell'infallibilità in fede, *quid afficit*, che vno hauesse errato nella materia dell'impressioni, se d'ogn'altra cosa, *præter fidem, nihil obstat, quod ad iudicium reuocetur*, ne meno posso dar credito à ciò, che adducete per proua di tal riporto, cioè che sia scusata da moderni la reuocatione delle sudette deliberationi, per non essere stati affissi gl' Editti ne' luoghi soliti, per il tempo necessario à rendere sufficientemente promulgata la legge, poiche tal'eccettione si dà ne i Giuditij Ciuili, ò Criminali, non già per le materie della fede, onde credo, che sia suggestiuo del capriccio, tanto più, che non vedo allegatione di dotti Autori, nè stimo ingannarmi, mentre vedo il vostro discorso regolato, anco, senz'ordine, & à caso.

NEL

NEL CAPITOLO XIV.

Leggesi per titolo.

L' Esempio di Giouanni XXII.

PEr far paragone d'infallibilità, trà il Sōmo Pontefice, & il Concilio, ritornate in dietro da Sisto V. e Clemente VIII. non meno di due Secoli, quanti ne passorono dal Pontificato di Giouanni à detti due Papi, forsi, acciò confondendosi in questo captioso discorrere la mente del Lettore, non si conosca la forza dell'inganno, mà pur troppo da se si palesa nell'assertiua, che questo Papa hauesse per certa la sua opinione intorno il non hauere l'anime de' Fedeli morti in gratia à godere la beatifica visione, se non vnite à i Corpi doppo la resurrettione, per la quale facesse ogni sforzo, per farla communemente riceuere, e l'insegnasse publicamente, nella Congregatione tenne sopra di questo soggetto, lo che solo basta per far conoscere le menzogne.

Lascio da parte, che quando vn Papa delibera assolutamente sù d'vn'affare, da se stesso risolue, e fà le Constitutioni con le clausole solite, che si chiamano antonomasticamente *motu proprio, ex certa scientia, & matura deliberatione*, onde in questo vi contradicete, mentre affermate hauer'egli tenuta Cōgregatione sù questo soggetto, segno, che la discorreua, & esaminaua, mà non l'affirmaua; nè repugnaua, che nella Corte si publicasse col suo esempio per vera la massima, essendo solito delle Corti andar parlādo, & adulando in ciò, che il Principe discorre, questo però non porta deliberatione, ne decreto *ex Cathedra*.

E per manifestare la disordinata passione, parendoui proferire vna bella sentenza, ò raccontare vna Cattolica Istoria, dite, che doppo esaminata la materia nel'a scuola di Parigi, Madre delle scienze (come la stimo, perche sempre ha caminato con la douuta riuerenza, e rispetto verso la Santa Sede, nè hà insegnato, che li Principi secolari habbiano potestà di sciogliere le difficoltà Teologiche, prohibirle, e condannarle, ò canonizarle) assemblandosi li Vescoui, Abbati, e Dottori delle facoltà scientifiche, si ritrouaua in Parigi, Filippo de Valloys Rè, la proscriuesse à suono di Trombe; Pare à voi, che ciò possi sussistere? Quando l'istessi Imperatori han richiesti i Concilij, e con quelli han caminato, e quelli han secondato, come sopra con la Nouella 44. di Giustiniano, hò fatto chiaramente conoscere, spettando solo ad Ecclesiastici il determinare circa le leggi, e dichiarationi delle dottrine di Fede, e quelli, ch'aderiscono all'opinion contraria, vanno con l'Eresia de' Caluinisti dannati, come dottamente lo dice il Cardinale dù Peron nelle repliche à Ministri de' Protestanti nel discorso posto nell'opere sue in lingua Francese, toccante la vocatione. E mi par strano, che vn Teologo della vostra conditione, tanto versato, quanto in varie occasioni hauete procurato dimostraui, nella lettura de' Santi Padri, sopra la materia di simili controuersie, habbiate tralasciato di leggere, e ponderare l'Epistole di S. Ambrogio *ad Valentinianum*, perche da quelle haueressiuo più tosto estratto argomenti da reprouare, che lodare le attioni di questo Rè, essendo che riprende vn simil'ardire improprio ad vn Principe Laico di tacciare, ò interpetrare le attioni de' Vescoui, nè sciogliere le difficoltà di Fede, ed in tal modo discorre; *In causa Fidei Episcopos solere de Im-*

S.Ambr.Epist. 13. ad Valentinianũ tom.5. p.204.lit.H.

Imperatoribus, non Imperatores de Episcopis iudicare; quanto maggiormente diria questo Santo del Papa, che n'è Maestro superiore, ed Vniuersale? Ed inserendo il parer del di lui Padre, lo redarguisce in tal modo, *Pater tuus, Deo fauente, vir maturioris æui dicebat; non est meum iudicare inter Episcopos; tua nunc dicit clementia, ego debeo iudicare?* E soggiunge nel medemo luogo lit. H. *Et iudicabit de fide, qui aut gratiam sperat, aut metuit offensam.* Deuo però mostrarui altre testimonianze incontrouertibili d'Autori Francesi, de' quali mi preuaglio più di tutti per cõfutar l'opinione dell' odierna scuola Parigina totalmente contraria all'antica, & alli buoni, e Cattolici Dottori, che furono in essa, qual fù Duallio della facoltà Teologica in quella Vniuersità professore primario, impugna questa assertione con le seguenti parole: *Error Ioannis XXII., quem Vigorius vulgi sententiam sequutus falsò nominat vigesimum, fuit tantùm error personalis, quem nunquam definiuit, sed paulò ante mortem retractauit, cuius rei testis est Guglielmus OKam,* (questo era anco Dottore Parigino, ancorche Inglese di natione, inimico giurato di Gio: XXII.) come nota l'istesso Duallio, *Qui aliàs infensissimus, ait enim his verbis vsum fuisse, nunquàm meæ intentionis fuit aliquid dicere contrà Fidem, & si diximus nùnc, proùt ex tunc retractamus, sed quod ad eius formam* (ch'è più considerabile del fatto, del qual discorremo) *omnes Doctores Parisien. coram Philippo Vallesio eum ab omni hæresios suspicione vindicarunt, quod testimonium instrumento publico munierunt anno 1333., quod asseruarunt Fratres Prædicatores, & in integrum refert Doctor Coij Hethenau pag. 1040. suæ responsionis ad ministerium iniquitatis, illudque manibus tractasse par. 2. q. 4. Testatur meus Collega G. Ga-*

Dual. p. 2 q. 4. vers. ad tertiũ error Ioannis XXII.

mach, onde farà bene, riconueniate quell'Istorici, che à voi hanno insegnato questa eruditione, stampando vna cosa così contraria, ed alla intentione de' Principi Cattolici, ed alla verità Cristiana, mentre l'istessi Parigini Dottori redarguiscono in tal forma quelli, che imputano simil mancaméto alla Cristianità di questo Rè. Voi però ad effetto di render credibile quest'Istoria delle deliberationi del Rè di Francia, l'hauete assottigliata, lasciandone vna parte, che da Caluino viene intieramente asserito con ciò, che s'è detto di sopra, cioè che separasse i suoi sudditi dalla communione di questo Papa; osseruate in cortesia, se possa credersi scritto da altro, che da Caluino?

Caluin. in Inst. lib 4. c. 7. Bellarm. de R. P. lib. 4. cap. 24.

Tanto più, che questo dogma vien da voi sostenuto nel lib. 5. fol. 64. del trattato dell'Arianismo, oue Iouiniano Imperatore disse à Semiariani del Conciliabolo, non potere, per esser Principe Laico, ingerirsi negl'affari Ecclesiastici, hor quanto maggiorméte ne' punti di fede? Si che questo è vn' *allegare propriam turpitudinem* tanto detestata dalla legge. E portandomi al fatto preciso, hauete letto mai, come conueniua prima di metterui à scriuere, ciò che dice Adriano Sesto, da cui si caua communemente questo racconto per veridico, riferito da vn vostro partiale, scriuendo sopra l'opinione dell' autorità del Concilio in concorrenza di quella del Papa, qual'è Alfonso di Castro, che qui riporto per sgrauarui da ogn' altra fatica. *Nouissimè fertur de Ioanne Vigesimosecũdo, quod publicè &c*: osseruate la parola, *fertur*, che se hauesse hauuto tal concetto di Giouanni per vero, nõ l'haueria portato per vociferatione, e doppo v'inserisce la Constitutione fatta da Benedetto XI. Successore di Giouanni; nella quale specifica non hauer mai Giouanni suo Predecessore fatta resolutione sopra ciò,

fol. 73

l. Mercenalem C. de cond. ob turpem causã. Tiraquell. de retract. lign. §. 1. Glos. 18. 20. 24. & seq.

In tract. aduersùs hæreses lib. 3 §. secta hæresis.

ciò; l'esaminaua bensì, mà preuenuto dalla morte, non potè terminarla, conforme quì per chiarezza ne porto il transunto, che se non lo credete, potrete confrontarlo al luogo accennato. *Sanè dudùm tempore fœlicis rec. Io: XXII. nostri Prædecessoris inter nonnullos etiam Theologicæ facultatis Magistros super visione Animarum Iustorum post mortem, orta est materia quæstionis &c.*

Lascio il resto dell'assertione per breuità, e vengo alla dispositiua; *Cùmque idem Ioannes Prædecessor noster, ad quem prædictorum terminatio pertinebat, ad decisionem concertationũ huiusmodi se pararet in suo Concistorio publico, tàm Fratribus suis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, quàm Prælatis, & Magistris in Theologia, qui multi aderant præsentes, iniungendo districtiùs, & mandando, vt super materia de visione Beatifica prædicta, quando requirerentur ab eo, deliberatè, vnusquisque diceret, quod sentiret, tamen morte præuentus, sicùt Deo placuit, perficere nequit.* Con questo non viene dilucidato tutto il vostro errore, e risposto alle difficoltà? Mentre non sostenne il Papa tal'opinione, nè fù sua sola inuentione, essendo la contesa anco trà li Maestri in Teologia, anzi tampoco lo deliberò nella sua mente, ò l'insegnò ad altri per certa, esplicandosi nel Cõcistorio con vn publico comando, ch'ogn'vno dicesse liberamente il suo parere, come si caua dall'addotta autorità d'vn Papa, testimonio *omni exceptione maior*, mentre voi l'haucte nel principio giustamente acclamato per Capo della Chiesa, Principe degl'Apostoli, e legitimo Successore di S. Pierro (e se per tante prerogatiue non volete hauerlo per Giudice infallibile, almeno si douria hauer per testimonio irreprensibile) tale si fè Benedetto XI. in detta Cõstitutione,

nel

nel modo di dire: *Tàm fratribus, de quorũ numero tùnc eramus*; nè la scusa di far da Istorico, pone à couerto questa calunnia, *nàm & loquela tua manifestum te facit*, aggregandoui al partito di quei maligni, ch'hanno affermato il contrario, lasciando di produrre tutto quello, ch'è necessario sapersi, da chi ne legge il Trattato, di cui ogni periodo palesa passioni, & adulationi.

Hauendo fin quì dileguato tutte l'ombre, che offuscauano la purità della dottrina insegnata da' Sommi Pontefici, senza contradirsi nelle Constitutioni fatte da essi, ò nel rinouarsi da loro Successori, sarà bene di vedere, se da simil taccia di far Constitutioni contrarie all'antecedenti, siansi preseruati i Concilij, ancorche legitimamente congregati. Questo è notato non già da vn'Autore ordinario, che componga per studio dilетteuole vn trattato, mà da vn S. Leone così insigne per dottrina, come zelante nel correggere i mācamenti, ammonisce egli di tal'error li Vescoui nel Sinodo di Calcedonia, dicendo del modo, col quale si deuono osseruare i stabilimenti de' Santi Padri, che nel Sinodo di Nicea inuiolabilmente fermorno i decreti, ammonisco, e riprendo le Santità Vostre, essendo che le leggi Ecclesiastiche conforme inspirando la Diuina bontà da 318. Padri furono ordinate, così restino; Dalle regole del quale s'è riuerentemente seruita la Sede Apostolica, conforme si può vedere dalle mie lettere, con le quali hò ripulsato le violenze de' Vescoui di Costantinopoli, per mostrare la fida custodia, che la Chiesa Cattolica osserua per mezzo de' Sommi Pontefici, e quì ne riporto le precise parole: *De custodiendis quoque SS. PP. statutis, quæ in Sinodo Nicena inuiolabilitèr sunt fixa decretis obseruantiam Vestræ Sanctitatis admoneo, vt circà Ecclesiarum,*

S. Leo epist. 61. riportata dal Labè sotto nu. 16. tom. 4. col. 881.

rum, ſicut ab illis 318. Patribus diuinitùs inſpiratis, ſunt ordinata, permaneant, &c. e ſegue. *Quorum regulis Apoſtolica Sedes quàm reuerentèr vtatur, ſcriptorum eorum, quibus Coſtantinopolitanis Antiſtitis conatus repuli, poterit Sanctitas Veſtra lectione cognoſcere, & me auxiliante Domino Noſtro Catholicæ Fidei, & paternarum traditionum eſſe Cuſtodem.* Agiuſtate per correſia queſte contradittioni, ſe ſi poſſano ſciogliere ne' Concilij ad effetto di ſodisfare il voſtro deſiderio, di darli l'infallibilità.

NEL CAPITOLO XV.

Ponete per titolo.

Traditione della Chieſa Romana ſopra di ciò.

IVi ſi và dicendo non eſſer difficile moſtrare, *che ſia antica traditione nella Chieſa per la condotta degl'Antichi Padri*, quali pretendete, l'habbino aſſerito, *volerci vn Concilio vniuerſale*, ò altra via del conſenſo della Chieſa, *per condannare gl'errori con giuditio infallibile*; abuſando le parole dette nel Cōcilio Efeſino, *vt pleniori Iudicio poſſit error aboleri*, nel qual modo, ſtimo ancor'io, che vi potrà riuſcire facile il diſegno, ſtirando al proprio biſogno le autorità, e ſeruendoui dell' equiuocatione, qual'è quella, faſſi sù le parole *pleniori iudicio*, che ſe tal volta ſignifica determinatione, in queſto caſo non ſi riferiſce, che al parere, ſecondo ſuol' anche dirſi, *meo iudicio*, à mio parere, anco *ſententia Iudicis*, ſignifica determinatione, e pure *dicere ſententiam*, vuol dire dar parere, *ſententiam lumina vocamus orationis*, *inquit Quintilianus, & Saluſt. ait, quod Cato rogatus ſententiam,*

tiam, huiusmodi orationem babuit, richiedendosi sentire il commun parerere, il sentimento di tutti gl' interessati, la massima di chiunque deue interuenire per accertare il fine del Concilio, e la quiete della Chiesa; nè hò potuto ritrouar l' Epist. 15. che allegate per le dette parole *ad Efesinum Concilium*. Frà l'Epistole decretali de' Sommi Pontefici, e di Celestino, che conuocò detto Concilio Efesino, e scrisse a' Cōuocati, mādando loro i suoi Legati, non vi essendo più, che otto Epistole trà le dette decretali, & il Padre Labè, che ne pone molte nella compilatione di detto Concilio, ne numera solamente 14. che forse saran disperse per altri trattati de' Concilij la detta 15. Epistola, non trouandosene alcun rincontro, non posso dar altra risposta, se non quando l'allegarete più chiaramente, del resto l'assunto, è più che difficile, per esser contradicente all' opinione del Papa Pelagio II. il qual dice; *non liceat defendere, si non licet agere*, se non si può legitimamente conuocare il Concilio senza l'autorità del Papa, come potrà senza di essa sostenersi? soggiongēdo; *Si ità factum est, irritum est*; E Gelasio disse, che il Papa, *damnat, & absoluit, siuè præcesserit Synodus, siuè non*, e per mostrare, che quest' era vn' autorità più antica, spettante à i Papi, soggionge, *more maiorum*, conforme fù Innocenzo I. con questo decreto, *quoties ratio fidei ventilatur, arbitror omnes fratres Coepiscopos nostros, non nisi ad Petrum, idèst sui nominis, & honoris auctoritatem referre debere*, riportato intieramente dal Gratian. & è anco contrario à tutti li buoni Autori, che trattano dell'autorità de' Concilij, il Nouello Autore, quanto Illustre nell'opera, tanto modesto nel priuarlo del suo nome nel trattato *de libert. Eccles. Gallic.* hà mostrato con euidente autorità, tanto de' Concilij antichi

lib. 7. cap. 4. & 14.

Epist. 11. d. Papæ.

Grat. 24. q. 1. cap. quoties.

lib. 7. cap. 4 & 54.

chi Orientali, quanto de' ſacri Scrittori, eſſere irreformabile da' Concilij Eucumenici il giudicio de' Sommi Pontefici, riſpondendo à tutte l'obbiettioni fatte, e che ſi poteſſero fare, ſenza mai far mentione di quelle voſtre parole addotte per il Concilio Effeſino, *vt pleniori iudicio*, anzi trà l'autorità, che ſia irreformabile il giudicio Papale, pone quella del Clero Gallicano in diuerſi tempi ſoſtenuta, facendo vn Catalogo di molti Autori, cioè Hincmaro Arciueſcouo di Rems, Iuone Carnotenſe *ad Licherium Senonenſem*, Giacomo Cardinale Vitriaco *in Hiſtoria Orientalium*, Stefano Pariſienſe, che lo depone per tutta la Chieſa Parigina nelle lettere ſcritte per S. Tomaſo, Fräceſco Arciueſcouo Rotomagenſe *in Apologia ad Iacobum Magnæ Britaniæ Regem*, Nicolò Coeſet Teologo Parigino, *aduersùs Marcantonium de Dominſis* Arciueſcouo di Spalatro, Pietro de Merca Arciueſcouo di Parigi, ſigillandolo con le parole della lettera ſcritta dall'Aſſemblea generale di Francia ad Innocenzo Papa X. ſotto la fine d'Ottobre 1650. *Scimus, vbi Caput Eccleſiæ, ibi totius fidei arcem, & diſciplinæ Metropolim*; Chi ne vuole oſſeruare la Turba maggiore di Dottori Franceſi, e Sinodi Gallicani, veda l'Aguir, che come Spagnuolo sà diſcernere li Franceſi dall'altre nationi; fà poi il medemo Autore del trattato *de libertatibus*, vn Capitolo à parte, doue porta l'autorità dell'Vniuerſità iſteſſa di Parigi, per ſoffogare, non che confondere la pertinacia de' Contradittori, ò più toſto adulatori, in addurre ſolo le autorità contrarie, che rendono reformabile il giuditio della Santa Sede. Diſp. 3. per ton.

Ritornando al voſtro filo del Concilio Effeſino, doue ſono indrizzate le parole da voi addotte, *vt pleniori iudicio*. Queſto fù conuocato da Celeſtino à petitio-

titione di S. Cirillo, farà bene di vedere quello, che disse nell'Epistola, quando v'inuiò i Legati, se può conformarsi col giudicio, che si fà delle sudette parole: *Direximus pro nostra sollicitudine Sanctos Fratres, & Consacerdotes nostros Archadium, & Proiectum Coepiscopos, ac Philippum Presbyterum nostrum, qui ijs, quæ aguntur, intersint, quæ à nobis antea statuta sunt exequentes &c. Quibus à Vestra Sanctitate præstandum non dubitamus assensum.* Quest'Epistola non è allegata apocrifamente, nè sotto cappa, oltre l'esser registrata trà l'Epistole decretali, stà ancora portata da Stefano Baluzzi al detto Concilio, con il modo, come fù riceuuta, e letta in esso, che quì hò stimato per maggior chiarezza addurla, *omnes Reuerendissimi Episcopi dixerunt; Hoc iustissimum iudicium nouo Paulo Celestino, cui gratias agit omne Concilium*; e se le parole, *vt pleniori iudicio*, nō sono cauate da questa Epistola, essendo inserite nella conuocatione fatta del Concilio Effesino secondo trasportato in Calcedonia, dico, ch'è errore, per esser male allegata, mentre dice Effesino, senza distinguerlo dal secondo, contro però opera questa risposta data da Celestino, perche si veda mal fondarui nell'antichità, mentre Celestino, che fù prima, toglie l'argomento, che fate, ò la propositione, che il Concilio solo possa condannar gli errori insorti nella Chiesa; e dall'Epistola di S. Leone per sfuggire le duplicationi, si discorrerà nel cap. 18. doue appieno si porta da voi, e si mostrerà, non addattarsi à tal proposito. Qual' Epistola nè meno potete nascōder d'hauer letto, essendo Balutio moderno, che ve l'hà palesate trà le sue degne fatiche à Parigi, e fattele imprimere nella Stāparia Regia, & Arciuescouale di Gio: Mugret dell'anno 1683. molto prima, che poneste fuori questa vostra bell'opera; hor vedete, se sussi-

Tom. 1. p. 2. epist. S. Celestini ad Synodum Efesinum 7.

ſuſſiſta la ſudetta fraſe nel ſtorcer le parole, *vt pleniori iudicio*; non è vergogna poi dire, che li Pontefici ſuſſeguenti l'han dichiarato, portando le parole della Bolla di Clemente VII. nella margine, che nel corpo del Capitolo dite, eſſere di Leone X. *Solum Generalis Concilij remedium à noſtris Prædeceſſoribus vſitatum*? Mentre ſono parole della paterna pietà de' Pontefici, acciò reſtino tutti perſuaſi, e ben capacitati delle loro ſante determinationi, e quello, che poi ſegue nella margine ſteſſa; *non poteſt alitèr manifeſtare*; ſi douerà accordare con le parole di Celeſtino, *exequentes, quæ à nobis ſtatuta ſunt*; & ancora perche la Bolla nõ potea reſtringere tutti gl'articoli controuerſi degl'Eretici, biſognaua riſeruarlo nell'eſame, che ſi doueua fare in Concilio, e ſe oſſeruarete ciò, ch'hà ſcritto Sant'Agoſtino *aduersùs Donatiſtas*, vedrete, ch'è paterna carità del Papa, il fare eſaminare tutte le propoſitioni degl'Eretici, per ſpiegarle nel Cõcilio. Epiſt 62.

Doppo fatte le ſudette propoſitioni ſeguitate à dire, *ſe diceſſe, che li Papi hanno ſmorzato molt'Ereſie con la loro ſola autorità, riſpondete, che lo concedete facilmente, però che molt'altre Ereſie ſono ſtate, ne' primi Secoli, eſtinte per condanna de' Veſcoui, e de' loro particolari Sinodi*; ſopra di che deuo dire, che la Gloſa al Capitolo *Quoties* di ſopra allegato, mette chiariſſimamẽte la differenza, che in leggerlo, chiuderà la bocca ad ogn'vno, che voleſſe ſoſtenere queſt'errore, con le ſeguenti parole, *Dic illud intelligendum eſſe, quando tale quid certum eſt, eſſe hæreſim, hic verò vbi dubium eſt*, che vuol dire, poſſa il Veſcouo dichiarare vn tal' Eretico, che ſoſtiene vna dottrina già condannata, mà ſe tal dottrina foſſe dubbia, tocca al Papa dichiararla, e di queſto biſognaua portare diſtinte notitie Iſtoriche dell'antichità, che nel Trattato non ſi vede.

Delli due Sommi Pontefici, che seguẽdo à discorrere, supponete, che habbiano tenuta tal'opinione, cioè Adriano Sesto, e Paolo Quarto, dico del primo, che non facendo di esso mentione alcuna il Bellarmino, nè altro delli renominati Autori antichi del Secolo passato, ò principio del corrente, non se ne deue far conto, perche, se vi fosse qualche fondamento, gl'Eretici non l'haueriano lasciato passare, mà essendo questo vn fangoso tesoro scauato dal Lanouio, al medemo ottimamente risponde il nouello Autore *de Libert. Ecclesiæ Gallic.*, che li Cõmentarij, Adriano li compose, *vt doctor*, & in tempo, che non era Papa. Se F. Lanouio voleua rendere considerabile la sua nouella obbiettione, doueua prouare, che fosse stata esaminata, ed approuata doppo il Pontificato, perche il Papa *potest decipi non examinando*, tanto più quando antecedentemente l'hà detto, come semplice Dottore.

Detto Breue, ò Bolla, che sia per auanzar la fatiga di cercarla altroue si potrà veder nel medesimo Labè nel principio del Concilio di Trento.

E quãdo il tutto mancasse, osseruisi il detto Adriano Sesto nel Breue, ò Bolla indrizzata à Federico Duca di Sassonia, doue con persuaderlo à non proteggere più Lutero nel §. *qui non satis*, tutto il dubio s'abolisce, e fà vedere non esser quello meriteuole più della sua protettione, essendo state dichiarate Eretiche le sue dottrine con giuditio infallibile del Sommo Pontefice, esponendogli le parole di Dio nel Deutoronomio al capitolo 17. in tal tenore, *Si difficile, & ambiguum apud te iudicium esse perspexeris &c. surge, & ascende ad locum, quem elegerit Deus tuus, veniensque ad Sacerdotes leuitici generis, & ad Iudicem, qui fuerit illo tempore, quæres ab eis, qui indicabunt tibi iudicij veritatem*; Non preponderа dunque questo sentimento d'Adriano Sesto, esplicato in vna Bolla sensatamente scritta à quello, che da semplice

Dot-

Dottore hauea proferito prima del Pontificato, ancorche ristampato doppo di esso? E per toglier l'ambiguità, sarà bene per ogni euento leggere la ponderatione di San Bonauentura, ch'esplica detta dottrina, e giouerà per altre occasioni ancora, dicendo in tal modo, *Si partibus discordantibus, non esset, qui manum posset mittere in ambabus, fuisset Sinagoga felicior, quàm Ecclesia, quia illa habebat vnum Summum Pontificem, qui omnes discordias poterat terminare, vt patet ex Deutoronomij.* In breuiloquio 6. p. c. 13.

Il secondo poi non hà bisogno di difesa, mentre nel zelo, e sostétatione della suprema autorità Pontificia, la quale non hà maggior preggio, che l'infallibilità *in docendo, & prædicando* la Santa Fede, Paolo Quarto non hà hauuto vguale, come ne fan fede tanti celebri Autori, che di lui han scritto; tralascio ciò, che ne registra la penna tanto erudita, dotta, e veridica del Padre Silos nell'Istoria della Religione Teatina, del di cui Santo Fondatore, detto Pontefice fù Compagno nell'Istituto, e principal direttore, cito solo il Tuano, il quale benche maligno, & in altro lo detrahe, pure nella parte accennata hà celebrato il di lui nome; e se lo malignò nel principio dell'Elettione al Pontificato, nel fine d'esso dopo d' hauer riferito l'elegante oratione per final periodo della sua vita, piena di zelo, e sentimenti da buon Padre, e Pastore del Cristianesmo, riporta le seguenti parole dette dal Card. della Cuoua, *Casum se Reipublicæ Christianæ, si tali Pastore tali tempore orbaretur dolere*, per encomiar le sue opere. Onde non sò, come poteua tacciare i suoi Predecessori d'errore in fede senza degradar se stesso; l'Istoria, che mi adducete, e le particole di essa del Castelneaù notate alla margine del vostro trattato, lasciando anche da parte l'esaminar, d'onde sia caua-

Thuan. Historia suor. temp. fol 311. & anni 1555. fol. 470. vers. Ante aliquos mẽses anni 155;.

cauata, e chi sia quello, che fù presente à tal discorso di Paolo Quarto, al quale si possa dar legitima credulità, non portano errori di Fede, perche il detto Pontefice con la Congregatione de' Cardinali, Dottori, e Vescoui esaminò solamente, se il caso del matrimonio del Marescial di Memoransy con la Damosella di Pienes era dissolubile, essendo contratto *per verba de præsenti*, auanti la copula carnale, nè per questo voi portate, che lo dispensasse, potendoui esser casi, tra' quali è certo quello dell'ingresso della Religione, i quali possano annullare il matrimonio rato, e non ancora consumato. Che in detta Congregatione dicesse il Papa poter' errare, come molti suoi Predecessori, questo non porta la conseguenza, che ne fate, ch'hauessero errato in fede, mà bensì quello, che tante volte s'è detto, e non può negarsi, errato in fatto, in cui per euitare ogni mancamento, è tenuto oprar modo *humano*, *&* *prudenti*, esaminandolo, e scrutinandolo bene, al che fare chiamò la Congregatione, discorrendo forse, con quel gran lume della Francia S. Bernardo, ch'essendo acerrimo difensore dell'infallibilità de' Papi, pure in materia de' costumi, e della facilità al dispensare, non disse? *Sic factitando probatis vos habere plenitudinem potestatis, sed iustitiæ forte non ità. Facitis hoc, quia potestis, sed vtrum debeatis, quæstio est.* Soggiungendo, che nel dispensare i beni della Chiesa, ò vero all'osseruanza delle leggi de' Sacri Canoni. Si deue ponderare prima, *an liceat, deindè an deceat, postremò an expediat*; di simili errori poteua intendere Paolo Quarto, se pure sia vero, che ne tacciasse i suoi Predecessori, come voi stesso mi fate conoscere al lume di quel fuoco, che cercasi sempre d'accendere, e con quella parola dell'vltima particella dell'Istoria di Giouanni Haij, & addenti

Lancellot. instit. Canonic. lib. 2. tit. de Diuortijs § si tantùm, § sed si inter infideles, & ibi Glos. lit. F.

Lib. 2. ad Eug. cap. 9.

Idē lib. 3. c. 8.

denti

denti del Castelneaù, *Perspice, an Decessores nostri satis intellexerint, quod de insolubili vinculo matrimonij inquirimus*, non si può fare altra conseguenza, che di taccia, per non hauer bene esaminato. Del resto, se li suoi Antecessori fossero caduti in errore di fede, nè voi, nè li vostri allegati Istorici l'hauerebbero lasciato passare senza nominarli specificamente, mentre vi sete affaticato di trouar' in ogni Secolo argomenti da intaccar Pontefici, che oscuramente hauessero errato, cominciando da S. Pietro, che fù nel primo, Vittore nel secondo, Stefano nel Terzo, Liberio nel quarto, Vigilio nel quinto, Honorio nel sesto, e cosi di mano in mano, perdendo inutilmente il tempo, quanto più si haueressiuo designati quelli, che manifestamente con l'indicatione di Paolo Quarto fossero caduti. Passo oltre *ad obstruẽdum os loquentiũ iniqua*, per dispositione di quel Dio, che *illuminat omnem hominem*, mi fù marauigliosamente, & anco portato il citato Autore Castelneaù in lingua Francese, e mentre desideraua vedere in esso quello, che n'allegate del tom. 2. lib. 6. alla pag. 420., ritrouai non men la materia, che la fraude, parlandosi non di dispensare, mà di vedere, se il matrimonio contratto da vn figlio di famiglia, sia valido, e legitimo, quando è stabilito senza il consentimento del Padre, e della Madre, materia agitatissima di quel tempo; riferendo detto Autore à carte 428., che il Memoransy portasse per il discioglimento del matrimonio, molte dottrine de' Padri, sopra le quali introduceua l'Arciuescouo Cusani, il Vescouo Antonelli per discorrere *hinc indè*, & era in quel tempo questa materia tanto dubbia, ch'essendo morto Paolo IV. nell'anno 1555. Decret. Refor. Concil. Trident. sess. 24. de Sacr. matr.
non fù determinata nel Concilio di Trento, che à 11. di Nouembre 1563. nella sess. 24. *de Sacram. matrim.*

nel

nel decreto *de reform. matrim.*, che difenisce in queste parole: *Quiquè falsò affirmant matrimonia à filijs familias sine consensu Parentum contracta irrita esse, & Parentes ea rata, vel irrita facere posse*; E Dio sà, se vno de' capi, per li quali si propose in Concilio questa difficoltà, per smorzare la controuersia, fù l'allegato fatto, perche al dire del Pallauicino la Francia ancora fù quella, che diede motiuo circa l'irritar li matrimonij Clandestini, mà acciò non habbia il Lettore la fatica di trouare il Castelneaù, che scrisse in Francese, quì ne riporto le parole: *Les deposition furent enuoyat à Rome auec tout se quì vn pout remasser d'autoritè de l'escritture sainte, & des Peres contre les mariage faits sans le cõsentmente des Pares &c. d'Abord &c. mais il segnitet &c.* Le quali à nostro linguaggio vogliano dire, queste depositioni, ò ver testimonianze (hauendo di sopra parlato del processo fatto sù la causa) furono mandate à Roma con tutto quello, che si potè cumular d'autorità della Sacra Scrittura, e de' Santi Padri contro del matrimonio fatto senza il consenso de' Parenti, & il Papa lo riceuè benignamente à primo, ancorche fingendo con quel, che siegue. Dalla di cui traccia di negotiato bene si conosce, quãto sia più tosto degno di lode, quel così zelante Pontefice, e quanto meriteuole di taccia il vostro scriuere, causata dalla trascuraggine in non leggere, quanto v'era di bisogno sù la materia; ò per la malitia in tacerla, & empietà in tergiuersarla, conforme à quello, che altre volte di sopra hò detto con S. Agostino: *Quid est, quod ad exagitandam Catholicam Fidem, fingunt nescire, quod sciunt*; douendosi leuar più tosto l'impedimenti, acciò faccia il suo progresso la Fede.

Nell' Istorie del Concilio lib. 22. cap. 8. n. 16.

Circa poi all' altre parole dette da Paolo IV. che non voleua seguitare l' esempio de' suoi Antecessori, che

che poteuano hauere,come lui,errato; Paolo IV. sudetto,confirmò ciò, che da me si è detto di sopra,con le regole Vniuersali intendersi, quando si tralascia di esaminare perfettamente, se dell'autorità Papale poteuasi in tali casi valere;aggiungo, che il medemo Castelneaù,così lo riporta ottimamente, nel continuare à narrare il seguìto di questo fatto, per dichiaratione del medemo Pontefice, che dicesse à quelli, che hauea cõgregati,di voler sentire il loro parere, se il matrimonio contratto *per verba de præsenti*, prima della Copula Carnale poteua dispensarsi; e ben vero, che l'Istorico mostra di non intendere la differenza trà il dispensare al matrimonio contratto, e'l giudicare, se il matrimonio era valido, ò inualido per mancamento del consenso del Padre, e della Madre, da'quali potea sempre dipendere, come dice il Sacro Concilio di Trento, il conualidar, ò inualidar'vn matrimonio contratto da'loro figli,onde crederei,che non essendo capace quest'Istorico di tal studio, non se gli douesse prestar fede in nessuna parte di questo racconto, poiche, seguitando il Papa à discorrere con i Congregati,non vi tratenete, disse à considerare ciò, ch'han fatto li miei Antecessori,potendomi io, & essi ingannare,intendendosi nel fatto, altro essendo l'inganno, altro l'errore.

Essendo, che l'inganno cade sul fatto, e quando il fatto è vario, non può violare l'infallibilità, ch'è annessa con la deliberatione volontaria, vera, e non ingannеuole, nè tergiuersabile; L'errore risiede nell' intelletto,e volontà determinata nell'operare. Questa non è distintion mia, è osseruatione di S. Bernardo da diuersi luoghi però cauata, egli nel libro *de modo bene viuendi*,scriuendo alla sua sorella, così definisce l'errore, *error est, quando aliud scientèr fit aliud fieri* S. Bernard. in lib. de modo bene viuendi, ser.65.

idem ferm. 26. sue columa. 1173. lit. C.

debet, & al sermone 26. *Deceptio verò caret consensu; siuè ignorat quicquid consentiat*. Dunque credè, che li suoi Antecessori non haueriano consentito ad errore, se hauessero ben conosciuto, quanto loro si rapresentaua, e voi, così l'affermate nelle notate parole dell'Istoriagrafo dette in Congregat. *Perspice Antecessores nostri satis intellexerint*, dunque *fuit deceptio non error* in tralasciarne volontariamente l'esame, e'l parere di persone dotte, e pratticheꝫ perche il Signor' Iddio nella guida della Chiesa non hà riuelato tutto in vna volta, conforme fù detto à S. Pietro. *Quæ ego facio*, diceua il Santo, e Sagace Pontefice, *tu nescis modo scies autem postea*; per mezzo dell'attentione, e buone considerationi, & intelletto à modo humano, come concordemente dicono i Teologi, e con queste precise parole proferite in Francese dal detto Autore. *Car Dieu conduit tellement, Son Eglise qu'il disoit à S. Piere, se que ie fai mentenant? Qui sçait donc maintenant si ce que Dieu à laissè inconnut le passè, aus autres tochant l'indissolubilitè dù S. Mariage il le veut maintenan declarer par nous*. Che vuol dire in Italiano. Chi sà, che Iddio, non hauendo voluto riuelarlo à nostri Antecessori, voglia farlo hoggi per mezzo nostro, il che, ne anco fece lui, perche 4. anni doppo fù determinato nel Concilio di Trento, come sopra hò notato, e termina il detto Castelneaù il Periodo per dichiaratione del medesimo Pontefice. *Voyez s'il nest point vrey, qu'ils n'aiez entendù se che nos volons maintenant recherche tocchant cassè indissolubilitè du mariage*, cioè vedete, che non hanno esaminato, e ben capito ciò, che noi andiamo ricercãdo; Lo potea dir più chiaro, che intacca la negligenza nell'esaminare, e non l'errore in determinare, e poi queste furono espressioni fatte per quietar le parti, es-

dict. tom. lib. 6. col. 417. in fin. & col. 418.

sendo

ſendo che in quella Congregatione erano Cardinali affettionati della Francia, e del Memoranſy, volea egli far il giuſto, mà non alienar l'affetto, & animi di quella natione; così lo moſtrò de fatto nella Congregatione, oue furno de' voti per la diſſolutione del matrimonio, anche de' Teologi inſigni, facendo mentione queſt'Iſtorico, trà gl'altri da eſſo notati, del Sacriſta (dignità, che ſempre ſuol darſi dal Papa à vn Religioſo Agoſtiniano accreditato frà maggiori Teologi della ſua Religione, come ancora hoggi vedemo di Monſignor Veſcouo di Porfiria, che eſſendo vſcito da i Chioſtri, per occaſione di tal dignità, ò Miniſterio, ritiene lo ſteſſo ſtile, ancorche viua nel Palazzo del Papa, di far ſpiccare la ſua virtù, e dottrina ne' Circoli publici) delli generali dell'iſteſſa Religione Agoſtiniana, e di quella de Frati Minori di Sāti Apoſtoli di Roma. Dal fine del diſcorſo, ſi vede ancora, che fù ſempre eſame, e di queſto ſempre parlò, ed inteſe il Papa, perche non determinò niente, nè ſciolſe il matrimonio; E quando il Memoranſy venne à pigliare concedo, il Papa, per conſolarlo, gli diſſe, doueа eſſergli noto, con quanta attentione ſi cominciorno le Conſulte di queſto ſuo affare, e ſe le fatte non baſtauano, haueria replicate due, e trè altre Congregationi per appagarlo. L' Iſtorico ſudetto narra parimente, che doppo partito, reſtò vn gran'diſguſto trà Franceſi, dal che ſi raccoglie, che ſe Paolo diceſſe qualche coſa di ſe, ò ſuoi Anteceſſori, non fù per taccia, mà per moſtrarſi attento al negotio, e che le parti credeſſero, che per lui non mancaua di conſolar ambedue, come è proprio della benignità de' Grandi, ſolo che la materia non lo permetteua.

NEL CAPITOLO XVI.

Si riporta da voi il seguente Titolo.

Stato della Questione toccante la superiorità del Concilio sopra il Papa, e del Papa sopra il Concilio.

NEl principio di questo capitolo, deuo manifestare due curiose, e strauaganti propositioni, che vi si fanno, e d'vn'altra in terzo luogo contrarie à quanto s' è detto.

La prima è, che quest'opera non sia stata tessuta per via di ratiocinio, ò discorso, e pure ne' Capitoli antecedenti non s' è fatto altro, che distruggere gl' argomenti, che si portano, particolarmente nel Capitolo XIII. doue s'è mostrato, che gl' atti della sesta Sinodo non erano alterati nella persona d' Honorio, per la condanna dell'Eresia de Monoteliti, e l'istesso da voi s' è continuato nell' operationi d' Innocenzo e Celestino III. equiuocato per Clemente, così di Paolo IV. e d' altri Sommi Pontefici.

La seconda propositione, che l' antichità sempre hà euidentemente creduto, ch' il Tribunale della Chiesa Vniuersale sia infallibile, e superiore, senza contradittione, al Papa, in tempo, che da voi stesso, in occasione di discorrere al Capitolo VIII. e IX. di Vittore, e Stefano Sommi Pontefici, si è detto, che *ne' Concily generali erano state approuate le loro dottrine, onde fù bisogno credere, che la verità era appresso questi Sommi Pontefici, mà però vi erano molti, che credeuano diuersamente*, dunque, ò non è così chiaro, ò da questo procede la terza massima, che porta contra-

traditione, non esserſi agitata tal differenza, ſe non nel Cõcilio di Piſa, che ſariano da 280. anni in circa, come dunq; volete dire cõ ſimil modo di parlare, che ſia ſtato certo, & indubitato appreſſo gl'Antichi? mẽtre che tal controuerſia non è ſtata agitata prima; il crederci ſino al tempo della controuerſia, potea ſtare, tanto dall'vna, quanto dall'altra parte, e l'indubitato, non procedè, ſe non quando dopo, ò ver ſopra la controuerſia, nacque la definitione; cõforme il Cardinale dù Peron cauò da S. Agoſtino, al parlare di Vincenzo Lirenenſe, circa il modo d'intẽdere *il touiours*, che à noſtro parlare Italiano vol dire, ſempre così è ſtato, ò s'è creduto così.

Dù Peron ad legem Angliæ oſſ. 4. cap. 3.

Sopra il fermato ſiſtema, in queſto 16. capitolo, ſe haueſte veduto, non dico già il Bellarmino, il Coriolano, il Gabbaſutio, ò vero altri Autori moderni, ch' han'ſcritto ſopra queſt'emergente, mà il Dottore Angelico San Tomaſo, e l'allegato trattato del B. Gio: da Capiſtrano, hauereſte conoſciuto euidentemente, che non potendoſi dare Concilio Ecumenico, ſenza ch'il Papa lo conuochi, e doppo conuocato l'approui, reſta nullo, & inualido, onde l'antichità non hà potuto hauere per chiara queſtà opinione, come dunque ſi fermerà tal ſiſtema?

S. Tomaſo nel trattato con Impugn. Religionẽ, addotto dal Gaetano de aut. Pap. & Concil. cap. 8. verſ. a. autem.

Per venir poi all'indiuiduo, deue oſſeruarſi, quanti Concilij ſono ſtati conuocati con autorità Apoſtolica, cominciati con l'aſſiſtenza de ſuoi Legati, che poi gli medemi Santiſſimi Pontefici l'han diſciolti, ò diſapprouati, come ſuccedè in tempo di Liberio nel Concilio di Milano; Poi in quel di Rimini, ancorche numeroſo de Veſcoui, più ch'in ogn'altro degl'Oriẽtali, e l'iſteſſo nel Concilio di Sirmio, Antiocheno II. ſenza connumerare il Seleucienſe, altri Antiocheni, Coſtãtinopolitani, & altri, ch' erano più toſto cõfugio

Labè tom. 2. Concil. colum. 804. & ſeq.

de'

de' maligni Vescoui Ariani, e Semiariani, de' quali nõ facẽdosi conto da' Vescoui Cattolici, vedendo le loro ragioni non hauer paragone con li discorsi di essi, si metteuano à coperto dell' Imperatore Costanzo per sbatterli con la forza, non hauendo appoggio de' Legati Apostolici, quali conosceuano esser'il vero, e legitimo sostegno de Concilij; non seguì l'istesso nell'Efesino II. doue San Leone doppo conuocatolo, ci mandò i suoi Legati con facoltà limitata, dicendogli *statuta nostra exequentes*, ad ogni modo, vedendo li lor' eccessi lo disciolse, e la prima volta trasferendolo in Occidente, poi à preghiere, e pie istanze de Prencipi Cattolici, conforme appresso minutamente vedremo, l'intimò di nuouo in Calcedonia, e d'altri, che si tralasciano per breuità. Si troua in essi mai, che d. Concilij repugnassero, ò che ci sia traditione, che scriuessero al Papa, che essendo legitimamente congregata la Chiesa, bisognasse stare alle sue deliberationi, e che non hauesse più facoltà di scioglierli, e dissaprouarli, ancorche spallegiati da Imperatori Tiranni? certo, che s'in hora, nè in tutto il vostro Trattato, nè altroue veggo argomento, proua, ò fatto Istorico, che lo dimostri; Dunque dou'è questo fondamẽto così chiaro, anco di credulità, che sin'al Concilio di Pisa non vi sia stata occasione da poter dire, non che habbia detto, ò creduto la Chiesa nelli Concilij Ecumenici adunati, *formarsi Tribunal Supremo alli Sommi Pontefici*? e con le dimostrationi, posso affermatiuamente dire, che non vi fù legitimo motiuo de' Concilij, ò Chiesa congregata, e con tutto, che li Vescoui congregati, fussero perfidi, mai si troua dicessero al Papa, nel dissoluere, ò disapprouar le loro adunanze, *cur ità facis*, anzi ne meno al Concilio di Pisa, doue fù creduto bene, che la Chiesa adunata in

oc-

occasione di scisma, douesse ouuiare al disordine con imporre, ò consigliare alli Cardinali, che prouedessero la Chiesa d'vn Capo certo, & indubitato per riunire le due obbedienze; mà non era il caso, del quale noi trattiamo dell'infallibilità nelle definitioni di Fede, se risieda in modo nella voce del Papa, che non ci sia altro Superiore, conforme Dio disse: *Si difficile, & ambiguum apud te iudicium esse perspexeris &c. Veniensque ad Sacerdotes, & ad Iudicem, qui indicabunt tibi iudicij veritatem*; simil pensiero non fù speculato, che nel Conciliabolo di Basilea, quale non ostante fusse disciolto dal Papa, volse proseguire, mà con quella riuscita così nefaria, che sarebbe meglio tacerla, mentre non hebbe effetto nissuno la sua resolutione; questo è l'vnico fatto, che dà campo à Maligni di mostrar' il veleno, che couano. Quello poi, che và discettandosi hoggi, fù incognito all'antichità, anche in mezzo della tirannide, essendo molto recente, potrà forsi seruire, à chi vuol farne le proue col fondamento dell'antichità? Come all'incontro l'infallibilità, autorità, & independenza l'han mostrata tutti i Papi da San Pietro, che dicendo nel Concilio Gierosolomitano à lui douersi credere, ogn'vn tacque, ne' Concilij Orientali, Niceno si vede l'istesso, così Costantinopolitano, & altri particolarmẽte nell'Efesino Secondo, & Innocenzo Primo nel capitolo *Quoties ratio fidei ventilatur, non nisi ad Petrum, idest sui nominis, & honoris authoritatem referri debere*, così lo disse Pelaggio, *absquè Romani Pontificis mandato factum in Concilio irritum est*; & altroue trattandosi da' Vescoui di giudicar di Giouanni Costantinopolit. scrisse loro, *non debere absque Romani Pontificis sententia celebrari Concilia, quapropter* (confirmando li decreti antecedenti) *vt iam dictum est rectè non Concil.*

Deutor. c. 17. nu. 8.

Grati. 24. q. 1. & c. multa 17. distint.

cil. sed vestrum Conuenticulũ, & Conciliabul ũcassatur. E soggiunge con mortificarli, *vos quoque deinceps videte, vt nullius ortatu talia præsumatis, si Apostolica communione carere non vultis*. E Simmaco conferma l'istesso, son'antichi questi, ò nò? Che distruggono li fondamenti della vostra antichità, e questo così lo disse S. Damaso istesso, *Neque vlla Concilia rata leguntur, quæ non sunt fulta Apostolica authoritate*; Et in tempi più vicini a' nostri, cioè doppo il millesimo, Pascale Secõdo, scriuendo all'Arciuescouo di Palermo, rescrisse, *Aiunt in Concilijs statutum non reperiri, quasi Romanæ Ecclesiæ legem Concilia vlla præfixerint, cum omnia Concilia per Romanæ Ecclesiæ facta sunt, vt robur accipiant*; nella Chiesa antica li Vescoui non dissentirono, anzi s'humiliorono à questi rescritti, così lo scrisse Stefano Arciuescouo con le trè Prouincie Africane à S. Damaso (che non è moderno) *Cum vestræ Sedis Episcoporũ iudicia cuncta reseruauere sententiam omni cura, & sollicitudine obseruare debemus*; Facciamo dunque la comparatione trà quel, che supponete essersi creduto, cõ fatti in controuertibili, li quali non si mostrano, mà si suppongono, perche sin'al Concilio di Pisa non è nata la controuersia, con quel, che s'adduce delli scioglimenti de' Cõcilij conuocati, ancorche legitimamente, de' rescritti manifesti, e palesi in stampa de' Sommi Pontefici, quale sarà il vero, & incontrouertibile? E quale sarà il ratiocinio, ch'in principio di questo capitolo dite di voler sfuggire, se vna cosa pensata, fantasticata, opinata, e creduta; ò questa manifestata, e dimonstrata? Hor parlando di dimostratione, da Matematici, & Aritmetici ne piglierò l'esempio, di mostrare, & esplicarmi più apertamente, qual sia l'autorità del Papa respettiuamente a' Concilij; Piglisi vna moltitudi-

Simmaco nel c. Cõcilia ead. distinc.

Epist. S. Damasi 2. §. discutere.

Epist. S. Stephani post 1. S. Damasi ead. opin. 1.

tudine di figure, nulle, volgarmente dette, zeri, queste per molte che sieno, & altre più che vi s'accrescessero, sempre nulle restano, e niente concludono; apponendoui vn sol numero, darà tante moltiplicationi, & accrescimenti, quante nulle s'accoppiaranno, se vno saran decine, se più saran centenaia, migliaia, sempre moltiplicando; così accoppiando l'vnica autorità del Papa à qualsiuoglia moltitudine de' Vescoui congregati, si renderà immensa, quando per se stessi ancorche molti, risoluasi la loro autorità in nulla, onde questo hà voluto significare San Damaso, e Pelagio il primo, con dire: *Nulla vnquam Synodus rata legitur, quæ Apostolicæ Sedis authoritate non fuerit fulta*, e l'altro, *nulla vnquam Synodus rata legitur absque Sedis Apostolicæ authoritate, ideò quidquid in eo actum est, irritum habetur*; il medemo contesta Gelasio nel cap. *cuncta*, qual douendosi applicar' à simil discorso rinouato al cap. 18. in ristretto quì s'allega; e perche non habbiate da' Sommi Pontefici solamente questa dichiaratione, legete quella di Tarasio Patriarca di Constantinopoli in tutto alle sudette germana di sentimento nel Concilio 8. Orientale Eucumenico, e se bene si replica nel cap. seguente, mi pare di tal peso, che quì lo riferisco anticipatamente, *sine Romanæ Sedis, & huiusmodi Pontificis authoritate confectum est nihil.*

Cap. cuncta per mundum 9. q. 3.

Con questo vengo à rispondere à tutte l'esplicationi fatte, che l'autorità del Concilio, che vuol dire tutta la Chiesa radunata, habbia vigore, ò che sia conuocato da se stesso, ò con l'autorità del Papa presidendoui lui, ò suoi Legati, prouiene dall'approuatione del Papa, mentre s'è prouato con l'indiuidue autorità de' Sommi Pontefici, che tutto l'essere nella Constitutione, e conferma, si riceua dalla sua autorità,

rità, senza che li Concilij antichi vi resistessero.

Nè merita d'esser'allegato da persona dotta il Cõcilio primo Costantinopolitano, ò secondo generele Eucumenico per esempio d'essere stato conuocato senza l'autorità del Papa, essendo che tutti gl'Autori, cioè che scriuono di questo Concilio, dicono, che si regolasse con l'intelligenza di quello, ch'all'istesso tempo conuocato da S. Damaso in Roma, da se stesso vi presedesse, e per questo non vi mandò i suoi Legati; per altro fù congregato dall'Imperatore d'ordine suo, per non obligare li Vescoui Orientali à venir' in Roma, e per detto di Teodoreto, che riferisce le parole proferite da' Vescoui in esso Concilio, si comproua, *Postquàm Synodum Romæ fraterna charitate erga nos vestra tanquàm membra propter Religiosissimi Imperatoris litteras conuocasti*, e l'istesso ferma Bellarmino.

Coriol. nella somma di questo Conc. Costantinopol. 1. Gabb. Histor. seù not. Conc. 4. Seculo, n. 3. Teodoreto lib. 5. Histor. Eccl. c. 9. Il Nouello scrittore de libert. Eccles. Gall lib. 5. c. 2. & 3. De Concilijs lib. 1. c. 5.

Aggiungo poi per notitia di chi legge, che doppo intesa la morte del Memburg, vn'Autore stimato di poca, ò nulla fede trà Cattolici, hà posto fuori vn libro intitolato Istoria Immaginum restituta aduersùs Memburg, & Natalem, il quale se in tutta l'opera si mostra Eretico, nella sessione 7. num. 6. quì sferza in maniera il Memburg, che se non fosse morto, l'atterreria per la confusione, rinfacciandogli la volubilità nel suo scriuere, essendo che, trattando dell'autorità del Concilio, e del Papa, quando volle preseruare il Concilio Francofordiense, e Carlo Magno, che ne fù l'istigatore, perche contradiceua al Concilio Niceno secondo, Eucumenico, circa il Culto dell'Immagine iui stabilito, disse nel Trattato, ò Istoria dell' Iconoclasti, che il detto Concilio Niceno non si doueua attendere, essendo che non fù giuridicamente approuato da Adriano Primo Sommo Pontifice, e nel presente capitolo, riuoltando la proposi-

tione,

tione, afferma, non hauer bisogno il Concilio dell'approuatione del Papa, per esser Superiore. Hò stimato dunque per notitia del Lettore, acciò conosca da chi vien ripreso il Memburg, per poter poi dire giuridicamente,

Dolus, an virtus quis in hoste requirat.

Quì d'inserire le parole. At qui supponit hic immemor sui, quid alibi, cioè in questi cap. 16. & 17., præfractè negat Concilium tandiù non haberi authenticum, vel iuridicum, donec authenticè, & iuridicè Papa confirmauerit; hor vedasi di qual tempra siano l'armi di questo, che combatte l'autorità Apostolica, e sarà acconcio cantar con Zaccaria Profeta, Salutem ex inimicis nostris.

NEL CAPITOLO XVII.

Seguendo à discorrer dell'Antichità, si applica da voi il Titolo seguente.

Qual sia quel, che lo Spirito Santo hà pronunciato nelle definitioni di Fede per l'Organo del Concilio.

SIn quì hò destrutto l'antichità interpetrata à vostro modo; Hor vediamo, se potrassi destruggere la serie dell'antichità, da me tessuta, della quale prima d'entrare nel discorso del sudetto Capitolo 17., dirò in qual modo sia stata riceuuta in essa l'autorità de' Sommi Pontefici sopra gl'antichi Concilij cauata da' medesimi, che l'han pronunciata, e se li Concilij l'habbino approuata, ò contradetta, cominciando da quell'atto, sopra del quale non si può allegare antecedente antichità, quale fù il Concilio fatto in Gerosolima dal primo Papa, che riconobbe

l'elettione, ò prima institutione del Magistrato Pontificio da Christo medemo, che con l'interuento degl'Apostoli, e de' seniori, rappresentanti la parte più venerabile tra' primi fedeli della Chiesa: in cui *conuenerunt Apostoli, & seniores videre de Verbo; cùm magna conquisitio fieret*, ch'è proprio del Concilio, se poi meritasse nome di general Concilio, non essendoui più d'vna natione, rimetto il Lettore al trattato ne fà il Card. Riginaldo Polo, scriuendo à suoi Collegati del Concilio Tridentino. Certo è, che San Pietro per esempio de' Successori, auuocando à se tutta l'autorità di proporre, e definire, fù solo à decretare, à determinare, e risoluere, come alcuni Autori notorno cō S.Geronimo: *Surgens*, dice il sacro Testo, *Petrus dixit, vos scitis, quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit per os meum audire gentes verbum Euangelij, & credere, &c.* Non opponendosi alcun di essi alli di lui decreti, quali riceuettero come Euangelij, e con deuoto silentio *tacuit omnis multitudo*. E se ciò ammirando Teodoreto Vescouo, guida, e direttore di tutte le Chiese dell'Asia, scrisse à San Leone Papa: *Paulus Præco veritatis, & Tuba Sancti Spiritus ad magnum Petrum cucurrit, vt ab ipso solutionem afferret*; essendo che Paolo, e Barnaba erano calati in Gerosolima, ad effetto di riceuere da S.Pietro la definitione della controuersia de' legali, e quietare con essa la gran seditione. E se tacque tutta l'Assemblea, accettando le determinationi di S.Pietro; Paolo, e Barnaba volsero con speciali discorsi mostrarsene sodisfatti, intesi, e douersi seguitare. Se poi S.Giacomo diede particolar risposta, non fù per opporsi, ò far diuerso voto, come Vescouo di Gierosolima nell' adunanza iui fatta, come nota Alfonso Salmerone, mà per confirmarlo, e comprouarlo come certo, e con-

Reginaldo Cardin. Polo de Cōcilijs q. 32.

S.Gerol. epist. 89. inter epistolas S. Augustini insertas à Cornelio à Lapide allegat. c. 15. vers. 7. in actis Apostol.

Alfonso Salmerone ne' Cōmentarij in Euangelicam Histor. & acta Apost. tom. 12. tract. 44. vers. Secundo permittendum.

conforme alle traditioni antiche, e reuelationi diuine per mezzo de' Profeti, in quelle parole: *Et huic concordant verba Prophetarum.*

Sopra questo Concilio se molti son discordi, che non fosse Eucomenico, perche non interuennero, nè furono citati tutti gl'Apostoli; sono ben concordi, che la Chiesa da quello riceuè la forma, e metodo del congregarsi per la propositione, e definitione infallibile fatta da S. Pietro, come Capo, e Pastore vniuersale con l'acquiescenza di tutti, *quia tacuerunt*, e l'accettatione degli Apostoli nella comprouatione con loro discorso; Se di ciò haueste preso parere, non già da Bellarm., e Baron., mà con leggere Alfonso Salmerone, e Cornelio à Lapide, ch'hanno illustrata la Compagnia, e se stessi con questo trattato, forsi non hauereste portato tant'oltre la vostra opinione, particolarmente in confondere la sostanza del Concilio, consistente nelle parole dette da S. Pietro, *Viri fratres scitis &c. per os meum audire gentes verbum Euãgelij, & credere*, col titolo della lettera publicatoria, *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*, quale dottamente il Salmerone vuol, che fosse in luogo dell'oratione, che si premette ad ogni operatione cattolica nell'adunanze; e Cornelio à Lapide, cõfermando l'istesso, dice, si prattichi ciò ne' Concilij più recenti, mutando le parole, che contengono l'istesso senso, *Sancta Synodus in Spiritu Sancto legitimè congregata*; però qual luogo possono hauere le riflessioni, che fate sù le parole, *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*, che solamente fù nell'Epistola di notificatione delle predette resolutioni diretta à quei d'Antiochia, & altri.

Cornelio à Lapide Cõment. in acta Apost. c. 15 vers. 12.

Salmerone vbi supra vers. Visum est.

Cornelio à Lapide vbi supra vers. 28.

Vado osseruando consecutiuamente li Vescoui assemblati nella Grotta di Sessa, senza presumere di far Concilio, stando in quel tempo la Chiesa nella sua puri-

purità, che li Prelati andauano più tosto incontro al martirio, che all'ambitione del comando; Questi, hauendo solamente il zelo di rimediar, che l'Idolatria, diuulgauasi, commessa da Marcellino Papa, non si diffondesse dal Capo alle membra, doppo congregati, vi si presentò il Santo Papa, confessando il suo errore, che non era mancanza di fede, mà eccesso di timore; Il Concilio, potendosi all'hora, chiamare tale, mentre il Papa per la sua presenza lo rendeua legitimo, rispose: *Tuo te iudicio iudica, nàm prima sedes à nemine iudicatur*; & ancorche della verità di questo fatto S. Agostino dubitasse, per non dar' ansa à Donatisti, che opponeuano al Papa vn tal mancamento, per fondare le lor praue opinioni, con tutto che non fosse *prædicando, & docendo*, ad ogni modo il Gabbasutio adduce molte proue con le lettere di Nicolò Primo à Michel' Imperatore, che lo rendono certo.

In notitia Cõcil. Sec. 4. pag. 79. & 80. nu. 5. & 6.

Del Niceno Concilio non si adduce particolarità, perche non vi doueuano esser simili dubbij ne'li primi secoli della Chiesa, ben si nota, che nel Concilio Romano sotto S. Siluestro, che fù nell'istesso Secolo del Niceno nel Can. vlt. *neque ab Augusto, neque à Regibus, neque ab omni Clero, neque à Populo iudicabitur prima sedes*, con quel di più, che nota Labè nelle lettere di Osio Cordobense à S. Siluestro, e da quello ad Osio per la confirmatione di detto Concilio. Stimo ancora degno di ponderatione, ciò, che conobbe opportuno di dire in vn'Epistola scritta a' Vescoui Orientali Giulio Romano primo Pontefice di questo nome Successore di S. Siluestro, che continuò le fatiche da quello prese; continuando il Concilio Niceno, nel Sardicense, per fare rilucere le resolutioni prese in detto Niceno, e con suo rescritto pienamente conoscere l'autorità della Santa Sede, in tal modo

Labè tom. 2. Cõcil. col. 58.

và

và discorrendo: *Decuerat aduersùs Sanctam Romanam Ecclesiam limatè, & irronicè vos loqui &c. habet enim potestatem singulari priuilegio sibi concessam aperire, & claudere Ianuas Regni Cœlestis*. Parlando poi del Conciliabolo fatto da essi Orientali in Antiochia soggiunge: *Cùr Synodum ad Statum Ecclesiarum, & Fratrum in Antiochia subuertendum, & Niceni Magni Concilij destructionem fecistis, aut* (che fà à nostro proposito) *cùr nobis in consultis, ad quam nec nostra interfuit legatio; Canonibus quippè in Nicena Synodo iubentibus, non deberi præter Romani Pontificis sententiam vllo modo Concilia celebrari*. Determinatione più considerabile, ancorche oscura in quei tempi, che qualsiuoglia altra più chiara, & autoreuole ne' nostri, essendo all'hora la Chiesa *inter sirtes, & scopula*, che per le persecutioni di Costanzo Imperatore, non si eran studiate quelle regole di gouernare, che per la sagacità, e malitia degl'huomini, sono state poi necessarie di promulgarsi.

Labè tom. 2. Concil. col. 184. & seq.

Nel Concilio primo Costantinopolitano, che succedè al Niceno, il Santo Papa Damaso nell'Epistola *ad Episcopos Asiæ congregatos*, così dice: *Discutere causas Ecclesiasticas, & negotium, ad Episcopos definire absque huius Sedis mandato minimè licet, neque vlla vnquam Concilia rata leguntur, quæ non sunt fulta Apostolica auctoritate*, & al §. *monet ergò Apostolus* della medema lettera. *Quoniam solus, & præ omnibus creditus est, atque percipere meruit à Rege Regum Christo Claues ad aperiendum &c.*

Epist. decret. tom. & par. 1 epistolar. eius 2.

Seguendo poi la serie de' Concilij Eucumenici, & approuati, che furono, e con l'esperienza eseguiti in tempo, che si godea pace con sicurezza nella Chiesa, basterà ricordarui ciò, che hò detto di sopra di Celestino nel conuocare il Concilio Efesino: *Hæc ad omnes*

nes in cõmuni Domini Sacerdotibus commissa prædicatio &c. soggiũge: *Illi iecerunt Fidei nostræ semina hæc sollicitudo, vt in corrumptum Fidei fructum Patris familias, cui soli vtique Apostolorum assignata vbertas*; le quali parole sono riferite dal Dottor'Angelico ancora, ed oltre al Commonitorio del medemo Celestino *ad congregatos*, nell'Epistola prima, dice: *Direximus Fratres nostros &c. vt quæ à nobis anteà statuta sunt exequentes, his à vestra Sanctitate non dubitamus præstari assensum*. Al che da tutto il Concilio fù data l'approuatione in queste parole: *Omnes Reuerendissimi Episcopi dixerunt hoc iustum iudicium*, riceuendolo, come da vn nuouo Paolo; E tutto ciò potrete ritrouare in Stefano Balutio sopra allegato *inter Collectanea Conciliorum* al Concilio Efesino; onde non credo, siate per opporui all'infallibilità assomigliata ad vn San Paolo, che dalla Chiesa viene apprezzato per Organo dello Spirito Santo.

par. 2. epist. 7. Cœlest.

De error. Græcorum cap. 23. vers. fine, §. ostenditur.

Doppo il Concilio Efesino; si troua nel Calcedonense quarto Eucumenico, da San Gregorio con gl' altri trè antecedenti Niceno, Costantinopolitano, ed Efesino, come quattro Euangelij venerati, e canonizati, che San Leone nell'Epistola *ad Theodosium* per la dissolutione di quello conuocato in Efeso, così gli dice: *Olim, & ab initio in Concilijs celebratis tantam nos percepimus à B. Petro Apostolorum Principe fiduciam, & auctoritatem habeamus ad veritatem pro nostra pace defendendam, quatenùs nulli liceat, sic eum in aliquo commouere, dùm repentè læsio moueretur, igitur, quia Concilium Episcoporum Fidei probatur obesse &c. Synodum in Italia celebrare*; Vedete, che vn Concilio dal Santo Papa intimato, che non si può dire non esser'Eucumenico, essendoui da lui mandati i Legati, lui medemo lo dissolue, imputando à Vescoui l'errore,

Epist. decret. d. tom. par. 2. epistol. S. Leonis 26.

re, se fosse stato il Concilio à lui superiore, haueriano fatto ostacolo, e saria stata vostra incombenza mostrarmi il proseguimento d'esso, con addurre la risposta, & oppositioni del Concilio, non ostante il decreto Pontificio, che fin'hora non solo non si riporta, mà nè meno, per quanto osseruo, ve ne sete accorto.

Dalli quattro primi Concilij passiamo à gl'altri, complendo tutti gl'otto Santi Concilij Orientali, per star più strettamente, vnito nel confutare l'opinione della vostra mal tessuta, ò mal'appropriata antichità, osseruando in essi, come sia stata esaminata l'opinione dell'autorità del Papa, e sue infallibilità.

Il quinto Concilio intorno la condanna de' trè libelli, nella quale furono le contese de' Vescoui adherenti, ò per dir meglio, suscitorno Giustiniano Imperatore contro Vigilio Papa nell'immatura conuocatione del Concilio secondo Costantinopolitano, volendo detto Papa vedere da se prima perfettamente, se Teodoro, Teodoreto, & Ibba Autori di detti trè libelli, hauessero contradetto in essi alle determinationi de' Concilij Efesino, e Calcedonese, come nel Capitolo 11. s'è detto; Vediamo, che dice il detto Pontefice nell'approuatione poi fatta al detto Concilio; *Sed quoniam Christus Deus noster, qui est lux vera, omni coufusione à mentibus nostris remota, Vniuersum Orbem, & Ecclesiam ad pacẽ reuocauit, itaùt, quæ à nobis*(nõ dal Cõcilio, ancorche procedesse arditamẽte all' esame della difficoltà) *definiri debent reuelante Domino, & veritate inuestigata salubritèr impleta sint*; Quì resta l'abolitione del dubbio fatto sù le parole, *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*, che se bene nel Concilio furono esaminati li dubij da' Vescoui tanto contentiosi col Papa, nõ impugnarono, che la promulgatione vscisse con total dependenza dalla di lui

Pietro de Mar. nell'allegat. 1. disert.

Da Stefano Balutio, e Labè nel Conc. Costãtinop. 2. to. 5. col. 595.

ſola voce in dette parole, quali Pelagio Papa nell' iſteſſo Secolo le dilatò cō più viuezza per dargli appoggio. *Cùm generalium Conciliorū conuocandi authoritas non fuerit fulta ab Apoſtolica Sede, cui ex ſingulari Priuilegio facultas tradita eſt, nunquam rata leguntur*; e ſiegue: *Quæ etiā poteſtas Succeſſoribus indubitantèr tranſiuit*; le deſiderarete mai più chiare, ed aperte?

Tom 1. par. 2. epiſt. decretal. Pelag. 2.

Nella ſeſta Sinodo, ò vero terza Coſtantinopolitana, non ſolo Agatone moſtrò la ſua ſuprema autorità, mà à ſua ſuggeſtione (così dicendo li medeſimi Veſcoui nel Concilio) tutt'inſieme lette publicamente le ſue lettere, e ciaſcheduno ſingolarmente ſottoſcriuendo diſſero: *Suggeſtiones directas à B. Patre noſtro Agatone, tanquam ex Spiritu Sancto dictatas per os Sancti, ac Beatiſſimi Principis Apoſtolorum digito prædicti tèr Beati Papæ Agatonis ſcriptas ſuſcipimus, & amplectimur*. Queſto in ſoſtanza diſſero tutti li Veſcoui, mà per non leggere tante ſottoſcrittioni, oſſeruate quella di Domitio Pruſiadenſe, che quì per maggior chiarezza hò ſtimato bene di notare, ancorche contenga il medemo.

Labè tom. 6. act. 8. 6. Synod. ſiue 3. Cōſtantinopolit. col. 731.

Suggeſtiones directas à Patre noſtro Agatone &c. tanquam ex Spiritu Sancto dictatas per os Principis Apoſtolorum digito præſenti Agatonis ſcriptas amplector, & ità credo; non pongo altro circa queſta Sinodo, per far il minor volume, che ſi può.

Nella ſettima Sinodo, cioè Nicena ſeconda, più amplamente il Papa ſi dichiara in conuocarlo, e la Sinodo in riceuerla con le ſeguenti eſpreſſioni; *Ieſu Chriſti Verbum impleatur, qui dìxit: Tu es Petrus, & ſuper hanc petram ædificabo &c. cuius etiam Sedes per totum Orbem Terrarum Primatum obtinens lucet, omniumque Eccleſiarum Dei, Caput exiſtit &c. cui etiam, & noſtræ Beatæ Apoſtolicæ Sedi, quæ eſt omnium Eccle-*

ſia-

siarum Caput, velim B.V. sanctitas, & sincera mente agglutinetur, *vtpotè* (notate questo) *quæ reuera sit, sentiens pietatis incorruptæ conseruatrix*, (siegue con la sua determinatione) *Venerandas Imagines in Regia Ciuitate, & omni loco in antiquum statum restituendas, curent*; Vediamo hora, che rispose il Concilio, se volse decretar'esso, & obligare il Papa all'esecutione, *vel è contrà*, e si conosca tanto più obligarsi la Chiesa à seguir' il Papa, quanto più si liberaua da 'Tiranni.

Tarasius (ch'era il Patriarca, al quale per essere il principale nel Concilio, erano indrizzate le lettere) *Beatissimus Patriarcha respondit: Hoc testimonium nos insequi par est, temerariumque repugnare arbitramur*; E tutto il Concilio alla denunzia de' Legati, rispose: *Sequimur, recipimus, & approbamus*; Il che tutto è cauato dalla compilatione di Labè. Concil. tom. 7. pag. 702. 703.

Nell'ottaua Sinodo, che chiude il numero de' sacri, e riueriti Concilij Orientali, intilolati Santi dal Gratiano; Non vedrete passo, che non sia con accettatione, riuerenza, ed obbedienza alla Santa Sede, approuando, quanto Nicolò Primo haueua ordinato circa l'espulsione di Fotio intruso nel Patriarcato di Costantinopoli, fermando Ignatio vero Patriarca, e per leuare ogn'equiuoco, leggetene quì le parole: *Tu es Petrus, & super hanc petram &c. Et rursus tu aliquando conuersus confirma Fratres. Petrus igitur vniuersam administrare Ecclesiam, perpetua successione iubetur*; *Sæpè numero enim à Sanctis Patribus*; (Non dice già *à filijs perditionis*, acciò non credasi, parli di Conciliaboli, ò empie adunanze) *conuentus celebratus est, sed sine Romanæ Sedis, & huiusmodi Pontificum auctoritate confectum est nihil*; Et acciò si senta bene, lo torno à dire: *confectum est nihil*, e sempre come determinationi fatte da Nicolò, non già nel Concilio

Can. Sancta 8. distinct. 16.

Labè tom. 7. Concil. col. 1032.

Eucumenico, acciò non possa dirsi, che adempisse la forma del Concilio Gerosolemitano, secondo il vostro sentire; *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*, mà ancora nel Concilio Romano, che non era Eucumenico, ò vero vniuersale, segue à dire: *Quidquid Nicolaus Apostolicæ Mem. Pontifex Synodicè, Canonicè decreuit, illa decerno.* Ecco che non il Papa *per suum Chirographum* (come andate sparlando) consentisce nel confirmare il Concilio, mà il Concilio segue il suo volere; E desiderandosi maggior chiarezza, leggasi quelche ne Colloquij, trà Vescoui fù detto sotto Adriano nel medesimo Concilio; *Nouimus igitur vniuersi, Ecclesiam Romanam aliarum esse Iudicem*, sentilo bene; *Ab alijs autem non iudicari*: Questo metodo, mi pare similissimo à quello, che tenne Leone X. nella Bolla, doue mostrò l'infallibilità, e superiorità de decreti Pontificij, inserita dal Launouio nell' Epistola à Ludouico Maresio per impugnarla, circa la superiorità; e con simili notitie mostra questo dotto Pontefice, esser la Sede Apostolica Superiore al Concilio.

sup. dict. tom. act. 3. Concil. 4. Costantin. col. 1291. & 1295.

vbi sup. col. 1346.

Bolla di Leon. X. portata dal Launouio Ep. par. 1. Epist. ad Ludouicum Maresium.

E perche hauete detto di sopra, che non si troueranno mai Epistole Sinodiche, supplicanti il Papa per la confermatione: Eccone vna letteral mentita, non da me, che hauerò sempre la douuta riuerenza verso ciascheduno, mà dal medesimo Concilio nel luogo stesso dell' allegato Labè; *Supplicatio Synodi ad Adrianum Papam, qui hanc temeritatem, &c. ad horum quippè exempla, quicumq; in impio Conciliabolo, contra Sedem Apostolicam os aperiunt, iustam vltionem non effugient; Enim verò prò his omnibus, te omnes rogamus, opitulare miseris, erige lapsos, vt Photio, erroris duce* (Ecco ch'è materia di fede, mentre dice) *præciso, Apostolicæ Sedis aperta viscera sentiant.* Nella vostra dipinta antichità hauete mai dato colori simili?

Sin'

Sin' hora hò esposte le proue dell' autorità approuata negli antichi Concilij, e delle dichiarationi fatte antecedentemente da Santissimi Pontefici; Sentite hora vna risposta sola, che toglie la forza à tutte l'obbiettioni fatte à medesimi, e chiudasi la porta alla narratiua posta di sopra, con le chiaui di Pasquale II. acciò l'antichità non ne scappi; Questo del 1099. (ed' osseruate la forma del suo parlare per introdurre trà Concilij li cinque libri de decretali, doue stà registrato) disse. *Aiunt in Concilijs, non reperiri statutum* (parlando del giuramento, che volea, dassero i Vescoui prima di consacrarsi, e l'Arciuescoui, prima di riceuere il Pallio, ad'imitatione di Christo, che volse prima di consegnare le Chiaui à S. Pietro, pigliarne il giuramento di fedeltà *si diligis me, pasce oues meas*) *quasi Romanæ Ecclesiæ legem Concilia vlla præfixerint, cum omnia Concilia per Romanæ Ecclesiæ auctoritatem facta sint, & robur accipiant.* Hauete trouato mai, ò vero addotto nel vostro trattato nessun Concilio, che habbia fatto vn manifesto simile contro del Papa? Intendo di Concilio legitimo, ed'approuato, perche degl'impertinenti, come quel di Basilea non hà mancato mai, ne mancano al mõdo, e pur de tali pochissimi ne potrete contare; desiderandone vn contesto più antico, leggete il cap. *Quoties* 24. *quæst.* 1. doue Innocenzo Primo dice l'istesso, e se per sorte vi volessiuo scusare, di non hauer letto le notitie, ò decreti sin quì notati, non potrete in fine negare senza rossore il decreto di S. Marcellino, il quale disse nell'Epistola *ad Episcopos Antiochenæ Prouinciæ, nullum Concilium iure celebrati, nisi ex auctoritate SS. Pontificis* decreto d'vn Papa così antico, che antecede tutti i Cõcilij Eucumenici; q̃sto l'adduco ꝑche se voi negate di hauerne cognitione, mostrarete di non hauer

c. significasti de elect.

uer

uer recitato l'hore canoniche, doue stà inserto nella legenda di detto Santo al matutino delli 16. di Gennaro.

Mi risponderete, che vn vostro Amico, circa questa massima, e ne dirò il nome, Nicolò Tedeschi, detto l'Abbate Panormitano, esplicando detto capitolo, *significasti*, lo distrugge affatto. Hor vedete, che permette Iddio, leggete al numero 3. della sua lettura in detto capitolo, che inauuedutamente, credo, vi stendè vna sentenza del Padre, e Maestro di tutti i Lettori, in facoltà Canonica, e sarà bene notarla; *Quia ità arguit Ioannes Andreas, quod sententiæ Papæ est standum, etiam si contradicat sententiæ Conciliy*; Essendo quanto, fin qui osseruo da non mettersi in dubio, mentre hà per fondamento la verità mostrata con li principij, d'onde si è cauata, sia lecito voltarsi in dietro, e dare vn'occhiata al primo Capitolo, se potrete sostenere il titolo d'Istorico, facendolo contrario al precetto di Tullio, *ne quid veri non audeat*, onde se conueniua dirle, per qual causa tacerle? Causando in questa omissione tanta ammiratione al Lettore, che in luogo d' Istorico, vi habbia à riconoscere per artificioso, non dirò, contrauersista, mà contradittore?

Alle vere dottrine, e leggi Euangeliche, che per tali dichiarationi si conseruano nell' Arca Sacrosanta dell'antichità, ed all'apparir di esse, nō caderà in pezzi l'Idolo coltiuato, & adorato dall'opinione? à similitudine del Dagon, che al cospetto dell'Arca, che conteneua le tauole della legge, e Verga Mosaica, restò in terra fatto in pezzi, siche la vostra machinata antichità, come desolata verrà giù, peggio del Coliseo di Roma. Ve ne verrete col cap. 4. e 5. del Concilio Costantiense, questo non merita, d' essere allegato come antico, per essere molto fresco, massime à

ris-

rispetto delli otto allegati Concilij Orientali, doppo i quali haueria potuto allegare li cinque Lateranensi, li due Ludonensi, & il Viennense, & il Concilio di Trento susseguente al Costantiense, che parlano, & operano dell' istesso tenore verso il Papa, e sua suprema, & infallibile autorità con vna moltitudine de Padri; *Quorum Turba me comprimit*, però li tralascio, stando sù li vostri termini dell' antichità da non abbassarsi, oltre dell'vndecimo Secolo, solo vi aprirò gl' occhi con San Bernardo, lume della Francia, il qual disse ad Eugenio: *Ego propter similitudinem, dictum reor, quod sicut illic Seraphim, & Cherubim, ac cæteri ordinantur sub vno capite Deo, ità hic quoq; sub vno Summo Pontifice*: Osseruate che paragone per esplicare l'infallibile autorità Pontificia, e sublimità, che oltre passa la cima di ogni Concilio. de consid. lib. 3. cap. 10.

Crederei hauer sodisfatto, e voi, & ogn'altro che legerà questa mia fatiga, mà se alcuno ancor restasse sitibondo di veder in magior copia ragioni, & argomēti, vegga il trattato sopra allegato, cōposto dal Beato Gio: da Capistrano Dottore, Sāto, Religioso, & Eroe della militia Cristiana, che con le sue prediche non men di voce, che di esempio, andando con vna croce in spalla, vnì vn formidabile esercito da espugniar l' inimici della Fede, e conseruar la gran rocca di Belgrado, cuore di quel tempo, ò ante mural dell'Vngheria, il quale combattendo con l'armi, non lasciò con la penna di difender, e sustener l'autorità del Papa sopra li Concilij, e con 20. argumenti spande infinità d'autoreuoli dottrine, luoghi di S. Padri, dichiarationi de Santissimi Pontefici ne' primi Secoli, e di S. Eucumenici Concilij, che l'han riceuute. B. Ioannes à Capistrano in tractatu de Papæ Concil. & Eccles. aut. 1. par. 3. par, principalis

E' poi l'allegare il Concilio di Costanza, (essendo quello fonte, da doue sca ppa questa controuersia) al dire

dire de' Filosofi, vna petitione de principij; Che *aliūdè probandum est. An sit, quid, & quomodo sit*, che ricerca trattato à parte, conforme lo fate in altri capitoli, doue vi risponderò più di proposito.

Hauendo dunque mostrato, di qual maniera si proui l'antichità, portandone le vere proue in paragone delle sognate, rispondo

AL CAPITOLO XVII.

Doue dite.

Che questo sia lo Spirito Santo; che pronuncia le definitioni per l' organo del Concilio.

IVi discorrete in tal maniera, *Nell' antichità han sempre creduto com'hoggi si crede, che il Concilio tenuto in Gerosolima, toccante l'osseruatione de' legali, hà da seruire per modello à tutte le differenze, che nascano nella Chiesa*; soggiungendo (pernon hauerui à tornare) *che nell' istesso modo deu'esser sottoposto ogni Papa viuente al Concilio, per non esser S. Pietro inferiore à loro*, cioè à suoi successori, *che pronuncia per queste gran parole* (ecco doue consiste tutto il vostro valore in dar' vna bella falda al concetto, & alle parole, che l'esprimono) *Visūm est Spiritui Sancto, & nobis*, lasciandoci il meglio, doueua anche dirsi *in vnum collectis*, perche iui risiede tutta la forza del Concilio, e cominciando ad esaminar questo vostro amplificato concetto, dico sia vero fusse da S. Pietro data la forma in questo Concilio circa il modo di proporre, con la dependenza douea hauersi da lui come hò sopra notato; per altro al solito si sbaglia parlandosi quì de' Concilij Eucumenici, e legitimi, nelli quali deuono esser chiamati tutti, altrimente non è tale; nel Gerosolimitano non apparisce, che fossero chiamati tutti gl' Apostoli, nè interuennero tutti,

se-

ſecondo che con San Girolamo diſcorre il Nouello Scrittore, & il Card. Riginaldo Polo per eſſer più antico, e che ſcriſſe prima di ſentirſi quelle diſſentioni, dalle quali s'è indotto à ſcriuer' il Nouello; ſi che l'eſempio non è proportionato, ad ogni modo prendaſi per legitimo, pure doueriaſi oſſeruare il principio del detto Capitolo 15. degl'Atti degl' Apoſtoli, nel quale ſtà inſerito il fatto, da cui dipende la dichiaratione allegata delle parole, *Viſum eſt Spiritui Sancto, & nobis*, mentre S. Pietro ſentite l'iſtanze di Paolo, e Barnaba, venuti per riferir le controuerſie tra' Fedeli, e diſcorſi circa li legali, a' Congregati diſſe, *Viri Fratres, vos ſcitis, quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit per os meum audire Gentes verbum Euangelij, & credere*. Per lo che ſi vede, come l'oſſeruano in queſto luogo S. Girolamo, Teodoreto notati da altri Autori moderni, che anco in quella ſacra adunanza, ò Concilio, che fuſſe, San Pietro decretò, e tutti venerorno col deuoto ſilentio l'infallibilità di quella ſanta determinatione, onde diſſe Lirano in eſſo luogo: *Tacuit omnis multitudo conſentiens Petro*; e rimettendomi à più eſatte ſpiegationi, che ſi faranno appreſſo; Dico primieramente, che il *viſum eſt Spiritui Sancto, & nobis*, fù ben la verificatione del Concilio con titolo per riuerenza, e ſtima di eſſo, la determinatione però era ſtata fatta antecedētemēte nel dire, *Deus elegit per os meum audire, & credere, & omnes tacuerunt*; ſecondariemente il modo d'argomentare, che ſi fà, non è buono, e le conſeguenze ſono peggiori, eſſendo che non ſolo in S. Pietro, mà in ogn' vno degl' Apoſtoli ſi può chiaramente conoſcere; Se ſi diceſſe, che nel predicare all'Adunanza di quel tempo tutta Gentile, che non hauea parte nella predica, ſe non con l'orecchie, per eſſer ciaſcun degl'

De libert. Eccleſ. Gallic. lib. 9. c. 3. nu. 15.

Riginal. Card. Polo de Cōcil. Reſp. 30. & ſeq.

Cornel. à Lapide hic.

Apostoli solo mentre predicaua, poteua ogn'vn d'essi insegnare il falso, la propositione, *Loquebantur cum fiducia Verbum Dei, pruùt Spiritus Sanctus dabat eloqui illis*, in tal caso non s'addatteria, perche l'infallibilità à vostro dire risiede solamẽte in Concilio; non saria forsi vn'errare ne' principij? Affermando ciò in tempo, che tutta la Chiesa hà per dogmi essentiali della Fede, quanto vsciua dalla bocca degl'Apostoli, e pure la conseguenza camineria. Confermo l'argomento esplicandomi più chiaramente col simile.

Se dicessi, che l'Epistole di S. Giouanni, di S. Giuda, di S. Giacomo, perche non sono pronuntiate in Concilio, se gli possa dar di falso, non ve ne marauigliareste? Mentre il Concilio di Trento hà definito, che chi contradice alle dette Epistole, *Anathema sit.* Se dunque li documenti di questi Apostoli hanno la prerogatiua d'infallibilità, anco parlando fuor dell' adunanze raprefentanti la Chiesa; con qual ragione si vuol scemare à S. Pietro, che fù da Cristo destinato lor Capo, e priuilegiato col dirli, *Si ergò amas me, pasce oues meas*, quella prerogatiua, che conuiene à ciaschedun dell'Apostoli singolarmente?

Da tutto questo, che hò narrato, non si vedono li vostri assiomi non hauer fondamento? In fine per rispondere à tutto quello, che si dice, pigliarò anche argomento dalle leggi ciuili, nelle quali *non probatur hoc esse, per quod contingit abesse.* Non perche S. Pietro pronuntiò in presenza degl'adunati vnitamente con essi, gl'era prohibito di farlo solo, nè perche disse: *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*; per questo non è stato infallibile il suo decreto, quando altroue disse: *Et Spiritus Domini duxit mecum euangelizare Verbum Dei*; e S. Paolo per altro anche secondo il vostro parlare sopra l'Epistola di Pelagio, non riprese già S.

l.non hoc iure C. vndè legit. Tiraquell. de præs. §. 1. glos. 5. vers. Itàq; Mascard. de probat. concl. 530. nu. 7.
Epistol. Petri c. 1.

Pie-

Pietro, perche decretasse solo, mà perche solo cõuersaua con Giudei, si che l'argomento non conclude.

Ben conclude quello del Nouello Scrittore in questo passo nell'allegate parole: *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*, che San Pietro col suo spirito Apostolico lasciasse questo esempio a' Successori, d'esaminare con gl'altri, sentir tutti, mà non pensò di limitare la loro autorità, obligandoli à non decidere soli, mà accompagnati, onde douete voi far da Ape, con l'auuertimento di S. Agostino, cauãdo dalle cose velenose per se stesse, non che dalle salubri profitto, & vtile, rifiutando il pregiuditiale, scanzar' il dannoso, *Venena*, disse, *quæ per inconuenientiam perniciosa sunt, conuenientèr adhibita in salubria medicamenta vertantur*, (e conclude) *vndè nos admonet Diuina Prouidentia, non res insipientèr vituperare, sed vtilitãtem diligentèr inquirere*; nel pigliar il modello dall'Euangelo, dalla Scrittura Sacra, e Padri, suco buono per dare vna melliflua dottrina, e non da Moscone, ò Apecchia, che và appresso le suzzure per nodrirsi, e con l'acquistato sozzo vigore spargere varij rimbombi, e susurri, inquietando la Gente, conforme disse Gregorio Nazianz. *Cùr aduersus fidem trabones exitas*, apprendendo ciò che dic'egli, cioè il Nouello Scrittore nel fine di detto capitolo 3. *Non conuincit, necessarium esse Concilium generale, vt decreta fidei, ac morum infallibili Spiritus Sancti præsentiæ tribuantur*; E con queste risposte vien dissipata l'opinione, colla quale applicate l'offerta di San Siluestro, del suo Chirografo & il Voto de' suoi Discepoli alli Congregati da lui al Concilio Niceno, per questo quasi s'habbia à cõcludere, che nõ lo potesse far da se solo; mà chi leggerà il rescritto di questo Santo Pontefice alla domanda della conferma fatta dal Sinodo

D. August. de Ciuit. Dei lib. 11. cap. 22.

Greg. Nazian. Orat. 1. de Theologia.

Niceno, nè per gramatical construttione, nè per senso germano potrà cauare giustificatione alcuna del vostro argomento, essendo che, se S. Siluestro hauesse inteso di offerire voto, ò ver parere con suoi Discepoli vnito, haueria detto, *offero meum, & Discipulorum consensum*, che haueria reso copulatiua la particola, &; disse però, *meũ Chirographum, & discipulorũ offero vnà parem dare consensum*, per dinotare vna consequenza di tempo, e non d'operatione, stante che da lui, come Superiore procedeua il rescritto confirmatorio *per Chirographum* alla domanda fattane dal Sinodo, e da' Discepoli si porgeua il consenso, che in senso germano meglio si riconoscerà da quel che siegue à dire, mostrando la sua assoluta potestà: *Atque in gremio vestræ Synodi parua per disciplinam Ecclesiasticam, alligabo præcepta*, non essendo la parola *præcepta*, che indica superiorità, e comando, da mescolarsi col voto, e parere; il tutto si caua dal Labè nella compilatione de' Concilij.

Labè Concil. tom. 2. col. 58. & seq.

Argomentando poi continuamente sù le proue di questa propositione, che per l'organo del Concilio habbia solamente pronuntiato lo Spirito Santo, dite, *Questo è così vero, che se dal Santo Papa Siluestro non fosse stata riceuuta la definitione fatta nel Concilio Niceno della consubstantialità del Verbo, saria stato tenuto per Eretico*. Hor quì veggo, esserui cimentato alle strette col Launouio, il quale nell'Epistola à Giacomo Beuilacqua, nega, che dal Concilio Niceno fosse stata domandata, nè da San Siluestro conceduta approuatione alcuna, e fortemente si riscalda con quelli, che tengono il contrario, fondati sù l'Epistole del medemo Santo, registrate nel primo tomo de' Concilij, ed argomenta di tutto senno, con tutta la sua dialettica, e conforme egli dice, *more scolarum*,

Epist. part. 2. nu. 9. 10. & 25.

larũ, per mostrare, che l'Epistole siano apocrife, quasi non curi essere à voi contrario, che fondato nell' Epistole, adotte dal Labè, sopra le quali hauete discorso nell'antecedenti periodi, è insieme mendace, per fondare, che li Concilij antichi non habbiano dimostrata dependenza dal Papa, si che appresso Launouio S. Siluestro sarebbe stato Eretico, conforme voi dite, non apparendo sua approuatione della consubstantialità del Verbo determinata in quel Concilio; e da questo posso validamente dire, doue consisterà la vostra decantata lode della scola Parisiense in questa opinione, mentre da' suoi seguaci si raccolgano discorsi cosi contrarij, non meno nell' opinioni, che nelle notitie Istoriche, affermandosi da voi col Labè, l'approuatione, che dal Launouio si nega. Hora per ritornare al vostro discorso, come si può cauare vna proua vera da vn'argomento falso? Che l'argomento sia falso, e chiaro, perche S. Siluestro non solo approuò, mà lui conuocò, e fù Autore del detto Concilio per abbolir l'errore; come volete figurarui, che se lui non l'approuasse, saria Eretico? Che offerisse à Vescoui Congregati il suo parere, potria essere, che lo facesse, oltre la figura di personaggio d'infallibile autorità, come Papa, comprouãdolo da particolare Dottore, nel cõcorrer' all'esame delle ragioni, (funtione per altro spettante al Concilio) per animar li Vescoui Congregati alla confessione della verità, che apprenderei per modo di esprimere nelle traduttioni del Greco, nõ già per diuersità di concetto; Fatta la riflessione suddetta, rispondo all'argomento, che quando vn Papa, sia S. Siluestro, ò altro, non approuasse vna determinatione Catolica, anche fatta in Concilio, peccaria per negligenza, essendo il suo debito vigilare, nutrire, e pascere la Gregge di Cri-

Ibid. vbi supra nu. 28.

Labè tom. 2. Concil. col. 58.

ſto con le vere dottrine, mà non ſaria Eretico,nè s'interromperia l'infallibilità, eſſendo che, per diuenire Eretico,ſi richiede la dichiaratione paleſe dell'errore nel confeſſarlo,è pertinacia nel crederlo,l'altra richiede l'inſegnare, e predicare, che non ſi perde col tacere, e con la negligenza. Appunto,come ſe vn Souano contraheſſe vn debito cō vn ſuo Vaſſallo, non perche mancaſſe il Tribunale ſuperiore; doue poteſſe conuenirſi giuditiariamēte, per queſto forſi ſi ſcancellaria il debito?Nè meno.Perche non ſi può punire con editto publico, reſtaria innocente? E conforme il Principe non reſtando innocente per tal mancanza al debito ciuile, & naturale, non reſterebbe priuo dell'autorità, e nè meno ſi potrebbe dire, che faceſſe vna legge ingiuſta, per vn peccato ſuo particolare; così il Papa nè ſi potrebbe tacciar di Ereſia per vna negligenza al ſuo debito, nè ſi potrebbe dire hauer' eſſo contradetto alle prerogatiue impetrategli da Criſto, quando ſupplicò l'Eterno ſuo Padre, *ne deficeret Fides*.

Sotto ſpecie di moſtrare, che il confirmare, che fà il Papa vn Concilio, non ſia ſtato altro, che aggiungerui il ſuo proprio parere; ſeguitate ad argomentare, come ſe foſſero fatti Iſtorici, mà in ſoſtanza ſi manca dalle promeſſe fatte nell'antecedente capitolo, di non voler portare argomenti, perche colle diſtintioni ſi dilunga in maniera il diſcorſo, che non ſe ne può trouare la fine; Dimando però in corteſia,che mi ſi dica, che fondamento Iſtorico è nel periodo antecedente, e quale ſi potrà cauare dal ſeguente?

Cioè dall'Epiſtola 61. di S. Leone ſcritta al Concilio Calcedoneſe, dalla quale riportate le ſeguenti parole, per moſtrare, che lui l'approuò, con vnire il ſuo parere, *Nè per Malignos Interpetres dubitabile*

videa-

videatur &c. me non solùm per Fratres, qui vicem meam exequuti sunt, sed etiam per approbationem gestorum propriam sententiam inijsse; quà prima di mostrare, che l'argomento è falso, e la dichiaratione non è grammaticale, deuo manifestare vna maligna occultatione dell'essentiale, scansata con artificio, per oscurare l'essercitata autorità da S. Leone nella diuisione fatta delle materie, e definitioni del Concilio, dalle quali separò il Canone 28., col quale si daua la prerogatiua alla Sede di Costantinopoli sopra gl' antichi, e legitimi Patriarchi d'Alessandria, e d'Antiochia, e mostrando la suprema autorità, oltre l'ammonire, e disapprouare, quella fece scancellare dagl' atti del Concilio, ed è più notabile colla ragione ne rende detto Santo Pontefice, che fortifica maggiormente la mia propositione, e la suprema autorità del Papa; perche s'era in esso passato, e trasgredito il termine, ò confini del mandato, e facoltà date à suoi Legati, onde li Vescoui non poteuano esaminare, ne difinire in Concilio più di quello, che staua prescritto nelle sue lettere, disse in tal modo à Massimo Vescouo Antiocheno: *Si quid sanè ab his Fratribus, quos ad Sanctam Synodum vice mea misi, præter id, quod ad causam Fidei pertinebat, gestum esse perhibetur, nullius erit penitùs firmitatis, quia ad hoc tantùm ab Apostolica Sede sunt directi &c.* siegue poi à dire: *Quidquid præter speciales causas Synodalium Concil. ad examen Episcoporum defertur* (nota questa parola, *examen*, acciò si sappia, che questa è la parte, che esercita il Concilio, e sua funtione, considerisi anche la seguente ristrettiua regolata dalla dittione, *præter*, l'esame non portar mai definitione) *potest aliquam dijudicandi habere rationem*; haueria forsi tollerato questa correttione il Concilio, se à lui competesse l'autorità suprema,

Come nota Labè tom. 4. col. 768.
Pietro de Marca nel trattato de concordia lib. 3. c. 3.
Labè idem d. to. 4. col. 885.

prema, e voi in bella maniera la passate per sopra, figurandoui di discorrere del timore, hebbe il Santo Pontefice, non causasse cattiuo effetto la diminutione fatta del Canone 28., fat'vna reflessione impropria, mentre il Papa esprime, qual'era il suo dubbio; sarebbe stato ben meglio, legger prima Pietro de Marca, che pondera ciò per la conueniente conseguenza, e forsi haueria fatto tralasciare di portar tal proua, mentre non connette al vostro pensiero.

De Marca de concord. lib. 3. c. 7. n. 7. & seq.

Che il Santo Pontefice approui con mostrare, che tale era il suo discorso quale definisce il Concilio, non fù per diminuire già la sostanza dell'approuatione, mà per honorare le resolutioni del Concilio, ancorche fosse bastante l'assistenza de' suoi Legati, per la regola, *qui per alium facit, per se ipsum fecisse videtur*, e nella parte limitata nelle facoltà, colle quali mandò al Concilio detti Legati, essendo che *limitata enim causa, limitatum parit effectum*, la rinoua; in essa però galleggia la suprema autorità colla parola, *approbantes*, che non occorreria ogni volta, che fosse semplicemente aggiungere il suo voto alla maggior parte de' Vescoui, co i quali era fatta la determinatione; si che in questo si vede falso l'argomento, e la dichiaratione de i sensi di S. Leone, nõ esser grammaticale, essendo stata posta per eleganza, e non per abbiettione.

Il timore poi, che dite, hauer'hauuto il Santo Pontefice, è vna vostra pẽsata, per diuertire il vero sentimento della sua Epistola, dalla quale solamente si caua, volesse preuenire l'interpetratione de' Maligni nel cõfondere la disapprouatione, che cadeua nel Canone 28. con gli altri approuati in materia di Fede, come nota Pascasio Quisnel per opera de'medemi Eretici, onde tornò ad approuare il Cõcilio nelle definitioni

tioni de' 27. Canoni condannatorij delle false dottrine di Eutichio; e Nestorio, le quali se vnì ancora al suo proprio parere, non lasciò prima di valersi della parola, *approbantes*, segno espressiuo della suprema autorità. Hor come potrà dire il contrario, chi hà semplice giuditio in discernere ciò, che leggesi nell' Epistola 61. e 62. poste dal Labè sotto il nu. 16. e 17., vedendo il Papa mostrare la sua autorità, in riprendere il Concilio, per essersi steso al decreto nel Canone 28. in queste parole: *Nihil alienum* (circa le prerogatiue di Costantinopoli) *improbus ambitus concupiscat, nec per alterius diminutionem suum aliquis quærat augumentum*.

Quisnel notat. ad Leonis Epist. 61. numerata sotto l'87. cap. 2.

Seguitando à ponderare questo fatto, e respettiuamente quello, che voi dite, che fosse conceduto alla Città Capitale, quel che S. Leone non hauea voluto concedere ad instanze de' Padri di Calcedonia, e ciò, che fù negato in quel di Nicea, si ritorce ancora contra di voi, mostrandosi, che li Concilij possono errare, mentre Nicea lo nega, e Calcedonia lo concede, nè si può dire istoricamente concessione, mà tolleranza, perche il priuilegio del secondo luogo doppo il Papa al Patriarca di Costantinopoli, come seconda Roma li Santissimi Pontefici mai volsero permettere in pregiuditio d' Alessandria, e d' Antiochia fondate da San Pietro, che nella Chiesa, & in altri Concilij fù approuato sotto ad Innocenzo III., il quale, per esser materia puramente gratiosa, ad instāza degl'Imperadori, che desiderauano tal prerogatiua nella Città Imperiale, doue si facea da essi residenza, fù conceduto, con decreto interposto nel quarto Concilio Lateranēse, come da voi se ne fà mentione nell'Arianisimo: mà in diuerso di questo luogo, mostrando esseruene quì dimenticato, per confonderlo trà le ma-

cap. antiqua Patrum de priuil. in 6.

terie di Fede, sù le quali si parla per l'infallibilità tra' Concilij, e Sommi Pontefici solamente.

Che poi sia vero, non habbia il Concilio conceduto, mà sia stato domandato al Papa la gratia di tal superiorità, e prerogatiua di luogo, vedasi il Gratiano ciò, che ne porta nel suo decreto, fosse della sesta Sinodo, cioè terza Costantinopolitana detto: *Petimus* (osserua questa parola, se à vostro parere si possa applicare à dispositione del Concilio, ò dipendenza dal Papa, per ottenerla per gratia) *vt Constantinopolitana Sedes similia Priuilegia, quæ inferior Roma habet, accipiat*. Nè dourassi hauer difficoltà, che *in Ecclesia* spetti al Papa destinare le Diocesi, e stabilire le preeminenze, perche, se haueßiuo mostrato qualche dubio, vi hauerei parimente dato sodisfattione.

cap. renouantes 22 distinct.

Seguite à dire, *Che allo Spirito Santo era sottoposto, così San Giacomo, come San Giouanni, San Barnaba, e gl'altri Apostoli, ed altri antichi Fratelli, che assisterono à questo Concilio, come San Pietro, che se doppo quello con il suo esempio l'hauesse costretto à Giudaizare, sariano stati reprensibili, come San Pietro fù ripreso da San Paolo*. Di questo fatto, essendosi à bastanza, e replicatamente detto di sopra, non occorrea ripeterlo, dal che appare, secondo che si continua à dire, debbiasi concludere, *che il Papa, per esser Successore di San Pietro, non è meno sottoposto allo Spirito Santo, di quello era San Pietro, e però deue sottoponere il suo proprio giuditio à quello del Concilio, che non parla, nè difenisce, che con lo Spirito Santo*. Giudichi chi legge, se questo è da Istorico, e se appartiene all'Istorico argomentare; Giudichi ancora, che conneßione hanno insieme le sopradette due propositioni, degl'altri Apostoli con S. Pietro, & il Cócilio, e Successori; Onde si vede, quãto sia fra-

fragile l'argomento quindi, perche S. Pietro sia sottoposto allo Spirito Santo, perciò sia sottoposto al Concilio, come se il Concilio sia Spirito Santo? Regolatamente à ciò risponder dourei, *ex diuersis non fit illatio*; tutta volta per arriuarui dico, che all'hora potrà affermare il Concilio, *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*, quando procederà con l'accennata determinatione di S. Pietro, *Deus elegit per os meũ audire gentes, & credere*, tal'essendo l'ordine degl'atti Apostol.

Doppo le sudette riflessioni, ò per conferma d'esse, ò per altro s'adduce vn'Epistola di S. Leone al Cõcilio Calcedonese, nella quale discorre, che dubitandosi la rifiuta della gratia, delle prerogatiue della Chiesa di Costantinopoli, non si confondesse cogl'altri negotij circa i Dogmi di Fede stabilita, vnisce il il suo parere à quel, che rettamente s'era fatto; sopra di che replico primieramente conuenirgli le medeme risposte, che sono fatte di sopra, essendo quella Epistola del medemo tenore, di quella scritta dal medemo Sãto Pontefice à Massimo Vescouo Antiocheno, poi sono astretto ad esagerar la grande occecatione, non vedendosi ciò, che si scriue; Il Papa hauea commessa la causa della condanna di Nestorio à suoi Legati, acciò col Concilio lo condannassero, perche lui non l'hauea condannato, mà solamente ponderato gl'errori; Onde tutto ciò che s'adduce, milita contro di voi, ancorche vi vantiate, che faccia à vostro proposito, con dire, *Ecco quale è confermare il Concilio, vnire il suo parere à quello de' Padri.* Vediamo però se risulta dalle parole addotte da voi medesimo, *Fratres, qui vicem meam exequuti sunt*; Ecco che sono meri esecutori, e perche l'esecutione habbi effetto, *etiam per approbationem gestorũ Synodalium propriam vnire sententiam*, si che, se lui non ratificaua col pro-

ptio parere la Sinodo non seruiua per niente, e non secondo il vostro dire, che il Papa col Concilio faccia la resolutione, stando tutta la forza nelle parole *per approbationem.*

L'altro argomento, che si porta con l'Epistola di S. Martino, conferma più tosto il mio detto, che la vostra relatione, dice egli: *Confirmantes, & consentientes his, quæ pro ortodoxa Fide, & Hæreticorum destructione à nobis statuta sunt*. Si che, ò ciò, che hà esaminato il Concilio, lo fè dipendente dal suo volere, ò vero lo destina esecutore, con dare il consenso à quello da lui con la parola, *statuta sunt*, era precedentemente fatto palese al Cōcilio, onde in ambedue i casi la sola parte di esecutore rapresentò il Cōcilio.

E per spiegarui meglio, che il confermare del Papa, non sia altro, ch'vnire il suo parere à quello del Concilio, adducete vn'altra lettera dell'istesso Sommo Pontefice, diretta à S. Aman, ed altri Vescoui della Francia, perche confirmino con sottoscriuerla il Concilio da lui tenuto in Roma; ò gl'atti di esso, notandoui queste parole nella margine: *Secundum tenorem enclitice à nobis directæ, scripta vnà cum subscriptionibus vestris nobis met destinanda concelebrent, confirmātes, & cōsentientes ijs, quæ pro ortodoxa fide à nobis statuta sunt*. Poi vedendo esserui inoltrato più del douere, sì perche le parole addotte non fanno à vostro proposito, sì perche mostrate, che tanto vaglia l'approuatione d'vna natione, quanto d'vn Concilio Generale, soggiungete vna protesta, che fà peggio, con dire, non per questo si pretende, che la Chiesa Gallicana sia superiore à quella di Roma, mà solo si è mostrato, che cosa sia confermare.

Tutto ciò posto insieme, è appunto quello, che desideraua dalla vostra penna, dalla quale cauo quest'

argo-

argomento. Che se il Papa per confermare la sua deliberatione, domanda ad vna Natione, e si potria dire ad vn Vescouo solo, assenso della sua sottoscrittione, dunque appresso del Papa, e dell'autorità grande datagli da Dio, per hauer quieto, e pacifico il gouerno, tanto è la sottoscrittione d'vn Vescouo, ò d'vna Natione, quanto tutto vn Concilio; Onde se vn tal Vescouo, ò vna Natione non è superiore al Papa, conforme voi confessate ne' precedenti capitoli del dominio Monarchico, e come debbia intendersi nel Papa, nè meno deuono essergli li Concilij generali, e perche la parità camina, riuolgo contro di voi quell'armi, che hò tolto dalla vostra mano.

La conclusione del detto capitolo è più vaga. Dite, *Non trouarsi mai vna lettera Sinodica, che domandi al Papa approuatione del Concilio*, di questo se haueste letto Pietro de Marca, haureste trouato con molte proue totalmente il contrario in molti casi, che lui adduce, e generalmente con Pelagio potrei dire, non esseruene bisogno di rispondere à questa curiosità più tosto, che obbiettione, mentre dice, *Non liceat defendere, quod nõ licet agere*, stante che il Concilio non può far niente, che sia valido senza l'approuatione del Papa, dunque sempre si presumono l'instanze Sinodiche per l'approuatione, acciò habbia il suo effetto, e per sodisfarui appieno, ripeterò vn caso particolare, allegato nel capitolo antecedente. Nel Concilio 8. quarto Costantinopolitano Eucumenico, nõ fù supplicato da tutto il Concilio Papa Adriano, acciò liberasse la Chiesa Oriẽtale dall'insidie tessutegli da Fotio? con queste parole: *Enim verò pro his omnibus te omnes rogamus opitulare miseris, erigere lapsos*; & il Labè l'intitola in tal maniera: *Supplicatio Synodi ad Adrianum Papam.*

lib. 3. c. 7. §. 7.

tom. 7. Concil. col. 1347. & seq.

La-

Lasciate dunque per le viscere del Signore le insussistenze di questi fracidi argomenti, applicando il nobile intelletto, col quale Dio vi hà dotato, all'esplicatione di verità più comunemente riceuute senza tergiuersatione.

NEL CAPITOLO XVIII.

Date questo Titolo.

Che l'antichi Concilij hanno esaminato li giuditij de' Papi, per reportarne l'vltima definitione.

STimarei hauer ne' Capitoli antecedenti dileguate tutte l'ombre, ò nebbie, che offuscano la purità della Dottrina insegnata da Sommi Pontefici, e mostrato l'insussistenza delle contradittioni allegate nelle constitutioni fatte da essi, ò rinouate da loro successori e da questo, che si è detto, restar persuaso ogn'vno, che legge, che à fermare tal massima, nō occorresse esaminare il sentimento de Concilij, appresso i quali non vi fù nell'antichità alcuna contradittione; mà per leuare l'occasione di far' altra obbiettione, vedremo minutamente, se'i Concilij da simil macchia si siano preseruati, in modo tale, che la Chiesa, ad ogni Concilio anche quelli, che s'incaminorno con l'autorità del Papa, e nel proseguimento si malignauano, habbia potuto prestar fede, & eseguirli sēza approuatione sussequente del Papa, e per caminare più regolatamente farò due premesse, vna, qual sia la determinatione *ex Cathedra*, che fa vn Papa, per la quale, essendo per se stessa certa, & infallibile, non possa venire riformata d' altro Giuditio Superiore; l'altra, da che prouiene, che anche vna Dottrina tal vol-

volta fermata da vn Papa, ò vero lasciando egli di fermarla, perche lo faccia con vn Concilio quando con euitare spese, & incommodi di tutta la Chiesa, possa per se solo determinare.

Quant'al primo, non s'intende, che faccia decreto *ex Cathedra*, il Papa, in quella forma, che fù conceduto agl' Apostoli, li quali *loquebantur, pròut Spiritus Sanctus dabat eloqui illis*; Essendo che à gl' Apostoli lo Spirito Santo sensibilmente se li manifestò, *quando apparuerunt eis dispartitæ linguæ, tanquam ignis*, il che non è conceduto à suoi Successori, come con la Dottrina dell'Angelico s' è sopra mostrato, mà per quella fiducia, che vuol Christo, si habbia alle sue parole, quando disse, *rogaui, vt non deficiat fides*, e si verifica nell'insegnare, e predicare, doue non si manifesterà vna dottrina vera per falsa, ne la cattiua per buona, e questo deue farsi humano modo con esaminare le materie, intendere il parere, così de Padri antichi, come delli viuenti Teologi, e Canonisti; in questo nō mi fondo solamente nel detto di Suarez, e Bellarmino, mà ne'moderni, e Francesi Scrittori, come fù il Duallio, il quale preuiene, anche col rispondere alli dubbij, quando s'haueranno; e sono, se possa errare, essendo negligente in tal'esame, risponde, che in tal caso prouederia Christo, il quale se promise il fine, che *non deficiet fides*, non mancaranno i mezzi coll'illuminarlo, ancor che fosse, ò prouenisse da poca dottrina, ò per debbolezza dell'età, come alcuni vogliono, in tempo, che furono eletti Papi assai giouani, ne'i quali la prouidenza di Cristo non è stata scarsa, non sentendosi fatta da quelli, che si suppongono esser stati d'età minori, determinatione pregiuditiale alla fede, onde ne possa la Chiesa presumere tal mancanza di prouisione, e con simil pretesto dimandare

al

Acta Apost. c. 20.

de sup. Papæ potest. par. 1. quæst. 5.

Il Cardin. Paleotto de Sacri Cōcistorij, consult. 1. par. quæst. 3. Art 5.

l'istesso ferma il Diana col Suarez, contrà Gregorium de Valentia, vbi supra.

al Papa le ragioni del suo comando, & insegnamento, *prædicando , vel docendo , ex Cathedra* , è per questo è auuenuto , che ne' decreti de Sommi Pontefici , non si troua contradittione , ò capo sostantiale da riprenderli in fede , conforme è accaduto ne' Concilij: E per darne vna autorità certa , leggasi l'Epistola di S. Leone diretta al Sinodo di Calcedonia ; dalla quale si scorge, e l'autorità, che esercita il Papa nel risponderli , e la causa , che essi ne danno per qualche contradittione , che voleuano fare alle materie, stabilite nel Sinodo Niceno II. con parole autoreuoli, cioè ammonisco, e riprendo le Santità vostre , essendo che le leggi Ecclesiastiche , inspirando la Diuina bontà , da 318. Padri furono ordinate , così restino, perche di quelle regole si è riuerentemente seruita la Sede Apostolica, conforme si può vedere dalle mie lettere, diceua detto S. Padre Leone , con le quali hò repulsato le violenze de Vescoui di Costantinopoli; *de custodiendis quoque SS. Patrum statutis , quæ in Sinodo Nicena inuiolabilibus sunt fixa decretis , obseruantiam vestræ sanctitatis admoneo , vt iura Eccles. sicut ab illis 318. patribus diuinitùs inspiratis ; sunt ordinata, permaneant* ; & in altra à Massimo Vescouo Antiocheno, così gli dice , ciò che si porta all'Esame Vescouale del Concilio , si haucrà in consideratione, purche non contradica al Niceno , in queste parole, *quidquid præter speciales causas Synodalium Conciliorum ad examen Episcopale defertur , potest aliquam diudicandi habere rationem, si nihil de eo à Sanctis Patribus in Niceno definitum* , seguitando cred'io Gelasio, che disse, *quod, contra quamcunq; hæresim coacta semel Synodus pro fidei comunione, & veritate catholica, atque Apostolica* (nota quest a particola) *permulgasset, non finerent nouis , post hæc retractationibus mutilari.*

Pietro de Marca de concor l. lib. 3. cap. 7. n. 6.

Labè tom. 4. col. 881. Pasquas. Quisnel, d. ct. Epist. 61. p. sit. sub n. 87. Epist.

Labè tom. 4. col. 885.

In

In oltre per sodisfare alla seconda promessa i Cõcilij seruono, sì per esaminare le materie, sì perche esaminate, e discusse instruiscano, & imbeuano i Vescoui, che vi son presenti, acciòche, abbracciando cõ più facilità le determinationi, non si diuertano in controuertere, come hoggi si fà, l'infallibilità del Sommo Pontefice, mà si applichino totalmente à predicarne, e procurarne l' esecutione nelle loro Diocesi, così l'afferma Bellarmino con vna ragione, anco potẽtissima, quale esplica il Capitolo quintodecimo degl' Apostoli, doue bastaua il dire, *visum est Spiritui Sancto*, da doue scaturisce la verità, ò veramente à ciascheduno degl'Apostoli, *qui loquebantur cum fiducia Verbum Dei*, mà soggiunse, *& nobis*, per mostrare, che essendo persuasi quelli, ch'erano in Concilio, tutti i fedeli doueuano seguitare la loro determinatione, e per instruire con tal modo di praticare, chi veniua appresso al gouerno della Chiesa; si fonda parimẽte Bellarmino nelle parole di Gelasio, *de anathematis vinculo, si præcesserit consensus Pontificis, doceatur, à quibus, & vbi si secundum Ecclesiæ regulam celebratus, si paterna traditione profectus, si maiorum more prolatus si competenti examinatione depromptus, quia noua est causa, fieri certissimum est*, e l'istesso Gelasio nel Commonitorio, per mostrare, che si fanno i Concilij per facilitare l'obbedienza, dice in tal maniera, *contrà quos scilicèt Canones, quos ipsi venire produnt, quod primæ sedi sana, rectaq; suadenti parere fugiunt*; e Celestino, scriuendo al Sinodo Effesino, questo proferisce, *direximus pro nostra sollicitudine Sanctos fratres, &c. qui his, quæ aguntur, intersint, & eaque à nobis antea statuta sunt exequentes, præstandum à vestra Sanctitate non dubitamus assensum, quando id, quod agitur, videatur pro vniuersalis Ecclesia securitate de-*

Gelasius in c. maiores 24. quæst. 1.

Bell. de Cõcil. lib. 1. cap. 10. & vlt.

De Rom. Pont. lib. 4. cap. 7. vers. respõdeo id non sequi.

cretũ, e sia di nuouo per auuiso ad ogn'vno, che legge, che non allego il Bellarmino per autorizare il detto, e propositione, che si esamina colla sua dottrina, ancorche per altro à questo insigne Autore se gli conuenga, stante che il Memburg l'hà per sospetto, ò troppo affettionato, mà per auuertirlo, di non hauer letto le ragioni, & autorità da lui addotte, colle quali doueua combattere, e non con l'Autore, e mi gioui questa protesta per ogni occasione, che verrà indicato, *vt veritatis ratio*, disse S. Ambrosio, *non disputationis gratia praeualeat*.

S. Ambrosio li. 5. commen. in Lucam cap. 6.

Con tali promesse entrarò à discutere l'Istoria, ò più tosto le cause, che hebbe S. Leone Papa di conuocare il Concilio in Effeso, che per i rumori, e scandali, che vi seguirono, fù astretto à dissoluerlo per trasportarlo in Italia, che per l'incomodo allegato dagl'Orientali, à preghiere dell'Imperatore, & Imperatrice trasferì in Calcedonia. La narratione, voi fate, che Flauiano Patriarca di Costantinopoli (all'hora ne meno Primate) hauendo osseruato gl'errori di Eutichio, intorno alle due nature, che controuerteua in Cristo, l'haueua scomunicato con suo Sinodo Diocesano, e che il Sommo Pontefice Leone con special giuditio lo confermasse, e che Dioscoro, protetto da Chrisaforo, fauorito di Teodosio, s'ingegnasse per la conuocatione d'vn Concilio generale, al che S. Leone si opponesse, mà poi ne compiacque l'Imperatore Teodosio; è ben tessuta, mà per esserui grãd'artificio deuo dir, che, nõ è in tutto vera, essendo che l'hauete portata in modo, ne possa venire la cõseguenza, che il giuditio in meteria di fede non finisca con la determinatione del Papa; onde è necessario mostrare, conforme appresso mostrarò, che questo Santo Pontefice non sententiò, mà solamente esami-

nò

nò da se stesso, che l'opinioni di Dioscoro, e di Eutichio, potean'esser cõtrarie, nô meno alle Sacre Scritture, che alle determinationi de Concilij antecedenti, come si vede dalle sue Epistole. Epist. 51. & 52. S. Leon. tom. 1. p. 2. epist. decr.

E circa queste Epistole, essendo che in diuersi luoghi, e da diuersi Autori sono poste con hauerle voi allegate altroue, sotto il numero dell'Epistola 19. nel Concilio Effesino hà causato lo sbaglio, essendo che il Labè, diuersamente le nota da quel, che si fà nella raccolta particolare dell' Epistole decretali, onde mi si dà campo di vendicare ciò, che con tanto risẽtimento incolpate il Baronio, nel trattato della decadenza dell'Imperio, quale per hauer creduto à suoi trascrittori, habbia causato molti equiuoci, à chi legge, onde vi si può dire con S. Paolo, *dum alijs prædicas, reprobus factus es*, essendoui accaduto l'istesso per hauer forsi creduto, à chi vi accompagna nel componere, di non hauer allegato giustificatamente queste dottrine, e conforme vedremo appresso, l'ordine è stato confuso.

Nell'Epistola dunque 17. di S. Leone, posta trà le decretali, che il Labè pone all'Epistola 13. il S. Põtefice scriue al Sinodo in Effeso, narrando il giusto desiderio di Teodosio d'estinguere tutte l'eresie, che cagionauano scandali, e disordini nell'Oriente, desiderando di applicarui rimedio con l' autorità della Sede Apostolica, egli per corrispondergli, mandaua i Legati, acciò nel Concilio adempissero, quanto da lui gl'era stato imposto con le parole da voi scarsamente addotte, *vt pleniori iudicio possit omnis error aboleri*, douendosi notare le precedenti, con tutto il periodo, qual' è, *gloriosi Principis fides sciens ad suam gloriam pertinere, &c. vt ad Sanctæ dispositionis effectum Sedis Apostolicæ auctoritatem adhiberet*, seguitan-

tando à diſcorrere sù gl'errori di Eutichio, che non haueuano neſſuna ſuſſiſtenza di ragione per le riſpoſte, che ſi dauano alle ſue maſſime erronee, ſogiunge, *quod ſi intelligeret, nequaquam ab huiuſmodi fidei tramite deuiaret, verum quia talium non eſt negligenda curatio, Chriſtianiſſimus Imperator Epiſcopale voluit habere Concilium, vt pleniori Iudicio poſſit omnis error aboleri*, ſe con queſto *pleniori iudicio* haueſſe inteſo il S. Pontefice di applicarui vna nuoua ſentenza, haueria indicata la ſua ſentenza antecedente, la quale nè lui lo fà, nè da voi viene allegata, conforme ſaria neceſſario, per fondare la voſtra intentione, denotata nel titolo di queſto capitolo, che i giuditij de Sommi Pontefici, ſiano ſtati reueduti da Concilij Generali; tanto più, che la parola giuditio, di ſua natura, non denota atto deciſorio, mà ſolamente ordinatorio, conforme diſſe Cicerone à Tuſcolano, *iudicium in primis accipitur pro ordinatione cauſæ diſcutiendæ*, e ſe ne haueſſiuo pigliato parere, prima di ſcriuere queſto trattato da vn ſemplice Curialetto di Tribunale Pedaneo, non che da vn buono Contrauerſiſta, vi hauerebbe capacitato, eſſer tal modo di parlare vn termine di commiſſione di cauſa, e l'iſteſſo Santo Pontefice, così lo comproua di non hauer ſententiato antecedentemente nell' Epiſtola da voi allegata à Flauiano, che è l'Epiſtola 16. trà le decretali, ancorche non ſia giuſtamente allegata, come appreſſo ſi vedrà per la confuſione trà l' ordine tenuto del Labè, e quella delle decretali, doue dice in tal modo, *quia Clementiſſimus Imperator prò Eccleſiæ pace ſollicitus Synodum voluit congregari, quamuis euidentèr appareat, rem de qua agitur, nequaquam Synodi indigere tractatu, hoc ſibi*, parlando di Eutichio, *ad promouendam veniam reſeruaret, vt correcturum permitteret,*

quid-

quicquid nostra sententia de his malè senserat, implorarет, onde si vede, che se hauesse sententiato, non haueria parlato in tal modo, *vt correcturum permitteret*, che indica operatione da farsi, e non già fatta; e con dire, che non vi era bisogno di Sinodo, mostraua, che l'errore di Eutichio, veniua contradetto dall'autorità di Cristo, e dall'Euangelo, e non da sua propria sentenza, come l'esplicò in vn'altra Epistola *ad Iulianum Episcopum Cohensem*, portata dal Labè sotto il nu. 8. nè douete attaccarui grossamente alle parole, *quicquid nostra sententia*, perche le seguenti indicano non esser condannatoria, mà suo semplice parere, ò persuasiua, dicendo, *de his malè senserat*, tanto più che soggiunge, *veniam impetraret*, altrimente haueria detto, *pœnam euaderet nostræ sententiæ*, senza tante circumlocutioni.

Mà quando tutte queste cose non fossero considerabili, non vedete, che la medema Epistola lo porta con ablatiuo assoluto, che vuol dire conditione necessaria da adempirsi prima di tutto nella Commissione, *Fratres nostros misi, qui placitura constituant, hoc est vt primitus errore damnato, etiam de ipsius persona, qui imprudentèr errauit, restitutione tractetur*, se l'hauesse lui condannato, haueria detto, *priùs nostra exequuta sententia*, ò vero *placita constituat*, come negotio già fatto, e non da farsi inauuenire per parole *de futuro*, ò *subiunctiuè, placitura*. Leg. à testat. ff. de condit. & demonstrat. Surd. decis. 68. nu. 11.

E non mi basta solo conuincerui con le reflessioni sudette, ancorche valide, e chiare, che S. Leone non haueua dato sentenza alcuna giuditiale, mà anco con le dimostrationi cauate dalle medeme sue Epistole susseguenti, che questo giuditio, quando fù conuocato il Sinodo ad instanza dell'Imperadore, era ancor fresco, e non stabilito; leggete in carità vn poco meglio

glio l'Epistola 10. trà le decretali, ò vero la 16. trà quelle del Labè, doue egli dice: *Cùm Christianissimus*, parlando à Flauiano, *Imperator pro Ecclesia Sancta sollicitus ad nos scripta trasmiserit, de his, quæ perturbationis strepitum commouerunt, miramur fraternitatem tuam, quidquid scandali fuit, nobis silere*; si che cō l'auuiso dell' Imperatore il Papa veniua à mouersi, e concedere il Concilio, dunque per prima di questi fatti, stauano allo scuro, & in questo mezzo arriuorno le lettere di Flauiano delle dissensioni causate da Eutichio, & il Papa in risposta gli fà vn'altra riprensione, ch' egli fosse stato più lento in auuisarlo, doppo ch'era stato informato dall' Imperatore in queste parole, *Litteras tuæ dilectionis, quas miramur fuisse tàm seras, accepimus*; & in esse riferisce, che Eutichio gl'haueua mandato vn libro da lui composto, con proponimento di stare à giuditio della Santa Sede; l'Imperadore in questo medemo tempo ricorre, perche Flauiano Patriarca hauesse operato da se, & il Papa discorrendo di quelle massime erronee di quel libro, commette la causa per suoi Legati, tutto ciò non porta nè interrottione, nè longhezza di tempo, essendo negotio continuato per l'Epistola 10. 11. e 12. poste nelle decretali, onde è euidente, che non dasse sua sentenza fuori, e le parole, *vt pleniori iudicio*, al più possono indicare, & esser relatiue alle reflessioni fatte da lui, come semplice Dottore, e particolarmente nella detta Epistola 12., ò vero alla 17. nota queste parole dette à Flauiano, *Cùm autem ab interrogatione examinis vestri Euthichius respōdiderit, confiteor ex duabus naturis Dominum nostrum fuisse antè adunationem &c. quod ne Euthichius ideò rectè, vel tollerabilitèr dictum existimet, quia nulla sententia vestra est confutata, ideò sollicitudinem tuam commo-*

uerius

nemus &c. Da questo si vede, che il processo si faceua in Constantinopoli, doue era Flauiano, come dunque si può dire, che il Papa vi hauesse sententiato, stando in Roma, mentre di là manda l'instruttione del modo da procedere alla condanna delle massime del Reo, & hauendo notato, che Flauiano non hauea per ancora sententiato, come si è detto di sopra, *nulla sententia vestra est confutata*, se il Papa hauesse sententiato, gli haueria soggiunto, *sicuti à nobis*, ò vero *nostra sententia factum est*, il che non si porta, nè da voi si allega. L'altra Epistola, che s'adduce diretta à Fausto, à Martiano, *& cæteris Archimandritis*, non palesa cosa considerabile, mentre non suppone condannato Eutichio, solamente dà loro animo, à stare vniti nell' osseruanza delle dottrine Euangeliche.

Come poi volete dare tanto vigore à questo Concilio cōgregato in Efeso, & applicargli l'infallibilità, quasi conuenisse per l'approuatione dell'istesso Sāto Pontefice, che lo cōgregò, se in esso succederno tanti scandali, che necessitorno il Papa à dissoluerlo, e sopprimerlo? Se hauesse hauuto tal'autorità, e fomento dell'arbitrio (secondo il vostro sentimento) datogli dal Papa in farli riueder l'esame da lui fatta, e giuditio per sentenza terminato, non haueria obbedito, anzi haueria resistito al comando, e continuato il giuditio, & il Sinodo.

Hor prima di passare all'esame della seconda proua della posta conclusione col Concilio Arelatense nella condanna de i Donatisti, deuo rappresentarui la cōtradittione, ò vero cōfusione nell'Epistole allegate di S. Leone sopra il medemo Sinodo Efesino, l'Epistola 15. ò sia nel Labè, ò nelle decretali contradice à ciò, che pretēdete di prouare, essendo quella diretta à

Pul-

Pulcheria Augusta, doue il Papa manifesta il suo dispiacere dell'errore di Eutichio, e di non poterssi trasferire in persona in Oriente, secondo il desiderio dell'Imperadore Teodosio, adducendo le sue scuse per la distanza del luogo, e scarsezza di tempo, rispetto all'vrgente necessità di estinguere sollecitamẽte l'Eresia; se lui hauesse dato sentenza, ò rimedio, l'haueria accennato di hauer' adempito le sue parti, per maggiormente dinotare il pensiero della sua sollecitudine.

L'Epistola 63. fù diretta à Martiano Successore di Teodosio per congratulatione, che nella Chiesa continuasse ad estinguersi l'Eresia, e stabilire la pace, & in essa manifesta il gran valore dell'autorità della Sede Apostolica, dalla quale solo procede la potestà, ancorche ne' Concilij si esaminino le materie di Fede, *Vndè infallibilitèr*, dic'egli, *Deo gratias, ago, quia eo tempore, quo oboritura hæreticorum scandala præscibat, in Imperij fastigio te collocauit*, soggiungendo, perche si publicasse, quell'eresia esser già dannata, *quod implendum, si per vniuersas Ecclesias definitiones S. Synodi Calcedonensis Apostolicæ Sedi placuisse doceatur*; e siegue appresso, *vt Apostolicæ, vbique doctrina* (non dice *conciliaris, vel Synodalis*), *& pax regnet, & veritas*, siche quest'Epistola in loco di confermare, distrugge affatto tutto il vostro pensiero, e conclusione posta nel Capitolo corrente. Concludo con vn' euidentissimo dilema, ò dalle parole di S. Leone, *plenario iudicio*, non precedè la sua sentenza, e non occorreua farne fondamento, perche senza la sentenza non si può dire reuisione, & esame di essa, ò veramente precedè, & il Sãto Pontefice fà nuouo esame per confermarlo, e dar l'vltimo terminatiuo con la sua approuatione, acciò sia con maggior facilità eseguito, &

all'

all'hora ſaria di qualche importanza il voſtro argomento, quando il Concilio haueſſe reſiſtito,ò contradetto; l'adempimento di tal'incumbenza della voſtra impreſa, quì non riluce.

E circa la ſudetta Epiſtola 63., che s'allega nella margine dell'iſteſſo capitolo, ò altra, che doueſſimo addurre, erroneamente allegata, sarà opportuno diſcorrerui ſopra, eſſendo che dandola per vera, ſtimo, che faccia parimente al mio propoſito, hauendola riconoſciuta nell'Epiſtola 67. delle decretali; iui dice il Santo Pontefice: *Gloriamur, quod priùs à prima omnium Sede formatum totius Orbis iudicium recepiſſet*; ſe queſto s'intendeſſe fatto, che pigliaſſe autorità dal Concilio, haueria più toſto detto, *roboraſſet, vel firmaſſet*, ò altre parole ſimili, che riportaſſero al Concilio la ſuprema autorità;da detta Epiſtola diretta à Teodoſio Veſcouo ſi può cauare vn corollario aſſai vtile per confermare la mia opinione,che S.Leone non haueua difinito da sè, perche diſſe *noſtro miniſterio*, cioè con l'orditura fatta per mezzo de' ſuoi Legati, che più à baſſo, e nel medemo periodo eſplica con chiarezza maggiore, non pigliarſi dal Concilio la definitione, mà ſolamente vn'eſatto, e diligente eſame delle maſſime di Eutichio, dicendo in tal modo, *& ad maiorem Dei gloriam profuit finis examinis*, ſi che dal principio ſino al fine fù adoprato il Concilio per l'eſame, & obedient'eſecutione, tal'eſſendo la parola,*profuit*,nella ſua cõmiſſione,e non per aſpettarne autoreuole ſentenza, la quale diede il Papa.Concludendo il tutto con la ſua autorità,*ſine qua factum eſt nihil*, e la parola *recipiſſe* intrecciataui, ſignifica obedienza, & eſecutione, che ſi facilita con le determinationi conciliari, come s'è prouato al §. Inoltre fol. 114. à ter.

Vedendo poi lasciato il più essentiale, hò motiuo di compatire la vehemente passione, che vi hà suggerito il discorso, e notarò per vostro auuiso, che non solo S.Leone scrisse autoreuolmente al Concilio, mà li Vescoui cōgregati in tal maniera l'abbracciarono, anzi ringratiarono per la libertà, che gli permettè di dire francamēte i loro pareri in quelle sonanti parole: *Doctrinæ post Deum vestræ debet quisquis fidelis*, e quei Vescoui Orientali nō parlauano à caso, onde sarà bene, che in gratia mia rilegiate detta Epistola, essendoui molto da imparare. Nè fù stile solamente di San Leone di scriuer così autoreuolmente; Gelasio molto tempo prima di lui Papa lo contestò liberamente scriuendo à tutti li Vescoui del Mondo, *Apostolica Sedes*, disse, *sine vlla Synodo præcedente, & soluendi, quos Synodus iniqua damnauerat, & damnandi nulla existente Synodo, quos oportuit, habet facultatem*, (notate questa, che nō è robba moderna) *& hoc nimirū pro suo principatu, quem B.Petrus Apost. Dominica voce tenuit, & semper tenebit*, nè si stentarà per trouarlo nell'Archiuij, suggerendolo il vostro Gratiano; E altro questo che dire, spettar' a' Sinodi generali solamente l'esaminare? Trouatemi vn poco se l'antichi, ò moderni, postoui anche quei di Costanza, e Pisa, habbiano parlato così specchiatamente dell' autorità loro? da propenderar tai manifesti de' Sommi Pontefici.

Gratian. in c. cuncta 9. q. 3.

Vediamo adesso quell'altro fondamento addotto per proua del sommario di questo capitolo, che gl' antichi Concilij hanno esaminati li giuditij de' Sommi Pontefici, se supplisca à quel, ch'hà mancato l'argomento antecedente, che nel Concilio Arelatense chiamato da S. Agostino Eucumenico, e plenario si riuedesse, ò esaminasse la sentenza del Papa data in Ro-

Roma, questo non solo non proua, mà annichila affatto ogni pensiero, essendo che, conforme nota ottimamente il Duallio sù l'Epistola *63.* di S. Agostino, il Papa non decretò nel Concilio fatto in Roma, mà gl'istessi Vescoui in vn Sinodo nationale, e dal giuditio di essi, non per necessità, mà per volontà del Papa Melchiade fù esaminata l'Eresia de' Donatisti in Orleans, e se bene questa materia (per sfuggire la narratiua di tutta l'Istoria) desiderauano li detti Donatisti, si trattasse in Africa, doue essendo disseminati gl'errori, iui douessesi applicar' il rimedio; l'Imperadore prouido di non causare col loro ritorno in quelle Prouincie qualche seditione, ò tumulto populare, operò, che si tenesse in Francia, doue lui si trouaua, *Inquit Augustinus*, dice il Duallio, *Imperator post Melchiadis Romanorum Episcoporum iudicium obtinuit aliud Episcoporum, non quia iàm necesse erat, sed eorum peruersitatibus cedens, & omninò cupiens imprudētiam cohibere*; & altroue per mostrare, che quando volontariamente anco doppo la sua sentenza il Papa facesse rinouare l'esame sopra la controuersia coll' esempio di quel, che fù fatto nel Sardicense, non pregiudica all'infallibilità, perche iui fù detto, *Si iuxtà existimauerit eius rei, quæ iàm iudicata est, examinationem reuocari, Coepiscopis suis scribere dignabitur*; onde tutto procede dall'istesso fonte dell' autorità Pontificia, che per sua maggior carità si compiace per ridurre all' Ouile della Chiesa l'anime suiate, lasciare ch'esplichino meglio li fondamenti della loro opinione; e continuando à portare l'esplicatione de' Autori Francesi, veggasi il Gabbasutio sopra il detto Concilio Arelatense, doue dice: *Negat Augustinus appellatum à Summi Pontificis iudicio, concedit appellatum ab Episcoporum Concilio minimè Eucumenico.*

Gabasut. in notitia Concil. anno 314.

Duall. de potest. Papæ p. 4. q. 8. ad 4.

Idem p. 2. q. 6. vers. quoad Concil.

Gabasut. vbi supra.

 Que-

Questi douriano bastare, per essere Autori à voi non sospetti; per dichiaratione sarà bene anche di riportare sopra di questo passo di S. Agostino quel, che dice il Bellarmino, che conforme si faceuano in diuerse Prouincie, e Diocesi le discussioni dell'Eresie nascenti per portarle poi ne' Concilij Generali, quando ne' Sinodi Diocesani, ò Nationali nõ erano estinte, così si praticaua delle discussioni fatte in Roma con queste parole: *Olim fiebant Concilia particularia, priùs in singulis Prouincijs, & etiam Romæ, deindè res diffinitæ in illis Concilijs particularibus, iterùm tractabantur in Concilio Generali, & tunc dabatur vltima diffinitiua sententia Concilio assentiente.*

Bell. de Conc. auth. tom. 2. lib. 2. cap. 19.

E per vltimo, ponderando le parole, che hauete spremuto dalla detta Epistola del Santo Dottore, accompagnandole con la vostra solita pompa, e magnifico parlare, cioè *che con esse venga nettamente decisa, e stabilita la proposta questione, Ecce putamus Episcopos, qui Romæ iudicarunt non fuisse bonos Iudices*, con le quali in luogo di deciderla pulitamente, venite più tosto ad inuilupparla, porgendo argomento decisiuo in contrario, essendo che quella sentenza fù attribuita à i Vescoui, e non al Papa; e lasciando questa ponderatione. Non è euidente, che S. Agostino lo dice per quietare li Donatisti, mentre quello, che fù giudicato da i Vescoui, ò più tosto da vna Congregatione fatta in Roma fù approuato, cioè fù stimato per vero nel Concilio? continuando con l'argomento *à maioritate rationis*, che se due Concilij non bastauano à persuaderli, come lo poteua fare lui solo, ò vero con argomento sofistico *à subiecto non supponente*, mà concludente per quietar li Donatisti; figurateui, dicea, che in Roma si fosse fatto errore; dunque volse intendere, se regolarmente tal'errore non

po-

poteua ſorgere da vna ſentenza proferita in Roma dato per conceſſo, che iui haueſſero errato, forſi il Concilio Eucumenico, e plenario,non haueua eſaminato, ed approuato quello, che s'era fatto in Roma? Onde è, che con S. Agoſtino ſi deue dire, *Cauſa finita eſt*, non eſſendoui più argomenti da ſciogliere, *igitur error*, nelle propoſitioni di queſto voſtro capitolo.

NEL CAPITOLO XIX.

Che contiene il ſeguente Titolo.

Che gl'Antichi Pontefici han ſempre riconoſciuto, e proteſtato, eſſerne ſottopoſti alli Concilij.

PEr corriſpondere con le proue al Titolo ſopra poſto, ſi comincia da voi à narrare, che hauendo il Concilio di Capua commeſſa la cauſa degl'errori, e per eſtinguere lo ſciſma d'Antioco, ad Aneſio Veſcouo di Teſſalonica, queſto per liberarſi da tal briga, ſupplicò il Papa Siricio, che la terminaſſe lui, il Papa gli riſpoſe, che il Concilio gl'haueua commeſſa la cauſa, perciò da ſe la terminaſſe, nè poter' egli farlo, per non hauer tal'autorità.

Per la prima, potrei riconuenirui, non eſſer ben fondata la voſtra intentione, non eſſendo appreſſo de' Scrittori Franceſi legali l'Epiſtole ſino à Sericio Papa, hauendole per Apocrife, & inuentate da Iſidoro Mercatore, come dice Andrea Duallio, per non eſſer ſcritte da Ambroſio Mediolanenſe à Damaſo, e Siricio Sommi Pontefici, mà da vn'altro Ambroſio Veſcouo d'vn'altra Città, onde per tal confuſione non ſiano approuate; ſia però come ſi voglia, me ne valerò

de comparat. Concil.& Sum. Pontific.p.4.q. 8. verſ.ad 6.

rò in questo conflitto, come arma da voi eletta, e però non siate per doleuerui, se vi riuolto contro la sua punta, osseruando le medeme parole, che ponete nella margine, e sono, *Vos enim Synodi vice decernitis, nos quasi ex Synodi auctoritate iudicare, non conuenit*; non si vede chiaramente, che il Papa rifiuta il giudicare con l'autorità dependente dal Cócilio? che altro può sonare la parola, *non conuenit*? E nè meno si può dire legalmente, che il Papa, come supremo Pontefice nella Chiesa, voglia impedire l'essercitio dell'autorità data dagl'altri Tribunali della Chiesa, così pratticandosi, non solo da' Sourani, mà da' Ministri, e Magistrati superiori, che non ammettono ricorso, ò appellatione auanti di loro, se prima il Giudice, à chi è stata commessa la causa, non hauerà sententiato definitiuamente, così si prattica auanti i Vescoui, doue non pongono mano nè Metropolano, nè Primate, ò Patriarca, se prima il Giudice della prima instanza ò proceda come Ordinario per le proprie facoltà della legge, ò come Delegato per commissione speciale, sempre s'aspetta la sua determinatione ad esempio di Cristo nella Parabola dell' Epulone, narrata nell' Euangelo, che supplicando dall'Inferno per qualche aiuto a' suoi parenti, acciò col suo esempio non pericolassero, fù risposto, *habent Moysen, & Prophetas*, così disse il Papa in questo caso, *Vos vice Synodi decernitis*, se haueste riferita per intiero l'epistola di Siricio, si troueria per l'appunto il scioglimento, che porta del dubio con questo argomento, conforme l'hà fatto sinceramente, ancor che contro suo volere l'istesso Gio: Launouio, che vi hà somministrato tutto il discorso dal principio di questo capitolo, oue Siricio prorompe in tali sensi, *ideò primum est, vt ij iudicent, quibus iudicandi facultas est data*, sì che, vuol dire,

l. Imperatores 21. ff. de appellationib. & remissionib. Fagnano in cap. de Priore, de appellat.

Launouio 2. p. epist. ad Raymund. Forméticum pag. 48.

dire, non si deue ricorrere al Supremo, nè da questo legalmente ammettersi il ricorso, pendente la sentenza del Giudice inferiore, senz'entrar nell'appellatione *omisso medio*.

Di quest'istesso sentimento è Andrea Duallio, l'autorità del quale, non solo quì pongo, per comprouare il mio detto, mà per mostrarui, che l'argomento non è nuouo, è andato in giro de' Dottori mal sodisfatti dell'Vniuersità di Parigi, e ne hanno hauuta cathegorica risposta, replicando egli queste parole, *Pontifici, Synodi auctoritate iudicare non conuenit, dùm ab ipso procedit auctoritas, non ab alio mendicat*; onde si poteua tralasciare come debbole questa ragione, e per questo capo di tralasciare di dar risposta à materia poco rileuante, forse posta per alleggerire il tedio del Lettore, non rispondo alla fauoletta tessutaui di sopra; però passo all'altro discorso, che da voi si fà sù la risposta, che Innocenzo III. diede à Filippo Augusto, che dimandaua sciogliersi il matrimonio, col qual staua ligato con la Regina Engerburga.

de comp. Concil. & Sum. Pōtif. p. 4. q. 8.

Il raccōto di questo fatto hò creduto anche opportuno il tralasciarlo, mētre basta ridire la risposta data da Innocēzo III., sufficiēte à sciogliere tutto l'intrigo, che poteua portare la lunga narratione; disse egli, che senza pericolo dell'anima non poteua sciogliere vn matrimonio legitimamente contratto; Non si sà, esser legge Euangelica, *quos Deus coniunxit, homo non separet*; alla qual legge è soggetto il Papa, onde misteriosamente la Chiesa prattica, che non trouandosi consacrato Vescouo, doppo esser'assunto al Pontificato, prima di esercitarlo, si consacra, con l'istessa cerimonia degl'altri Vescoui, a' quali prima di vngerli, e porgergli la materia della potestà dell'ordine, se gli pone aperto sù la testa, e sù le spalle il libro degl'Euā-

gelij

gelij per denotare, come auuisa per bocca de' sacri Espositori il Padre Tomassini, che douendo dar lui legge à gl'altri, stà sempre sottoposto alla legge Euãgelica, quindi è, che la Santa Sede hà più tosto lasciato perdere tutto il Regno d'Inghilterra, che consentire all'empie dimande sopra ciò del relasso Errigo Ottauo; il conuocare à questo fine vn Concilio è parte di benignità del Papa, per render capace, e sodisfatto vn Monarca, che tal volta, non inteso delle regole Euangeliche, stima, che il Papa possa, quanto lor desiderano, pigliando il parere da San Bernardo, che persuadeua ad Eugenio à procedere nel dispensare, scrutinando, *an liceat, an deceat, an expediat*, e ciò adempiscono continuamente i Sommi Pontefici, quando non giudicano espediente vn Concilio Generale, con le Congregationi in Roma, che sono succedute à' Concilij Romani antichi nationali, ò di Vescoui Suburbicarij, e tal volta con sentire il parere de' Dottori in facoltà Canonica, e Teologica. Osseruando dunque queste cose per sua instruttione, qual conseguenza potrà farsi, che denoti subordinatione de' Sommi Pontefici nelle resolutioni, che deuono pigliare, se l'apprendono con la guida, ò parere de' Concilij, ò de' particolari Congregationi di persone esperte? L'altra ponderatione fatta sù le parole, con le quali Innocenzo in detta Epistola soggiunge, porsi à pericolo d'esser deposto dalla sua dignità, quando senza Concilio hauesse conceduta la dispensa, non è degna di persona dotta, essendo che il Papa lo disse, per liberarsi dall'angustie, nelle quali detto Rè lo stringeua, come dimostrano le sue parole regolate con la ditione, *forsàn*, per se stessa particola esageratiua, e non dichiaratiua, onde chi vuol leuarsi dall'inganno, legga la medesima Epistola, che lo condurrà al mio sentiero.

de consid. lib. 3. cap. 8.

l. Gallus, ff. de liberis, & posthumis. Barbosa, & Tuscus in dictione forsàn.

La

La chiusa del presente capitolo, mi pare à marauiglia curiosa, facendo vn'argomento, che hauendo il Concilio Romano, sotto Simmaco prohibita l' alienatione de'beni Ecclesiastici à tutti i Prelati della Chiesa, con precetto negatiuo, *vt nulli Apostolicæ fidei præsuli liceat*, habbia inteso prohibirlo anco al Papa, aspettauo, che tal propositione l' haueste fondata, e tal generalità, non sia à vostro credere solamente, mà appresso i Legisti sufficiente à comprenderci il Papa, il quale per le vostre propositioni ancora *est vnus, & Princeps in Ecclesia*, essendo che sono concordi i Canonisti, che sotto qualsiuoglia generalità non venga mai compreso il Papa, nè la sua autorità limitata;oltre che li Dottori, così in facoltà Canonica,come Ciuile, insegnano generalmente per qualsiuoglia Prencipe Laico, non che Ecclesiastico in ogni statuto, ò legge s'intenda sempre eccettuato, tanto più, che li Concilij Romani siano al più Nationali non Eucumenici, onde che questo di Simmaco,anco à vostro credere,e modo di parlare, non essendo Eucumenico,non poteua ligare il Papa, e però inutilmente infrascato per supplire al mancamento di proue; in questo Sinodo, si vede chiaramente dal Titolo, per la diuersa denominatione datali da'Sommi Pontefici, quando l'hanno voluto fare in Roma nationale,e quando vniuersale, hauendo quelli chiamati Sinodi Romani, e questi Lateranensi,per essere quella Basilica, *omnium Ecclesiarum Vrbis, & Orbis Mater, & caput*, quali si pongono trà li 18. Concilij generali approuati, che Agapito per osseruanza di detto Sinodo Romano non volesse dispensare all' alienatione de beni, fù per il concetto d' vn' opera vtile, e ragioneuole à beneficio della Chiesa, quindi non per mancanza di potestà, mà di volontà, come

Glos. in cap. significasti, ver. excipiatur de elect.

Glos. in cap. const.lit. F. de iur. iurando.

cap. tua nos de offic. & potest. Vicarij.

dicono i Legisti, furno esclufe l'istanze; ed hoggi, se bene il Concilio di Trento hà dichiarato in tutti i decreti intendersi eccettuata la potestà del Papa, ad ogni modo ne sono così inuiolabili Conseruatori, che per qualsiuoglia generalità di derogatione nel fare le gratie, non s'intende compreso senza espressa mentione, come lo testificano Fagnano, e Passarino, sopra li decretali in più luoghi.

Sess. 25. c. 21.

Hò stimato bene, anco dire, conforme da me, così ogn'altro, che legge questa vostra opera, da essa venga persuaso, in queste narrationi diffonderui più per trastullo, ò artificio, che per darne instruttione, quindi, ch'han che fare la propositione fatta in questo capitolo, ò suo titolo, *che li Sommi Pontefici han conosciuto esser sottoposti à Concilij*, con la correttione fraterna riceue Siluestro II. da Seguino Vescouo di Senz, *si peccauerit in fratrem sępiùs admonitus non audierit, est habendus, tanquam Etnicus, & publicanus*: se simil'atto fosse proferito da tutta la Chiesa cōgregata in Concilio, ancorche di falso argomento, si potria cauare vn' apparente ragione di superiorità, mà da vn Vescouo imparticolare? non si può dedurre altro, se non che il Papa sia peccabile; questo da nissuno si mette in dubbio, & anco come huomo riprensibile, mà non in quel modo, che forsi argomentano l'heretici, dice il B. Gio: da Capistrano, come antecedente hò diffusamente narrato, il Papa è huomo; l' huomo può errare, dunque il Papa può errare? risponde questo grand'Eroe (per il valor nell' arme, e nelle lettere) può errar per natura, non per gratia, impetrare da Christo al Pontificato, *rogaui pro te Petre*, diffuso à Successori; onde per questa causa, come gl'altri fedeli, si confessa, e riceue l'assolutione delle sue colpe da vn'altro Sacerdote semplice, purche habbia il ca-

B. Ioannes à Capistrano allegatus in cũdem arg. in c. antec. huius tract.

carattere sufficiente d'amministrare i Sacramenti, ad effetto d'hauer sincera guida della sua conscienza, e gl' auuisi opportuni per ben regolarsi cō Dio col mezo di persona lontana d'ambitione; per altro nel foro esterno, nessuno può dire al Papa, *cur ità facis?* San Tomaso in più luoghi, discorrendo sopra queste parole, *dic Ecclesiæ, si te non audierit*, definisce, che debbia intendersi del ricorso al Prelato della Chiesa, e se quel tale *Prælatum Superiorem non habuerit, recurrendum est ad Deum*; ponderate dunque, à chi debbia hauersi più credito, se alla vostra narratione, ò all'autorità d'vn Dottor' Angelico, e se per sorte in materia di giudicare recusassiuo di star' alle propositioni de'Teologi, osseruate ciò, che dice vn gran Canonista, come l' Hostiense al cap. *proposuit de concessione præbendæ, quod etiam procedendo per monitionem Euangelicam, Ecclesia non potest iudicare Papam.*

In 4. sent. distinct. 19. q. 2. art. 2. & q. 3. ad 2.

Hostiēsis in c. propos[u]it de concess. præb. allegat. per B. Io: à Capistrano in tract. de author. Papæ par. 3. 2. part. princ. vers. 13. probat.

E per mostrarui dal principio al fine di questo capitolo, che vi sete ingannato, essendo che li Concilij han'esaminato solamente le materie, & il Papa non riconosce, mà diffinisce; osseruate ciò, che dice Sant' Agostino, l'autorità del quale non credo, che andarete tergiuersando; il Santo per conuincere li Donatisti con li due Concilij fatti, vn'in Roma, e l'altro in Orleans, loro dice, *per Episcopos, qui cum eo sederunt, vt de tota causa, quod iustum est, statuerent, videte, quanta cura pacis sedulitatis conseruandæ, vel restituendæ cuncta discussa sint*, il discutere, significa più tosto esaminare vn conflitto di ragioni, che definire à queste parole doueuano essere aggiunte quelle, che hauete saltato, per essere importanti, e veramente *decisiuè à Sede Apostolica rescripta venerunt, causa finita est, vtinam finiatur, aliquando error*, quando dunque il Sōmo Pontefice ci pone la mano, l'edificio è terminato.

S. August. ser. 2. de verbis Apost.

Essendosi risposto à gl' argomenti, che fate sù l' Epistola di S. Leone, e gl'altri, che pensauate, fermassero la vostra conclusione; vediamo più oltre, se con maggior'antichità si trouasse dichiaratione totalmente contraria à quella, che presupponete in questo capitolo, hauer fatta i Sommi Pontefici, circa l'autorità de Concilij, e pariméte, che ne dice Papa Gelasio, che regniò 500. anni prima di Siluestro II. sù l' Epistola del quale, ò pur correttione, mostrasi hauer riceuuta da Seguino Vescouo di Senz; questo nel trattato *de anathematis vinculo*, posta doppo l'ottaua Epistola, dice. *Quod firmauit in Synodo Sedes Apostolica, hoc robur obtinuit, quod refutauit, non potuit habere firmitatem*, e staua così fissa tal massima nella mente di Gelasio, che la ripete à tutti li Vescoui del Mondo nell'Epistola addotta dal Gratiano, & in due luoghi di quest'opera allegato al c. 17. e 18. che tradusse dall'Epistola XI. oue con magior chiarezza, l'asserisce aggiongendo; essere stata tale l'opinione, e concetto, ne haueano hauuto i suoi Antecessori, perche spicchi maggiormente la forza dell'antichità, *nec illa prætermimus, quod Apostolica Sedes more maiorum, etiam sine vlla Synodo præcedente, & absoluendi, quos Synodus iniquè damnauerat, & damnandi nulla existente Synodo, quos opportuit, habuerit facultatem*, quest'autorità per vostro debito, doueuiuo indagarle, anzi per cōfonderui dir potrei, che l' hauete saputo, come in altri luoghi hò detto industriosamente, & ingiustamente tacciuto, mentre l'hà inserite Gratiano à voi molto familiare nel decreto, onde si può, e deue dire, che parlando così vn Papa nel 5. Secolo, *causa finita est*, contro chi si fonda sinistramente in altre antichità.

Gratian. in c. cūcta causa q. 3. ex Gelasio scribēte ad omnes Episc supr. alleg. in c. 17. & 18.

Ec-

ECCOCI AL CAPITOLO XX.

Doue si ripete l'istesso in sostanza, mà in apparenza per consarcinare, e far maggior numero de Capitoli, essendo sinonimi il dire, che son soggetti al Concilio

Dite.

E che gl'antichi Papi han creduto, esser sottoposti à Canoni, essendo che i Canoni son cauati da Concilij approuati ancora.

SI poteua auanzare la fatica instendere tante Dottrine, dichiarationi, & atti di perfetto Spirito, manifestato da Sommi Pontefici in volere osseruare le regole, e traditioni, da loro Antecessori stabilire con le massime suggerite, ò esaminate ne' Concilij Generali, essendo che bisognaua prouare, che *coactè*, non volantariamente l'hauessero adempito, onde dato tutto, quanto dite per vero, *quidindè*? saranno i Successori astretti ad adempire ciò, che l'Antecessore hà ordinato? signori nò, essendo altra la legge, che obliga per conuenienza, ò consiglio, altra quella, che obliga per necessità; anco l'istesso Dio, dal quale piglia il tutto regola, e modo d'operare, conforme disse Dauid, *qui fecit mirabilia magna solus, qui firmauit terram super aquas*, & Iob, *qui fecit ventis pondus, & aquas appendit in mensura*, cose, che al nostro intelletto, ò vero à nostri sensi pare inpercettibile, che la terra col suo peso vada à galla, e i venti s'habbiano à ponderare, ad ogni modo volse osseruare le regole per nostro insegnamento, facendo il tutto *in põdere*

Psalm. 135.

Iob. c. 28.

Sapient. c. 28. Sed omnia in mẽsura, & numero, & pondere dispos.

dere, numero, & mensura, e da quelle cose, che à noi paiono contrarie per la situazione degl' elementi, e constitutione de loro termini, osseruate bene, si venga in cognitione dell' infinita prouidenza dell'Autore in hauerle regolatamente create. Christo Redentore non hauea detto, *omnia mihi dedit Pater in manus*? con tutto ciò altroue disse, *non veni soluere legem sed adimplere, erat sub Tutoribus, & Actoribus, & subditus illis*; non era forse coequale, e consostantiale all'Eterno Padre? e pur disse, *non mea voluntas, sed tua fiat*; per questi atti d'humiltà in Christo l' huomo hauerà forse acquistata, nè anco per pensiero, autorità sopra il suo Autore, e Creatore?

Dico di nuouo, che bisognaua prouare, per esser vera sommissione, che *volens*, *nolens* fosse ogn' vn de' Santissimi Pontefici astretto ad eseguir i Sacri Canoni (quando però non habbiano in ventre legge Euãgelica) di questo non vedo sillaba, tutto è senso mistico quel, che s' adduce obliga per atto di perfettione, e non di ligame, mentre al dir d' Aristotile addotto da Gersone nella 12. consideratione *de potest. Ecclesiast. & origine Iuris, & legum, non esse seruitutem, obedire legibus*. Sarà però bene, che per leuarui da ogni errore, ò vero equiuoco, vi faccia vedere, appresso l'antichità come s'intendeua questa voce *Canone* secondo la prattica, perche quanto alla Teorica, l'etimologia, ò vero origine della voce, già sò, che à voi è nota, appresso i Greci significar regola, se ne desiderate attestationi in maggior copia, vedete Gratiano nel decreto *distinct*. 25. *quæst*. 1. & 2., ch' è pieno di simil sentenze, e l' Arciuescouo di Parigi Pietro de Marca *de concordia lib*. 3. *cap*. 8. §. 4. & 5., che à sazietà ne discorre, onde Papa Gelasio nel Commonitorio l'esplica in tali parole, ò sensi: *Nobis opponunt Cano-*

Post Epist. 8. epist. decretal. tom. 1. p. 2.

no-

nones, dùm nesciunt, quid loquantur, &c. Ipsi sunt Canones, qui appellatione totius Ecclesiæ ad huius Sedis examen voluere deferri, ab ipsa verò nunquam prorsus appellari deberi, sanxerunt, ac per hoc illam de tota Ecclesia iudicare ipsam ad nullius comeare iudicium, chi sà questo, saprà che vuol dir Canone in prattica.

Passiamo da' Sacerdoti, prouando à simili alli personaggi terreni, mentre non sdegnano li Santissimi Pontefici nella direttione de' Sacri Canoni, imitar le leggi Ciuili, poiche l'Imperatore, li Rè, & altri Sourani, quali hanno solamente eretto li Magistrati, & Consigli stabiliti con la Giurisdittione da essi dependente, secondo quelli si regolano; dunque potrassi dire, che à quelli son sogetti? e perche eseguiscano gl' ordini, & instruttioni lasciategli da loro Padre, Auo, ò più oltre nella progenie, dunque non possono derogare alle Costitutioni, ò leggi? Queste sono quelle conseguenze, per le quali se non vedessi l'opera vostra stampata sotto li proprij occhi, stentarei à credere, che vi fossero passate per la mente, non che scritte simili inettie. Potrei addurre molte, però siate cōtento di poche Dottrine in proua, che li Rè, e Potentati deuono essere i primi per l'affettione à quella virtù, che contiene la sua legge, ò delli antecessori eguali nella potestà, ad esserne osseruatori, come ottimamente lo proua il Becano; *nàm Princeps non potest seruare legem ex affectu obedientiæ, quia nullum agnoscit superiorem, sed ex affectu virtutis, in cuius materia collocatur*, che poteua il detto Autore comprouarle con quello rescrissero Teodosio, e Valentiniano Imperatori à Volusiano P.P. *est Maiestate regnantis legibus alligatum se Principē profiteri*, ancorche per altro dichiari nella cōtinouatione del Testo, non esser' à quelle soggetto, *quod nobis licere non pati-*

c. 1. de noui operis nūciat.

Tract. 8. de leg. c 7 q. 2. n. 3. circa med.

l. digna vox, C. de legib.

timur alijs indicamus, come dalla Glosa sopra il relatiuo, *quod*, si esplica apertamente in queste parole, *scilicèt solutos esse legibus*, che Saliceto, & altri Dottori sommariando l'allegato Testo dicono *de debito honestatis Princeps est legibus subiectus, & paribus debet indicare, non imperare*, e S. Tomaso nel Trattato *de Regimine Principis*, per fortificare questa massima, che il Prēcipe deue essere il primo ad eseguire le sue leggi in casa sua, porta l'esempio di Torquato, che fece morire il figlio, perche trasgredì le sue leggi militari, ancorche in detta trasgressione hauesse ammazzato vn'inimico del Prencipato; *Nè plus mali esset in exēplo Imperij contempti, quàm in hoste occiso*, e Valerio Massimo dicesse di se. *Maluisse proprio nato carere, quàm disciplinæ transgressoribus indulgere.*

lib. 2. c. 5. lit. B. de Reg. Princ.

Mà quel più, che mi fà stupire, è, il vedere, che nō vi sete contenuto solamente nell'osseruanza de' Concilij (parlo in genere coattiuo non consultiuo) mà vi stendete à quella de Canoni, che non vuol dir' altro, che regole, come s' è detto sopra, fatte da' medemi Sommi Pontefici Antecessori, che pretendete debbano obligare li Successori, de' quali, essendo vguale la potenza, entra quella regola della legge, che và per le penne di tutti li Giurisconsulti, *par inparem non habet imperium*; E se con l'autorità di Gelasio, di Gregorio il Grande, di Leone, e di Giouanni VIII. hauete mostrato, che siano stati osseruanti, & habbiano insegnato, non douersi trasgredire li precetti delli Antecessori, dico, esser tanto lodeuole, che li Gentili, ed Etnici stessi l' hanno approuato, ricordandosi, che nel gouerno, sono huomini come gl'altri, e se non hāno auanti gl' occhi le regole, possono precipitarlo, come il Gran Panegirista lodò Traiano, *nec minus hominem se, quàm hominibus præesse meminit, proindè*

l. nā Magistratus, ff. de recept. arbitr. l. ille à quo §. tempestiuus, ff. ad Trebell. c. innotuit, §. quāuis de elect.

Plin. ad Traianum.

con-

coniecturam de moribus tuis esses facturus, si hoc, vel illud elegeris, mà nel modo, che si deue intendere per buon gouerno, non per obligo come voi dite; ed à questo parere di scrittore profano potrà inserirsi giustificatamente ciò, che vn Santo Padre scrisse ad vn retto, & integro Imperatore, non ancor forse battezzato, quando l' istruiua, qual fù Valentiniano, *quod præscripsisti alijs, tibi præscripsisti; leges enim Imperator fert, quas ipse primus custodiat.* E che sia vero, nõ vedo alcuna dell'autorità, che portate, esser nel libro de' Sacri Canoni registrata, cõforme ben si vede vna sentenza chiarissima in contrario d' Innocenzo III. al capitolo *innotuit de elect.* doue senza bisogno d'interprete, dice, in tal maniera; *Quamuis autem Canon Lateranensis Concilij ab Alexandro Prædecessore nostro editus, quod electionem talium, scilicèt illegitimorum, innuit nullam esse, qui Successoribus suis, nullum potuit in hac parte præiudicium generare*, si che le dottrine da voi allegate, seruiranno per far sermoni, non per la giudicatura, e controuersia. Leggano il testo allegato (quelli, che haueranno sotto l' occhio quest' opera) perche restino sodisfatti della diuersità di ponderare le dottrine, tà il Memburg, da questa; e dalle ragioni, che il gran Legislatore Innocenzo sudetto, rende nel dispensare al Canone, osseruino con quanta premura, e diligenza si camina, prima d'interporre, nelle dispense la sua autorità, il che fino al giorno d' hoggi si vede osseruato con le Clausole nelle Bolle, Chirografi, e Breui, ò altre dispense, *ex certa scientia, matura deliberatione, & causis animum nostrum mouentibus.* Che se non pongono distesamente le cause, ciò fanno per togliere l' occasioni de liti, acciò si conosca farsi questa resistenza da Prencipi, e dal Papa all'altrui legi, per conseruar l'vso dell'autorità inde-

S.Ambr. epist. 13 tom.5 pag. 204. litt. S.

Tuscus super clauf. ex certa scientia.

Barbos. super dict. clas. 225.

pendente, non per disprezzar la bona guida.

Si ponderi anche per profitto di chi legerà quest' opera, e per ornamento di essa Vgon Grotio *de Iure pac. ac belli*, per altro Eretico, mà dottissimo Osseruatore dell'attioni de Sourani, che distingue nel Prencipe due Personaggi, vno come Capo, e direttore, l' altro come parte del Corpo politico, soggiungendo: *Non debet Autor legis legem tollere, nisi probabili de causa, peccaturus alioquin in regulas Iustitiæ Gubernatricis*; & *cum Lactantio*: *Legem componere non adimit potestatem sibi, sed habet ignoscendi licentiam*, e con Seneca, *occidere contra legem, nemo potest, seruare* (vuol dire *Reum*) *nemo præter me*; siche leuando al Prencipe (tal'essendo il luogo del Papa nella Chiesa, doue come hò mostrato nel cap. 1. il Papa esser Monarca) il non potere dispensare, e leuargli l'autorità di Prencipe, se poi l'abusasse, non è chi l'approui, e voi medesimamente caminate con questa distintione, portádo la sentenza di Bernardo Santo, che dice, *quidindè? probibet dispensare, non, sed dissipare*, che vuol dire l'abuso, se sia peccaminoso; quindi m'accorgo sempre più, che non si vede, quel, che si scriue, conducendo al precipitio la cieca passione; Onde deuo rinouarui quell'auuertimento, che diede Seneca à Lucillo; *Non quid scribas, sed quid sentias*; Grotio dunque all'addittione continuando la distintione fatta di sopra, addita vn bellissimo paragone, pensato da Seneca del Padrone della Naue, il quale sopra di essa esercita due personaggi, vno come regolatore, l'altro quasi vn particolar passagiero, che deue procurare di saluarsi con gl'altri Nauiganti; come Padrone, e Regolatore, domina, remuoue, e costituisce il Piloto, & altri Ministri; se vuol poi saluarsi, deue à quelli star sogetto, come periti nell'arte di temprar le vele, e guidare il ti-

lib. 1. c 4 num. 11. e 12.

Seneca de Clement. lib. 1. cap. 5.

S. Bernard. de consid. lib. 2. cap. 10.

Epist. 115.

mone, ancorche per' altro ſiano dipendenti dal ſuo volere, e termina il diſcorſo; *Duas perſonas habet Gubernator; Alteram communem cum omnibus, qui eandem nauem conſcendunt; Alteram propriam, qua Gubernator eſt, Itaq; Gubernatori nocetur, cuius miniſterium aliĳs permiſſum, impeditur, non prohibentur opera eius omnia, ſed tantum ad alios pertinentia, ipſe ſemper in actu eſt, non in effectu*; Si che ſe il Papa, che gode la direttione independente di queſta naue, vuole in eſſa ſaluarſi, deue oſſeruare le ſudette regole, perche ſe bene la perſona del Papa ſi muta, ſempre è l'iſteſſo per autorità internata à quel, che ſiede nella Catedra di S. Pietro, così nel diſpenſare alle regole Canoniche, deue ſempre ſtare attento, che per eſſa non ſi perda la Naue, ponderando, e preualendoſi delle regole, *vbi neceſſitas vrget*: & altroue S. Bernardo ad Eugenio nel luogo accẽnato: *tuum eſt abutendo facere vitia, aut benè, ordinatèq; vtẽdo, virtutes.* Beccano cõ li Canoniſti poi *vno ore* dicono, che il Papa può diſpenſare a' decreti, e Canoni dell' Anteceſſore, Capo de' quali è l'Abbate Panormitano, tãto poco amico dell' autorità Pontificia; *Papa poteſt reuocare Canones ſui Anteceſſoris, & alia facere.*

Senec. Epiſt. 84.

De Conſider. lib. 2. c 12.

Becan. d. tract. 3. queſt. 16. n. 13. de legib. cap. licet, n. 5. de ſponſ. duor. c. 1. de conſtit. e ſe voleſſi i moderni, oſſerui il Fagnano, e Paſſ. nel c. licet de elect,

Non vi marauigliate, ſe hò prouato tutto ciò, allegando autorità, ancora di Gente aliena, ò nemica della fede, perche eſſendo queſta materia commune con politici ſono auualorato da S. Agoſtino nel diuin trattato *de Ciuitate Dei*, doue ſi vede diffuſo in proue eſtratte de Filoſofi puramente Gentili, Moraliſti, Iſtorici profani, e Poeti ancora, de'quali allega ſtrofe intiere, particolarmente di Virgilio nel lib. 1. Cicerone in più luoghi, nel lib. 14. c. 23. e dal conſiglio del detto Poeta approuato con l'allegatione da vn'altro grand'Eccleſiaſtico; *Dolus, an virtus, quis in oſte requirat*, eſsendo che il bene ſi deue apprendere da tutti.

Poteuasi parimente auanzare la fatica di portare tante autorità e de Concilij, e de Santissimi Pontefici, oltre quelle, che dite hauerne lasciate, & in magior quantità, perche nessun nega, che conforme il Papa è sciolto da statuti, leggi communi, e constitutioni humane, alle leggi diuine, & Euangeliche è sottoposto in modo, da non poter quelle preterire, nemeno in vna sillaba. Deue però il Papa istesso esaminarle, perche voi altri non fate, che stiracchiarle, e sotto il pretesto dell'intelligenza Enangelica, pretendete render soggetto il Papa, già stabilito Monarcha nella Chiesa, e tirando il senso di esse, ricoprite le vostre inclinationi, mà volesse Iddio, che lo facessiuo per zelo, ò desiderio, che la Naue di S. Pietro (*cuius est aperire librum, & soluere signacula eius*) si conducesse illesa dalle procelle humane, al porto dell'Eternità; lo fate per intorbidare il mare (conforme altroue vi hò detto con Lucano, *pugnare Ducem, quam vincere malunt*) nel quale nauighiamo in questo mondo, ad effetto di pescarui qualche vtile personale, e non commune alla Carità Christiana, come in vn' Epistola disse Pio II. à chi gli ricordaua il fare ogni cinque, ò dieci anni li Concilij, nel modo era stato stabilito in quel di Pisa; e se hauessi ad' imputare qualch' errore considerabile ad alcun Sommo Pontefice, l'attribuirei al Santo Papa Nicolò V. perche confermasse il Cardinalato à 4. soggetti creati dal Scismatico Felice V. nel Conciliabolo di Basilea, trà quali fù Nicolò Tedeschi, detto l'Abbate Panormitano, come narra il Platina nel fine della vita di esso Pontefice Nicolò, perche con simil'esempio ogni ceruello riuoltoso aspetta vn Concilio, acciò facendoui rumore, possa arriuare à dignità grande.

D.Thom. quolibet. 9. art. 14. vers. respõdeo

A quel, che in fine soggiungete, che essendosi ve-

du-

duta inutile l'appellatione da vn Papa mal'informato ad vn'altro meglio inteſo, come fù pratticato dalla Francia contro il decreto di Bonifacio VIII., quando publicò la Conſtitutione *Vnam ſanctam* contro i Principi Sourani, per eſſer rimedio, che non può apportar giouamento per ſecoli, e per eſſere come dite ottimamente, rigettata giuſtamente con le Conſtitutioni di Pio, e Giulio Secondi di nome, così la Francia hà proueduto, che i Rè, ſedendo nel ſuo letto (che voglia dire Trono in Greco, e ſede di Giuſtitia) come Protettori de' Canoni (ſopra di che vi ripeto, quel che ne' Capitoli inferiori ſi dirà, come debbia intenderſi il Titolo di Protettore de' Canoni) non debbia permettere, che ſi faccia coſa, quale ſia alla ſua autorità contraria; Vi riſpondo con quel, che riſpoſe à Donatiſti Coſtantino il Grande, al dire di Ottato Meleuitano in tal forma: *Iudicium meum poſtulant, qui ipſe iudicium Chriſti expecto, Sacerdotum iudicium ità debet haberi, ac ſi ipſe Dominus reſidens iudicet*; e Gelaſio Sommo Pontefice nel Commonitorio *ad Fauſtum*, *quæro tamen ab his iudicium, quod prætendunt, vbi nàm poſſit agitari etiam ſi quantum ad Religionem*; ſoggiunge, *Non niſi Apoſtolicæ Sedi debetur ſumma iudicij totius; ſi quantum ad ſeculi poteſtatem, illam à Pontificibus debent cognoſcere*; e con la ſentenza, che à lettere d'oro dourian far ſcriuere i Principi ne' loro Gabinetti, detta da Valentiniano Imperatore, riportata da Suzomeno nella ſua Iſtoria: *Mihi, qui ſum in ſorte Plebis, fas non eſt curioſius intueri Sacerdotes, quibus iſta curæ ſunt, quocumque voluerint, loco conueniant*; il che diſſe, quando gl'Eretici gli domandauano la conuocatione d'vn Cõcilio, ed il Dottore Angelico, ò altro, che ſotto il ſuo nome habbia compoſto il Trattato *de Regim. Princip.*, riferiſce le

Gabaſut. pag. 98. nu. 4.

Poſt epiſt. 8 epiſtol. decret. tom. 5. p. 2.

lib. 1. c. 7.

paro-

parole dette da Marciano Imperatore, che interuenne nel Concilio Calcedonese sotto Leone il Grande: lib.3.c.17. *Nos ad fidem confirmãdam, non ad pœnitentiam ostendendam huic Concilio ad Magni Constantini exemplum interesse volumus*; l'esempio di tal conditione de' Monarchi se lo disprezzano li Sourani del nostro secolo, si deue imputar'à Sauij direttori, che li sono intorno, se loro non lo suggeriscono, essendo impossibile non seruirsene, mentre ostentano di hauer' il titolo di Grande tra' Dominanti, a' quali solo la Religione lo conseruerà nell'opinione de' posteri, altrimente s'haueran li loro Istorici per adulatori, e mercenarij.

NEL CAPITOLO XXI.

Si pretende confirmare l'opinione già sbattuta con le ragioni, & autorità nell'antecedente Capitolo, cioè.

Quel che li Concilij Generali han deciso sopra questo articolo.

PEr rispondere alla proposta Conclusione, sarà opportuno, che si manifesti ciò, che in questo Capitolo hò osseruato, pigliarsi la mira per ferire vn' Aquila, si ripongono l'armi, doppo hauer spennacchiato vn franguello, hauendo voi autoreuolmente proposto di discorrere, che cosa habbiano deciso li Concilij Generali sù la materia dell'autorità del Papa sopra i Canoni, vi applicate totalmente à discorrere del solo Concilio di Pisa, e quel che recarà maggior' ammiratione, à chi legge, che voi seguitando forse la vanità del Sigisberto, il quale facendo il Catalogo de' Scrittori Ecclesiastici, trà quelli connume-

ra se stesso, così doppo hauer connumerato copiosamente tutti quelli Patriarchi, Vescoui, Abbati, Principi, chi in persona, altri per Procuratori, Vniuersità, Dottori, Officiali, e Seruitori, e quei più, che si poteuan dire, essere interuenuti in quell'adunanza, per render più voluminoso il Trattato, per scarsezza d'Autori, che n'habbino scritto, allegate la vostra Istoria, ò Trattato del scisma d'Occidente; sarebbe stato meglio vedere il discorso, che fà il Gersone à gl' Inglesi, che andauano al Concilio di Pisa, il quale haueria troncato tutta la tela, che in questa inutile dissertatione si tesse per mostrare essersi iui discorso della competenza di queste autorità; essendoche in esso persuade à quelli Ecclesiastici, douersi prouedere la Chiesa, & il Gregge di Cristo di Capo, e Pastore, mentre per le contese, e l'incertitudine de i due pretendenti, cioè Pietro di Luna detto Benedetto XIII., & Angelo Corrari detto Gregorio XII. si doueua chiamare viduata la Chiesa, mà differendo queste considerationi ad altro discorso, deue farsi sopra di esso, veniamo alli particolari del vostro racconto. Bellar. de scrip. Ecc. in vita Sigisberti.

Narrate in questo capitolo, che cominciò ad esaminarsi questa materia dell'autorità del Papa in occasione del detto Concilio; *Materia* (voi dite) *di cui per auanti la Chiesa antica non haueua parlato*; prima d'inoltrarmi à discorrere, se il Concilio sudetto hauesse fatto di ciò mentione, desiderarei sapere, se sino à quel tempo non era motiuata tal controuersia, perche non era venuta l'occasione, con qual fondamento nel Capitolo 18. di questo Trattato hauete detto, ò procurato di prouare, che *li Concilij haueuano esaminato li giuditij de' Sommi Pontefici?* E di più nel seguente Capitolo cioè 19. soggiungete, che *l'antichi Pontefici han sempre protestato, e riconosciuto, esser sotto-*

topo-

toposti al Concilio; che seruiua dunque disputarla, mentre i Concilij l'haueuano esercitata, e li Sommi Pontefici approuato, non che contradetto? Il dire, che sino al Concilio di Pisa non era discettato, non è vna manifesta doppiezza, che meritaria il rimprouero del Sauio ne' prouerbij *os bilingue detestor*; ò vero vna sagacità per confondere il Lettore, ponendoui, doppo hauer' offesa manifestamente l'autorità Papale in vn'aguato, per maggiormente insultarla in campo aperto, quasi quel che s'era fatto *de concordia* seguita la controuersia à Pisa, poter dire, *che ciò è seguito, doppo il Contradittorio*? Questo Contradittorio potria hauere qualche apparenza di verità, quando si fosse notato il modo tenuto tanto da Pietro de Luna, chiamato Benedetto XIII. quanto da Angelo Corrario, nominato Gregorio XII., sentendo l'adunanza di Pisa procurata da' Cardinali d'ambedue le loro obedienze, dubitando non fosse creduto per vero Concilio, benche conoscessero non potersi dare senza la conuocatione fatta dal Papa, ciascuno l'intimò da se, quello à Perpignano, e questo nell'Arciuescouato di Rauenna, ò vero nel Patriarcato d'Aquilea, di che à Pisa si hauea diuersa opinione, e col consiglio dato da Gersone all'Inglesi, quali passãdo per Parigi, disse loro, *Congregabuntur filij Iuda, & filij Israel, vt ponerent sibi Caput vnum*; però se non era conuocatione legitima di Concilio, non essendo stato intimato dal Papa, era legitima adunanza per sapere, se ci fosse questo vnico, & indubitato Capo, à chi obbedir si douesse, e non essendoui, farlo eligere, conforme seguì: doueuate dunque, per meglio coprire questa animosità di dar Superiore al Papa, ò vero formare in tal modo la conclusione posta, che essendosi tenuta per vera dall'Antichità, in questo Concilio si comin-

cap. 8. nu. 13.

Come nota Labè tom. 1 1. col.

Gerson. in propositione facta coram Anglicis Parisijs anno Dñi 1408. conf. 1. 2. & 4.

min-

minciaſſe à controuertere, ò ad impugnare; quel che ſtimo peggio, è il dar nome di Concilio à quel di Piſa, eſſendo fatto, ſenza che il Papa lo conuocaſſe per le dottrine addotte di ſopra, nè è marauiglia, che eſercitaſſe la detta adunanza l'autorità Conciliare in detto caſo di ſciſma, eſſendo che al parer voſtro medemo il primo Concilio della Chriſtianità, quando San Pietro diſſe, *Viſum eſt Spiritui Sancto, & nobis*, cominciò in tal modo l'adunanza di tutta la Chieſa, così quel di Seſſa ſi vnirno i Veſcoui ſenz' intimatione, ò conuocatione, per vedere di reſarcire i danni, cauſaua alla Chieſa l'Idolatria di Marcellino, che turificò à gl'Idoli, e conforme il primo fù approuato con la preſenza di S. Pietro, così il ſecondo con l'acceſſo di Marcellino, il quale deteſtando il ſuo errore, comprouò poi la ſua fede col martirio, l'iſteſſo modo potè ſeguire à Piſa, doue furono chiamati canonicamente li due contendenti al Papato, ſe foſſe venuto alcun de' loro, e moſtrato alla Chieſa, che lo ſciſma non c'era, eſſendo vno, cioè quello, che haueſſe prouato in depreſſione dell'altro, la legitima elettione, la Chieſa iui conuocata (diuenuta legitimo Concilio per l'approuatione, e preſenza dell'approuato Pontefice) l'haueria obbedito, e forſi togliendoſi la controuerſia, l'adunanza ſi ſarebbe diſperſa, ò mancando di forma il Concilio, terminaua ancora l'occaſione d'vnirſi, quando comparendo vn di eſſi, l'altro come contumace cedendo tacitamente le ſue ragioni, non occorreua vedere, chi de' pretenſori foſſe il maggiore. Con queſto ſi viene anco à moſtrare, quali foſſero le parti, che adempì queſta adunanza, e per me non la ſaprei in meglior modo eſplicare, che rubbando la parità da quel, che dite di Gregorio II. ne i Capitoli ſeguenti di queſto Trattato, che non eſercitò

Gerſ. de poteſt. conſid. 10. oltre il ſermone allegato.

Scriptor. Nouel. de libert. Ecc. Gallicanæ lib. 5. à cap. 5. per tot. 8. & lib 9. c. 4. n. 31.

autorità con Leone Isaurico Imperatore, quando l'impedì l'esattione de i Tributi d'Italia, acciò con quelli non prouedesse vn' Armata contro di Roma, mà leuò l'armi di mano à quello, che lo voleua offendere per mancãza di Superiore, à chi ricorrere, che in questo caso si adatteria, la massima anco apprezzata da' Legisti, potersi arrestare il debitore, quando è in attual fuga, ogni tal volt' il creditore non hà modo, ò tempo di ricorrere al Giudice, così la Chiesa vedendo, che la controuersia di questi due Sommi Pontefici offendeua la sua quiete, nè hauendo Superiore in terra à chi ricorrere per l'osseruanza de' giuramenti fatti da ogn'vno de' sudetti Pietro di Luna, & Angelo Corrari nell'elettione, e riceuuti da' Cardinali di ciascheduna loro obbedienza; anzi colludeuano trà di essi per tirare auanti il dominio mentre viueuano, e badando ogn' vn d'essi à continuare nel Papato in quella parte, doue resideuano, & erano obbediti (come voi medemo osseruate nello scisma d'Occidente, & il Labè in detto Concilio) si fè lecito detta adunanza di Pisa da se stessa pigliarne l'adempimento, come apparisce dalla Cedola della sentenza, qual fecero nel modo pratticato ne' Tribunali col titolo, *Christi nomine inuocato*, e con questo fondamento vennero all'elettione di Pietro Filardo Arciuescouo di Milano, che pigliò il nome d'Alessandro V., prouedendo la Chiesa, come se la Sede si ritrouasse vacante per ragione d' incertezza del vero Papa.

Labè d. tom. col. 2226.

Io però nõ intendo di fermare, che fosse adunanza, e non Cõcilio, nõ arrogãdomi il mestiero di far Trattato sù questa materia, solamente intendo rispondere al vostro pensiero, esplicãdom'in tal modo. Non vi fù poi altro di legitimo à Pisa, che l'elettione del Sõmo Pontefice, e perche non vi furono fatti Canoni, nè de-

Gerson. sermone ad Anglos Pisis pergẽtes.

decreti, e tampoco esaminata tal difficoltà dell'autorità trà'l Papa, e la Chiesa congregata, solamente dato Capo certo alla Chiesa viduata, *poneret sibi Caput vnum* con la persuasiua di Gersone, perciò non si pone trà' Concilij Generali, onde il Bellarmino lo lascia in sospeso, e nel suo, tal qual'essere di Concilio, nè approuato, nè reprobato.

Bellar. contro-uers. tom. 2. de Concil. lib. 1. cap. 8.

Veniamo adesso al particolare da voi esposto, e dico, che in questa adunanza, ò Concilio, che sia, non solo non fù fatta controuersia di simile opinione, ò verò autorità, anzi nè meno nel Concilio di Costanza sù questo punto di difficoltà formossi controuersia, con tutto che Pietro Paùl deputato dall'Vniuersità di Parigi ad interuenirui in suo nome alla sessione 13. salendo in Pulpito, e sermoneggiando sù l'allegate parole d'Osea, *Congregabuntur filij Iuda, & filij Israel*, volesse accennarela, quella non solo non fù abbracciata, mà lui medemo, facendone poi la solenne propositione in nome dell'Vniuersità, si restrinse solamente in domandare la reiettione de i due contendenti, come scismatici, e spergiuri, e venire all'elettione d'vn Capo certo; & i Cardinali, à quali si disse, che douean venire all'elettione, dichiarorono in presenza di tutti, che l'assumendo al Pontificato per l'instanze fatte dall'Imperatore, Rè, Principi, & Vniuersità, per togliere molti abusi introdotti nella Chiesa, douesse riformarla *in Capite*, *& in membris*, col parere, e consiglio del Concilio; se vi fosse stata simil controuersia, haueria tollerato il Concilio simil propositione? Che il solo suo parere hauesse ad interuenire nella riforma della Chiesa? Non sono queste reflessioni, e resolutioni sufficienti à distruggere la vostra intentione?

Labè d. tom. col. 2199.

Labe d. tom. 11. col. 2128. & sic repetit col. 2203.

L'appoggio, che si prende dall'allegato Concilio

di Costanza; per confermare la Conclusione, posta di sopra, non radoppia il numero, onde sia detto legitimamente, che li Concilij, cioè più d'vno habbia sostenuta questa opinione, essendo che voi medemo dite, che fù continuamento di quel di Pisa, però non si poteua discorrere in numero plurale, nè in esso fù firmata tal'opinione, mentre voi medemo riportate, che tornato qualche Cardinale, da Scafusa doue il Papa Giouanni XXIII. si era ritirato, riferiua hauer' egli detto in presenza di Sigismondo Imperatore, ch'essendo il Concilio soggetto al Papa, non poteua sopra di esso hauere autorità, e posto ciò in assemblea, causò vn solleuamento generale, parte seguitando l'opinione di Gersone, che haueua sopra di ciò fatto il discorso, e parte contradicente; se dunque fù solleuamento vniuersale, come si poteua discernere, fosse maggior' il numero di quelli, che seguitauano Gersone, e che si potesse chiamare maggior parte, ed attribuirlo à deliberatione del Concilio? Questo intendo di notare, per essere stata scritta vnà materia sì alta currenti calamo, senza ponderare sufficientemente ciò, che cade dalla vostra penna, e quanto al fatto, ancorche alcuni moderni Scrittori appongano nel Canone 4. e 5. di esso Concilio, le parole etiam Papali, altri osseruando li originali di quel tempo, negano, esserui stati distesi, ò vero siano stati detti Canoni in tempo, che non era il Concilio vniuersale di tutte le nationi; in ogni caso mentre Pasquale Papa Secondo 300. anni prima, che si conuocasse detto Concilio; come è noto à tutti quelli, che studiano il Ius Canonico, haueua decretato, che nessuna legge di Concilio può obbligare il Papa, doueasi esaminare, e decidere prima quest o punto, distruggendo quel decreto, e poi venire alla determinatione contraria,

e non buttarla in due parole. Si ridurrà dunque questa risolutione à mera petitione di principio, al discorrer de' Filosofi, *aliundè probanda*, perche non essendosi ventilata simil questione in 1400. anni, e con occasione non più accaduta di vedere, chi de' due pretendenti al Pontificato fosse legitimo, e vero Papa, non doueasi produrre per proua quello, ch'è in questione. Tralascio l'altre difficoltà, che insorgeuano, se oltre l'autorità circa il definire materie di fede, il Concilio habbia l'altra di deporre il Papa, ò se il Papa possa volontariamente sottoporsi all'arbitrio d'altri in pregiuditio, e diminutione della suprema autorità, non facendo al caso; essendosi trattato solo in questo Concilio di leuare la mostruosità di due Capi in vn solo Corpo della Chiesa, che contradiceua all' Institutione di Cristo nel dire à S. Pietro solo, *Pasce oues meas*; nè la confirmatione di esso Concilio fatta da Martino V. suffraga la vostra opinione, perche quella non fù vniuersale, mà à determinate resolutioni solamente, e chi và disputando in contrario, mostra di non desiderare pace nella Chiesa, conforme si vedrà ne' Capitoli seguenti, e di non saper le regole comuni, à professori di ambe le legi, qual determina, *Exceptio firmat regulã, & generi per speciẽ derogatur.*

Il Concilio di Basilea nè meno rende moltiplicato il numero secondo il titolo di questo Capitolo, essendo stato sempre tenuto per Conciliabolo, particolarmente doppo la reuocatione, e traslatione fatta da Eugenio IV., e se si pretendesse impugnare questa propositione, bisogneria riprouare vno de' quattro Concilij generali tenuti dalla Chiesa per decreto di S. Gregorio come vno de' quattro Euangelij, essendo che S. Leone conuocò il Concilio Efesino secondo, e doppo cominciato con l'assistenza de' suoi Legati

gati fù trasferito abolendo il primo, e trasportato in secōdo luogo à Calcedonia, bisognaua scalcinar prima q̄sto Edificio, se voleuate inalzarne vn' altro contrario (se state fermo sù 'l punto dell' antichità,) nè vi giouerà l'hauer' allegato, che Eugenio consentisse alla continuatione doppo ordinatone il discioglimēmento, col fondamento delle parole dette da Pio II. nella Bolla *de retractatione*, essendo che, continuando quelli nel vomito, bisognò darci nuouo rimedio, come si caua nel progresso di detta Bolla, in queste parole: *dicebamus Concilium Basiliense iure perseuerasse, quamuis Eugenius Presidentes reuocasset, ille* (cioè il Cardinal Giuliano) *dissolutum, seù translatum ritè affirmabat, multis modis detestabatur, Basileæ non Synodum, sed Sathanæ Synagogam remansisse dicebat*, e poi: *cumq; Cæsar ad vnionem Ecclesiæ procurandam in Norimberga suę nationis conuentum instituisset, decreuissetq; Summum Pontificem adhortari, vt Constantiæ nouum Concilium indiceret*, (osseruisi questo, *nouum Concilium*, per toglier' il vostro scrupulo) *vt eo se transferrent, vt pax Ecclesiæ redderetur; Basilienses recusarunt, quod audiens Thomas Aselbachius ex Germanis insignis Theologus, nunc inquit. Scio Basilenses Spiritum Sanctum non habere.* Queste parole sono poste doppo le riflessioni cauate da voi da detta Bolla, la quale acciò nō si metta in dubbio per qualche sillaba diuersa, quì n' allego in margine l' Autore, che lo nota.

Labè Concil. tom. 13. pag. 408. & seq.

E quello, che dottamente mi sugerisce il Duallio, seruirà per ottima conclusione, e final destruttione di questa massima, che il Concilio di Pisa nè hauesse suscitata questa controuersia, nè potesse farlo, intorno al giuditio del Papa, ò del Concilio, e qual fosse maggior nella Chiesa, dicendo egli, *scismate in Ecle-*

Dual. p. 4 de supr. Papę potest. q. 7. vers. r~ à.

cle-

clesia crassante, nihil potest definiri; &c. sed tantum scisma extinguere, certumq; & verum Pontificem eligere, con quei fondamenti, che iui si scorgono.

AL CAPITOLO XXII.

Si dà questo Titolo, ò ver Sommario.

Della Scrittura del Signor Emanuel Scelestrato contro questi due Decreti del Concilio di Costanza.

IN questo Capitolo apertamente si palesa il disegno, per il quale vi sete posto à comporre tutto il presente Trattato, cioè di sostenere le resolutioni del Clero Gallicano assemblato à Parigi, del quale non riporto in Italiano le forme intiere di esso, essendo assai note ben prima di venire all'osseruatione, & esaminarne le proue, che frà voi, come Autore di questo trattato, e Scelestrato, si combattono, deuo far' vna lagrimeuole ponderatione della miseria, non saprei dire, se de' nostri tempi, ò dell'humana conditione, che sì ben dotata da Dio di lucido intelletto, si lascia trasportar dalla passione, à segno, che sù questo Concilio, per il quale li Francesi Cattolici, volēdo sostenere vna lor più tosto valida impressione, che sincera Dottrina, l'esaltano in modo, che *vsque ad vnum apicem non præteriret à lege*, lo defendono come legitimo, ed approuato in tutto dal Papa Martino V. iui canonicamente eletto, all'istesso tempo, che dall' Empij Luterani s' impugna il tutto, hauendolo per sagrilego, e mai approuato dal sudetto Martino Papa. Li primi, perche in esso vi siano le difinitioni, alle quali vogliono soggettare ogni fedele, ancorche constituito in dignità Ecclesiastica, etiam

Pa-

Papale. Li ſecondi, perche in eſso, trà molti errori di Giouanni VViglef Ereſiarca, foſsero condennate l'Ereſie naſcenti; ò ver principij della Luterana credenza, conforme lo pondera il Pallauicino, e però conuerrà dire alli primi, *filij matris meæ pugnauerunt contra me*; alli ſecondi, *ſalutem ex inimicis noſtris*.

Pallauic. nell' Iſtor. del Cõcil. lib. 12. cap. 5. n. 13.

Hò ſegnato poi sù la narratione di queſta controuerſia, quanto hà detto Sceleſtrato meritar lode, & approuatione, e ſe voi dite, non poter contradirſi con maggior modeſtia, biſogna all' incontro ridarguirui, che non ſi poteua proferire con maggior sfacciatagine, che il Papa non habbia ſuprema, & infallibile autorità nella Chieſa, eſsendo che, ſe haueſſimo ponderato diſtintamente le autorità de' Dottori, e dell'Iſtorici della Francia, che la trattano, haureſſiuo ritrouata la contradittione à quanto ſi propone. Queſti ſono Hincmaro Arciueſcouo di Remps, Vgone Carnotenſe, Riccherio Senonenſe, Giacomo Cardinal Vitriaco, Stefano Veſcouo di Parigi nella Chieſa Pariſienſe da lui deſcritta, Franceſco Arciueſcouo Rottomagenſe, & altri addotti dal Scrittor Nouello, che al numero 7. illuſtrando la ſua opera, e la Frãcia antica, proferiſce l'allegata ſentenza: *Fidei oſtium Romanis Clauibus aperiendum, & à Romano Pontifice patefaciendum eſse*, alla quale ſentenza doueriamo ambedue fermarci, mà ſarà bene, che vi adduchi i Franceſi medemi, che ſono il Duallio, & il Gerſone, il primo parla in ſimil tenore, che tutta l'antica Francia hà virilmente ſoſtenuta queſta maſſima, nominando anco i particolari, che ſono Ireneo Veſcouo di Leone, Alcuino ancorche Scozzeſe trà primi fondatori della Scola Pariſienſe, Lanfranco parimẽte in eſsa Catedratico, e ſopra tutti li ſopranominati, due Concilij nationali d' Orleans al cap. 10. & il

De priuil. Eccleſ. Gallicanę lib. 7. c. 10. per tot.

Turo-

Turonense al cap. 21. *ex quibus*, soggiunge, *velint, nolint, liquidò constat veteris Ecclesiæ Gallicanæ proceres hanc in summis Pontificibus infallibilitatem semper agnouisse, eosq; qui vnitatem hanc impugnare conati sunt, à 200. aut circiter annis, quibus Ecclesiæ orrenda scismata irruerunt, cepisse*; e Gersone Antesignano de' Contradittori euidentemente si mostra contrario à sè stesso al Titolo *de potestate Ecclesiastica consider.* 10., le cui parole si portano in altro luogo, però quì le tralascio, onde contra ragione si è pigliata simil cõtesa, scansando destramente quelli, che per la parte del Dottor Scelestrato vi potean confondere, e perche l'altre controuersie di questo Capitolo si radoppiano nel seguente: Passarò

Dual. p. 2. q. 2. & q.4. vers. ad nonum.

AL CAPITOLO XXIII.

Doue poni per Titolo.

Rintuzzamento del Capitolo Primo della Disertatione di Monsignor Scelestrato.

IL fondamẽto, che si dà à questo Capitolo, per vna parte stà appoggiato à manoscritti, de quali, non hauendo la total peritia, deuo continuare con l'istessa propositione fatta in principio, di valermi solamẽte delle notitie cauate da'libri, che sono esposti à tutti, e venali nelle Librarie, nè si possono redarguire d'alteratione per le dispute, che secondo le passioni, si vengono riscaldando alla giornata; per altro quelle, che il Dottor Scelestrato hà hauute per sincere, hà saputo egli con penna esecutrice del suo nobil' ingegno sostenerle, & annichilare, non che abbattere tutte le oppositioni, e rintuzzamenti, che se gli fanno;

non essendo materia per me; l'andarmi abbeuerando di poluere per gl' Archiuij, giudicando de' caratteri degl' antichi Notari: Credo bensì, nel confronto, & in contradittorio trà le due Biblioteche, trà lor due son' allegate, cioè quella di S. Vittore nell' Abbadia, doue hauete eletto il vostro Domicilio, e la Vaticana, à questa si douria prestar maggior fede, per esser stata sẽpre esposta à tutte le nationi, e per lo più maneggiata da persone di gran realtà, scelte *ex millibus*, di natione Oltramontana ancora.

E prima d' entrare nell' esame delle vostre propositioni, hò dispiacere di non poterui corrispondere cõ medemi termini di stima, in ordine alla realtà de' fõdamenti, che portate, per sostenerle, come pratticate col Dottor Scelestrate, essendo necessitato con le ragioni, che si portano, manifestar li smoderati, ò per parlar più propriamente falsi, e di questo eccone il primo.

Come in cortesia potete dire, che il Concilio di Costanza habbia il sestodecimo luogo trà Concilij approuati, toltane quella parte, che contiene il remediare allo scisma con l'elettione d' vn Papa certo, e determinato, mentre veniua à mettere la penna, con obligare ogni dignità anche Papale, doue Christo haueua posto la mano quando disse *tibi dabo Claues*, se per questo capo il Concilio Fiorentino, doue concorsero tutte le nationi, e particolarmente quelli della Chiesa Greca, assistendoui il Patriarca di Costantinopoli, e l'Imperatore Palleologo, l' abrogò, e dal Lateranense Quinto fù seguitato, reprouandosi da ambedue li Canoni 4. e 5., che causano tutta la controuersia, come nota il Bellarmino, quale non si deue hauer per sospetto in questo caso, mentre allega vn puro fatto, e da' Francesi non si mette in dubbio

Bellar. tom. 2. de Concil. lib. 1. cap. 7. vers. quantum est.

esser

esser' Eucumenico appresso di loro, quel di Firenze, particolarmente, come nota Pietro de Marca, & altri.

L'altro appoggio di questo Capitolo sono le dottrine di Gersone, alcune delle quali si esplicano, altre semplicemente si adducono, per mostrare, che il Concilio tiene, ed esercita ancora autorità sopra al Papa. Il tutto egli manifesta, solamente quando si portò nel Concilio di Costanza, perche nel trattato da lui composto, trouandosi à Parigi doue sentiua il rumore di questo scisma, intitolandolo *de auferibilitate Papæ*, palesa diuersamente la sua dottrina, non che opinione, come à suo luogo in contradittorio di queste dottrine si andarà esaminando.

La prima, che da voi si adduce, è, *quod generale Concilium à Papa robur accipiat*, *& non potest ei dicere*, *cur ità facis*? facendoui sopra il commento, *blanda fallax*, *& subdola libido dominandi*. Quanto alla prima parte, è voce cõmune di tutti i Dottori. Quãto alla seconda dell'ansietà sfrenata di dominare, con qual ragione si hà d'applicar più ad' vn Papa, che hà ragioneuol fondamento per la Constitutione fatta da Christo, col dargli, anche al parere di Gersone, il Dominio Monarchico, e non appropriarla à quelli, che si fan Capi di fattione in questo Concilio, quale al discorrer de' Francesi, e del medemo Gersone, che faceua e da Ministro Regio, e voleua il Voto, come vn'altro Dottore, quando interueniua nel Concilio, non era anche libidine di dominar questa sua di hauerci Voto in attribuir' al Concilio la suprema potestà? onde se gli poteua ritorcer la pretensione.

Questa poi al parer del medemo Gersone, e vostra ancora, per quanto hauete scritto, e ponderato nel scisma d'Occidente, è indrizzata più tosto à Grego-

Vedi il d.Gersone nel trialo. go in materia scismat.

rio XII. come successor di Bonifacio IX., che colludeua con Benedetto de Luna, quando per accordarsi trà loro,ad effetto di togliere lo scisma, ò mostruosità di due Capi nel Corpo della Chiesa, destinorno d'abboccarsi à Nizza, doue per tirare auanti il Pontificato, se vn di loro veniua,l'altro si ritiraua.

De potest. Eccles. consider. 9.

La prima parte, che *generale Concilium à Papa robur accipiat*, non si può tergiuersare, essendo che l'istesso Gersone,parlando altroue de' gradi Gerarchichi nella Chiesa alla considerat. 9. della potestà Ecclesiastica, dice, che la potestà Papale *debet purgare, illuminare, & perficere*, come si goderia nella Chiesa l'vtile di simil Gerarchia,se doppo che il Papa hauesse purgato il Christianesimo da gl'errori, si hauesse à conuocare il Concilio,per vedere, se la purga fosse stata vtile, e perfetta? dunque ò non saria attributo della sua Gerarchia il purgare,ò essendo, gli saria repugnante ogni sogettione; e questo conferma nella susseguente consider. 10., con dire, *Tandem ex his praecedentibus possumus dicere, quod plenitudo potestatis Ecclesiæ*. (osseruisi bene quel *plenitudo*, la quale se ne hauesse altra superiore, non saria piena,mà scema:) *est potestas ordinis, & Iurisdictionis,quæ à Christo collata est supernaturalitèr Petro, sicut Vicario suo, & Monarchæ, primo pro se, & suis successoribus vsq; in finem sæculi ad ædificationem Ecclesiæ*. Sì che; se le parole da voi addotte di Gersone saranno per modo di Censura,e non per vero attributo della sua autorità, bisognerà affermare,che si contradice ne' suoi Trattati; tanto più, che altroue dice, *ità vt alitèr nō pateret via reductionis, seù pacis*, sìche per euitar la taccia di contraria intentione,si deue applicare,quāto egli scrisse al tempo dello scisma, non in tempo, che si hà per mezzo d' vn Papa certo, & indubitato,

la

la quiete, e pace nella Chiesa.

E quando fosse tutto vero ciò, che dite, fù da Gersone palesato in vn sermone tal volta per esaggeratiuo argomento *à maioritate rationis*, del quale non si douria far caso in concorrenza d'vn decreto *ex Cathedra*, fatto da Pasquale II., e quello, che Gersone disse à quei Vescoui, solamente, & altri assemblati per rimediare al scisma, Pasquale l'hà intonato à tutto il mondo con inserirlo nel Ius Canonico, allegato, e riuisto, e prima, e poi del Concilio in tutte l'Vniuersità, Tribunali, & Accademie dell'vniuerso Cristiano nel Capitolo, *significasti de electione*.

E quãdo le autorità sudette di Gersone non vi paia, che sbattino totalmente il di lui sermone, leggasi in gratia la consideratione 8. *de auferibilitate Papæ ab Ecclesia*, doue dice: *Auferibilis est, aut mutabilis lege stante qualibet politia ciuilis Monarchica, seù Regalis, vt fiat Aristocratica, at non sic de Ecclesia, quæ in vno Monarcha supremo per Vniuersum fundata est à Christo*; Caminando sù questo paragone, ammetterà mai vn Rè la diminutione delle sue leggi, ò mutationi di esse, che si facesse dal parlamento, ò altra Assemblea de' suoi stati? Dunque se hà per auferibile più facilmente l'autorità Regia da' suoi popoli, che quella del Papa, come volete, che Gersone habbia creduto, potersi doppo rimediato allo scisma, darsi dal Concilio legge al Supremo Monarca nella Chiesa?

Tutte poi le linee, che tiraua il Gersone, erano dirette, e terminate al solo centro, di rimediare allo scisma in qualsiuoglia modo, che si concepisse, come si vede dalle parole notate dal medemo: *Quoniam disputationum, argumentationum, & euasionum nunquam vllus esset finis*; onde si douesse tralasciare, e non diuagarsi sopra le correttioni de' costumi *in capi-*

te,

te, & in membris, per attendere al ſol fine dello ſciſma, così lo dice con chiare note nel diſcorſo *de Concilio vnius obedientiæ*, con queſte parole; *Reſtat igitur communi, & concordi Concilio, vel deliberatione tantummodò quærere viam aliquam, in qua nobiſcum conueniant pro vnienda Eccleſia, vt perfectus haberi poſſit finis*; eſsendo inutile il penſare alla riforma, perche facendoſi dal Concilio riforma alcuna, eletto il Papa ſuaniua, conforme auuertì il Cardinale Zabarella, *quod Papa electus non poteſt ligari*, & il Concilio medemo così lo conobbe, e perciò nella ſeſſione 40. diſſe: *Sacroſancta Generalis Synodus Conſtantienſis &c. ſtatuit, & decreuit, quod futurus Pontifex Romanus cum hoc Sac.Concilio, vel deputandis debeat reformare Eccleſiam &c.* da queſto parlare non ſi vede chiaramente, che il medemo Concilio conoſceua, non ſpettargli altra parte, che prouedere la Chieſa di Capo indubitato, altrimente haueria fatto da ſe la riforma, & obligato ſuſseguentemente il Papa, eligendo ad oſseruarla, e ſe conoſceua non poter far tal riforma de' coſtumi, come potea reſtringere à riformare l'autorità del Papa con dire in voſtro ſenſo, che *qualibet dignitas etiam Papalis teneatur obedire*?

Labè tom. 12. Conc. col. 293.

Quel, che mi pare inſopportabile, nè poſso trattenermi di moſtrarne diſpiacere, che per ſoſtenere la voſtra opinione, habbiate deturpata quella di Gerſone, in manifeſtarlo mendace, al meno con aſserire ciò, che non haueua diligentemente letto, perche con queſto ſi abboliſce la lode, che detto Autore riceuè di buon Teologo nella Chieſa, à ſegno, che il Bellarmino aſseriſce, per ſuo riguardo non eſsere ſtata dichiarata Eretica, ancorche per altro relaſsa l'opinione della ſuperiorità del Concilio, eſsendo che, non hauendo in Coſtanza altri libri appreſso di ſe, che

Bellarm. lib. 4. de poteſt. Sum. Pontif. c. 2.

San

S. Tomaſo, e S. Bonauentura dica nō hauerui trouata dichiaratione, che l'autorità del Papa ſia aſsolutamente maggiore nella Chieſa congregata, mà ſolo reſpettiuamente conſiderata, eſsendo in molti luoghi le dichiarationi con parole così ſonanti, che ſaria eccettione d'ingnoranza, il volerne ſpecificatione maggiore.

Quanto à S. Tomaſo lo dice in *Quarto contra gentes cap.76.* addotta per il Gaetano, è nella *Secunda 2. q. 89. artic.9. ad tertium in 3. p.q.72. art. 11. ad primum*, quali luoghi tutti portano, che *Papa eſt primus, & maximus*, con l'autorità confeſſatagli da' Concilij, ſpecificando gl'attributi dati à S.Leone dal Cōcilio Calcedoneſe nel riceuere le ſue Epiſtole, & altroue, che Chriſto diede al Papa quell'autorità, che haueua riceuuta dal Padre, *ſicut recepit à Patre pleniſſimam poteſtatem, ſic Petro, & ſucceſſoribus pleniſſimam commiſit*, sì che ſe la dominatione di Maeſtro, e Dottore, che vuol dire, non douer riceuere documento da altri, non vi baſta, riceuete queſta nel ſuperlatiuo di pieniſſima poteſtà, qual conferma nel fare il queſito, à chi ſpetta formar'il Simbolo di Fede, che ſia vniuerſale, riſponde, che ſpetta al Papa per le ragioni, che *vna debet eſſe fides, &c. quæ ſeruari non poteſt, niſi quæſtio fidei de fide exorta, determinetur per eum, qui toti Eccleſiæ præeſt* (e lo replica appreſſo) *vt ſic eius ſententia à tota Eccleſia firmitèr teneatur*; la dittiona, *tota*, ſi oppone *de directo* alle parti, ſecondo il ſuo parlare, e ſignifica adunanza, & al dire de' Filoſofi, *totum conſtat ex partibus*, altrimente San Tomaſo non haueria detto *toti Eccleſiæ, vel à tota Eccleſia*, mà *ab omni Eccleſia*, così anco lo dice nel Trattato *de Regimine Principum*, doppo hauer fermato, che eſſendo il gouerno Monar chico il più perfetto, e queſto

De aut. Papę, & Concil. c.6.

de error. Grecor. c.32. verſ. ſimilis autem, verſ. oſtēditur.

Secunda 2. q. 1. art. 12.

lib. 1.

sto in tal modo instituito da Christo, fù consegnato al Papa con le parole *Domini vero amplitudo ostēditur, cum subiunxit, & tibi dabo Claues, quæ se estendit ad totam Ecclesiam*, ch' è nome collettiuo; tutto ciò con vn profluuio d'argomenti dimostra il Gaetano, che quì non starò à ripetere, sì per non disanimare con la lūghezza, chi legge, sì ancora per esserui sospetto, allegarò solamente le autorità, nelle quali si fonda, che non potrà nessuno sospettarne, osseruando ciò, che dice Iddio nella Cantica: *Vna est Columba mea*, questa simbolizzata nella Chiesa viene consegnata à S. Pietro, concetto, che potea il Gaetano dire hauerlo rubbato da S. Bernardo, che disse: *Vna est Columba mea, formosa mea, perfecta mea, vbi vnitas, ibi perfectio*; onde poi disse, *super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*, quindi se la Colomba non riceue diuisione, come la volete dare alla Chiesa nel suo comando? però non si consegnò la Chiesa di Corinto, ò d'Antiochia à S. Pietro, *sed Ecclesiam meam*, e questo si congiunge con le parole, che riportà da San Girolamo, parlādo dell'autorità del Papa sopra la Chiesa *collectiuè sūpta*, dice queste parole: *Hieronymus quoq; in libro de Ortu, & obitu Sanctorum in nouo Testamento, Petrus inquit in Christi Ecclesia firmatum est Cæphas Corporis Christi*, (non credo, che si possa mai dire, che il Corpo di Christo si considerasse diuiso in parti, come disse l'istesso Angelico Dottore: *nulla rei fit scissura*) *Principatus, & Caput est, si Petrus est Caput Corporis Christi, ergò totius Ecclesiæ collectiuè. Et Marcellus Papa expressè dixit Petrus est caput totius Ecclesiæ.*

Gaetan. de Rom. Pontif. Instit. tract. 3. cap. 7.

Cap. rogamus 24. q. 1. 7. Epist. Launouij p. 1. pag. 9. 1. Epist.

E con maggior chiarezza F. Serafino Caponi, detto Porretta riportando l' additione fatta da' Tomisti al supplimento della 3. parte, che il S. Dottore non potè finire secondo il suo disegno preuenuto dalla mor-

Fr. Seraph. à Porretta in suppl. 3. p. D. Th. q. 37. alias 6. D. Th. art. 6. vers.

morte, cauato però dalle sue dottrine del *lib.4.delle sent.* onde veniua à ratificare col destinato pensiero quanto haueca scritto nella sua lettura, & insegnato nelle Catedre, lo metterò quasi per estenso in riguardo della sua chiarezza. Dimãda il Santo, *Vtrum supra Episcopos possit esse aliquis Superior in Ecclesia, quia omnes sunt Apostolorum successores, sed potestas, quæ est data vni Apostolorum scil. Petro, ergò Episcopi sunt pares?* Responde, *quod vbicumque sunt multa ordinata ad vnum oportet esse aliquid vniuersale super particularia regimina, quia in omnibus virtutibus, & actibus est ordo secundum ordinem finium, bonum autem commune est diuinius quam bonum speciale, ideo oportet esse potestatem vniuersalem, &c., & hac est potestas Papæ, & ideò illi qui hanc potestatem negãt scismatici dicuntur quasi diuisores Ecclesiastica vnitatis.*

vers. Respond. & 40. eiusdem art. 6. vers. Resp. dicen. quæ est 71. d. Seraphini fol. 478.

Et oltre i luoghi da me allegati di S. Tomaso, deueno notarsi altri sei, e più ne prouede Gio: Launouio nell'Epistola *ad Antonium Faurum*, oue arrossendosi di seguitare tali mendaci oppositioni da voi manifestate aggrauandone Gersone; vuole però che S. Tomaso sostenesse tal'opinione dell'infallibilità, e superiorità del Papa in tempo di sua giouentù leggendo in Parigi mentre regnaua Alesandro IV., mà passato l'anno vigesimoquinto della sua età fatto più accorto abbãdonasse l'opinione, e le dottrine di S. Cirillo, doue si fõdaua; Onde mi stenderò ad esaminare così questa come l'altra scrisse *ad Ratuinũ* per scusar S. Tomaso, quasi fusse trascorso in vna opinione poco fũdata, afferma il detto Launouio esser egli stato ingãnato nello scriuere senza dire da chi, nõ solo in hauer posto quelle dottrine per fondamento della sua opinione, che non si trouauano nel libro *de Thesauris* di S. Cirillo, mà che hauesse corrotte, ò mal trasportate

tate le dottrine di S. Gio: Chrisostomo, anzi s'hauesse lasciato suggerire, ò subornare da altri; del primo luogo ecco le parole. *Sic doctor factus cum esset iunior Theologus imponi passus est ab eo, qui relata testimonia Cirillo Alexandrino supposuit, verum ad maturiorem cum venerit ætatem factus doctior, & cautior hæc prò derelicto habuit.* Quanto al secondo *ex his duobus locis subornatum, & corruptum esse testimoniũ quod apud B. Thomam, Chrisostomo affingitur*, & altroue prouocò il S. Dottore in tal modo, se mai con la sua dottrina, autorità, e bontà farà di maniera, che non si creda ingannato, *illius sanctitas, doctrina, & authoritas præstabunt nunquam, vt si re vera deceptus est ab homine malæ fidei, deceptus non sit, aut non esse credatur.* Per il terzo luogo vedasi parimente l'ardito modo di parlare di questo Autore? quasi vn S. Tomaso ò non sapesse discernere le dottrine buone dalle cattiue, che se gli suggerissero, ò vero che hauesse bisogno di mendicar da altri le proue, e gl'argomenti da fondar bene la sua intentione: *Hactenùs expensa sunt duodecim testimonia, quæ insincerus aliquis homo Thomæ suppeditauit, non enim credimus Doctorem Sanctum mala fide tractasse quæstionem, quam tractandam susceperat.*

Epist. 1. 1. par. pag. 9. ad Antonium Faurũ.

Idem Laun. epist. ad Paulũ Ratuinũ p. 1. fol. 9 & fol. 28

Idem Launoi. ad eundẽ Ratuin. fol. 13.

Da questo che hò narrato prima cauarò le dottrine, che fanno à mio proposito, e la poco stima che viene à risultarne à Gio: Gersone, & in conseguenza à tutti i suoi seguaci per non dire à tutta la scuola moderna Parigina; Poi faremo vn'esame particolare se possa tale imputatione darsi alla penna di S. Tomaso, quale dal Launouio se gli arroga habbia scritto con fondamenti diuersi dall'autorità allegate nelli trattati, e letture di esso Santo, ò ver corrotte nel principio della lettura esercitata in età fresca, e poi

ri-

ritiratosi, da sostentarla fatto più accorto in età maggiore l'habbia abbandonate, e soppresse passandole con silentio.

Quanto al primo già si vede, che Gersone ò non lesse, ò volse dissimulare quanto S. Tomaso scrisse con l'autorità de Padri circa l'infallibilità del Papa *in tota Ecclesia*, essendo che Launouio viene à riprẽderlo tacitamente riportandoli contro dodeci luoghi da lui chiamati testimonianze, quali tutti intendo di aggiungerli alle conclusioni in molti luoghi fatte da S. Tomaso circa la suprema autorità *in tota simul Ecclesia congregata* (già che hoggi non basta à Nouatori à dir *tota*,) e da me sopra allegati, e quella che persuade me, e spero possa anche persuader chiũque s'imbatterà à leggere questi fogli, è la dottrina particolarmente che il detto Launouio crede esporre à suo fauore parlando S. Tomaso nel Colibeto 9. art. 10. dell'autorità del Papa nel canonizzar i Santi habbia detto in tal modo, *Quòd iudicium eorum, qui præsunt Ecclesiæ potest errare si persona eorum tantum respiciatur*, questa vuol tirare al suo pensiero, fondãdosi sù le prime lasciando l'essentiale delle seconde parole *si persona eorũ tantũ*, mẽtre iui il S. Dottore cõ la tassatiua, fà differẽza trà lo stato di priuata persona, *vt Doctor*, da quel che rappresenta *vt Papa*; *& magister vniuersalis*, e le sue parole in detto Colibeto che segueno, quì si notano, *si verò consideratur Diuina prouidentia, quæ Ecclesiam suam Spiritu Sancto dirigit vt non erret, &c.* conclude: *vndè magis est standum sententiæ Papæ, ad quem pertinet determinare de Fide, quam in iudicio profert*, si che altro è il sentimento di S. Tomaso del Papa, *vt priuata persona*, altro quando, *vt iudex determinat de fide* (e sia per auertimento tutto ciò essere nel cap. 16. e non 10. del detto Coli-

beto) e questa diuersità la scuopre il S. Dottore altroue con riferire le seguenti parole di S. Cirillo: *Vt maneamus Apostolico throno Rom. Pontificum, à quo nostrum est querere quid credere, quid tenere debeamus, quoniam ipsius est, &c. soluere, & ligare, & c. quod suum est plenum, sed ipsi soli (Christus scilicet) dedit*; allegate in primo luogo da Launouio nell'Epistola prima *ad Antonium Faurum*, dato poi per concesso che sia l'autorità di S. Cirillo vna pura inuentione, per questo può dirsi che S. Tomaso non l'habbia detto? Dunque habbiamo la contradittione sfacciata, che si fà da vn Dottore Parigino moderno all'antico Gio: Gersone, & *consequentèr* al Memburgh che vi si fonda, e per i luoghi che allega di S. Tomaso chiaramente à fauore, e per questo vltimo da me notato, col qual pensaua, ma ingiustamente per le ponderationi fatte distruggere l'infallibilità Pontificia, & autorità sopra la Chiesa congregata; giudichi ogn'vn che leggerà queste riflessioni qual discredito ne prouiene à Gio: Gersone, mentre vn suo seguace (non crederei che il Sig. Launouio possa offendersi di questo titolo di seguace di Gersone, mentre la Francia tutta tiene hoggi questa opinione, e quello ne dan tutti per maestro, in caso contrario intendo io di ricedere, e darli quell'attributo, che merita il suo valote, per altri capi della sua dottrina, & eloquenza fuor della questione dell'autorità Pontificia, e benche egli dica nell'allegate, ò in altre sue epistole *non iuro in verba Gersonis*, non potrà negarli il primo, & antico luogo di tal sentenza) fà vedere che non hà letto quello che li bisognaua, e peggio saria se l'hauesse letto, e dissimulato non potendoseli dar più titolo di sincero scrittore, mentre si fà vedere cō le carte in mano esser fallace.

Veniamo adesso all'altro punto se possa Gio: Lau-

nouio giuſtificare con fondamento reale, che S. Tomaſo habbia ſcritto eſaltando l'autorità Apoſtolica ſotto Aleſandro IV., & in tempo di ſua giouentù prima che paſſaſſe venticinque anni; qual'opinione abbãdonaſſe venuto che fù ad età più prouetta, ſecõdo non eſſere ſtato ſcritto da S. Cirillo ciò, che per fondamento della ſua dottrina allegaſse, e ſuſsero ſuggerite al S. Dottore le dottrine mal traſportate di S. Gio: Chriſoſtomo.

Quanto al primo con l'addotta dottrina di S. Tomaſo alla 2. 2. doueria reſtare affatto ſuperata l'oppoſitione del Launouio, eſsendo che appreſso i Tomiſti paſsa per indubitato che S. Tomaſo terminaſſe il periodo delle ſue opere con la ſomma, onde la chiamano *vltimum teſtamentum ſuæ voluntatis*, hò portato la proua che S. Tomaſo terminò la vita, e le ſue opere con la ſomma, *ex abbundanti*, eſsendo da Launouio ſteſso comprouato, ad ogni modo il difetto maggiore è, non tanto del mancamento delle proue nell'iſtorie, quanto è la forza delle contrarie, che da eſse ne riſultano, eſsendo che il Santo morì quinquagenario dell'anno della ſalute chriſtiana 1274. Aleſandro IV. fù creato Papa del 1254. ſecondo il ſudetto calcolo calando venti anni quanti paſsorno dal 54. fino al 74. ſenza computarui li meſi, eſsendo che S. Tomaſo morì di Marzo, e queſto Papa fù eletto di Decẽbre, ſariano ſolamẽte intorno à 19. anni, onde S. Tomaſo in quel tẽpo hauea 31. anno, Launouio dice che fino alli 25. anni tenne l'opinione à fauore dell'autorità Pontificia, *factus doctior, & cautior*, che potea verificarſi in cinque anni, che paſsorno dalli 25. fino alli 30. *iuxta ſacros Canones* douea hauer mutato opinione, la maſſima dũque viẽ diſtrutta, perche ciò che ſcriſse S. Tomaſo viene à verificarſi troppo tar-

Gaet. in 3. p. D. Th. q. 90. in fine verſ. & hæc tam de hac quæſ. quã de toto hoc opere ab aut. dicta ſufficiãt, hic enim felici tranſitu ad cæleſtem Patriã perueniens D. Th. ſcribendi finem fecit.

Così lo cõferm. F. Serafino Capone à Porretta poſt ſuprad. 90. qu. fol. 278. n. 5.

Cap. cum in cũctis de elect.

tardi,& aſsai oltre l'età di 25.anni,ch'Aleſandro IV. non era ancora peruenuto al Pontificato, e quando da me, ò vero dallo Stampatore ſi fuſſe preſo sbaglio di ſcriuere Aleſandro in luogo di Clemēte ambi IV. di queſto nome nell'Epiſtola *ad Antonium Faurum*, molto più haueria sbagliato Launouio, eſſendo che Clemente fù aſſunto al Pontificato ſette anni doppo d'Aleſandro IV., & in conſeguenza, *factus cautior*, douea hauer mutato le dottrine in cōformità del ſuo argumēto per eſſerno paſſati altri dodeci anni ſecondo il calcolo accennato doppo i 25. che S. Tomaſo à ſuo parere ritirò l'opinione, come appreſſo meglio mi ſpiegarò; Si sbaglia in ſecondo luogo, perche S. Tomaſo ſcriſſe conforme il medeſimo Launouio aſſeriſce il trattato *de erroribus Græcorum*, doue ſi riportano l'autorità di S. Cirillo, in tempo di Vrbano IV. aſſunto al Pontificato del 1261. che vuol dire ſette anni doppo, e ſecondo il calcolo pigliato dalla morte del Santo veniua ad eſſere di 37. anni di ſua età,mentre morì del 74.quinquagenario,dal 61. ſino al 74. mancano 13. anni, tanti ce ne vogliono dalli 37.dell'età del Santo ſino alli 50. Sì che poteua giuſtamente al dir di Launouio *ad maturiorem ætatem peruentus, & factus cautior*, non ſi vede però,che *habuerit* le prime opinioni *prò derelictis*, *& tantū abeſt olfeciſſe falſitatem* (conforme egli anche vuole) che confirmò con dottrine più chiare quelche inſegnò leggendo in Parigi in età di 25.anni,ſpiegando i libri delle ſentenze, nel detto trattato *de erroribus Græcorū*, & appreſſo vederemo hauerlo fatto nella ſomma, trattato col quale compì la ſua vita. Queſto ſi caua quanto all'età del Santo, e del tempo della morte dalla legenda della ſua vita nell'officio ſi recita da tutta la Chieſa à 7.di Marzó,quale per eſſere appro-

uata

uata dalla Chiesa con l'vso in tanti anni in coro da tutti li Cleri, e Regolari della Christianità (che non è Belarmino , nè Baronio nelle Cronologie) non si doueria perciò mettere in dubio; oltre il Gabasutio, che l'afferma con altri Scrittori della sua vita, e quãto al tempo, che regnorno questi due Sommi Pontefici si caua dal Platina, e Ciacconio nelle loro vite, quanto poi all'hauer scritto à Clemente, e non ad Alesandro IV. di questo nome chiaramente si deduce dal proemio fatto dal medesimo Santo à gli opuscoli , doue il titolo si scorge in tal forma, *incipit primum opusculum contrà errores Græcorum ad Vrbanum IV. P.M.*, & al cap.32. *Quod Pontifex Romanus, &c. habet plenitudinem Potestatis in Ecclesia* ; in corpore del detto proemio così lo confirma: *libellum ab excellentia vestra mihi exhibitum SS.Pater Vrbane Papa diligentèr perlegi*, oltre che l'afferma Launouio istesso nell'allegata epistola, sì che ò quel , che scrisse S.Tomaso nella 2.2., nel Colibeto, & altri luoghi per la Sede Apostolica fù quello, che il Launouio stima esser stato scritto dal Sãto in giouentù, *factus doctior, & cautior prò derelicto habuit* , & hà ingannato il Lettore delle sue Epistole, trouandosi che S. Tomaso l'hà augumẽtate, non che abbandonate, e ritrattate in età prouetta; anzi per quel che hò prouato di sopra S. Tomaso compilò tutte le sue opere, e terminò lo scriuere con la somma, & hauendo portato la sudetta dottrina nella 2. 2. nell'art. 10. doue parla così chiaro senza dottrina di S. Cirillo, ò di S.Chrisostomo, il Lettore si vede manifestamente ingannato . O S. Tomaso non scrisse se non negli opuscoli sudetti, e sono totalmente applicati ad vna sola, & vniuoca confessione dell'autorità della Sede Apostolica , che se ci fusse riuocatione douea il Launouio allegarla.

Ioan:Gabas.in not.concil.sæculo 13.in fill. script.illustriũ d. seculi.

Ad Faurum fol.4.

Che

Che poi il S. Dottore l'habbia detto in età prouetta, e non *suo marte*, si proua dal proemio allegato, che più tosto si può chiamar dedicatoria à Papa Vrbano IV. doue parla in tal maniera: *libellum ab Excellentia vestra mihi exhibitum SS. Pater Vrbane Papa diligentèr perlegi, in quo inueni quamplurima ad nostræ Fidei assertionem vtilia, & expressa*, si che da questo parlare si vede il pensiero di S. Tomaso di scriuere ad instigatione di chi li presentò il libro, & in età prouetta secondo il calcolo sopra accennato; siegue poi à dire: *consideraui autem, quod eius fructus posset apud plurimos impediri propter quædam in authoritatibus Sanctorum Patrum contenta, quæ dubia esse videntur, & vndè possent materiam ministrare errorum, & contentionis dare occasionem & calumniæ*, come si vuole, ò può pretendere, che vn S. Tomaso sì accorto, intelligente ponderato nello scriuere, e Santo nell'operationi, del quale Launouio istesso in dette Epistole dice, *non enim credimus Doctorem Sãctũm mala fide tractasse quæstionem*, hauesse ripreso in altri l'istesso error suo di allegare vna dottrina falsa di S. Cirillo, mentre voleua espurgare il libro presentatoli dalle dubie autorità de Santi Padri; e da quel che continua à discorrere apparisce voler egli di proposito, e non à compiacenza de SS. Pontefici espurgare tanto dalle autorità dubie, quanto fermar le vere, e Cattoliche, & *ideò*, dice il Santo, *vt remota omni ambiguitate, & authoritatibus in prædicto libello contentis veræ fidei fructus* (si noti questo) *purissimus capiatur, proposui primò ea, quæ dubia esse videntur in authoritatibus prædictis exponere, & postmodum ostendere quomodò ex eis veritas Catholicæ Fidei, & doceatur, & defendatur*. Ecco che il Santo vuol che sia di fede quello che insegna nel cap. 32. nel §. *ostenditur,*

Launouius epist. ad Ratuinum sup. alleg.

tur, quod Pontifex in totam Ecclesiam Christi vniuersalem prælationem habet, e nel §. *habetur, quod in Ecclesia habet plenitudinem potestatis*, doueа dunque credere S. Tomaso, che le censure, che lui faceua à quel libro, ò con manifestare l'autorità dubie, ò nell'assicurare l'indubitate haueria hauuto per contradittore l'autor del libro (cattolico, ò contrario che fusse) innamorandosi ogn'vno del proprio parto, al qual dispiace si dia il sindicato, e mostrino le macchie, ò deformità, onde aspettar doueа, che fusse vsato contro di lui l'istesso stile, quando l'autorità di S. Cirillo, alle quali s'appoggiaua non fussero vere. L'affettata scusa, che S. Tomaso non hauesse peritia della lingua greca, e però da altri fusse stato malamente informato, dal Santo viene anco preuisto, e dichiarato cautamente douer' esaminarsi, dicendo *errores circà fidem exorti occasionem dederunt Sanctis Ecclesiæ Doctoribus maiori circumspectione traderent*, e siegue appresso: *Ideò non est mirum, si moderni fidei Doctores, post varios errores exortos cautiùs, & quasi elimatiùs loquuntur*, e parlando poi de i Greci, *quia multa, quæ benè sonant in lingua græca, in latina fortassis benè non sonant, propter quod eandem fidei veritatem, alijs verbis latini confitentur, & Græci*; Da questo parlare non si scorge chiaramente egli esser stato cauto, anzi preuenuto, e prouido p euitar le calũnie, ò in leggere da se stesso, ò in eliggere persona, da chi, indubitatamẽte, potea confidarsi per hauerne sincera interpetratione.

E poi degna di maggior consideratione la premura de i Sommi Pontefici in quel secolo, sin da Leone IX. di riparare à i danni della Chiesa, circà l'vnità della Fede Cattolica, causati dalla separatione de Greci per diuersi dogmi poneansi in controuersia, come si raccoglie dal Labè, e Binio nell'introduttione

al Concilio Lugdunense II. *non defuerunt Romani Pontifices officio suo hoc muneri*, *vt eos* (parlando de' Greci, e loro errori) *ad veritatis tramitem reducerēt in primis Leo IX. &c. idem effecere, qui Leonem sequuti, &c. sed latiùs paulatim è Gracia expulsis paulatim quoq; Græci ad vetus scisma reuertuntur, cum autem post duorum annorum Apostolica Sedis interregnum Gregorius X. Pontifex electus Legatos pro hac causa ad Michaelem Palleologum destinauit, &c.* E dall'Epistola di conuocatione del medesimo Gregorio, oue dice *profectò cum tota subsit plangendi ratio planctum declinare non possumus; sed necesse vt foras exeat ab olim, dum nos etiam minor status haberet*. Quindi si caua vn'argomento certissimo, che S. Tomaso si preparaua con questo libro à disputare con i Greci (trà quali eran Dottori, & insolenti ancora) conforme si vidde che à pena da Gregorio destinato il Concilio fù chiamato per interuenirui, e vi saria interuenuto, se non li fussero stati troncati i passi, secondo il discorso che ne fà lo Spōdano sopra le massime di Gio: Villano nell'istorie de suoi tempi: Può mai credersi, che vn spirito così grande si volesse esponere à quelle risposte, che ne i tempi sosseguenti, cioè nel Concilio di Firenza furno date dal Cardinal Giuliano Cesarini all' Imperator Palleologo, questo vedendo riscaldata la zuffa litteraria, trà Marco Efesino Greco, e pertinace sostentatore delle loro opinioni, e F. Gio: Montenegro insigne Teologo Dominicano, il quale incalzaua fieramente contro l'Efesino con vn testo originale del medesimo S. Cirillo, e portata à segno la controuersia, che l'Efesino fingendo di voler meglio vederla al lume viuo d' vna finestra s' ingegnaua di strapparla, l'Imperatore alzatosi in piedi, disse hauer veduto con l' occhi suoi antichi originali de

Labè c6cil. to. 11. col. 938. Seuerin. Bin. Concil. to. 3. p. 2. impress. Colonien. fol. 718.

Spond. comp. annal. an. 1274

Pa-

Padri greci (circa la materia consimile all' autorità del Papa) non trouarsi ne libri loro la parola *filioq;* intorno alla processione dello Spirito Santo, il Cardinale li rispose, perche dunque, Serenissimo, sete venuto senz'armi à combattere, lasciandole in Costantinopoli, quando s'incaminò V. M. à questa volta con simile fine: ecco come descriue il fatto il Gabbasutio. *Imperator è sua sede respondit* (per difendere l' Efesino) *Ioanni Montenigro Dominicano Theologo, reperiri in Græcia multos vetustissimos Græcorum Patrum Codices, ex quibus vox (Filioq;) abesset. proindè à latinis abrasam; Iulianus Cardinalis replicauit, nonnè cum decreuisses serenissime Imp. in certamen prodire, decebat tua tecũ arma deferre nè inermis deprensus vincereris,* è credibile, che vn S. Tomaso volesse andare incontro ad vn rinfaccio simile, portando seco la difesa con l'autorità falsa di S. Cirillo.

Io: Gabbas. in histor. Synopsi sect. 15. n. 31. & fol. 542. nu 11.

E per non vscir dal Cõcilio di Firenze doue Launouio dice sariano stati prodotti d. luoghi di S. Cirillo appresso S. Tomaso se fussero stati veri; portarò cõtro di lui le dimostrationi, e verità manifeste, veggãsi i discorsi fatti da Andrea Arciuesc. Colossẽse con altri Padri interuennero al detto Concilio di Firenze, che in publico attestorno esserci detti luoghi di S. Cirillo, senza che nessuno replicasse, di questo non credete à Bellarmino, mà à chi compilò, e stampò à spese della Compagnia in mezzo Parigi, dico il P. Labè, il quale l'hà copiato da Concilij, assai prima stampati, però si deue star à questo da esser stato letto da voi Memburg, e Launouio ancora, disse in tal maniera l' Oratore, *habemus patres optimi multas alias* (notisi questo multas) *hac de re sententias, sed longè ante omnes Cyrilli in Thesauris: Elucet enim præcipuè Romani Pontificis authoritas in scriptis Cyrilli,* e se non

Labè Cõcil. to. 13. Conc. Flor. sess. 7. col. 130. anni 1434.

vi basta sentirlo in latino, sentitelo in greco ancora, perche stà nel medemo foglio alla colõna compagna ἔχομεν πατέρες ἄριστοι τά πλείονα ἀλλά ῥητὰ περί ταυταν τὴν ὕλην, μάλισα δὲ πάντων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἐν τοῖς θησαυροῖς. λαμπει γάρ τά μαλισα ἡ αὐθεντία τοῦ Ῥωμαίων Ἀρχιέρειως ἐν τοῖς τοῦ Κυρίλλου συγγράμμασιν

A questo non si arrestorono li PP. in detto Concilio di Firenza, continuando nel portar altre dottrine particolarmente (per chi stà sù l'antichità) di Agatone, del qual si lesse gran parte di sua Epistola in Greco ancora dell'assoluta, e suprema autorità de' Papi, successori, e coequali di S. Pietro, che fortificano le proue di S. Tomaso. A me basta tanto da sciogliere l'argomento di Launouio, che se fussero veri nel Concilio di Firenze, sariano stati prodotti li luoghi dell' autorità del Papa ne'libri di S. Cirillo; eccoli portati, onde potrò di nuouo ritorcer à lui ciò, che disse, *vbi Bellarminus effugiet*, trouandosi hauer Launouio studiato poco per scriuer troppo, mentre quelche negaua, hor si ritroua esser stato letto, & approuato nel Concilio di Firenze, cioè li luoghi di S. Cirillo *de thesauris*, che dan superiorità al Papa, nõ calzerà meglio il dir *vbi effugiet Launouius*? riuoltãdoseli quelle punture ingiustamente da lui indrizzate contro Bellarmino. Sento che Launouio vuol refugiarsi hauendo detto esser vero, che si allegorno in detto Cõcilio alla sess. 7. conforme le parole da me stese in latino, e da lui ancor notate nel medemo luogo, senza però riportarle in Greco, come è cõuenuto à me per leuarli la risposta, nõ hauessero forsi capito li PP. Greci quãto fù detto in latino da poterli rispondere; e così l' astutia per questo capo non li giouerà. L' altra risposta scopre la macchia in luogo di toglierla, dic'egli, che rinouata questa contesa nella sess. 25. questo che al-

In alleg.' Epist. ad Faurũ. fol. 9.

le-

legò i libri *de Thesauris stans pro Stentore clamotior* (vuol dir d'Andrea Vescouo Colosenze nella sess. 7.) *Obmutuit cum loqui debuit*, vorrei saper da Launouio doue trouò che nella sess. 25. si parlasse dell' autorità del Papa, chi fù quel Prelato, ò Padre che fece il discorso sopra ciò, credo se lui l'hauesse potuto palesar specificamente, nõ l'haueria taciuto, come hà fatto di molte cose superflue, nè aspettato, che se li domãdasse; dico in oltre nella sud. questione doue li Vescoui Ruteno, Bessarione, Heracleo, Mitileno, & altri discorsero, non disputorno che della processione dello Spirito Santo *ab vtroque*, e se doueasi dir *Patri per Filium*, ò vero *Patri, & Filio*, e vi fù chi disse *confrontentur scripturæ*, circa la detta Processione, *& viderentur libri si essent corrupti*, cosa che non fù detta nella sess. 7. dell' autorità del Papa al Concilio, perche andauan d'accordo, & il Papa per terminar la contesa si restrinse à 4. punti tutti sopra il modo di far le dispute sopra tal materia, terminando così, *Si hæc non vultis, conueniamus simul & fiat Sinodus*, era verisimile che sopra l' autorità sua compromettesse in tal modo? solo nel stẽder la Costitutione, per terminar il Concilio, comunicata all' Imperatore si adombrò del decreto dell'autorità del Papa, il Pontefice non volse progredire intesa la sospension d' animo più tosto che contradittione, rispose, *qua Imperator affectus molestia hæc dixit*, mandò subbito à trattar alcuni Cardinali, e concordemente senz' alcun strepito fù stabilito il decreto da me portato come hò detto sopra al cap. 5. sottoscriuendo tutti concordemente, *& vnanimi consensu* fù abbracciato nella collat. 22. ancora del detto Concil: Queste non sono cose cauate d' Archiuij, son stampate, e ristampate in mezzo Parigi, sì che *vbi se recipiet Launouius*.

Notisi la serie della sess. 25. Il Papa fece prima la propositione. Labè col. 387. Marco Efesino si oppose sfacciatamẽte tacciando di eretici chi volesse dire il Spirito Sãto procedere *à Filio*, doppo Bessarione acritèr rispose al discorso fol. 391. & 394. Si restrinse la disputa, e furono deputati due, Isidoro Arciuesc. della Russia, chiamato Ruteno, e Bessarione Niceno Arciuesc. ambidue Patriarchi, perche d[i]cero *Nos amplius non disputabimus, cũ nihil aliud pariat disputatio, quam turbam*, questi deputati discorsero, e proposero tutto sino all'vltimo. Mai si ritroua sillaba che cõtrouertesse l'autorità Papale. Labè col. 482. eiusd. tom. 13.

Per

Per la confessione di due cose, che fà il Launouio, stimo d'esser fuori ogni difficoltà, mẽtre egli dice, che la somma fù l'vltima opera di S. Tomaso, & iui non possa negarsi, cioè nella seconda della seconda habbia in trè luoghi confirmato, quanto ne' libri delle sentenze lesse à Parigi il S. Dottore, mà senza fondamento, & à me bastando, che S. Tomaso l'habbia detto in fine delle sue opere, acciò non possa vantarsi il Launouio, che il S. Dottore *factus maturior*, *& cautior pro neglecto habuerit*, l'accennata dottrina, della qual si tratta, perche se si potesse allegare alcun luogo, doue il S. Dottore si fosse ritirato, ò vero non hauesse repetita l'istessa sua massima, indarno si sarebbe affatigato il Launouio, negando l'autorità di S. Cirillo impugnando, e distinguendo quella di S. Gio: Crisostomo, e l'altre doue il S. Dottor si fonda, onde le parole, che detto Launouio dice contro di Bellarmino in occasione di hauerlo scouerto con vna contradittione in mano (che à suo luogo se ne darà lo scioglimento) *quo nùnc effugiet Bellarminus*, così potrò di nuouo dire, doue trouarà scãpo Launou., hauẽdo detto nel principio dell' allegata Epist. che S. Tomaso *factus cautior suppressit*, mentre morì con questa propositione in bocca, nella penna, e sua vltima opera.

Epist. ad Fau-rum fol. 9.

Siche due contradittioni sono in Launouio manifestissime da nõ poter scampare la censura di chi leggerà le dette Epistole, vna che S. Tomaso conoscendo le dottrine somministrateli da persona non sincera, che puzzauan di falso lo ritrattasse, tal retrattatione non solo non apparisce, anzi stando ne' termini dello scriuere del Launouio, lo replicò più volte nella *secunda secundæ*, in modo che si vidde costretto Launouio à dire con rabbia, parlando della dottrina posta da S. Tomaso per gioiello della sua aurea catena

na poterla condannare, come haueca condannato l'altre nell'Opuſcolo *de erroribus Græcorum* (come ſtaſſe à lui farne il decreto di falſità) e le parole ſono le ſeguenti : *Hùc tandèm pertinent, quæcumque ad abiudicanda Cirillo teſtimonia, quæ B. Thomas habet in 4. ſentent. in libro contrà impugnantes Religionem, & in Opuſculo contrà Græcorum errores; quibus enim rationum monumentis teſtimonia hæc Cirillo adiudicauimus, iiſdem, & iſtud quod eſt in catena, poteſt adiudicari. Ea de re tuum Antoni Faure ſit potiùs quàm meum iudicium, & ſemper memineris Chriſti Eccleſiam; cuius columna, & fundamentum eſt veritas.* Veda ogn'vno che legge ſe ſon parole da dire verſo d' vn S. Tomaſo celebre per l'vmiltà moſtrata in particolare in mezzo del ſuo dottiſſimo ſcriuere, biſognaria riſpondere à chi l'hà proferite, ſian concetti da penna ſacrilega, e lo moſtrerò con la ſeconda contradittione del Launouio, come poſſa concordar queſto parlare di mendace, con quello hà detto in principio, *non credimus Doctorem Sanctum mala fide ſcripſiſſe*; e ſe il S. Dottore ſubodorò il fetore al parlar di Launouio, *quam minus conſultus ſubplere non potuit*, perche cauſa il Launouio non allega il preciſo luogo, doue il Santo ſi fuſſe accorto del ſuo errore, per finir la controuerſia, ſenza che altro ne lo riprenda, tanto più per ſcanzare l'occaſione di dirli, *non vrgeo, nè videar Thomæ facinus tàm abſurdum imponere*, la vuol ſcuſare, e nel fine della ſeconda Epiſtola ſe ne pentiſce, dicendoli, *Eccleſiam Chriſti hominum non egere mendacio*, à che fine aggrauarſi tanto, ſe poteua moſtrare di eſſerſene corretto, ò ritirato? epiſt. 2. ad Fa: rum fol. 17.

Ammetterei vn ſimil' errore, quando ſi poteſſe produrre l'original libro *de Theſauris* di S. Cirillo, mà non potendoſi portar queſt' originale, doue coſtaſſe

stasse la negatiua coartata, bisogna credere, che S. Tomaso l'hauesse veduto, e nello stamparsi fosse la corruttione, ò alteratione, essendo che la stampa fù ritrouata, ò verò posta in vso in Europa del 1450., essendo morto S. Tomaso del 1274. quanti Autori, e libri intieri, nõ che periodi si son persi nel stampar l'opere, massime nel principio, che non se n'hauea la total peritia.

Icà Laurent. Beyerl. in trac. seu theat. vitæ humanę verbo Typis.

Questo è quello, che volse dire Bellarmino, da Launouio ingiustamente tacciato, che mancauano i luoghi, mà non i libri di S. Cirillo; da me si aggiunge queste dichiarationi esser solito darsi, à chi è ignorante per natura, ò per volontà, *quasi nesciant, quod sciunt*, come altroue si è detto, non potendosi negare l'esistenza del libro *de Thesauris* di S. Cirillo per l'allegationi de' periodi intieri, quali non dico vn S. Tomaso, mà nessuno triuial scriuano, si arischiaria à farlo senz'hauerli veduti; si che le stampe ritrouate vn pezzo doppo, ne sono causa di tal mancamento, mà per rendere maggiormente persuaso Launouio (già che intorno à lui hò impiegato la penna) aggiungo, che S. Tomaso si saria disdetto, se al dir suo *suboluisset* la falsità de' luoghi di S. Cirillo, ò l'insussistenza della massima di dar soprema autorità, & infallibilità al Papa con l'appoggio di detti luoghi, ò per le dichiarationi nella lettura de' libri delle sentenze, & opuscolo *contrà impugnantes Religionem*, ad esempio del gran Dottore S. Agostino, sempre da lui chiamato, e lodato Maestro, del quale Pelagio Sõmo Pontefice afferma per detto di Pietro di Marca *in suis lucubrationibus aliqua adiecit, alia verò emẽdauit*. Passo più oltre in mostrare, che senza punto arrossirsene, sostentando la verità (virtù sempre dal S. Dottore Angelico coltiuata) manifestamente l'hà prat-

vt cap. 11. fol. 85 del presente libro.

pratticato in questa vltima opera della Somma, & hauendo detto nella 1. 2. alla quest. 68. all'art. 4. che la distintione delli doni dello Spirito Santo spetti all' operatione prattica, e non dell'intelletto specolatiuè nella 2. 2. art. 6. si disdisse, dicendo: *Ideò alitèr eorum distinctionem debemus accipere*; notisi quell'*eorum alitèr* segno dell'humiltà del Santo, esplicãdo Gaetano: *Aduerte, quod Author hoc in loco sequitur opinionem, quam postmodum in 2. 2. quæst. 8. art. 6. reliquit, hic enim vult, quod dona spectantia ad intellectum distinguantur penès practicum, & speculatiuum, ibi verò non*; e lo repete nel cap. 6. della quest. 8. 2. 2. in eodem 6. art. *Aduerte, quod Author retractat seipsum*; hor se questo S. Tomaso per non ingannar chi studia sopra li suoi libri, è andato à cauarlo da intorno à 200. questioni con infiniti articoli, quanto più l'haueria fatto in trattati intieri, com'è quello *de erroribus Græcorum*, se si fusse valsuto di autorità false di S. Cirillo, oltre che fece vn'opera à parte, inserita trà gl'Opuscoli *de concordantijs sui ipsius*, per mostrare, che non volea ingannar nessuno per negligenza di veder le sue opere.

D. Thom. 1. 2. q. 68. art. 4.

Idem 2. 2. q. 8. art. 6.

Caet. in 1. 2.

Opusc. 72. fol. 776.

Torno à dichiararmi non esser stato mio pensiero di far trattati, nè d'impugnar Launouio, hò solamente mostrato, che l'autorità di S. Tomaso esisteuano da render non mendace, mà vsando modestia, dirò fusse negligente Gersone in negar, quasi non hauesse lette le autorità del S. Dottore circa la suprema, & infallibile potestà del Papa. E per non perder occasione hò mostrato esser veri i libri *de Thesauris* di S. Cirillo, & i luoghi d'essi, allegati dal S. Dottore à tal fine, non mi deuo stender' in mostrar li luoghi ancora da San Gio: Crisostomo cauati esser altretanto veri, e solidi, mà per non rimetter otiosa la penna sopra ciò, che an-

che l'intelletto hà gustato, allegarò vna sola dottrina, qual sarà sufficiente à dileguar, quãte osseruationi hà fatto Launouio per contradir à S.Tomaso, & insieme il suo pensiero d'imputar li mancamenti tali nel comporre le sue opere, dicendogli, *Subornatum, & corruptum esse testimonium, quod apud D.Thomam Chrysostomo affingitur*; parlando il Santo delle parole dette da Christo, *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, tibi dabo Claues &c. portæ Inferi non præualebunt*; quasi dimanda à Christo, che cosa dia con le Chiaui, *quid das inquit &c. Animaduertis*, risponde, *quo pacto ipse etiam ad altiorem de se opinionem Petrum adducit &c. nàm quæ Deus concedere solus potest*, & osseruate le ragioni, *peccatorum scilicèt remissionem, & vt futura Ecclesia tot, tantisq; fluctibus impetu irrumpentibus immobilis maneat, cuius Pastor, & Caput Piscator homo, atque ignobilis, terrarum Orbe reluctante, adamantis naturam firmitate superet, hæc, inquam, quæ Dei solius sunt, se pollicetur daturum*; veda Launouio, & ogni altro, che legge, da San Chrisostomo eguagliarsi il Papa à Dio in terra, si può dir più? sì, leggasi appresso il quesito, che fà all'Ariani, che risponde: *Quare libentèr ab his quærerem, qui dignitatẽ filij Dei minorem, quàm Patris dicunt, quænàm sibi maiora dona videantur, quæ Pater, aut quæ filius Petro largitus est? Patrem quidẽ reuelationem ei filij sui dedit: filius autẽ partìm, vt tàm Patris, quã filij sui reuelationem vbique terrarũ posset seminare; partìm* (notate se possa mai credersi fallibile, ò vero che non sia communicata al solo Papa, come Successor di S.Pietro l'autorità di seminar' il falso per tanta autorità, e paragone sì sublime di Christo) *vt quamuis homo esset mortalis, cœlesti tamen potestate polleret, & Claues Regni Cœlorum haberet*, (osseruate anche la chiusa

D.Chrysost. tom. 2. suorum operum homil. 55. super cap. 16. Matth. fol. 160.

del periodo da poter ritorcere à Launouio le parole da lui dette à Bellarmino, *vbi aufugiet*, aggiungo, *vbi se recipiet his auditis*) *ità Petrus Ecclesiam per totum Orbem amplificatam*, *Cœlo etiam ipso validiorem, mostrauit.*

Che poi in vn luogo dica Belarm. *libris thesaurorum*, in altro *libris thesauri*, non è cosa d'apprezzarsi da vn par di Launouio, parlandosi spesso in tal diuersità familiarmente trà le persone, come per esempio, non sarebbe dir l'istesso vna stamparia di diuerse stãze, che la stanza di stamparie, li banchi della moneta, e le monete del banco, mẽtre suona l'istesso, è inettia l'attaccarsi à simili difficoltà, e si mostra con esso hauer mala causa il Launouio in disputare; che poi sia accaduto non esser in altri luoghi, ò libri di S. Cirillo, trouato mancheuole, non è cosa da farne capitale, non potendosi mai allegar causa *à priori* della trascuragine de' Stampatori, come per esempio, perche in qualche codice manca vn foglio, per questo l'altri fogli che si trouano, renderàn falso il codice? che vn rimedio, dato da vn medico, non guarisca, ò stroppij vn'ammalato, per esser stato malamente manipolato il rimedio, per defetto del Farmacario, per questo l'altri, che son guariti rendono falsa la ricetta? accidenti, che corrono alla giornata in tutte le materie, se alcuno si dimentica d'vn fatto, si hà da dire, che in tutta la sua vita, ò in altre sia smemorato? se si dicesse al Launouio, che scordatosi hauer detto nel principio, e nel mezo dell'Epistole *ad Faurum*, che S. Tomaso *factus maturior, & cautior*, *testimonia antecedentia suppressit*, trouandosi nella fine il contrario, onde sia astretto à dire, *sicut abdicauimus à S. Thoma testimonia Cirilli in libro sentent. ità quod est in catena potest abiudicari*? se dunque l'essersi mostrato contrario, ò mendace per non ricordarsi del principio d'vna

Secunda Epist. ad Faurũ fol. 3.

Epiſtola, eſſendo forſi veridico nel reſto delle ſue ſtampe la memoria, che'l libro doue ſtan regiſtrati li noſtri penſieri ſi renderà forſi falſa, ò ſmemorata? così per eſſere ben ſtampati alcuni libri di S. Cirillo, altri libri mal' impreſſi non rendono mutilato l'originale veduto da S. Tomaſo, la cui teſtimonianza *eſt omni exceptione maior*, & eſſendo queſto argomento fallace *à ſubiecto non ſupponente* appreſſo i Logici di neſſun valore non ſe ne deue far caſo; tanto più eſſendo altroue luoghi del Santo, che manifeſtano infallibile l'autorità del Papa, ſenza ricorrere al libro *de Thesauris*, ſi renderia inutile la controuerſia, mà perche non è mio propoſito, ſe non che ſoſtener, che San Tomaſo l'habbia detto, hò fatto le ſudette ponderationi per modo di tranſito, ſenza fermarmi più oltre.

L'accennati argomenti, che poſſono anche chiamarſi demoſtrationi, doueriano eſſer ſufficientiſſimi, ſenz'addoſſarmi altra fatiga, per diſtruggere affatto gl'appoggi del Launouio, nè deuo pigliar l'aſſunto di difendere vn San Tomaſo Campione nello ſcriuere. Chi ſarà quell'ingegno al Mōdo, che ſi vantarà ſpalleggiarlo? E ſi farà ridere appreſſo, chi voleſſe tacciarlo d'integra fede nell'autorità, & allegationi, eſſendo che i ſuoi emoli, ò cōtradittori di ſcuola, impugnano si, li ſuoi diſcorſi, ragioni, ò filoſofici ratiocinij, mai però la lealtà delle dottrine, ò Dottori allegati, ancorche quelli diſtinguano, ò interpetrano, nè ſi vidde da eſſi redarguito il S. Dottore di falſa allegatione, tutta volta, *quia conceptum ſermonem retinere, vel reticere nemo poteſt*, mi ſia lecito manifeſtarne la merauiglia.

Come ſi può mai da intelletto humano, e perſona prattica dell'Iſtorie dire, che S. Tomaſo ſcriueſſe per

far

far cosa grata a' Sommi Pontefici, ò adulare à chi ben lo capisce, non potendosi concepir'altro dal parlar di Launouio, e suoi fini nel dir, che scriueua San Tomaso sotto il Pontificato d'Vrbano, & Alessandro IV. eran forsi istorie queste, ò Croniche tessute nel fermarle col nome de' regnanti, le cui attioni s'hauessero à mentuare, e così stabilirle, e regolar'il tempo col loro nome à similitudine dell'Imparatori, e prima dell'Imperatori, de' Consoli, ò altro primario dominante; se il fine di Launouio era d'impugnare le dottrine di S. Tomaso, bastaua sù quelle discorrere; dallo stile dunque coperto, mà frizzante de' nouatori non si può comprender' altro del compiacere in questo caso, che adulare, nè ciò dico per l'argomenti generali, mà per quello specificamente hà scritto Launouio in altro luogo, parlando contro quelli, che vogliano il Papa superiore a' Concilij, con le parole seguenti: *Denique, quod Romanæ Curiæ censoribus imperitis, & alijs eiusdem Assentatoribus vox comprimatur*, mà s'inganna, essendo di questo Santo l'elogio della Chiesa, *Sapientiam omnium antiquorum exquiret sapiens*, potrassi argomentare, *qui totum dicit, nihil excludit*, e però douersi apprendere anche da' Moralisti Filosofi gentili con la sapienza il disprezzo delle pompe, e vanità del Mondo, da' quali si possiede solamente per vna bontà leale, da questi quanto fusse abominato tal vitio, si vidde in Diogene, del quale Valerio Massimo narra l'encomij, dicendo: *Sordidæ appellationis* (perche fusse Cinico il suo appellatiuo, cioè canino, secondo l'interpetratione de' Cõmentatori) *sed vir robustæ præstantiæ*; racconta, che per non adulare à Dionisio, contentauasi di mangiare vn pizzico d'insalata scorzata, e lauata di proprie mani, e mentre in tal maniera à sè stesso seruiua, imbat-

Valerio Massimo lib. 4. c. 3. de Diogene. Oliuerio, & Ascenio comment. Valer. Max.

battutosi à passare Aristippo adulator di Dionisio, li disse: *Si Dionysium adulari velles, ista non esses*; à cui Diogene prontamente ribbattè la pontura del motto, *Imò si tu ista esse velles, non adulareris*; hor simile imitatione quanto si deue credere in vn S. Tomaso, che non per santità leale, mà per seguir Christo, lasciò le comodità della sua casa, che s'approssimaua alla Reggia in quel tempo, come discorre Spondano nel luogo sopra allegato, & essendo l'opinione di persone sensate, come vuole Anzelmo Vescouo Cantuariense esser l'interesse per la consecutione di qualche gratia, ò prerogatiua il vero oggetto dell'adulatore, dicendo: *Obseruate eos, & declinate ab illis; & quare? quia huiusmodi homines non Christo, sed ventri suo seruiunt*; e replica in tal forma nell'istesso periodo: *Quaestus, & cupiditatis gratia circumeunt domos loquentes ad gratiam*; e l'istesso Dottore Angelico forsi presago di questa imputatione, parimente in tal modo lo definisce: *(per genus, & differentias) si autem faciet hoc intentione alicuius lucri faciendi vocatur blanditor, seù adulator*; *Qui te in Papam receperit pretio, aut spe pretij non interueniente*? Conchiuse anche S. Bernardo questa materia in breui note, e S. Lino Monaco nel lib. ascetico sù questa materia da abborrirsi ad esempio degli Apostoli dà questa sentenza: *Malebant enim corpus relinquere, & vita, quae in carne est spoliari, quam cuipiam diuiti propter inopiam adulari*; essendo stato così illibato circa questo mancamento il S. Dottore, che se li potea dire, *plusquam Salomon hic*, mentre Salomone all'offerte fatteli da Dio, dimandò il giuditio per ben gouernare i popoli, specioso pretesto ad effetto di continuare nella persona sua il Regno conceduto à Dauid suo Padre: *Ecce apparuit in ipsa nocte Deus dicens postula quod vis, vt dem tibi, dixitq; Salo-*

s. Ansel. Episc. Cant. in epist. Diui Pauli ad Rom. cap. 16. vers. nunc monet Apost.

Diuus Thom. 2.2.q.115.art. 1.vers.Resp. S.Bern. de cõsiderat.lib.4.

2 Paralip.c.1.

Salomon Deo, tu fecisti cum David Patre meo misericordiam magnam, & constituisti me Regem pro eo, nùnc ergò da mihi sapientiam, & intelligentiam, vt ingrediar, & egrediar coram populo tuo; hor se questo fù superato da S. Tomaso, che all'offerta di Christo Crocefisso manifestate dalla Chiesa con verità incontrouertibile nella vita, che si legge nell'Officio à 7. di Marzo: *Benè scripsisti de me Thoma, quam ergò mercedem accipies?* Non pensò già à conseruar nella sua progenie li stati, de' quali era stata spogliata al dire, che ne fà il Villani nell'istorie de' suoi tempi, mà con animo eroico tutto separato da se stesso, e d'ogni humano interesse, *non aliam, nisi te Domine,* rispose, come voleua adulare al Papa, mentre speraua solamente in Christo Crocefisso? nè scrisse con altro fine, se non per farlo solamente à beneficio, & vnità della Chiesa Sposa del suo gran Signore Christo Crocefisso, dal quale era stata fondata. Gio: Vill. nell'histor. de' suoi tempi c. 218.

Cosi lo comprouò nel mouersi prontamente per andare al Concilio, ancorche à lui non fussero state dispensate quelle gratie, che quasi per obligo dal Papa se li doueano della dignità Cardinalitia aggregãdolo al sopremo Collegio della Chiesa, solo oggetto, e final desiderio di quelli, che fatigano nella sua naue. Questa dignità se ben stabilì il suo decoroso fondamento nell'XI. secolo per Constitutione di Nicolò II. PP. Pietro Damiano (Santo per virtù, e litteratura, ancorche nessuno habbia saputo ritrouar la sua Canonica Santificatione) la fè soggetta à qualche considerabile detrattione circa li costumi, lusso, e modo di viuere; in vna Epistola riportata dal Baronio nel medesimo secolo, dicendoli: *Hoc ergò modo cum sobrietas soleat commendare Cardinales effusis nunc opibus facti sunt belluones, regalis purpura, quia vnicolor* Constit. Nicolai 2. apud Baronium ann. 1059. fol. 225. lit. E. idem Baron. ibid. an. 1061. fol. 293. lit. B.

est,

eſt, vilipenditur, pallia verò diuerſis fugata nitoribus ad ſublimis lectuli deputantur ornatum; (mi ſono valſuto di queſta congiuntura, acciò notiate la ſincerità del parlar di queſto ſublime ſcrittore, che eſſendo ancor lui del Collegio de' Porporati non laſcia d'auuiſarli, e cenſurarli doue cade il lor defetto, e riporta vna riprēſione fatta anche da vn Cardinale, ancorche Pietro Damiano la rinuntiaſſe dopò acquiſtata, conforme deuono eſſer tutti l'Eccleſiaſtici, che ſcriuono, così per l' auuenire douete hauer per indifferenti ſimili Autori, e non appaſſionati della grandezza della Santa Sede, ò ſuoi Conſiglieri) queſta dignità poi per il luſtro, & apparenza della Porpora concedutali da Innocentio IV. col ſuo peſo di non poterſi occultar mai nell' auuerſità, e perſecutione della Chieſa vniforme al motiuo di ottenere la regia magnificenza con tal contrapeſo, perche ſcuſandoſi Federico Imperatore d' hauer impriggionato alcuni che andauano al Concilio primo Lugdunenſe per non hauerli conoſciuti, li diè il manifeſto ſegno per eſſer venerati da' Principi Cattolici, e non atterrirſi dalle perſecutioni de' tiranni, obligandoli à coprir la propria pelle dell' iſteſſo colore al martirio, quando l' vrgenze della Fede lo portaſſero.

Li raggi di queſta Porpora abbaccinorno in maniera tutti li Cattolici, che fù deſiderata per i loro figliuoli, ò fratelli, e tal volta con ogni efficacia procurata da Principi ſourani, & i Monarchi iſteſſi non ſolo non han ricuſato vederne coperto qualcheduno della lor prole, anzi ne han goduto ſommamente, come riferiſcono di Filippo III. che ſtaua con grandiſſimo, e teneriſſimo piacere ad oſſeruar le ſacre funtioni, & orationi, che ſi diceuano dal Nuntio, mandato da PP. Paolo V. à portar'il Cappello Cardinalitio, nel

porlo

porlo di ſua mano in teſta dell'Infante Ferdinando d' Auſtria ſuo figlio, onde poi le famiglie de priuati gentilhuomini, & anche de mercanti, credendo eſſerui ſotto vn gran teſoro (conforme lo ſaria ſpirituale ſe per il ſuo verſo nel modo accennato s' apprendeſſe) *dant omnia ſua ad comparandum eum*, quaſi fuſſe il Campo dell'Euangelio, queſta porpora dunque applicata all'obligo Cardinalitio, racchiude nel ſuo ſeno il peſo di dar voto, e conſigliar il Papa nelle contingenze più premoroſe della Chieſa, à ſegno tale, che il Cardinal Palleotto conſigliatoſi con Agoſtino d'Ancona gran Iuriſconſulto vuol ch'il Papa, quaſi per diuina diſpoſitione ſia tenuto ad eligere, & applicar ſoggetti per tal dignità, che ſiano per dottrina, ſantità, & eſperienza delle coſe Eccleſiaſtiche in ſtato di perfettione acquiſtata, e non d'acquiſtare, le cui parole ſono le ſeguenti: *Ex quo illud ſequi aiunt, quod ſi Diuino iure monetur Papa paſcere oues Chriſti non quomodocunque, ſed ſanctè, & vtilitèr hinc etiam intelligi eum coninnctim moneri ad res arduas prò Eccleſiæ, & grægis ſalute conſulendas cum viris rerum peritia, ingenij acumine, ac virtutis integritate præſtantibus, inter quos Cardinales iure optimo ſemper præcellere habiti fuerunt, cum ad hoc ipſum conſulendi munus potiſſimum delecti, & longo vſu exercitati dignoſcantur*, & appreſſo, *hinc fit, vt in ſtatu perfectionis acquiſitæ non acquirendæ cenſeantur, cum Papæ, fratres, & filij, atque eidem adiutores ad gubernandam Eccleſiam vniuerſalem appellentur, vſq; ad Sanguinis effuſionem, quod extrinſecus purpureo galero, qui perpetuo annexè index eſt*; terminando poi il trattato, circa la vita, coſtumi, & applicationi de Cardinali con l'inſtruttione che li dà S. Bernardo nelle conſiderationi ad Eugenium, che ſeruiuano anco per auiſo ad ogni

Gabriel Palleottus de Sacri Conciſ. cõſult. p. 1. q. 3. art. 5. verſ. verum, in cuius margine allegatur Auguſt. de Ancona.

Idem in 5. mẽbro eiuſdem tract. verſ. cũ autem.

Idem Pall. in fine tract. ex Diuo Bern. de conſid. ad Eugen. lib. 4. c. 6.

Papa della qualità de soggetti, che doueuano insignire della dignità Cardinalitia.

Hò narrato le sudette qualità, che deuono hauere li soggetti da promouere, e che possano degnamente sedere nel Collegio, e comparire nel consesso Cardinalitio, essendo che queste ornauano la persona di Tomaso d'Aquino per nascita, per letteratura, e per Santità *in statu perfectionis adepta*, non vedendole in lui qual Se consideramo, che per la Santità nol pretendesse, anzi le ricusò certo è impossibile vn Santo s'induca, non dico ad adulare, mà ne meno à tergiuersar la verità, ò in qualsiuoglia modo palliarla; Se lo consideramo come huomo applicato alle fatighe, publicando li suoi studij per la speranza del premio, vedendosene deluso in quel tempo, che s'è dimostrato di sopra, cioè nel fine della vita sua in seruitio della Sede Apostolica, e prerogatiue Pontificie, come poteua hauer stimolo, ò motiuo alcuno da far da corteggiano in adulare? L'Arciuescouato di Napoli offertoli da Clemente IV. come dice l'allegata sua leggenda non fà al caso, essendo che le Chiese con loro peso, e cura d'anime fan spauento à chi ben le considera, onde se ne tiran fuori, anche quelli, che hanno spirito di deuotione, & applicatione speciale per assicurar la vita eterna, inferiore à S. Tomaso, quindi non lo metteua in questo numero, *quia pondus est, non subsidium*, siche doue restaranno l'appoggi del Launouio, e Memburgh? che l'autorità Pontificia infallibile, e soprema, anche rispetto alla Chiesa congregata, *& collectiuè sumpta* non sia stata difesa, e sostenuta da S. Tomaso continuamente nel corso de' suoi studij, mà solo in giouentù, e prima delli 25. anni di sua età con pensieri adulatorij.

Ripigliando dunque il discorso, che non solo San-

To-

Tomaſo, mà S. Bonauentura, del quale parimente Gerſone nega habbia affermato l'infallibilità, e superiorità del Papa riſpetto alla Chieſa congregata, lo dice in tal maniera, che biſogneria redarguire di cecità d'intelletto ancora, chi voleſſe ſoſtenere il contrario,& oltre quel, ch'hà oſſeruato negl'opuſcoli sù la riſpoſta data da Pietro à Chriſto *pro ſe, & alijs tu es Chriſtus, tu es filius Dei viui, & Dominus ad eum, tu es Petrus, & dedit pro ſe, & Succeſſoribus Claues,* dunque lui conteneua tutta la Chieſa,volſe dire queſto Santo Dottore, più apertamente lo dichiara nella Somma della Theologia, *Papa non poteſt errare, ſuppoſitis duobus, primum, quod determinet, quatenus Papa,non vt Doctor, alterum, vt intendat facere dogma de fide,* à che ſeruiria queſta infallibilità, ſe non foſſe autoreuole il ſuo detto,anco riſpetto alla Chieſa congregata, mà quel, che leuarà anche i ſcrupoli agl'ignoranti, che vogliono ſentire quelle ſpecifiche parole, di eſſer Papa ſuperiore all' Vniuerſità,e non alle parti,ecco come l'inſtruiſce, e dilucida l'intelletto queſto Santo Dottore, nell' eſpoſitione della Regola di S.Franceſco, eſſendo il titolo della Regola, *Honorius Epiſcopus,* ſoggiunge, *Epiſcopus vtiq; non vnius partis, ſed totius Vniuerſitatis, in cuius figura legitur, quod ſtante Ieſu in littore, Petrus ſuccinxit ſe, & miſit ſe in mare, alij verò diſcipuli nauigio venerũt; per mare intelligitur ſęculum, quod ſuſcepit Petrus à Domino gubernandũ,* ed'in fine di detto Capitolo, ſegue à dire, *quod ſi vnus non eſſet, qui in omnes exercere poſſet Iuriſdictionem, vbi maneret ſtatus Eccleſiæ? Si partibus diſcordantibus non eſſet,qui poſſet manum mittere in ambobus, fuiſſetq; Synagoga felicior, quam Eccleſia, quia illa habebat vnum Summum Pontificem, qui omnes diſcordias poterat terminare, vt patet Deu-*

In opuſc.tom. 1.cap.XI.

S.Bonau. in ſumma Theol. q.1.art.3.dub. 3.

Suprad.tom.1. opuſculorum.

toronomiij, *cap.* 17. E queste parole l' hà repetite nel suo breuiloquio, conforme suppone l'Aguir. Il Gersone poi non poteua dissimulare d' hauerlo veduto, allegando vn squarcio del sudetto breuiloquio di S. Bonauentura nel suo discorso *de libris legendis à Religiosis* alla consid. 5. doue lo loda mirabilmente, à chi questo nõ basta, crederò se gli possa dare del pertinace.

Aguir. disput. 13.n.41.

Nè sò trouar la cagione, õde voi per voce di Gersone andate dicendo, che appresso di S. Tomaso, e di San Bonauentura non era tal' opinione de libri, de quali solamente era prouisto in tempo del Concilio nella Città di Costanza, mentre con vn libro, che pigliaua minor luogo de sudetti nel suo studio, poteua restarui instrutto, e persuaso, che douea esser assai famigliare alla Francia, onde par difficile, che non l'hauesse almeno à mente in ogni caso. Questo è quel libro d' oro indrizzatto da S. Bernardo ad Eugenio; doue anche strepita per li difetti de Põtefici, non che illumina la Francia, egli lo disse chiaramente, & oltre vn secol prima di S. Tomaso, che basta per confonderlo di propria opinione, però così dice, parlando della potestà Papale. *Aliorum potestas certis arctatur limitibus, tua extenditur in illis, qui potestatem in alios acceperunt*, e discende al pũto, che voi parlate della Chiesa congregata, se possa hauere maggioranza, conclude di nò. *Ità cum quisq; suam habeat, tibi vna commissa est grandissima Nauis facta ex omnibus ipsa vniuersalis Ecclesia*, à che dunque disputar dell' autorità d' altri Dottori, mentre à questo non deue in alcun modo contradire la Francia sua madre? onde si vede, che non mancano dottrine, ò Dottori insigni, che lo persuadano, manca solamente la volontà di applicarle, e rendersene persuaso, e S. Bernardo lo replica nell' istes-

S. Bernard. de consid. lib. 2. cap. 9.

isteſſo cap. prima, e poi delle parole accennate, diſcorrendo ſopra *il paſce oues non deſignaſſe aliquos, ſed aſſignaſſe omnes, nihil excipitur, vbi diſtinguitur nihil*, e finiſce il detto cap. col fatto narrato in S. Gio: al cap. 21. al quale s'appoggia, anche S. Bonau. *Diſcipuli nauigabant, & Dominus apparebat in lictore, ſciens Petrus, quia Dominus eſt, in mare ſe miſit, alijs nauigio peruenientibus, quid iſtud? eſclama: ſignum Pontificij Petri, quod non nauem vnam vt cæteri quiſq; ſuam, ſed ſæculum ipſum ſuſcepit gubernandum*, e finiſce, *ità cum quiſq; cæterorum habeat ſuam, tibi vna commiſſa eſt grandiſſima nauis facta ex omnibus ipſa vniuerſalis Eccleſia toto orbe diffuſa*, voletela più chiara? in tanti modi ſpiegata; alla dottrina di S. Bern. mi pare non ci voglia altra eſplicatione, mà ſe qualcheduno ne haueſſe curioſità, veda il B. Gio: da Capiſtrano (ancorche à tempi più moderni, e doppo il Concilio di Coſtanza, fucina, doue furno aguzzate queſt' armi, contro l' autorità Apoſtolica) degno di eſſer oſſeruato per eſſer più declaratiuo, le cui parole ſono notate nel cap. 4. fol. 27. di queſt'opera, verſ. mà quello, perciò non ſtò à replicarle.

M'accorgo però dell'inutile fatica fatta in ritrouare le ſudette Dottrine, eſſendo che la Francia, ne meno oſſerua, quanto pretendete, habbia inſegnato Gerſone, douerſi hauere per Monarchica l' autorità del Papa, ſopra le Chieſe, e fedeli ſingolarmente, e non collettiuamente conſiderate, eſſendo che con vn decreto, ò appellatione d'abuſo, quella tolgano, e li decreti de Concilij generali non ſi eſeguiſcano ſe non ſono eſaminati, ed ammeſſi dalla loro natione. Circa il primo dell'appellatione de abuſo, mi dichiaro, non poterla capire, come poſſa pratticarſi, & à chi poſſano eſſere indrizzate, ſe al Concilio, dunque, in che conſi-

ſte-

sterà l' esser Monarca, se da altri deue farsi la reuisione del suo comando? se ad vn'altro Papa Successore gl'accaderà l'istesso, se non aderisce al pensiero, e volontà degl'Appellanti, onde la determinatione si protraerà in infinito, detestato da S. Bernardo, quando disse *non est suffugium appellatio, sed refugium*, e simili decreti, tal volta si praticano sopra vn'ordine dato ad vn Religioso, ò singolar persona in vna Diocesi, ò pure in materie mere Ecclesiastiche, come il giudicare de i beni, e lor persone, sopra li quali il Principe Laico è totalmente incompetente, e pure dagl'Ecclesiastici medemi, senza aderire al Papa, si tollera. Quanto à Concilij, si vede nella cõtradittione fatta à quello di Trento, ancorche in esso la Francia v' interuenisse, attribuendo tutto à libertà della Chiesa Gallicana, come si può cauare da quel, che hoggi si scriue da' partiali della Francia tanto notorio, che saria superfluo allegarne l' autorità, oltre quello, che distintamente palesa Pietro de Marca nel Trattato incluso in quel *de concordia*, per nõ entrar ne' fatti de'Cõcilij antichi, e specificamente nella 2. Niceno, ò 7. vniuersale del culto dell' Immagini impugnato per 300. anni col pretesto del Francofordiense, de' quali mi rimetto al P. Lupi *in Scholijs* della detta Sinodo. Essendo poi il vero costitutiuo del Concilio stare alla determinatione della maggior parte, acciò possa dirsi quel, che canta la Santa Madre Chiesa trà gl' articoli del Credo: *Vnam Sanctam Catholicam*; Questa mancheria della sua essenza ogni volta, che ciaschea duna natione si ritirasse col pretesto di non essere accettato, questo non l' han fatto due Prouincie, ò nationi egualmente, come la Francia, come sono l'Africa, quando si oppose a' decreti di S. Stefano Papa circa il ribattezzare gl' Eretici, nell' Asia circa il digiu-

S.Bern.de consid.lib.3.c.4.

giuno Quadragesimale,e celebratione della Pasqua, che all' esame, e risolutioni de Concilij susseguenti, ed obbedirno alle deliberationi di quelli per non derogare all'essenza della Chiesa nell' vnità. Quindi è, che la disputa sarà infruttuosa, con chi non si può guadagnare con la ragione.

Proseguendo il detto Capitolo, andate dicendo, che Eugenio IV. nel conuocare il Concilio di Basilea,disse per osseruanza del Concilio di Costanza, e però l'hauesse per Concilio approuato; questa è vna conseguenza assai fallace, perche bisogna prouar meglio l'antecedente,essendo che questa fù vn'instanza fatta da tutti gli Assemblati, tanto à Pisa, quanto à Costanza,e li Sommi Pontefici per dargli sodisfattione,sperandone vtile la riuscita, lo promisero, mà non per questo approuorno li Canoni in essa stabiliti; tanto più, che Martino Quinto à cui spettaua vederlo, approuò alcune cose, mà il Concilio totale non fù mai approuato, come appresso si vedrà.

Ne meno la conseguenza,che si caua dalla lettera scritta dal Cardinale Giuliano Legato di Eugenio al sudetto Concilio, nella quale vi fondate,è sufficiẽte à prouarlo per l'argomento, che iui adduce,che nõ continuandosi il Concilio di Basilea, si saria detto, che come in questa parte si disapprouaua, così era illegitima l'elettione di Papa Martino in luogo di Giouanni XXIII. dalla quale proueniua la successione continuata in Eugenio, facendo vn Gruppo d'altre materie, che si supponeuano terminate in quel Concilio, le quali sariano resuscitate, e posto sù gl' Eretici Vuiglef,e Petit cõ altri lor seguaci, che haueriano inquietata la Chiesa, essendo che queste erano tutte massime da nemici di Eugenio suggerite al Cardinale Giuliano, delli quali Eugenio non ne fè caso,

e

e proseguì il suo camino di trasferire altroue il Concilio, abbattendo, e distruggendo la Sinagoga de maligni, qual' era diuenuta Basilea, à similitudine di quello, che operò S. Leone nel Concilio secondo Efesino, onde questo, dal Calcedonense, quello dal Fiorentino vennero comprobati.

L'altra soggiunta, che si fà, potersi conuocare il Concilio senza consenso del Sommo Pontefice, coll' esempio del Costantinopolitano primo, se non vorrete stare alle massime generali del medemo Gersone nel discorso *ad Anglos euntes ad Concilių Pisis, consid. 2. non itaq; licet, cum non possit Concilium generale, sine Papa celebrari*; Vedete poi in particolare, quello dice il Gabbasutio, che il Cōcilio primo Costantinopolitano caminò con l' intelligenza di S. Damaso per mezzo d'vna Congregatione fatta in Roma, con la quale si vnì perfettamente in principio, mezzo, e fine.

Concludo, che se il Concilio di Costanza hauesse diffinito, esser il Papa soggetto à suoi decreti, haueria operato contro il costume osseruato in 14. Secoli nella Chiesa, e sopra tutto *ius sibi dixisset*, giuditio reprouato da tutti i buoni Giuristi; e per essercitare l' autorità sopra il Papa, bisognaua facoltà espressa, altrimente era ciò leuare le leggi Apostoliche, che constituiscono per tal dignità vn'ordine separato, onde il Gersone gli assegna vna Gerarchia diuersa, e per quel, che tocca alle condanne di Vuiglef, e Petit, fù grand'errore, ò di Giuliano, che scrisse la lettera, ò vero di chi l'hà registrata, per me hauendola per apocrifa, mentre ci sō le Bolle speciali di Martino Quinto, sopra le loro condanne.

de auth. Eccles. consid. 9. sup. alleg.

Per le sudette ragioni, crederei finita la controuersia, ò per dir meglio errore, che vedo radicato nella volontà, più che nell' intelletto.

CA-

AL CAPITOLO XXIV.

Del quale il sommario si è.

Confutatione d'vno degl' altri due Capitoli del Signor Scelestrato.

IN questo Capitolo si seguono à far le proue, che il Concilio di Gostanza sia valido, ed approuato da Martino Quinto circa le due sessioni 4. e 5. ancora con due congetture; la prima, che à quelli, che ritornano alla Fede, si debbia dimandare, se approuano, quanto approuò il Sacro Concilio di Costanza, ancorche sia posto in seconda intentione di fare a' tempi nostri il simile con tal' esempio, ad ogni modo dirò, *transeat*, perche à dirlo con sincerità, non hò trouato allegatione giusta per riconoscerla, ed il Labè in detto Concilio porta le specifiche approuationi de' Canoni, e di questa particolarità non apparisce mentione alcuna fatta da Martino, nè hauendola per altro di grand'importanza, non mi sono affaticato à ricercarla, potendosi applicare al tempo dello scisma, e d'vna semplice interrogatione, che non fà stato.

Veniamo all'altra congettura, che Martino approuasse intieramente il Concilio, nel dichiarare, che voleua, si eseguisse, quanto ordinaua; Hor quì si piglia vn grandissimo Equiuoco, perche il Concilio dichiarò prima quel, che stimaua, che il Papa eligendo, restasse obligato di osseruare, e con quello da Martino Quinto si caminò alla sua dichiaratione; per esplicarmi, vedere, e leggere bene quel, che porta il Labè vltimo Compilatore, che hò di sopra spesso allegato, e per l'importanza della materia quì lo rapporto con

distinta espressione di quanto porta al tomo 12. stampato in Parigi l'anno 1672., iui si vede l'approuatione specifica fatta da Martino già eletto, nell'vltima sessione, che fù la 43. à carte, ò colonna 25., nella quale, doppo che il Papa hebbe cõfermato tutto ciò, ch'era stato risoluto dal Concilio, douerse dal Papa, eligendo, confermare, per instanza fattagli da tutti li Padri presenti à detta sessione, per mezzo del Cardinale Guglielmo, che lesse ancora le medesime instanze poste in scritto, cominciò dalla riuocatione dell'esentioni, e poi dall'vnione de' beneficij, & altre materie, senza che proferisse, nè che si legga hoggi in detto Concilio, portato dal detto Labè, sillaba circa l'autorità de' Concilij, ò del Papa, e Martino Quinto nel confirmarlo, dice queste parole: *Decernimus tàm lecta in præsenti sessione* (alle quali anche pone qualche limitatione, come al decreto dell'vnione, che l'haueria riuocato, bisognando, *Iustitia mediante*, e così in altre) *quàm concordata cum singulis Nationibus die Sabbati 30. Octobris anni præteriti fuisse satisfactum*; e tanto in queste, che furono specificatamente approuate, quanto in quelle, che vuole il Concilio, che sia tenuto approuare, chi sarà eletto Papa, non si legge sillaba delle sessioni 4., e 5., ò della soggettione del Papa al Concilio; & osseruo nella sessione 39., che il Concilio vuole, che si congreghino ogni cinque anni li Concilij per li bisogni della Chiesa, non fà mentione veruna d'obligare il Papa ad adempirlo, dũque ciò fece per arrogarsi tal'autorità in casi estremi solamente di togliere lo scisma, quando la Chiesa non hauesse Capo, essendo indubitato con la regola de' Medici, che vedendo il corpo humano afflitto dal male d'impossibil cura, gli si porge anche vn rimedio velenoso per altro; formandosi vn'aforismo, *extremis*

malis

malis extrema remedia aptanda sunt.

Da questa narratione cauo due cose, vna è legale, nella quale concorda il dritto ciuile, e Canonico, che, *Enumeratio specierum restringit significationem generis*; se il Concilio hà specificato ciò, che douea confermare il Papa, la confirmatione da esso fattane coll' espressione di quello, non si può tirar à materia non espressa. L'altra, se il Concilio stimaua, hauer in se l'autorità di decretare, e poterne ordinare l'esecutione ad ogn'vno, che hauesse autorità nella Chiesa, ancorche sia Papale, perche dire nella sessione 40. allegando quella delli 30. Ottobre, poco tempo prima celebrata di elegger' il Papa, che quello douesse approuare ciò, che si faceua? *Sacrosancta Synodus statuit, e decreuit, quod futurus Pontifex per Dei gratiam proximè assumendus, debeat reformare cum deputandis in Concilio Ecclesiam in Capite, & in membris*; doue nota là parola *debeat*, che non importa necessità coattiua, & in ogni caso, trasferendo à lui l'autorità di far la legge, che il Concilio da se stesso poteua fare, ostaria la regola: *Frustrà fiunt per plura, quæ possunt fieri per pauciora*. Circoli inutili, che a' Legislatori portano macchia d'imperfettione.

l.in toto iur.ff. de reg. iur. l. sanc.ff.de pœn. cap. Pastoralis §. quoniam de rescript.

Quanto poi alla gran faraggine de' ragioni, e discorsi intorno la condanna di Vuiglef vi serro la bocca con due parole, che per esser quella causa di Fede, ed in conseguenza è vero, che il Concilio non vi si potea stendere, mentre era solo congregato per smorsar lo scisma, essi solamente alle richieste l'esaminorno, e perche hauesse vigore, furono confirmate dal Papa eletto, per Constitutione à parte; Che se il Côcilio hauesse hauuto facoltà di stabilirlo, non occorreua moltiplicare Constitutioni, e saria stata sufficiente la confirma generale, fatta da Martino.

Ancorche l'altra difficoltà, che si adduce, à che seruiua dire nel Concilio, etiam Papale in detta sessione 4. e 5. Rispondo, ch'era necessario per la sentenza, che diede San Damaso all'Epistola seconda in tal maniera: *Monet Apostolus, non ampliùs nos inuicem iudicari, & temerè iudicat, si quis Episcopum absque Sedis Apostolicæ authoritate condemnat*; Se dunque questo Santo pone per fede, che non si possa condannare da altri vn Vescouo, che dal Papa, quanto più sarà inordinato, che vn Papa venga condannato da' Vescoui senza fermare, e palesare la loro giurisdittione, qual fù, di stenderla nel caso di estinguere lo scisma, & in quell'atto solo mostrarono d'essersi valuti con dichiarare ne' sudetti Canoni della sessione 4., e 5. inserendoui le parole: *Obedire tenentur in his, quæ pertinent ad extirpationem d. scismatis*; si potea forsi dire con più chiarezza, non volersi arrogare tal facoltà, se non per stirpare lo scisma, nè meno indistintamente, mà dell'emergente solo con la dittione *supradicti*? Nè credo, che vi si farà alcuna obbiettione sopra la certezza dell'Epistola di S. Damaso da quelli, che forsi le danno per apocrife, mentre Pietro de Marca attesta, essere state venerate sempre nella Chiesa.

Labè suprad. tom. 12. col. 19 nu. 22.

de Marca de concord. lib. 3. cap. 5.

Circolando appresso sù l'istesse cose, hauete detto al Signore Scelestrato, non esser valido il suo argomento di conualidare il Concilio, perche Martino Quinto scommunicasse l'Ambasciatore di Polonia, in riguardo d'hauer'appellato al futuro Concilio, non hauendo hauuto consideratione di questo eccesso, mà perche appellaua *relicto medio* dal decreto delle Cõgregationi assemblate, essendo il suo vero ordine appellare prima al Papa, (questo sarebbe vn fauore, quando se ne conoscesse la forza, essendo contro le leggi l'appellare da vn Giudice delegato ad altri, che

al

al Delegante, e però quando fosse vero, che dalla risolutione di quella Congregatione delegata dal Cõcilio, si ricorresse ad altri, mostrauano di farne poco conto) à questo però osta il fatto, mentre gl'Ambasciatori dissero, che dalli Deputati rappresentanti come Giudici tutta l'assemblea, essendo scelti da tutte le Nationi, non si poteua dare appellatione ad vn'altro Concilio, e come cose repugnanti è necessario, hauer per diuerso il fatto da quel, che si narra, attribuendolo ad altro fine, e prima di narrare, come veramente sia passato il fatto, essendo che gl'Ambasciatori non si poteuano chiamare appellanti da vn decreto fauoreuole, e di total desiderio del Principe, che rappresentauano, competendo l'appellatione, à chi hà patito sentenza contraria; Notarò due cose assai importanti auanti d'entrare alla vera narratione di esso. La prima, che questo Concilio, che sostentate per valido, ed approuato per questo caso dell'appellatione, li mutate nome, dandogli quello di Nationi vnite, & assemblate con Cardinali, onde si troua valido il detto del Scelestrato nelle deliberationi della 4. e 5. sessione, non essere state in forma valida da darsi nome di Concilio; L'altra, che Pietro de Marca, discorrendo fondatamente di questo fatto, vi redarguisce d'insussisteza di verità, che gl'antichi habbiano mai potticato simil modo, e fusse introdotta solamente in tempo di questo Concilio di Costanza l'appellare dal Papa al Concilio futuro, e per questa causa, e non altrimente per l'appellatione *relicto medio* Martino Quinto scomunicasse l'Ambasciatore di Polonia. lib. 4. de concord. cap. 17. nu. 1. ibid. n. 5.

Il fatto però passò in tal modo, gl'Ambasciatori di Polonia hauendo rappresentato l'inquietudini, che portauano à quel Regno l'Eresie disseminate da Giouanni Falimberg, ottennero nel Concilio di Costan-

za la condanna di esso, e delle di lui massime, conoscendo poi, che il Concilio non poteua stendersi ad altro, che all'esterminatione dello scisma, domandò la specifica conferma al Papa Martino Quinto doppo assunto al Pontificato, per esser'egli assoluto Giudice nelle cause di fede (deue notarsi tutto questo, perche fà direttamente contro al vostro discorso di ampliare la facoltà di quel Concilio) e col dubbio, che il Papa non fosse per confirmarlo, quando trouauansi vniti il Papa, & il Concilio, per sentire l'oratione di licentiatura dal Vescouo di Catania à ciò deputato, in tàl caso, come da denegata giustitia dichiarorno, volersene appellare al futuro Concilio, e dalle parole, che quì riporto, cauate dal Labè, potrete farne il confronto, e più maturo giuditio, se il fatto da me narrato sia vero, *Antequam Concilium dissolueretur, pro confirmatione Sanctissimo Domino nostro Papæ præfato humilitèr supplicarunt, alioquin protestantur de grauamine, de appellando ad futurum Concilium*; il grauame non poteua riferirsi ad altro, che alla giusta dimanda della confirmatione, e per la dittione *alioquin* si vede chiaramente appellarsi dalla denegata giustitia; Chi poi è del mestiere giuditiario, conoscerà molto bene, non entrare appellatione dal decreto della Congregatione, ò Concilio, mentre quello decretò à fauore, ordinandosi, quanto domandauano gl'Ambasciatori; oue mai si vidde appellare dal decreto fauoreuole, e se per sorte il decreto, ò sentenza comprendesse mistura di materie, ò fatti diuersi, il Perito litigante, appellando, per cautela suole inserirui la clausola *à partibus præiudicialibus tantùm*, che in questo caso, per essere indiuiduo, nè meno v'era l'occasione.

d. tom. 2. col. 278.

La scommunica palesata da Martino, e doppo segui-

guitata da Pio Secondo, fù giustissima, ed à tempo opportuno per non fare radicare vna massima, non conosciuta fino al 13. Secolo, come nota Pietro de Marca, che per la notitia, haueuo dell'Istorie, hò detto di sopra esser stato solamente pratticato in questo Concilio, in occasione che l'empio Federico Secondo stretto da Innocenzo Quarto à viuere da Imperatore, e non da Tiranno, qual si mostraua, non meno verso la Chiesa, che de' suoi sudditi, con le minaccie di deporlo dall' Imperio, egli ricorse, inuentando questa appellatione, quale dal Concilio guidato forsi dal giuditio di S. Bernardo, quale disse ad Eugenio: *Appellatur de toto mundo ad te, id quidem in testimonium singularis primatus tui*; e perche voleua sfuggire quel modo di viuere, che si conueniua ad vn'Imperatore Cattolico, il Concilio Ludonense, riflettendo all'ammonitione del medemo Santo, all'istesso luogo, doue soggiunge: *Non est autem suffugium appellatio, sed refugium*; lasciò continuare al Papa il giuditio, che lo condannò nel modo disteso nel Canone, riportato nel cap. *ad Apostolicæ*, comprouato da Dio nel castigo, che gli diede per mano d'vn suo figlio spurio, notato dal medemo Autore con le seguenti parole: *Nullibì antè 13. Sęculum tale modum appellandi ad futurum Concilium adinuentum fuit, & qui primus inuenit, primus occubuit, Federicum nempè Secundum, quod ità prodit apud Historicos Matthæo Parisio Authore*; ed aggiunge tal modo d'appellatione, parlando modestamente, fusse posto in dubbio per non dire reprouato nella Francia, adoprando alcune formole preseruatiue dell'interessi Regali, per non sormontare l'autorità Pontificia in queste parole: *Porrò dubij fuisse videntur maiores nostri &c. quam*, soggiunge, *disiunctiuam protulerunt ad Pontificem, vel ad*

de considerat. lib. 3. cap. 4.

cap. ad Apostolicæ de sententia, & re iudicata in 6.

Pietro de Marca de conc. cord. lib. 4. cap. 17. § 4.

Idem ibid. n. 7.

ad Concilium; onde non sò, come potrete saluare il vostro discorso, che Martino Quinto dubitasse della sua autorità, & esitasse d'impedire tal' vso d'appellatione, mentre i Dottori Parigini sono in maggior dubbio à segno, che Pietro de Marca medemo consiglia i Principi, più tosto vn'humile resistenza, che pretendere apertamente la riforma delle sentenze, e decreti de' Sommi Pontefici, ne' quali resiede l'vltimo stato di Dominio, nè si troua sede più alta di lui tra' Christiani, à chi prouocare, e s'inoltra tanto, che taccia Gersone in questa materia, e che se l'hauesse ponderato, come si deue, non haueria fatto stampare il discorso, *An liceat à Papa ad Concilium appellare*, rimettendosi al Trattato fatto dal Duallio, quale esalta all'vltimo grado di lode; e questo caminando con le regole Canoniche, sostiene assolutamente esser' improprio, & irragioneuole, essendo che non si può dar Concilio senza il Papa, onde repugneria anche alle leggi ciuili appellare *de eodem ad eundem*, douendo l'Appellante vscire dalla giurisditione di quel Giudice, dal quale s'appella, con leuarsi dalla giurisditione del Papa, resteria escluso dall' Ouile di Christo, materia la più importante, che habbia vn Principe Christiano, e Cattolico; in oltre il medemo Duallio si riuolta contro Simone Vigorio, perche attribuisce simil consiglio alla scuola Parisiense, & interpetrando il fatto trà Bonifacio VIII., e Filippo il Bello, nega assolutamente, simil prattica essere stata in Francia, mentre (conclude egli) li Sommi Pontefici ad esempio di S.Pietro, che lo predicò nel cap.3. della prima Epistola, *parati sunt ad satisfaciendum omni poscenti*, e l'importanza di questa materia mi renderà scusato dalla lunga sì, mà opportuna digressione.

Idem ibid.n.5. Duall. de sup. pot. Papæ p.4. q.9.

vbi sup. vers. quod spectat ad scholam Parisiens.

Il

Il fondamento del diſcorſo fatto dal Cardinal Pietro d'Aleace Veſcouo di Cambrai, che amplia l'autorità del Concilio ne' termini diſcorſi col ſolito fondamento del *Viſum eſt Spiritui Sancto, & nobis*, magnãdoſi le precedenti dichiarationi fatte da S. Pietro, *per os meum audire gentes, & credere*, proferite nell'iſteſſa attione del Capitolo XV. degl'Apoſtoli, oltre che hò incontrato qualche dubbio appreſſo gl'Iſtorici, ſe à lui toccaſſe ſermoneggiar' in detto giorno; le maſſime ponderate in vn ſermone, non fanno ſtato, & in ogni caſo vengono contradette, e sbattute dalle dichiarationi fatte da' Legati del Papa nel Concil. di Trento quando gl' Ambaſciatori di Francia deſiderauano mettere in piedi queſta controuerſia, lor ſerrorno la bocca, con dire, eſſer pronti à ſoſtenere, anche con la vita, che l'autorità del Concilio non era superiore al Papa fuor del tempo dello ſciſma, abbracciata da' medemi Ambaſciatori, che ſenza fatta replica alcuna ſtimarei, conſentiſſero.

Pallauic. nell' Iſtor. del Cõcil. lib. 19. c. 14. n. 5.

E' ſuperfluo poi il ripetere, che fate vn' iſteſſo punto, che il Papa habbia la ſola ſuperiorità nella Chieſa, e Prelati di eſſa *diſtributiuè*, non *collectiuè ſumptis*, eſſendoſi à baſtanza allegate nel Capitolo antecedente, nel quale ſi ſon date anche riſpoſte categoriche, & acciò non habbiate à replicarlo, ſotto preteſto di farne doglianze del motiuo di ripetere, vi prego à cõtentarui prima di riflettere alle parole di S. Tomaſo, ſe per ſorte trouaſſiuo diſtintione ſufficiente per hauer più tal motiuo: *Sicut Chriſtus à Patre accepit Imperiũ, ſic tradidit Petro*, ſe fù mai appellato da i decreti di Chriſto, ò da Dio Eterno Padre, da cui Chriſto volſe riceuere l' autorità, all' hora hauerete giuſta occaſione di dire, che la Chieſa congregata è maggior del Papa ſucceſſor di S. Pietro, e di replicarlo ſino ad

altra sufficiente risposta, mà essendo questa vn'arme, che recide due penne, la vostra, e quella di Gersone, Autore di tal distintione, doureste quietarui: Et à quello che gl'accennati Dottori fortificando le mie ragioni, discorrono per principij, e teorica; inserisco ciò che rispose in prattica il Cardinal' Enea Siluio prima di esser assunto al Pontificato col nome di Pio II. *ad Augustinum Maier* professore parimente de' vostri dogmi in prattica, dico sì per esser stato lui anco (*de illis*) nel Concilio di Basilea doue vidde ocularmente il gran pregiuditio più tosto che il poco vtile potea portare al gouerno della Chiesa simile superiorità, sì per quello si deue pratticare giuridicamente in vn Concilio, ò vero della Chiesa cõgregata di tutti quelli, che ci deuono interuenire: *Concilia*, disse, *nõ esse vtilia in Ecclesia, quia tot solent esse sententia, quot capita, nec facilè multitudinem vnius voluntatis inuenies. Et vnius Romani Pontificis quantum profuerit Ecclesia solers cura.*

post commentaria Pij II. Epist. Cardin. Æneę Siluij ad August. Maier Romæ impre. ãn. 1584. apud Bassam, fol. 663.

E quest'Ep. douea allegarsi, fol. 212. si-uè al cap. 20. § poteuasi di quest' opera.

AL CAPITOLO XXV.

Si dà questo Titolo.

Contradittione, ò confutatione dell'altro Capitolo del Signor Scelestrate.

ANcorche non vegga cose nuoue, ò vero cõ nuoui argomenti venirsi alla tessitura di questo capitolo, onde possa entrare l'istesso auuertimento, che col Sauio ne prouerbij nell' antecedente capitolo si è dato, ad ogni modo andarò accompagnando il vostro camino nel ripeterle con vn' altro paragone del corpo naturale, al quale assomigliando la Chiesa in mol-

molte membra distinte, che sono per la Christianità, come Vescoui, Curati, e Dottori, che si vniscono per far'vn sol corpo ne i Concilij, dandoui per la sua perfettione, secondo è di douere, il Pontefice per capo, potrò ribatterle, stando à questo paragone, nel quale vedesi chiaramente, che nel Papa consiste tutta l'autorità, mentre l'anima, che dà moto, ed'opera per le membra tutte, nella parte del comando risiede nel capo, oue opera con l'intelligenza, & in tutto il resto del Corpo, come si potrà far'obbedire dalle braccia, piedi, ò viscere, stò per dire anche dal cuore, che accoglie il tesoro de Spiriti, se dal capo si leuasse l'intiera facoltà di comandare, e disporre? trouasi mai, che questo impero del capo venga riueduto, ò impedito dal cuor' istesso, negando all'altre parti la distributione, che voi dite? e se per sorte accadesse, si renderia brutale, come si osserua nelle lucerte, ò altro genere serpentario, che ridotti in due pezzi, seguita ogni parte à mouersi, e fare le sue attioni per se, come faceuano in tutto, mà nell'huomo, che hà la ragione, è l'intelletto nel capo, se quello si separa, immediatamente perdono l'esercitio delle facoltà partiali, ancorche siano di diuersa operatione, come dice l'Apostolo, *alter alterius membra non eumdem actū habent*; tutta volta quelli si muouono, e trattēgono al voler del Capo, oue risiede l'intelletto, & il Nazianzeno ci ammonisce, *nequis igitur caput sit, qui vix, aut manus, aut pes, aut vilius quodam aliud corporis membrum est.*

S. Greg. Naz. ad ciues suos timore percul. sos, & Principem irascentē orat. 9. Et per Aguir in defens. Catred. S. Petri. disput. 35. nu 119.

Del sudetto argomento pare, che se ne perda il filo nel proseguimento del medemo capitolo, mentre si passa à discorrere del corpo politico, doue il Rè risiede con tutto il comando, và imitando il corpo humano, *però non sia tale il Papa nella Chiesa, qual'è il Rè nel suo Regno*, nel che v'ingannate, sì per quello hò os-

ſeruato antecedentemente ne voſtri diſcorſi, sì ancora da quelche Gerſone hà conſiderato nell' oſſeruatione 8.*de auferibilitate Papæ ab Eccleſia*, e douẽdo sù queſto ſecondo paragone diſcorrere più diffuſamente in occaſione dell'autorità, che può eſercitare il Papa ſopra i Rè per il ben comune della Religione, mi contenterò dell' eſplicatione fatta sù'l primo paragone col corpo animato rationale, e paſſarò alla ſeconda proua, che ſi fà del ſudetto argomento, con la dottrina di Sant'Agoſtino; *Vniuerſum ſemper partibus iure præponitur*, onde la Chieſa Congregata pigliandou'il Papa per vna parte, ancorche principale ſia ſubbordinata al tutto, potrei negare il paragone, eſſendo tal compoſto materiale, che non hà proportione con vn compoſto ſpirituale ſimile all'anima, che informa vn corpo, e dipende dal Capo, che comanda, così nella Chieſa per queſta ſpirituale intelligenza, dalla quale viene animata, tutto gli prouiene dalla dependenza del Capo; voglio però, tralaſciando le proprie conſiderationi, ſe ben poteſſero diſtruggere i ſofiſmi sù la ſudetta maſſima, riſpondere col Gaetano Catedratico, così inſigne, verificarſi nel ſuo principio formale, che il Papa, quanto alla perſona, & i meriti, ſia parte nella Chieſa Vniuerſale; Quanto poi alla poteſtà, e giuriſdittione non è parte in modo, che il tutto venga dalle parti, mà che tutta la poteſtà della Chieſa, alle parti di eſſe diſtinte ò vnite, prouenga e ſia l'iſteſſa poteſtà del Papa, con le ſeguenti parole. *Et aliæ poteſtates ſunt participationes ipſius in partem ſollicitudinis datæ, iàm enim dictum eſt, quod non plus poteſt Papa, & Eccleſia, quam Papa ſolus, licèt plures poteſtates Papæ, & Eccleſiæ quam Papæ ſolius*; e ſe haueſſiuo in poco ſtima l'accennato argomento del Gaetano per eſſere à voi ſoſpetto, oſſeruate dal B.Gio:da Capeſtrano, che di-

Gaet. tract. 1. de aut. Papæ, & Concil cap. 9. verſ. ad rationem,

discorre con l'autorità di S. Geronimo vna più stretta paragone, del mondo qual'è vn complesso di tutti l'huomini, e dignità, rispetto à Roma, doue presiede il solo Papa per capo di essa: *Orbis maior est vrbe*; è vero risponde questo Seruo di Dio insigne Dottore, *quoad immensitatem, non quoad potestatem*, quasi dica il corpo è superior di mole, mà non maggiore del capo che lo guida nel comando; per la relatione poi fà il Gaetano *ad superiora*, credo, voglia intendere delle susseguenti parole riportate di S. Tomaso nel Trattato, *contrà impugnantes Religionem; Sancti Patres in Concilio congregati nihil statuere possunt, nisi auctoritate Romani Pontificis, &c. sinè qua etiam, nec Concilium congregari potest*, e questa dottrina si può anco addurre contro Gersone, come nel Capitolo superiore hauete portato, dicesse da San Tomaso applicarsi al Papa ogn'autorità, fuorche nella Chiesa quand'è congregata, e mi dispiace veder replicati sempre gl'istessi motti, *che li Dottori, & antichi Padri habbiano giustamēte creduto, douersi al Corpo solido della Chiesa congregata, e non al Papa solamente l'infallibilità*, bastando il dire vna volta le cose, nō deuo replicare le risposte, sin che non si sciolgano l'argomenti, de' quali il maggiore fan quei Concilij, ancorche legitimamente congregati, diuenuti dopò apertamente ereticali, come si è detto del Sirmiense, Antiocheno, Riminense, Mediolanense, Effesino II. dou' interuennero di tutte le nationi, & in numero considerabilissimo, Vescoui, e per tal preuaricatione hauēdoli la Chiesa sempre e sino al presente per Sinagoga di Satana, come in cortesia gli potrete attribuire l'infallibilità, mentre son dichiarati per agregato d'errori? de simili discorsi, quādo se ne desidera da penna più illustre in maggior copia, veggasi il Pallauicino nell'introduttione della sua illo-

vbi sup. cap. 7. v. amplius.

Pallauic. cap 7. n. 3.

istoria del Concilio, oue ne vscirà satio ogni curioso, ancorche si doueria da me portare come più autoreuole quãto discorre il B.Gio:da Capistrano, riferito al c.4.mà per nõ radoppiar tanto le dottrine, son contẽto del sudetto, e chi ne bramasse più, legga da se questo dotto, e gran seruo di Dio, *potens in opere*, *& sermone*, nel trattato *de Papa, Concilij, & Eccles. potest.*

Il ricorrere, per fondare tutto ciò, che manca negl' argomenti antecedenti, al Concilio di Costanza, e Basilea, per essere, quanto si operò nel primo, proceduto dal desiderio di estinguere lo scisma ad ogni miglior modo potè, portò qualche confusione in quel tempo, & equiuoco, sù i quali, i maligni tessono argomenti, e nel secõdo fatt'vn'aggregato de veleni preparati da nemici di Eugenio IV., si deuono hauere, come della petitione de principij *aliundè probandi*, mentre in 14. Secoli non s'era sperimentata tal pratica.

L' altro paragone, per esplicare l' obligo del Papa di seguitare il Concilio, e sua opinione per contradire al Scelestrato, ò vero à quel, che lui riporta per detto del Cardinale Zabarella, che *Papa electus ligari non potest*, se S. Siluestro non hauesse confirmato ciò, che si decretò nel Niceno, lasciando di sottoscriuerlo, saria stato reputato Eretico, non occorre, che vi faccia nuoua risposta, essendo stato distrutto nel cap. 17. di questo Trattato, onde non conuiene, che siamo due à replicarlo; dico solamente, che per negligenza haueria peccato, mà l' eresia non entra, se non quando il Papa lo fà *prædicando, vel docendo*; chi non se ne ricordasse, riuegga il detto cap., e soggiungo con quel, che dice San Gregorio sù le parole dell' Euangelo, *si sal euanuerit, in quo salietur?* che pare sia detto à voi, mẽtre pensate di rimediare à questo caso, che il Papa errasse contro la promessa fatta da Christo, *rogaui pro te,*

vt

vt non deficiat fides tua, se erraſſe il Concilio, conforme ſi è detto, eſſere accaduto molte volte, come ſi rimediaria per intracciar quell'vltimo giuditio da Dio dato alla Sinagoga nel Deutoronomio, e trouandoſi per tanti rincontri di ſopra allegati più facile nella perſona del Papa, pare che ſia vanità puerile andare argomentando, à trouarne vn'altro.

Nel fine di queſto XXV. Capitolo per trouare qualche appoggio alla maſſima della ſuperiorità del Concilio per mancanza degl'argomenti ſuperiori, andate lauorãdo intorno alla Bolla retrattatoria di Pio II. circa la quale s'allegeriſce la fatica d'allegare Autore, che la porti per *extenſum*, acciò non s'habbia à dire, eſſerui diuerſità, mẽtre allegate quella del Labè, à quella potremo ſtare concordemente, onde ſarà conforto hauer conſentito nell'armi da voi elette, perche nella pugna li colpi, e le punture, per eſſere preuedute, meno diſpiaccino.

In queſta Bolla andate ponderando trè coſe à voſtro fauore; Vna, che eſsendo ſtato Pio, chiamato Enea Siluio, in tempo era Secretario del Concilio, e Mantenitore, acciò foſſe dichiarato il Papa ſoggetto alle determinationi di eſso, non ſi riuocò, ſe non quando fù fatto Papa; onde ſi potea facilmente congetturare, che tal retrattatione prouenis ſe da affetto alla propria autorità nella mutatione di ſtato.

La ſeconda, che nel Dialogo fatto, trà lui, e'l Cardinale Giuliano, ch'era ſtato Legato del Concilio di Baſilea, doppo terminate le coſe, diceua Pio; *Tuebamur antiquam ille nouam defendebat*; E qui vi dò vn' altro confortino, non volermi appigliare alla riſpoſta, che voi dite darſi, e da alcuni altri intenderſi, eſſer'antica, riſpetto à quella, che teneua all'hora, ancorche habbi li ſuoi giuſti fondamenti, perche nella medeſi-

ma

ma Bolla allega la Dottrina di S. Bernardo. *Hæc ad Eugenium ſcribens; cui ſupremam, & omnimodam Eccleſiæ poteſtatem concedit*, ſoſtenendo da par ſuo le parti del Papa, e ſua Santa Sede, che non era autorità moderna, onde ſentirete riſpoſta d'altro tenore.

La terza, che nel fine della Bolla retrattatoria dica; *Generalis Concilij poteſtatem complectimur, quemadmodum & æuo noſtro, Conſtantiæ declaratum fuit*, che vuol dire, hauerne approuato di quel Concilio il tutto.

Riſpondo in genere, che vna delle due taccie biſognerà ſupportiate; ò di negligenza, di non hauer letto molte coſe, e particolarmente li Commentarij di eſſo Pio, neceſſarijſſimi, per ſapere, quanto egli oprò in ſtato di Enea Siluio, quando teſsè il ſuo ingrandimento, lauorando da Secretario del Concilio di Baſilea contro Eugenio; ò d'iniquità in tacerlo, ſe conforme era douere prima d'inſorgere nel preſente trattato coll'obbiettione, l'haueſſiuo lette.

Di queſto Concilio di Baſilea non ſi deue tenere vna ragione al mondo, ed Eugenio, oltre l'autorità, per la quale poteua diſſoluerlo *ad nutum*, hebbe vna viuiſſima ragione anche di farlo, perche appena aperto, ſi fece vn ridotto de' ſuoi nemici, Anteſignano de' quali fù il Cardinale Domenico Capranica vnà con tutta la gente mal ſodisfatta della Corte di Roma, che veniua à turme, per tirare, ſe poteua, giù dalla Sedia Papale, Eugenio. Eccone le parole di Pio in detta Bolla: *Cum Dominico Capranica, quem Martinus V. Cardinalem creauerat, Eugenius Quartus ſpreuerat, Baſileam petiuimus, Cardinales ex Vrbe profecti Eugenio infenſi, vitam eius, moreſque carpebant, accedebant cateruatim Curiales, qui (vt moris eſt multitudo maledica, & inimica Principi) Eugenij nomen omnibus*

mo-

modis carpebant. Hor che bene per la Fede,e per i costumi si potea cauare da questo Concilio,che non era altro, che Sinagoga *peccantium*?

Quanto poi alla prima obiettione Enea Siluio in persona molt'anni prima, che diuenisse Papa col nome di Pio II. ben refugiato sotto la tutela di Federico Imperatore, come suo Ambasciatore ad Eugenio, prima d'intraprēdere l'essercitio del suo officio d'Oratore, carica così autoreuole,che porta seco l'essentione *de Iure Gentium* dalla soggettione d'ogn'altro Principe, appresso di chi è molto venerata, s'inginocchiò a' piedi d'Eugenio, e non solo dimandò perdono dell'errore, & irreuerenza vsatagli nel Concilio di Basilea, detestando le massime, che iui haueua sostenute à fauore del Concilio contro il Papa, scaricando tutta la sua colpa sopra l'Abbate Panormitano, e'l Protonotario Pontano; mà per auualorar la scusa, soggiungea;chi non haueria errato con huomini di tanto valore, che nella Bolla della sua retrattatione; l'intitolò *Orbis Sydera*? E questa retrattatione fece auanti d'esser Cardinale, non che Papa, conforme l'hà piantata nelli suoi Commentari, e perche chi legge quest'opera, non habbia l'incommodo di cercarla, quì ne riporto le parole. lib.2. pag. 10. nu. 10. Comment.

Priùs,Sanctissime Præsul,quàm Cæsaris mandata referam, de me ipso pauca dicam, scio, multa de me tuis auribus inculcata esse neque bona, neque digna relatu, sed neque mentiti sunt, qui me tibi detulerunt, plurima ego, dùm Basiliæ fui, dixi, scripsi, & feci, nihil inficior. vt non tàm tibi nocere, quàm Dei Ecclesiæ prodesse mens mea fuit. Errani, quis neget? Sed neque cum paucis, neque cum paruis hominibus, Iulianum Sancti Angeli Cardinalem, Nicolaum Archiepiscopum Panormitanum, Ludouicum Pontanum tuæ sedis Notarium sum

sequutus, qui Iuris oculi, & veritatis Magistri credebantur, quis cũ tantis hominibus non errauerit? Verùm ego, vbi errorem deprehendi Basiliensium, fateor non statim ad te conuolaui, quod plerique fecerunt; sed veritus, nè ab errore in errorem prolaberer, & sæpè in Scyllam incidunt, cupientes vitare Carybdim, ad eos me contuli, qui neutrales (chi legge, noti queste parole poste sagacemẽte) *habebantur, nè ab altero duorũ extremorũ ad alterum sine consultatione, ac mora transirem. Mansi ergò apud Cæsarem tribus annis, vbi, dùm magis, ac magis contentiones audio, quæ inter Basilienses, & tuos Lagatos fiunt* (notisi parimente il modello della causa della di lui ritrattatione, durãte l'vnione de' maligni, nel proseguire quel Cõciliabolo) *nihil mihi dubij relictum est, quin penès te sit veritas.* (ecco l'infallibilità confessata nel Papa) *sic enim me tuam in gratiam redire posse, sum ratus, eo quia ignorans peccaui, mihi vt agnoscas, oro, deindè causam Cæsaris explicabo; Cui Eugenius, tu iàm veritatem tenes, caue, nè illam relinquas*; onde osserua il tempo della retrattatione, che tù in stato libero, le ponderationi, che come Enea Siluio fece, e nõ come Papa, cõforme supponete, ponderando prima le ragioni, il luogo, doue erano persone neutrali da consigliarsi, e doppo questo vnì alla retrattatione del falso la confessione del vero, che fosse nella voce del Papa, e non del Concilio, l'infallibilità; e nell'Epistola annessa à detti Commentarij diretta à Martino Mayer, si vede confermata detta dichiaratione fatta prima di esporsi à piedi del Papa, come Ministro, ò rappresentante, & inuiato dall'Imperatore, quale scrisse in grado di Cardinale.

Post cõment. Pij II. Romæ impressa, & sup. alleg. fol. 671.

Quanto alla seconda difficoltà, voglio ammettere, che Pio II. nella Bolla della retrattatione dicesse, di difendere l'antica sentenza, tralasciando l'esplicatione,

ne, se l'hauesse per antica in se stessa, ò vero rispetto à lui, che la discorreua; Vorrei da voi sapere, se hauete osseruato, come si conuiene ciò, che soggiunse nel Dialogo sudetto, doue discorre Enea con detto Giuliano circà la sussistenza di tal'opinione dell'autorità del Concilio sopra il Papa, ò vero del Papa sopra il Concilio, qual fosse l'antica, e più vera la parte che lui faceua per il Concilio, stringendo Giuliano con l'efficacia del suo dire; Giuliano rispose. *Tu Enea sei vn falsario, sei vn brauo giocator di vantaggio, à dirla in Francese, sei vn Pippeur, torno à dire, perche s'intenda meglio, Pippeur*; Onde ad Enea chiuse la bocca in maniera, che il Dialogo finì, senza che hauesse fiato da rispondergli. Ecco le proprie parole cauate dalla Bolla da voi allegata, che non porterà dubbio d'alteratione, impressa distesamente dal Labè, nel quale vedo che confidate: *Diutina fuit concertatio, ad extremum, cum scriptis, dictisque Cardinalem præmeremus, vehementèr subridens ille, tu, inquit, Ænea tabellis obsignatis agis mecum.* Ecco di qual sorte erano le dottrine addotte da Enea Siluio per l'antichità, e tali sono, e saranno sempre false quelle, che adduce chi lo seguita in stato di Enea; & il Dialogo finì; *Verùm propterea nos sumus liberi, & quia mutare sententiam vsque ad mortem possumus, cùr non liceat omni tempore verùm amplecti; fateor* (notisi questa chiusa, per la quale si vede, che Enea si beuè la mentita, e non hebbe modo di rintuzzarla) *me dixisse, & scripsisse, quæ dicis, quæ refers verum à vero remotum.* E tutto ciò par che lo dichiarasse ancora nell'allegata lettera ad Mayer douer' essere senza controuersia l'autorità del Papa superiore a' Concilij, iui parlando della necessità di esserui Superiore, per hauersi al mondo chi regoli con le leggi, così nella Chiesa ne-

tom. 13. pag. 1411. in fine.

cessaria, dice: *In Ecclesia quidem Catholica hoc munus Romanis Pontificibus creditum est, quod nemo, qui sapiat, inficiatur, sicut, & generalium Conciliorum sanctiones confirmare, sic interpetrari, corrigere, atque abrogare posse*; e de' Concilij non potersi far capitale, *quia quot capita, tot sententiæ, nec facilè multitudinem, vnius voluntatis inuenies*, allegandone vna causa più potente, & efficace, *vbi Oratores Principum, non quæ Iesu Christi, sed quæ sua sunt quæsiuisse*, aggrauando il Concilio di Basilea, non solo come Sinagoga, & autore de' disordini, mà che iui si scoprissero tutte queste macchie, soggiunse, *quod demonstrare Basiliense Concilium*.

d. Epist. fol. 667. & 669.

Chi hauerà più ardire di sostenere per l'antichità; hor che quegl'istessi, ch'eran Compagni, ed acerrimi difensori de' tali sogni, la dichiaran falsa? A chi aspetterà d'esser fatto Papa per mutarsi, non giouerà tal' aspettatiua, per ciò Pio si ritrattò molto tempo prima, segregandosi anche da vna grand'Assemblea, che promouea l'errore.

Quanto alla terza, che Pio nel fine d'essa Bolla confirmasse intieramente gl'atti del Concilio di Costanza, mi contento di stare à quel, ch' egli medemo doppo d'hauer detto: *Liquet igitur, vnum in Ecclesia Caput, & vnum Principem &c.* soggiunge: *veneramur Constantiense Concilium, & cuncta, quæ processerunt à Romanis Pontificibus approbata* (osseruate il più essentiale, che secondo il vostro costume hauete lasciato, attaccandoui ad vna semplice parola, che dite, hauer mutata il Labè, nel quale io non hò saputo trouare niente diuerso dagl'altri Concilij stampati, e particolarmente in quell'impresso à Venetia del 1585. nel Pontificato di Sisto Quinto, e quando ci fosse la mutatione, dal cui *Pontifex præfertur, in cui præest*, non è con-

è considerabile, perche la forza non stà quà, e consiste nelle seguenti) *inter quæ nullũ inuenimus vnquam fuisse ratum, quod stante indubitato Præsule*, (& in questo cadea la questione(*absq; ipsius authoritate conuenerit*, *quia non est Corpus Ecclesiæ sine Capite*, (osseruate ancor'il rimprouero della chiusa, che hauete tralasciata) *& omnis ex Cap. DEFLVIT IN MEMBRA POTESTAS*. Queste vltime sillabe, dalle quali *tota lex pendet*, hò scritto in caratteri d'Agulia à tal fine, che si notino per li bisogni. Vi parea sentẽza da tralasciare? All'altre cose, che son'addotte nel fine di questo capitolo, per esser sinonime all'addotte di sopra, non dò risposta, per non replicare quel, che hò sopra anch'io detto. Chi hauerà curiosità di leggere il Testo, potrà applicarui la sudetta mia glosa.

E prima di vscire da i discorsi, ò manifesti de' pensieri, & opere di Pio II. in grado di Togato, di Vescouo, ò di Cardinale, ò prima che fusse Papa, e publicasse la Bolla della sua retrattatione, lui stimò internamente, mai si potesse, ò douesse dire il Concilio esser superiore al Papa, e quanto si lauorò in quel di Costanza, fù per estinguer lo scisma solamente, non douendosi tener conto dell'altro di Basilea, per esser vn'aggregato d'iniquità, riferirò le parole, ò sentenza, che proferisce nell'Epistola sudetta, *Horruerunt Christiani, & Orthodoxi Reges bicipitem Ecclesiam*, (per l'elettione di Felice V. in Basilea) *& quantùm Patres Constansienses, qui scissam Ecclesiam resarcierant, commendabantur, tantùm Basilienses, qui vnitam proscinderant, vituperabantur.* supprad. Epist. fol. 671.

Quello poi che vedo ne' giorni nostri rinouato, è quello, che Pio II. riprese in suoi tempi al sudetto Martino, e Compagni, conforme altroue hò detto ne' cap. antecedẽti, desiderarsi simili torbidi, che han dato

to ansa à questo vostro trattato, per carpire qualchè vtile priuato, egli dice: *Vos trahit vtilitas, & crescendi cupido, scitis enim mos esse conuentus, quin res immutentur in seditionibus, magisque motibus, obscuros emergere, atque illustrari homines &c.* siegue poi per mostrare, che non è zelo, mà interesse di chi sublima il Concilio per abbattere il Papa, *Vos auro aucti beneficijs cumulati æstimatione magnificati domum reditis*; in detta epistola hò stimato anco opportuno notare il danno considerabile, che ne resulta con la rinouatione di queste materie, le quali riprende in quel soggetto, à chi scriue, dicendo: *Tu accusas Constitutiones Basiliensis Concilij irritas esse, idque maximè iniuriosum putas, qua in parte magis iniuriosus es, qui litem iàm sopitam renouare conaris*; il che partorisce discredito appresso le Nationi separate dalla Chiesa, quali se mācasse lo scandalo di tanta dissunione nelle Chiese, che formano il rito latino, si ridurriano all'Ouile di Christo, riferisce vn bel motto de i Greci chiamati
Ibid, fol. 671. al Concilio di Firenze nel trasportarui quel di Basilea: *Risit Oriens latinorum insaniam, qui sibi ipsis dissensientes aliarum vnionem perquirerent.*

AL CAPITOLO XXVI.

Si pone il seguente Sommario, ò vero Titolo.

Lo stato della questione toccante la potestà, che qualche Dottore hà voluto attribuire al Papa sopra il temporale.

ECcoci all'altro Polo, sù del quale si aggira la figurata ecclitica, doue fate pensiero di caminare, regolando la Chiesa diuersamente dal modo, che il

il bisogno della Religione richiede, e da Christo Redentore fù instituita, con darla al gouerno d'vn solo Capo, mentre all'autorità temporale de i Principi, si vuol dare vn'esentione, & independenza da questo Capo, anche in quei casi, che col mal gouerno potessero pregiudicare all'vnità della Fede; e con le loro leggi, e mali costumi, i popoli scandalizzati si separassero nello spirituale da quella Gregge, che Christo volse vnita in vn'Ouile solamente, consegnato al Capo visibile, e suo Vicario in Terra, onde non possa coll'autorità ridurlo al buon'vso, separandone i membri putridi, quando contaminassero il resto del Corpo de' fedeli, e nè meno pensare al Corpo, per saluare lo spirito, e l'anima, per essere il più importante, & il più essentiale.

Reca poi marauiglia, che si habbia per dottrina nouella inuentata da Gente cieca questa prattica antica nella Chiesa, e da' Dottori di essa molto tempo fà celebrata, e non ocecatamente, come voi supponete in questo capitolo, e per mostrarne l'abbaglio, farò vedere, che da insigni Dottori vien decantata, essere stata riceuuta nella Chiesa subbito, che con la fuga della Tirannide fù introdotta l'obbedienza nella mente de i Principi, non che appresso à Plebei, ò del popoletto abbracciandola, come lasciata da Christo, per essere importantissima nel gouerno spirituale.

Di questo ne fù, non dico Inuentore, mà Esecutore Gregorio il Grande, che da voi non deue reputarsi per Santo solamente in quelle cose, che sodisfanno il vostro pensiero, mà conuiene stimarlo tale in quello, che vi contradice; egli nel priuileggiare i Monaci di S. Medardo, sodisfece alla Francia, nel dargli persone, che operassero à beneficio del prossimo inde- Nell'Epist. 18. del lib. 1.

pen

pendentemente da i Vescoui, per qual ragione l'hauete da impugnare in quella parte, che vuol farsi obbedire, anche da i Rè, mentre dice in tal modo: *Si quis autem Regum, Antistitum, Iudicum, vel quorumcumque personarum secularium huius Apostolicæ authoritatis decretum violauerit &c. Cuiuscumque dignitatis, vel sublimitatis sit, honore priuetur*; E perche conosceuate, esser forte questo argumento d'essere stata esercitata da vn Dottore, e Santo di tal sorte vna simile autorità, più modernamente hauete studiato il modo di eliderla in occasione di nuouo trattato, oue la publicate per apocrifa, sospettando d'inuentione di moderno Scrittore in tempo, che trà l'Epistole decretali stà esposto da più d' vn secolo alla lettura publica; à questo però non mi fermo, passo à mostrare l'insussistenza della ragione, oue vi fondate, che rende più certa l'autorità, essendo che si minaccia di essautorare i Vescoui, come il Papa non possa farlo, quando sono dissubedienti al suo comando, materia, che vedemo pratticata in contrario, & ogni volta si commette delitto, ò graue mancamento, loro si sospende la Giurisditione con spedirsele Vicario Apostolico, e si depongono anche bisognando, come è accaduto à richiamo de' Principi ancora, nello stato de' quali stasse confinata la lor Diocesi; il Carattere, e facoltà dell'ordine, è quella che il Papa non può togliere, per essere impressa nell'anima, mà l'honore, dignità, ed esercitio di Giurisditione, non è, chi lo metta in dubbio, oltre che con la generalità, il Santo intese *pari formitèr difformitèr* sottoporli à quella pena, della quale respettiuamente erano capaci, e questo vso esercitato da S. Gregorio, viene da Gregorio VII. canonizzato, siche sariano due l'imposture contro la verità del priuilegio, e contro chi se ne seruì 500. anni

Nella Vita di Gregorio il Grande stampata del 1686.

Doctores in c. ex literis de excessib. Prælatorum, §. cū igitur.

ni

ni prima, che Baronio al vostro dire attribuisse al Papa tale autorità, e contro Gregorio VII. che deponēdo Errigo IV. Imperatore, imitandolo, l' allegò nel giustificar la sua attione, come appresso si vedrà. Questa poi è vna prattica approuata, e lauorata ne' Concilij Generali istessi, doue si dà in tal forma il saluo condotto, e nominate doppo i Rè tutte le Gerarchie Ecclesiastiche, si pone la priuatione della dignità, à chi porge impedimento, così lo pratticò il Concilio di Costanza, e col suo Esempio lo rinouò il Sacro Concilio di Trento.

Concil. Constant. sess. 7. alleg. per il Cardin. dù Peron nell' arringa del 3 stato pagina 612.
Concil. Trid. post sess. 15.

E poi vn grandissimo inganno, che questa dottrina dell'autorità indiretta del Papa sopra i Prencipi temporali, gli sia attribuita per inuentione del Bellarmino, e del Baronio, e vi tirate adosso, con dirlo, vna censura di gran negligenza, di non hauer letto, quanto occorreua nella materia, prima di dar forma à questo Capitolo, hauendola prima dichiarata, e scritta due gran Catedratici dell' Vniuersità di Parigi, e parimente Dottori della Chiesa, S. Tomaso, e S. Bonauentura, quello nel trattato *de Regimine Principum*, parlando dell'autorità del Papa, affermò, *hoc conuenire prò bono gubernio, vt vnus regat, ità omnes Reges, & Populi Christi Vicario, & Petri Successoribus subditi sunt*; preueggo l'obiettione, di non essere opera del Santo Dottore questo Trattato, questo non toglie però, che non sia stato manifestato à tutti, & impresso trà le sue opere più d'vn Secolo prima, che fossero al Mondo Baronio, e Bellarmino; l'altro, cioè S. Bonauentura lo dice senza che gli si possa opporre, non essere suo Trattato, scriuendolo in quello *de Ecclesiastica Ierarchia*, in queste parole: *Iàm verò possunt Sacerdotes, & Pontifex amouere Reges, & deponere Imperatorem, sicut sæpiùs accidit* (nota questo) *&*, vi-

D. Thom. de Regim. Princ. lib. 1. cap. 14.

D. Bonau. to. 2. in Opusc. de Eccles. Ierarc. in 2 par. vers. de tribus ordinibus 2. Ierarchia.

visum est, quando scilicèt eorum malitia hoc exigit, & Reipublicæ necessitas sic requirit. Dunque potrete deponere la maleuolenza contro Baronio, e Bellarmino, per non essere inuentori di tal dottrina, hauēdola solamente continuata, come si conuiene da buoni Ecclesiastici, e defensori della verità con le ragioni, che accompagnauano il zelo de due Gregorij, in fine voi che sete tanto apprezzator dell'antichità, per qual ragione andate sminuzzando li detti di Bellarmino, e Baronio mettendo da parte la risposta data da Simmaco Sommo Pontefice ad Anastasio Imperatore, qual si doueria chiamar autore di tal propositione, quando nell'apologetico li disse: *Si omnis potestas à Deo est magis . ergò, quæ rebus est præstituta Diuinis,* vi lascio con accennarla solamente, perche nel sequēte cap. meglio la riuederemo.

E di questa autorità ne fù esecutore ne Secoli antecedenti al millesimo Costantino Santissimo Pontefice, dando per castigo à Filippico Imperatore per hauer resuscitata l'Eresia dell'Iconoclausti, arrogandosi varie autorità, spettanti al Sacerdotio, non fusse più impresso il suo nome nelle monete, rendendolo di dannata memoria, come si è discorso antecedentemēte per notationi fatte dal Panuino, cauate da autori greci, castigo il magior che si possa dar ad vn sourano, & in conseguenza la magior autorità, che sopra di essi possa esercitarsi, quale non vedo portarsi da nissuno istorico fusse abrogata, anzi Anastasio successor di Filippico si humiliò al Papa, come in detto cap. 12. di quest' Opera si è diligentemente osseruato.

Platin. & Panuin. in vita Constant. Papæ.

Mà per qual ragione andiamo esaminando la verità de' fondamenti addotti da Gregorio VII., se habbiamo il caso in termini indiuidualmente pratticato nel Concilio di Costanza, doue fù querelato vn

Rè

Rè di Francia, & il Gersone vi andò à tal fine di pigliarne la difesa? nella quale non pone il nome del Rè, che stimò, non già per l'imputatione d'vn delitto positiuo commesso da lui, mà della negligenza, di non hauer punito condegnamente quelli, che assassinorno in mezzo Parigi Giouanni Duca di Borgogna, credo però fosse Carlo VI. al racconto, che ne fà dell'Istoria lagrimeuole il Gabbasutio; in essa difesa, non oppone già non esserui nella Chiesa autorità sopra i Rè come costituitagli da Dio, mà vi cõsentì, e la fermò nelle seguenti parole, esser appresso il Concilio. *Confitetur hoc ipsum pia, grataque recognitione idem Rex suis patentibus literis, &c. ità vt exclamare fas habeat, tàm apud Deum, quàm apud hoc Concilium, &c. nè tradas me calumniantibus me*, & abbracciando la sua Giurisdittione, *proindè*, soggiunge, *ad processus alios intendimus, dùm postulatos Iudices habuerimus, copiam petere, ac deindè procedere, & causam instruere*, siche come potrete impugnare questa autorità nella Chiesa, mentre vn Ministro d' vn Rè, confessa potersi nella Chiesa procedere contra vn Monarca? che poi sia stata agitata la causa in vn Concilio, e non auanti il Papa, questo non toglie la controuersia, ne ferma la vostra opinione, mentre pretendete, che l'autorità Regia sia soggetta immediatamente à Dio; tal sogettione immediata tanto viene interrotta, e fatta mediata, quando si procede dal Concilio, ò ver dal Papa, perche il punto non stà nella persona del Giudice, mà in non riconoscere altro Giudice superiore al Mondo, per esser soggetti solo à Dio *directè, vel indirectè*; Dico di più, ne meno possa applicarsi per quello, che hà fermato la Chiesa Gallicana in vna delle quattro propositioni, doue dice in tal forma, *Reges ergò, & Principes in temporalibus nulli Eccle-*

Gersone in propos. facta in Côcil. Cõstant. ex parte Regis Franciæ

Gabbas. in narr. Istor. sæcol. 15. n. 23. e 24.

siastica potestati, Dei ordinatione subijcij, tanto essendo potestà Ecclesiastica quella del Papa, quãto quella del Concilio; Come dunque si potrà mai dire, mentre che la Francia istessa hà tollerato positiuamente il contrario per mezzo d'vn Dottore di quella sorte, & in contradittorio Iudicio, che à nessuna potestà Ecclesiastica sian soggetti, quale esclude tutti, se ciò non fosse vero, Gersone l' haueria declinata, e non fermata.

Che poi possa cadere nella mente del Papa l'abusarsene, con leuare à suo capriccio ingiustamente dal possesso del Dominio vn Monarca, come ne i casi che si rappresentano in questo Trattato, de quali lascio la verità, e giustitia, à chi tocca di esaminarli, pche trouerãno, che i Sommi Pontefici, Innocenzo III. e IV. di questo nome, dalli quali è stata fermata tal'autorità ne' Concilij IV. Lateranense, e I. Lugdonense, han chiusa la bocca à tutti i maligni, essendo che rendono (ancorche non fossero tenuti per giustitia, mentre al Papa non si può dire, *cur ità facis?*) e con somma clemenza espongono le cause, per le quali vengono à deponere i Prencipi ribelli alla Chiesa; tal' esempio si deue credere, che seguitaranno tutti gl'altri Santissimi Pontefici, mà quando ciò fosse, saria vn'inconueniente, che non scioglie l' argomento della necessità di adoprare questi mezzi per impedire, che i Prencipi non introducano maligne opinioni ne loro stati in pregiuditio dell' anime; ne per causa degl' inconuenienti, che sogliono, e possano accadere nelli Dominij, si mutarà in tutto, ò si tralasciaria il Gouerno, come per esempio, che vn Rè legitimo si conuerta in Tiranno, vn Giudice costituito per far il giusto, e vindicare l'ingiurie, diuenga vn rapace, vn sanguinario sostentatore de cattiui, esterminatore de buoni, i Rè me-

Cap. ad Apostol de sentent. excõmun. in 6. Et Innocenzo III. nell' epist. scritta à Pietro Rè d'Aragona, e dalle lett. di Vgone Vescouo Regiense al medes. Innoc. 3. nel Labè to. 11. Concil. col. 94. et seq.

medemi se temessero, come spesso è accaduto essere ammazzati per seditione, ò per mezzo de Sicarij, se nelle Republiche, perche è auuenuto in alcune, che abusandosi li lor capi, ò direttori dell'autorità datagli in persecutione de malfattori, se son valsuti delle forze assegnategli in propria commodità, & esaltatione, per questo si hà da tralasciare il gouerno, e con tal pretesto i popoli ricusassero di soggettarsi ad vn capo, e direttore, & i buoni non volessero abbracciare il Gouerno, per questo se si hauesse à stare senza Rè, e senza Magistrati si accrescerìa, e non si toglieria l'inconueniente, & il mondo si perderia, e predominando i maligni, i buoni non haueriano quiete, conforme lo và descriuendo Seneca nell'Epistola dell' importanza del Magistrato, terminando con questa sentenza: *Confitebitur, multum se debere ei, cuius administratione, & prouidentia cōtingit illi pingue otium, & arbitrium sui temporis, & inter turbata publicis occupationibus quies*; Douendosi dunque tollerare ne' Prencipi tal' inconueniente per il gouerno temporale, per qual caggione non si hà da sopportare nel Papa, conseruando il gouerno spirituale più importante. Queste son considerationi politiche, appoggiate alle cōuenienze; chi poi vorrà vedere le categoriche, il Cardinal dù Peron nell' Arringa al 3. stato le dà in tanta copia, che per non dilungarmi, quì non l' inserisco, onde à questo rimetto voi, & ogn'altro Lettore.

Epist. 73.

dù Peron nell' Arringa al 3. stato fol 618. §. majs les Papas ripliquerà,

Tutte queste riflessioni politiche si riferiscono ancora al gouerno Ecclesiastico per il ben dell' anime ad esecutione di quelli, che insidiano la lor salute, & à questo fine esagerò Gregorio VII., esser necessario per bene de' Prencipi istessi mostrarli, che non deuono sottraersi da questa autorità, se sperano, e credo-

dono di saluare l'anime loro,al che non possono giungere, se non aggregati nell' Ouile di Christo, qual'è vn solo, & vn solo è il Pastore, al quale deue andare à terminare il giuditio di tutte l'anime; onde se ne può cauare vna conseguenza, che andando à terminare nel Concilio,e non in mano del Papa si faria per sfuggire il giuditio retto, mentre alla conuocatione di esso, bisogneria tanto tempo, che non solo la persona, che douria esser punita, saria morta, mà passate altre più generationi prima,che si giudicasse il delitto della persona, oltre le speranze, che vi sariano di scampare le pene con le fattioni, che si suscitariano per mezzo de' loro dependenti, dunque si potria dire, che chi fugge il Giudice, *foueat malum ius*, Ancorche per consideratione humana si deuano supporre prouenute da Christo istesso, che volse la Chiesa fondata *supra firmam petram*.

Et à che seruiria la prerogatiua, che da voi si dà à Monarchi de' Protettori de' Canoni, mentre per l'osseruanza de' Sac.Canoni si dà simile potestà al Papa, acciò che in caso di resistenza possino con l'arme,e la potenza loro coadiuuare il Papa, quando non venga obbedito, se da questi Protettori viene impugnata?

Questo titolo però,conforme hò promesso ne' Capitoli antecedenti, è molto diuerso, & altera le pretensioni, che hanno hauuto gl'Imperatori Pij,e Cattolici nell'assistere con le forze all'osseruanza de' precetti della Chiesa, perche i Sacri Canoni hanno per defensore la ragione, e Giustiniano,da cui pigliate la norma, se ne chiama esecutore nella nouella 44., doue in occasione dell'esilio dato ad Antimo Patriarca di Costantinopoli per ordine di Agapito Sõmo Pontefice nel Sinodo Costantinopolitano, nel quale presedè Menna Patriarca, ò Arciuescouo, che fosse in quel

quel tempo legitimamente eletto, proferisce queste parole; *Rem non insolitam Imperio, & nos facientes ad præsentem venimus legem, quotiès enim Sacerdotum sententia quosdam indignos Sacerdotio deposuit, totiès Imperium eiusdem sententiæ, & ordinationis, cũ Sacerdotum authoritate fuit*; siche nõ protegge, mà si vnisce per l'esecutione con le deliberationi fatte da Giudice Ecclesiastico, e Carlo Magno, e Ludouico suo Successore, da' quali la Francia può pigliare norma, non ostentorno già detto titolo, ne' Capitolari solo se ne mostrono instrutti, vedi il Gratiano nel cap. *Sacror. Canon. distinct. 63.*, e da Pietro de Marca il Rè di Francia vien dichiarato *Custos Canonum*; ed osseruo nella forma de' giuramenti, che danno gl'Imperatori, e Principi nell'ingresso del lor comando con la forma prescritta da' Sac. Canoni, tal voce di Protettore si dà verso la persona del Papa per conseruatione del possesso de' beni, non già de' Sacri Canoni, onde sarà meglio il titolo d'osseruatore ad esempio di Giustiniano, & in questo modo sarà più facile dall' Ouile, che hà constituito Christo in terra per i fedeli, passare in Cielo per riportare il premio eterno per tal difesa.

Nouella 42. riportata dal Labe tom. 5. Conc. col. 163. Così si chiama sempre da Pietro de Marca, Custos Canonum nel tratt. de concor. lib. 4. c. 7. n. 7. il Rè di Francia.

Clemẽt. Rom. Princip. de iur. iurand.

Stimo per altro vn tradire i Principi, mettendo loro in testa l'opinione di non poter'essere giudicati indirettamente dal Papa in caso di relassatione, e mancamenti verso la Religione Cattolica, essendo che, come osserua dottamente il Diana, spesso i Popoli mal sodisfatti del gouerno, consigliati da qualche solleuato ingegno con l'autorità de' Dottori, pretendano pigliare da se quella giustitia, che non possono per mãcamento di Giudice à chi ricorrere, per moderare gl'ingiusti eccessi del suo Principe, che dandosi simile autorità, se gli leuaria totalmente il pretesto, men-

Decianus in criminal. lib. lib. 7. nu. 13 & lib. 12. c. 9. n 3. ex l. dicit Prætor, §. debitorem, ff. quæ in fundo creditorũ, ex Dian. p. 11. Miscel. à nos. de iure exautorandi Reg. resol. 8 vers. probat tertiò.

mentre il Papa si sà, che *paratus est ad satisfaciendum omni Poscenti*, le parole del Diana sono le seguenti: *Si tale iudicium populis, & Proceribus relinqueretur, &c. aperiretur via seditionibus, rebellionibus, & cedibus &c. ergò inter Christianos tale iudicium Pontificibus relictum esse, dicendum est*; questo à me pareua pensiero del Diana; sentite per gratia, con qual chiarezza lo ferma vn'Autor più antico, qual'è Francese, ò Parigino per nascita, ò vero per dignità Egidio Bellamera doppo hauer detto, *Papa potest deponere Imperat. ac etiam Reges*, ne dà la ragione, *quia videtur valdè expediens Reipublicæ, quod illam supremam, & absolutam potestatem habeat Papa; vt sit aliquis Supremus Monarcha, qui huiusmodi excessus possit corrigere, & de ipsis iustitiam ministrare.*

Diana vbi sup. resol.6.

Egidio Bellamera in capit. Alias 15. q. 6. nu, 2.

AL CAPITOLO XXVII.

Si dà da voi questo Titolo.

Quello habbiano insegnato Giesù Christo, e suoi Apostoli sopra ciò.

CRederei, che il discorso, che si fà, & appoggio sopra le Dottrine Euangeliche, & Apostoliche, che si apportano in questo Capitolo, consistano in mero equiuoco per tirarle dalla potestà diretta all'indiretta, qual si và esercitando sopra la temporale con la spirituale, quando da i Principi si abusi la lor potestà in pregiuditio della Religione, contaminando i Popoli con le cattiue leggi, e costumi nella conuersatione de' relassi, ò Apostati della fede, & ancorche la potestà de i Rè, & altri Sourani venga contrastata da tutti i Dottori circa l'immediata dependenza, ò tra-

traditione da Dio, con Testi chiari, & aperti, apportati così da' Professori in facoltà ciuile, come de' Moralisti, ad ogni modo, lasciando altroue tal questione, stando sù le parole, che riportate, proferite da Christo, *reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*, se da' Principi s'intacca il Ius Diuino nel mutare Religione in pregiuditio dell' anime nel suo stato, haurà da starsi senza Giudice, che faccia contenere ne' suoi termini la potestà temporale, e la potestà chiamata da' Latini autorità coercitiua? Dourà stare senza persona, che l'eserciti? Quest' è vn'assurdo, che non si toglie nè meno con le parole, che cauate dall'Euangelo, conforme lo pondera dottamente il *Suarez ad Regem Angliæ*, volendo Christo, che ogni potestà habbia il suo confine, & in conseguenza chi resta aggrauato per esserli trapassati li termini, deue secondo le leggi naturali vendicarsene, *vim vi repellendo.*

l. ex hoc iure, ff. de iust. & iure, Bald. in d. l. num. 2. Alber. ibid. n. 2. Pietro Vit. et altri, che appresso si allegherãno co'l Carleual. de iudiciis.

lib. 3. cap. 16. et 17.

Nè la scusa, che l'autorità sia da Dio, per la dichiaratione d'Innocenzo III. al capitolo *per venerabilem, qui filij sint legitimi*, dà sutterfugio al delinquente, conforme vediamo, che vn Sacerdote, hauendo l'autorità parimente da Dio nel consacrare, & assoluere, & in ogn'altro esercitio de' Sacramenti per le parole di Christo: *Hæc quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis*; se in quell'atto commettesse alcun' errore punibile, per questo non potria esser castigato dal suo Superiore? con Giurisditione anche da quello delegata; e mi esplicherò con vn'esempio non men valido, che chiaro, addotto dal Pallauicino nelle sue Istorie del Concilio, ribattendo vn simile assioma di Pietro Suaue, che quando la Giurisdittione era data da Dio, non poteua quel che l'esercitaua esser riconosciuto dal Papa, ch'è huomo, che con-

lib. 16 p. 4. cap. 12.

tenendo il Sacramento del Matrimonio vn vincolo indiuisibile trà il marito, e moglie, per questo il Principe in caso di delitto, non potrà separarlo *ad tempus* con la prigionia, ò esilio, ò altra pena, doue la moglie non possa seguitarlo, ò in vita, e con la morte naturale, farne lui la separatione? Così il Principe, ch'è Marito della Republica, può esser separato dal Consortio per quei mancamenti, per i quali si è detto entrare l'autorità indiretta, ò vero farne vna separatione *ad tempus* per il contaggio dell'anime sin tãto, che si purga dall' introdotti sconcerti della Fede, conforme i Canoni discorrono *de Coniugio leprosorum*, e nel Testamento vecchio il Rè Ozia per la lepra fù deposto dal Regno, per esser male contagioso con maggiore celerità da' Sacerdoti, ancorche nel Testamento vecchio li Rè haueuano con maggior fondamento tal potestà da Dio immediatamente, & il sopr'accennato argomento del Pallauicino, pare che sia cauato di peso dal capitolo *solite de maioritate, & obedientia*, doue Innocenzo III. con maggior forza, e vigore esplicando le parole di S. Pietro nella sua Epistola, doue dice: *Subditi estote omni humanæ Creaturæ*, per questo ogni Sacerdote hauerà da obedire ad vn Plebeo, ch'è Creatura humana? *Sequæretur ex hoc, etiam quod seruus quilibet in Sacerdotem Imperium accepisset, cùm dicatur omni humanæ Creaturæ.*

Sã felicé decis. 52. num. 77 ex Luca de Penna dice, Rex est maritus Reipublicæ.

2. Paralipom. cap. 26.

Che gl'Eretici pretendessero d'esser giudicati con le Dottrine Euãgeliche puramente lette, non è esempio da pigliarlo, perche sotto Pio IV., al quale ne fecero l'instanza, se gli dimostrò esser zelo farisaico di elegersi quella parte, che à loro giouaua, mà chi è Cattolico, deue riferire con la combinatione delle prime le seconde parti, come à questa di dire, *reddi-*

te

te Deo, quæ sunt Dei, essendo la Religione terminata à Dio, sempre di quella ogn'vno deue stare al giuditio de' suoi Ministri, sì come l'esplica dottamente con l'autorità del Nazian. e di S. Agostino l'Aguir.

Aguir in defens. Cathedr. S. Petri disput. 35. nu. 118. & 119.

L'autorità di Tertulliano, della quale si è seruito il Boccanano à vostro parere, che li Christiani siano stati obedienti anche à gl'Imperatori infedeli, per legge Diuina fusse nella Chiesa antica, quãdo i Christiani non haueuan forza da resistere, ò scuotere il giogo della tirannia, è vn'assioma, che non si addatta, perche non si pretende faccia il Papa il suo risentimento à forza d'armi, hauendo sempre caminata la Chiesa con l'insegnamento di S. Prospero.

S. Prospero in Carmine de ingrati.

Sedes Romana Petri, quæ Pastoralis honoris
Facta Caput Mundi, quicquid non possidet armis,
Religione tenet.

L'altra parte di detta autorità di Tertulliano, che nel tempo si restringeua la potestà degli Ecclesiastici, dalla medema si vedea esser pratticato in tempo della Tirannide, perche terminaua con dire, che li fedeli si vantauano solamente della Corona del Martirio, *libentèr cruciamur, si apud istam disciplinam magis occidi licet, quam occidere*, hoggi che la tirannide è conuertita in obedienza verso la Chiesa, la dottrina non è adattabile, e quando bene si volesse tirare à vostro modo, Christo sciogliendo il dubbio con le sue opere, diede esempio della forma, che doueuano operare gli Ecclesiastici doppo l'esortatione, e precetti per la veneratione del tempo, e santificatione delle feste, però vedendo infruttuoso il caminare con piaceuoli auuertimenti, *fecit flagellum de funiculis, & eiecit de Templo vendentes*; à che fine adoprare il flagello, se haueste voluto solamente priuare li trasgressori del beneficio di stare nel Tempio? Nè quelli era-

no solamente Sacerdoti, che furono scacciati con la frusta, dunque con l'istesso ordine potrà il Papa; se poi nô bastano per l'emenda, le sue esortationi con le Censure priuarli della Communione, e participatione de' Sacramenti nel Tempio, e se non s'arriua all' intento passare al castigo maggiore, priuandolo del dominio, e dell'obbedienza de' popoli, con assoluerli dal giuramento, riducendoli à stato priuato, come successe à Nabuc, & altri castigati da Dio nel Vecchio testamento. Andate appresso ricercando, à guisa de' Musici, e facendo contrapunti sopra alcune Dottrine, e palbabile espositione de' Dottori sopra le parole, *Pasce Agnos meos*, come non arriuassero à comprendere anche i Rè, e Principi. Queste vengono in tal modo esplicate dal Suarez *ad Regem Angliæ*, che bastariano à confondere qualsiuoglia (che scriuesse) contrario Dottore, apprezzato da tutti, e particolarmente dal Bellarmino nelle risposte al Barclai, per le quali egli dice, che se li Principi vogliono godere dell'vtile del Pascolo spirituale, bisogna stare alla guida, di chi li pasce, e se vorrete sodisfarui di trouare S. Padre, che sin'hora dite, non esserui peruenuto alla mano, per non stare al detto di Bellarmino, ò di Gaetano, potrete abbondantemente raccorlo da quanti ne adduce il nouello Scrittore *de libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ*, à quali aggiungo S. Tomaso, e S. Bonauentura, che per non allungarmi, mi riporto all'allegatione fattane di sopra.

lib. 3. cap. 24.

lib. 4. cap. 5. et seqq.

L'obiettione che fate, che in tal modo non solo il Papa, mà i Parochi, e Pieuani potriano esercitare simile autorità sopra le Teste Coronate; Prima di rispondere precisamente al dubbio, è da osseruare li Priuilegij speciali di tutti i Principi assoluti, di eligersi i Cappellani, & Amministratori de' Sacramenti

à loro

à loro, e loro famiglie, Guardie, e tutto l'Esercito con delegata autorità parimente concessagli da' Sommi Pontefici, onde non se gli fà torto in dire, che quello, che gli somministra gl'aiuti spirituali, possa anche sottraerle, senza che la qualità d'vn pouero Pieuano renda più mortificata la magnificenza Regale, ò del Principe, mentre quella prouiene mediatamente dalla mano del Papa, e così si salta l'inconueniente; Dico ancora, che li Parochi hanno la potestà delle Chiaui dell'amministratione spirituale del Sacramento con giurisditione ordinaria, conforme i Confessori l'hanno delegata *in foro pœnitentiali*, e non nel Tribunale, e nel foro esterno, nè possono stendersi al giurisdittionale contentioso.

Data dunque l'accennata distintione, quando li Parocchiani hauessero Tribunale fuor del penitentiale, e potessero stendere la loro giurisdittione nelle cause contentiose ancora, e nel foro esterno, direi, che non implicaria il valersene, ne i Principi potriano ritirarsene; sopra ciò osseruate le parole di S. Bonauentura da me portate ne' Capitoli antecedenti: *Possunt Sacerdotes, & Pōtifex ex causa amouere Reges*, siche mancheria l'instrumento, e non la potestà; e passando più innanzi ne i primi Secoli della Chiesa, fù di tal sentimento Gelasio Papa, scriuendo ad Anastasio Imperatore à dirittura, e candidamente gli dice: *Cunctis Sacerdotibus generalitèr Diuina tractantibus fidelium conuenit corda submitti, quanto potiùs Sedis istius Præsuli*; questo argomenta nel Papa, *ex maioritate rationis*, non per assoluta dipendenza, conforme lo pratticò S. Ambrogio; ancorche non fosse Papa, essendo che haueua il Tribunale, nel quale poteua esercitarne palesemente il giuditio, ed hauendo di questo fatto à ponderare la particolarità nel Capito-

Epist. decret. tom. 1. p. 2. Gelasij Epist. 10.

lo

lo ſeguente, quì ſolo l'accenno per dire, non eſſere inconueniente, mà opportuno, che gl' inferiori del Papa habbino tal'autorità, altrimente per la lontananza, tal volta ſi traſcureria, in pregiuditio dell'anime la mortificatione douuta a' Grandi, che ſi abuſano della loro autorità in danno de' popoli, e queſta obiettione fù preuiſta dall' iſteſſo Papa Gelaſio, che ne dà categorica riſpoſta al Capitolo *Duo ſunt*.

cap. duo ſunt 96. diſtinct.

Il dire, che l'autorità d'aſſoluere i Popoli dal giuramẽto nel caſo, che ſi eſerciti l'autorità ſopra i Prencipi, in leuarli il dominio per cauſa de' ſcandali, e danni ſpirituali, che cauſano in eſſi, proceda dalla facoltà data da Dio con le parole, *quicquid ligaueris ſuper Terram, erit ligatum, & in Cęlis; & quicquid ſolueris ſuper Terram, erit ſolutum*, in San Matteo, nõ è coſa conueniente ad vn Teologo, eſſendo che non ſi aſſolue il giuramento à drittura, come ſi fà delle colpe, ò pene incorſe, mà con dichiaratione, che *tamquã vinculum iniquitatis*, tal giuramenro non leghi più doppo la relaſſatione del Principe, eſſendo tenuti ad oſſeruarlo i popoli, *rebus ſic ſtantibus*, quando l'hanno dato ad vn Principe, che promette conſeruar la Religione, e fare la giuſtitia, mancando dall'adempimento di ſimili conditioni, il popolo hà giuſta cauſa di ritirarſi dalle promeſſe, & il Papa per via di dichiaratione ſcioglierli; ſopra di che moſtrarei debbolezza, ò far poco conto del voſtro valore, e dottrina, ſe mi diffondeſſi in allegatione d'Autori, che in tal modo la dichiarano, e diſtinguono.

La riuerenza, che dite conuenirſi alla lettera Euãgelica, è molto ben douuta, mà il dire, che le chiaui ſon date alla Chieſa per aprire il Cielo, e non la Terra, è vn'oſſequio fariſaico, ò per dir meglio apparente, perche in ſoſtãza è ſtorcerla; il Cielo ſi apre à quelli

li, che vi passano dalla Terra, e sono correspettiue, come dal termine *à quo* al termine *ad quem*.

L'vltima propositione di questo capitolo, che à tutti gl'Apostoli dasse Christo l'autorità di ligare, e sciogliere, onde non possiate capire, come la Chiesa canta solamente di S. Pietro *Deus, qui Beato Petro, ligandi, atq; soluendi Pontificium tradidisti*, si toglie da S. Bonauentura, precisamente come si è detto di sopra, con la narratione d'vn fatto, che stando Christo nel lido del Mare, Pietro solo si raccolse, e buttò dalla Naue, mentre gl'altri Apostoli non si partirono da essa, soggiungendo, *per mare intelligitur Seculum, quod suscepit Petrus à Domino gubernandum*, ò vero con S. Bernardo, che *Petro, & Successoribus in plenitudinem potestatis*, alli Vescoui, e Curati *in partem sollicitudinis*, ed'accoppiando nel medesimo capitolo à questa dichiaratione l'esplicatione dell'istesso luogo dell'Euangelo di San Giouanni, domanda, *quid istud? nempè signum singularis Pontificij Petri, per quod non nauē vnam, vt cæteri quisq; suam, sed sæculum ipsum suscepit gubernandum.* La volete più chiara cantarsi dalla Chiesa per S. Pietro, solo, perche appresso di lui era il gouerno vniuersale, e con Gaetano, che lo proua con l'autorità di S. Agostino, che à S. Pietro venga data simile autorità, *essentialitèr, & absolutè*, come capo, negl'altri, *tamquam in membris per participationem*.

In esplicat. ad Regulā S. Francisci in opusc. tom. 1. ex Euāgel: Ioan. c. 2.

de Rom Pont. instit. tract. 3. cap. 6.

Nel modo, e cause di procedere sopra li Prencipi, & Imperatori, sarà bene dar'vn'occhiata alli Canonisti, li quali danno per assoluta senza alcuna controuersia l'autorità del Papa, che hò stimato bene indicarlo, perche si tolgano le calunnie à Bellarmino, Baronio, e Gaetano, quasi siano stati loro inuentori di questa prattica, ò dottrina dell'autorità indiretta del Pa-

Abbas in cap. si duobus n. 5. de appellat. c. causam. nu. 6. qui filij sint legitimi, et c. licet de foro cōpet.

Papa, hauendo insegnato, e posto in stampa le lor letture per vn Secolo prima de sudetti.

AL CAPITOLO XXVIII.

Si dà questo Titolo.

Qual sia stato sù questo punto il sentimento degl' Antichi Padri.

LE Dottrine, che si vanno esaminando in questo Capitolo, à parlare con sincerità, si poteuano e cauar più diffuse dal testo originale, e vedere con maggior studio l'intelligenza che ne han leuato, secondo il proposito, gl'Autori, non essendo giusto, nè conueniente di stare à proprio parere in vna materia, alla quale si applicano cose importanti per l' autorità di chi guida la Chiesa, e di quelli, che ne son guidati, mentre i Rè, e Principi si dilettano più dell' armi, che dell'intelligenza delle Dottrine Euangeliche, e Santi Padri; onde vna consulta sinistra, che se gli porge da persona, in chi confidano, precipita la loro conscienza. Stando dunque sù l' Epistola 13. di S. Paolo à Romani per ponderare bene le parole, *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est*, si douea leggere più innanzi, doue soggiunge, *nàm Principes nō sunt timori boni operis, sed mali*; combinandolo dunque insieme, la potestà loro hà da seruire per promouere l'opere buone, e far giustitia à' lor sudditi col resistere, ò per dir meglio esterminare insieme chi promouesse il vitio, ò il mal'oprare; se facessero al cōtrario, con fomentare l'eresie, perseguitare li Cattolici, introdurre li mali costumi ne loro Regni, non facia più potestà sublime; nè si deue credere, che S. Paolo

lo habbia inteſo, che da Dio venga in tal caſo lor data l'autorità; oltre che per eccellenza ſotto nome di poteſtà viene principalmente quella del Papa, eſſendo il nome *Pontificium*, che conuiene al Papa l'iſteſſo che *poteſtas*, vedaſi l'eſpoſitore del Codice Teodoſiano, che in tal modo ſi proua, e queſta ponderatione la porge anco quello che hà fatto l'oſſeruationi à Gio: Caſſiano, notando eſſer ſtato à tal fine dato così nel Teſtamento vecchio, come nel nuouo la denominatione di Pontefice à Santiſſimi Sacerdoti per denotar la poteſtà ad ogn'altro ſopremo ſuperiore, acciò ſi vegga che S. Pietro, e S. Paolo egualmente l'han ſtabilito, quello quando diſſe, *omnis anima poteſtatibus ſuperioribus ſubdita eſt*, queſto: *Qui poteſtati reſiſtit, Dei ordinationi reſiſtit*, e Simmaco nel riprendere Anaſtaſio Imperatore per la protettione, e conuerſatione con l'heretico, e ſcomunicato Acacio, dopò hauer detto. *Precor Imperator pace tua dixerim te hominem, vt poſſis vti conceſſa tibi diuinitùs poteſtate, quia etiam ſi hæc ſub humano prouenire iudicio, ſub diuino neceſſe eſt, vt diſcutiatur examine*, fà la ſeguẽte obiettione per diſtruggere ogni ſuo penſiero, intorno à ſimile poteſtà independente dal Papa, *fortaſſis dicturus es ſcriptum eſſe omni poteſtati nos ſubditos eſſe debere. Nos quidem poteſtates humanas ſuo loco ſuſcipimus* (ſentite la diſtintione, & oſſeruate bene ſe ſia tal deriuatione di antichità ſimile alla voſtra, e ſe poſſa attribuirſi al ritrouato di Bellarmino) *donec contra Deum erigunt voluntates*, sìche la poteſtà de Prencipi termina doue comincia quella del Papa per materia di Religione, ſoggiungendo con decreto inappellabile: *Cæterum ſi omnis poteſtas à Deo eſt magis, ergò quæ rebus eſt præſtituta diuinis*, non è antica queſta autorità? non è poteſtà anche indiretta queſta che pu-

Gothofredus l.3. de fide Cathol. ver. Pontificium.

Addét. ad collationes Ioannis Caſſiani SS. Patrum fol. 687.

Simmaco Papa in Apolog. verſ. precor Imperator.

blica Simmaco ad Anastasio Imperat? Quest'è vn' argomento, che hò tessuto à mio capriccio, onde lasciandolo da parte, passaremo auanti ponderando la medema lettura con l'Aguir, che la discorre con l'autorità di Cornelio à Lapide, che la cauò da varij Sãti Padri, e particolarmente dal Nazianzeno, non potersi mettere in dubio, che l'autorità del Papa consiste nello spirituale, e lo spirituale dominio essere il più sublime nel Mondo Christiano; Dunque se questa è più sublime della Regia, ed'Imperiale, le parole di S. Paolo si adattano sopra di essa, che la rende suddita al Papa, come potestà più sublime; tanto più, che hoggi non si può più controuertere tal sublimità per li decreti d'vn Concilio vniuersale canonizato, anco nella Francia, qual fù il Concilio Fiorentino, doue interuennero le nationi della Chiesa occidentale, e l' Imperatore Paleologo con la Chiesa orientale ancora. Nell'interpretatione poi di questo passo di San Paolo, dubito si pigli vn'grandissimo equiuoco, essendo che intende, dell'interpetratione, e parere de Dottori, che andaremo allegando, non della potestà Regia, mà di quella, si dà à Magistrati, quali elegge il popolo per suo gouerno; che poi sia stata data tal Regia potestà, ò grandezza per successione, ò vero sia stata da' medemi vsurpata con la forza, non perciò viene loro conferita la potestà immediatamente da Dio, mà bensì assiste loro per il buon gouerno, come dice la sapienza, *per me Reges regnant*, *& legum conditores iusta decernunt*, ad esplicatione del Cardinale Bellarmino, & altri Dottori; Cosa, che maggiormente si considera nella Francia, la quale hà manifestamente la dependenza, ò vero principio dall'elettione con le constitutioni della legge salica (se pur sia vero come alcuni ne dubbitano) doue fù stabilito loro Rè Feramon-

Aguir disp. 35 n. 112. & 113.

Belarm. à tom. 2. lib. 3. & 6. Vict. de potest. Eccles. relect. 1. n. 5. et de potest. ciuil. Molin. de iust. et iure tract 2 disp. 2. §. habetur. Carleual. de iudic. q. 8. nu. 1080.

mondo figliolo di Marco Miro, donde credo dependesse la prima linea de Marouinchi, con tutto ciò, che seguì sul fiume Sala, di cui pigliò il nome di legge Salica, e dal nome della natione, e Popoli Franconij, prese la dominatione de Franchi.

Thesaur. rerũ public. tom. 2. in Monarchia Galliæ n. 97. Idem ibid. nu. 101. Cater. d'Auila Istoria delle Guerre Ciuili di Frãcia lib. 1. fol. 4.

L'altra autorità, cauata dal salmo cinquantesimo, che si adduce ꝑ proua in questo Capitolo, colla quale à similitudine del Rè, e Profeta Dauid, gl'altri Rè, e Monarchi, dicono à Dio, *tibi soli peccaui*, è vn'altro equiuoco, ò errore più manifesto, in volersene seruire diuersamente da tutti gl'altri fedeli, essendo che da tutti si pecca, ò contro Dio per se stesso direttamente considerato, nel contrauenire alle sue leggi, e precetti, ò per lui contro il prossimo, che hà ordinato, e vuole, che sia amato, onde Dauid non intese valersene, come attributo singolare della Regia potenza, mà quando pur ciò hauesse fatto con tal pẽsiero, per questo Natan Profeta lasciò di esercitare autorità sopra di lui? mentre l'ammonì per il mal fatto, e peccato commesso con la cõminatione del castigo, che se gli doueua, si risentì forsi Iddio à dirittura, ò con mandarle vn' Angelo Messagiero ad intimarcelo? qual Misterio dunque vi fù in mandarci vn' huomo, & vn suo Ministro? se non per mostrare il suo volere, che li Rè fossero anche soggetti à suoi Ministri. Vediamo hora, se la ponderatione fattaui sopra da San Gio: Chrisostomo si accomodi col vostro, ò mio pensiere, ed'à qual fine Dauid lo proferisse, *Rex eram*, dice il Santo, *te vnum metuebam*, *Rex eram*, *& eum, quem iniuria affeceram, non formidabam, Miles meus erat de me supplicium*, *sumere non poterat*; Siche la causa del dire, *tibi soli*, procedeua dal concetto di non poter li Successori d'Vria ricorrere à Tribunale, che contra il Rè gli facesse giustitia, come Rè, e Prencipe assoluto,

Homil. in Psal. 50.

to, che lo rendea ſicuro à queſto Mondo di caſtigo, parendogli eſſerſi cautelato da notitia publica; quando poi il Profeta li moſtrò l'errore, e ſi vidde ſcouerto, temendo delli popoli, per eſſer diuenuto tiranno, e ſciolti dal vincolo dell' obbedienza, ſe li faceſſe ſolleuatione, non gli reſiſtè, nè lo rimprouerò, perche s'ingeriſſe ne fatti de Monarchi, ò negli Arcani del Principato, mà ſubito ſi humiliò, e corriſpoſe all'autorità del Profeta, confeſſando il misfatto, diſſe, *peccaui*, ed all'incontro il Profeta non fù già timido nel redarguirlo, anzi doppo d'hauere piaceuolmente cauato dalla ſua bocca la confeſſione del fallo, d'hauer vcciſo vn' innocente pecorella nella perſona del diſgratiato Vria, autoreuolmente ſoggiunſe: *Tu es ille vir*, non lo chiamò Rè, ò Principe per moſtrargli, che nel peccare tirannicamente, ò perdono la magnificẽza Regale, ò entrano nella commune di tutti gl'huomini, che ſoggiacciano altri sì al caſtigo, come alla ſentenza de Sacerdoti, non eſſendoui altro al mondo, che poſſa contro di loro reggere giuſtitia; e per meglio eſplicarſi, ſtante che Dauid credeua non eſſere ſtato publicato, Natan proſeguì dicendo, *tu feciſti in abſcondito, ego autem faciam verbum iſtud in conſpectu omnis Iſrael, & in conſpectu Solis*; Non è queſto vn manifeſto del Diuin volere? acciò in auuenire non ſi poſſa dire, che l'eſercitio dell' autorità fatta da Miniſtri di Dio, ſia pratticata ſolamente in confeſſione, ò nel foro interno, mà in figura di Tribunale aperto agli Eccleſiaſtici nel foro eſterno paleſe a tutti? conforme l' eſercitò Innocenzo III. da voi apprezzato in altri trattati (qual veramente fù) vn gran Giuriſconſulto, e poi vn lodeuole Sommo Pontefice; queſto nel riprendere che fece Coſtantino Imperatore d'Oriente, perche à piè del ſuo Solio ſopra vn nudo ſcabello ſe-

Regum lib. 2. c. 12. n. 12.

sedesse ossequiandolo, il Patriarca di Costantinopoli sentì per giustificatione dall' Imperatore riportar le parole dell' Epistola di S. Pietro *subditi estote omni creaturæ, siuè Regi, tamquam præcellenti*; dunque li replicò il Papa, se questo sia vero qualsiuoglia Sacerdote, Vescouo, e'l Pontefice istesso sarà soggetto ad ogni vil famiglio, non che all'Imperatore, che regge tutti, mentre dice, *omni humanæ creaturæ*; però non douersi credere, che il Principe degl'Apostoli hauesse tal pensiero, mà solo cadesse tal prerogatiua nella direttione, e gouerno delle cose temporali, per la raggione che adduce nel medesimo testo del cap. *solitæ* per detto del medesimo Apostolo in queste parole: *Licet non simplicitèr dictum fuerit subditi estote, sed additum fuerit, propter Deum, nec purè scriptum Regi præcellenti, sed interpositum, forsitàn fuerit non sinè causa, tamquam præcellenti*, con quel più, che stende la Glosa, sopra la detta dittione, douers'intendere de' sudditi, e gouerni temporali. Innoc. III. in cap. solitæ de maior. & obed.

Se questa propositione, del *tibi soli peccaui*, si douesse apprendere à vostro modo solamente, credemo, come sopra *summis labijs* hò accennato, che Gersone saria stato pigro in allegarla, quando nel Concilio di Costanza Carlo Sesto Rè di Francia fù processato per complice dell'homicidio, commesso *de mandato* del Duca d' Orleans suo fratello, in riguardo della negligenza nel punirlo? Nè per difesa haueria tralasciato di dire competergli tal'eccettione d'esser conosciuto, è punito solamente da Dio, à cui douea dire, *tibi soli peccaui*, mà con altre eccettioni, e scuse esclamaua: *Nè tradas calumniantibus Christianissimum Regem superbis, ità vt exclamare fas habeat tàm apud Deum*, nota questo, *quàm apud hoc Concilium, suscipe me seruum tuum in bonum, nè calumnientur me superbi*;

bi; talche non controuerteua esserui autorità nel Mondo sopra i Rè (poco importando, che sia il Papa, ò Concilio che l'eserciti, perche come hò detto di sopra la diuersità del Giudice non libera il Reo da subordinatione) e Gersone continuò, domandando il processo originale, per vedere, se era valido, e regolato il giuditio, e le querele. Questo non è manoscritto d'andare interpetrando, se sia cauato da originale legalmente tenuto, stà frà l'opere sue stampate in Basilea l'anno 1518. col titolo infrascritto, *Propositio facta coram Concilio generali Constantiensi ex parte Regis Francorum*.

Quanto hò detto sin quì, è fondato nella maggioranza di ragione, tirando l'argomento *à fortiori* nell' esempio d'vn'ingiustitia, ò di tirannica autorità esercitata da vn Rè, punita da Dio nel Testamento vecchio per mano de' Sacerdoti, ò Profeti suoi Ministri, hor quanto maggiormente si deue attribuire nel caso, del quale parliamo, quando vien contaminata la Religione Cattolica, ò estenuata la Fede d'vn Regno? essendo che vn'atto Tirannico, come quel di Dauid pregiudicaua ad vna sol persona, ò Famiglia, mà quello della Religione, e della Fede si spande con effetti successiui pessimi, e cōtaggiosi sopra tutto il Populo; è ben dunque necessario, non che opportuno, che il Principe Autor del male, si separi da quelli, à quali può attaccarlo; sù questo punto bisognaua trouar dottrine à proposito, e non applicarsi à studiar stiracchiature d' ingegni bizzarri, essendo che non s' intende dar al Papa autorità di punire vn Rè, perche estorque vn Datio, vsurpi i beni de' suoi Vassalli, stēda il Dominio oltre i termini del giusto, e de' confini d'altro Principe, ò vero più genericamente non faccia, come deue, la giustitia, sopra di che si lascia

loro

loro tutta l'independenza, che pretendono per la soggettione à Dio secondo la dichiaratione d' Innocenzo III. al *cap. per venerabilem*; mà sempre si replica, douerla il Papa, ò poterla esercitare *ob bonum spirituale*, come l' istesso Innocenzo III. lo spiegò sù la parola *propter Deum*, proferita nella sua Epistola da S. Pietro: onde à tal fine disse S. Gio: Crisostomo da voi addotto, *Regi corpora, Sacerdoti animæ*, quando il Rè tocca l'anime indirettamente col scandalo, deue spettare al Sacerdote il vendicarlo, e per attendere alla conseruatione di esse, separarli da quei membri putridi, da' quali scaturisce, e si diffonde la malignità, apportando tal volta la rouina delle conscienze, stimolo importantissimo per conseruare illese l' anime de' fedeli.

Innoc. 3. in c. pervenerabilē, qui filij sint legit

Idem in c. solitæ de maiorit. & obed.

A' misura di queste risposte vengono sbattute l'altre induttioni, che voi fate, & anche da quello che rispose Osio Cordubense, ò vero scrisse à Costãzo Imperatore, e Tiranno, che tal'vno obliquamente và interpetrando non hauer'egli forze da resistergli intendendo per esse Cannoni, & Eserciti, perche da lui come Imperatore si occupaua il tutto; mà non intese già dell' autorità di giurisdittione Ecclesiastica, e questa nemeno poteua esercitare, non riscontrando in lui, per esser Tiranno, lo spirito douuto d' obedienza.

Domando poi in carità, à qual fine vi diffondete tanto in questa mistica ponderatione del Salmo cinquantesimo, lasciando d'osseruare il successo dell'Imperator Teodosio, che hà palpabile chiarezza, ed vniformità con la presente materia? egli fù scomunicato, non già dal Papa, ch'era supremo Monarca nella Chiesa, mà da S. Ambrogio Vescouo di Milano, di lũga inferiore alla suprema autorità, che tiene il Papa;

pa. Questo Sãto per esser stato prima Giurista, & esercitato nelle Prefetture Impariali, sapea molto bene li termini della giudicatura, quali siano, che non si stende, doue non è subordinatione, e quelch'è più ponderabile, potendo anche sfuggire l'occasione d'interdire, e scommunicare Teodosio per l'eccesso, e stragge commessa in Tessalonica, essendo il luogo del delitto molto distante da' confini della sua Diocesi, ad ogni modo, per non tollerare in sua presenza nella Chiesa vn Monarca scandaloso, per la sola ragione della persona soggetta procedè al giuditio delle Cẽsure; s'hauesse conosciuto, non stendersi tanto la sua autorità, certo se ne sarebbe astenuto, e l'Imperatore, potendo addurre molti capi da declinare la giurisdittione, consentì (per dar'esempio a' Monarchi futuri, non ostante l'autorità Imperiale) alla giurisdittione del S. Vescouo, doue allegò solamente per sua difesa l'enormità commesse altre volte da' Rè come Dauid; & il Santo, accettando la scusa, l'ammise à compositione, con dirgli, *si secutus es errantem, sequere pœnitentem*. Questo fatto si douea dunque ponderare con tutto quello, che istoricamente vien'osseruato da Ludouico Dolce nella Vita di Teodosio per sentimento di Cassiodoro suo Segretario, e d'altri Istorici contemporanei, onde legalmente si canonizza da Papa Gelasio con le seguenti parole: *Beatus etiam Ambrosius, licèt Sanctus, non tamen vniuersalis Ecclesiæ Episcopus, Theodosium magnum Imperatorem excommunicans ab Ecclesia exclusit, qui etiam in suis scriptis ostendit*, che vuol dire, hauer'accoppiato all'operato, il manifesto delle legitime ragioni. Quindi l'opere di questo Principe si douean ponderare, lasciando l'attacco del *tibi soli*, allegando a' Monarchi tal eruditione, acciò cõ simili persuasiue, e testimonianza

cap. Duo sunt quippe, §. Beatus dist. 96.

non

non combattino l'autorità della Chiesa, per poter voi dire da buon Sacerdote col medemo Profeta; *Loquebar de testimonijs tuis in conspectu Regum, & non confundebar.*

Questo fatto fù ben'imitato da Foques Arciuescouo di Rems, che disse à Carlo Rè di Francia, cognominato il Semplice, se lui non scacciaua dalle Terre di Francia li Pagani, & Idolatri, quali anche haueua mescolato nel suo esercito, in luogo di continuarli la fedeltà promessagli nō solo si sarebbe ritirato d'obedirlo, & ossequiarlo, mà con altri Vescoui della sua Prouincia l'haueria scommunicato, reuocando quella fedeltà, che gli haueua promesso, & essortato tutti li suoi sudditi à fare il medesimo di alienarsi dalla sua autorità, subordinatione, e Vassallaggio; e questo Santo Vescouo par, che si regolasse con i decreti: non dirò solo di Gregorio VII., contro del quale hauete mostrato grand'ombra, e gelosia in altri vostri trattati, perche si arrogasse più autorità di quella, che sopra gl'Imperatori gli conueniua, mà anco, d'Vrbano II. altroue da voi molto lodato, quali decreti sono inseriti nel corpo del decreto di Gratiano, à voi molto famigliare nel *cap. Nos, & cap. iuratos milites*, doue parlano in tal forma; *Nos Sanctorum Prædecessorum statuta tenentes eos, qui excomunicatis fidelitate, aut Sacramento constricti sunt, Apostolica auctoritate à Sacramento absoluimus; & nè eis fidelitatē obseruent, omnibus modis prohibemus*; E nel cap. seguente soggiungono, *nè ipsi, quandiù excomunicatus est, seruiant, prohibetur*, e questo, che scriue Vrbano II. al Vescouo Vapicensi si riporta da S. Tomaso, che comproua questionalmente, e con patenti ragioni li decreti di Gregorio VII.

Flodoard Istor Eccl. di Rems lib. 4. c. 5.

Idē Memburg. nella decadenza dell'Imperio.

Grat. causa 15 q. 6. c. 4. c 5.

D. Th. 2. 2. q. 12. art. 2. vers. sed contrà.

L'autorità di S. Bernardo, che si adduce del capi-

tolo 3. del 3. libro de consideratione, non trouo in detto luogo bensì nel 4.cap.del 4. libro,quì si pondera,*perche dite li moderni fondaruisi, non essendoui alcuno altro antico Padre, che discorra al caso emergente*; sopra ciò non stato à repetere il decreto di S. Gregorio,per essere stato di fresco sopra addotto, mà osseruo primieramente,che S. Bernardo nell'esplicare le parole di Christo, quando S. Pietro gli offeriua li due Coltelli, *satis est*, sopponendo hauesse quelli stimati sufficienti, e non eccedenti à tal bisogno, che se altrimente fosse stato, non haueria detto *satis*, mà *nimis est*, perche questa è parola ch' esprime l'auuanzo, ò ver souerchio, onde chiamandoli sufficienti, intendeua,che abbastanza, e secondo l'occorrenza opportuna S. Pietro, e suoi successori eran proueduti, e poteuano valersi,per punire con vna spada, ò coltello il spirituale, e con l'altra, bisognando castigare il temporale; mà voi al solito questa seconda annotatione del Santo, che fà sù la parola *nimis*, à differenza del *satis*,l'haueuate tranguggiata, e seguitando à fare sopra di esso le ponderationi, mettete in concorrenza l'esplicatione di Cesario Cisterciense con S. Bernardo, per mancanza d'interpetrationi d'altri Santi Padri, il quale disse,per la potestà del Papa intendersi vna spada,d'adoprarsi nello spirituale, l'altra del temporale douersi maneggiare dall' Imperatore, questi son sentimenti mistici,quali non si cauano dalla lettera Euãgelica, perche Christo non lo proferì con tal' esplicatione, e potendosi quella interpetrare, più si deue credere all'espositione d' vn San Bernardo, così accreditato nella Chiesa, che all' esplicatione di Cesario molto inferiore in stima, e dottrina, onde mi contento dar credito à S.Bernardo, senza far studio di ritrouare altro Santo Padre, che forse sarebbe facile,e con-

continuando ad esplicare le sudette parole, ed altre, che egli soggiunge; *Vterq; Ecclesiæ spiritualis, scilicèt gladius, & materialis, ille Sacerdotis, is militis manu, sed sanè ad nutum Sacerdotis, & iussum Imperatoris*, cioè dell'vna, e l'altra spada, la prima maneggiata dal Sacerdote istesso, l' altra dal soldato à cenno del Sacerdote, sotto il comando dell' Imperatore; in tal forma la spiegatione pare sia germana, voi però diuersamente volete indurre, che per la parola, *nutum*, s'intenda dar consiglio, e però la prima spada, essendo maneggiata dal Sacerdote, per castigo spirituale, l'altra vada regolata col consiglio, ò parere del Papa; dubito, che da' Grammatici tal spiegatione si rifiutaria, e se haueste veduto il Calepino, prima di cercare Santi Padri, forsi ve ne sareste astenuto, mà ponderiamola come possa intendersi in tal modo con l' osseruatione da scrittorale, non sarebbe vna curiosa interpetratione, se dicessimo, che Giob nel proferire questa sentenza, *Columnæ Cœli contremiscunt, & pauent ad nutum eius*; e Giuda Maccabeo, quando disse, *Nos omnipotenti Domino confidimus, qui potest venientes cõtra nos, & vniuersum mundum vno nutu delere*, volesse dire che Iddio haueua bisogno del parere, ò del consiglio, quando hauesse voluto esercitare la sua spada vindicatrice? Certo che nissun scrittorale lo dirà, e voi in auuenire stimo, che l'interpetrarete à vero senzo, che ad vn semplicissimo cenno del Papa per l' vrgenza del Christianesmo, ogni Monarca, mostrandosi obbediente, impiegherà gl'eserciti, e spẽderà tutte le sue forze, conforme si è sperimẽtato (lode à Dio, che dà a' Monarchi il retto consiglio) anche hoggi, che vn Rè hà esposta la vita istessa, non che i suoi eserciti, per liberar Vienna da' pericoli, che gli soprastauano per le forze del maggior Tiranno, e che

Iob.c.26.n.11.

ad vn puro cenno del Sommo Pontefice, per essere quella Città, e fortezza propugnacolo di Roma Capo della Christianità, e si condusse à difenderla.

Per esplicatione poi, e corroboratione del vostro pensiero, recitate il fatto, notato da San Luca al capitolo quinto, che chiamati i Discepoli da Christo, ch'erano nella Naue con San Pietro, i quali hebbero la gratia di far grossa pescaggione, questi volendola communicare à quelli, ch'erano nell'altra Naue *annuerunt*, come se gli dassero parere, cioè (andate voi dicendo) *non comandorno, mà diedero il suo parere alla Naue compagna*, la lettera è chiarissima da se stessa, onde non v'occorreria altro aiuto per mostrare l'insussistenza, ò insulsa ponderatione, ad ogni modo vi esorto à leggere Lirano, ed il Padre Nouarino sopra questo passo di S.Luca, perche vi faranno accorgere, essere vna puerile scusa più tosto, che legitima esplicatione, da non perdersi tempo nè da voi, nè da me in sminuzzarla, e se altro le leggerà, ne sarà buon Giudice.

Il paragone della conuocatione dell'armi Christiane fatta da Vrbano II., vorrei sapere, come entri quì, essendo stata quella vn'impresa eroica gloriosa sì, mà voluntaria, conforme dal racconto Istorico ne fà il Labè nell'Istoria del Concilio 4. Lateranense con i discorsi susseguenti à tal proposito fatti da Innocenzo III., e quanto si può dire sopra questa conuocatione, si stende in tutte l'altre ottenute da' Sommi Pontefici con loro esortatione, e prieghi ancora appresso l'Imperatore, & altri Monarchi per la conquista di Terra Santa, de' quali quì non si parla, per essere esuberanza di pietà, trouandosi quei santi luoghi in mano d'Infedeli, si parla degl'atti necessarij per liberare vna Prouincia Christiana, ò preseruarla da

Labè tom. 11. Cōcil. col. 17. et seq.

mano

mano d'Eretici, ò Infedeli, ò per l'incorsione di essi periculante la fede medema, ò per la mutatione di Religione, che volesse fare, in pregiuditio de' suoi popoli qualche Sourano, e se tal volta han proceduto per simil causa à rigorose pene, è seguito, per essersi formalmente obligati, e poi recusato d'adempire, come fù di Federico Secondo.

La contradittione, che si allega di S.Bernardo (sopra di che mi pare, che s'intraprenda vna assai grand' impresa, essendo stato il Santo molto ordinato nello scriuere, ò stampare le sue opere) hauendo riuoltato tutto l'accennato capitolo, non hò potuto rinuenirui tal cosa cioè, che in vn luogo si dichiari spettare al Papa la facoltà temporale, in vn'altro gliela deneghi, parlando solamente in esso col Papa Eugenio, l'esorta à non porre affetto al mondo, e quanto in esso si contiene, per essere transitorio, solo debba applicarsi *ad eiciendas malas Bestias*, ed è quãto hò potuto estraere di buono dall'accennato capitolo, doue soggiunge, *domabis Lupos, sed ouibus non dominaberis, pascendas non perimẽdas suscepisti*; per vnire questa parte à quel, che di sopra gl'haueua persuaso con le parole: *Glorifica manum, & brachium dexterum faciẽdo vindictam in nationibus, in alligando Reges eorum in compedibus*; e con vna lettura simile si trouerà la continuatione del parlare esclusiua di qual si sia immaginaria contradittione, perche sempre mostra, che se il Sourano è Lupo, il Papa habbia sufficiente braccio da domarlo. lib.2.cap.6.

Non contento poi della sudetta sentenza, sono andato ricercando per tutti i Capitoli susseguenti, e nè meno trouando ciò, che per sbaglio forsi hauete notato, mi è conuenuto ripigliare il libro da capo, e ritrouo bene le parole da voi notate nel capitolo anteceden-

cedente, mà al solito tronche, perche valendoui dell' obiettione, tralasciate lo scioglimento che siegue, essendo vero la prohibitione, che Christo fece à gl'Apostoli di tenere dominio, in queste parole: *Apostolis interdicitur dominatus*, mà soggiunge: *I ergo tu, & tibi vsurpare aude, aut dominans Apostolatum, aut Apostolicus dominatum. Planè alterutro prohiberis. si vtrumq; simul habere voles, perdes vtrumque.* Domanda il Santo, in che modo Eugenio poteua vsurpare questo dominio? Scioglie l'argomento, *Non exceptum illorum numero putes, de quibus quæritur Deus sic, ipsi regnauerunt, & non ex me*; eccoti sciolto il nodo, è prohibito, dice il Santo, à gli Ecclesiastici, & al Papa, come lor Capo, l'attribuire à se stesso, e sposare, come propria l'autorità, & il dominio, mà non già l'esercitarlo come vero patrimonio di Christo, lasciatoci solamente in gouerno; Questo maggiormente il dichiara doppo fattoci punto interrogatiuo con le parole, *Forma Apostolica hæc est, dominatio interdicitur: indicitur ministratio, meritò Paulus gloriatur in eo dicens, Ministri Christi sunt, & ego*, & appresso, *agnosce hæreditatem tuam in Christi Cruce*; l'appropriarsi il dominio si detesta, mà loda il valersi del dominio, per far da buon Ministro di Dio, riconoscẽdolo per acquisto fatto col mezzo della Croce, questo godersi nella Chiesa. Siche da quella douemo riconoscere tutto ciò, che da i fedeli è stato per sostentamento de i Ministri donato alla Chiesa, onde in luogo di queste contradittioni, inuentate con studio inutile, sarà più profitteuole valerui in auuenire del mio cõseglio, di non fantasticare appresso diligenze, che fanno i Trascrittori, mà leggendo, ponderarle da se, acciò non vi si riuersi contro la censura da voi fatta al Baronio nel Trattato della decadenza dell'Imperio.

Si

Si dà per compimento à questo Capitolo 28. vn'altra calunnia al Bellarmino, che rispondendo al Barclai sopra questa materia, non habbia potuto, ò saputo accogliere vn'autorità di Santo Padre, per allegarla à suo fauore, che l'antichità habbi tenuta tal'opinione dell'autorità del Papa in temporale per il bene spirituale; e prima di rispondere ad vna occecatione sì solenne in dissimulare ciò, che verisimilmente hauerete veduto nell'Istorie, che portano gli essercitij attuali di tale autorità, deuo mostrare la mia merauiglia di cercare scritture, doue ci son gl'atti possessiui chiari per quello, che si è detto di sopra, e meglio si vedrà appresso. Il Bellarmino poi comincia il Trattato sudetto con le sentenze de' Santi Padri distintamente per tutte le cinque Nationi, che formano la Chiesa occidentale, (hor che dell'Africa non si può fare capitale, soggiogata tutta da' Tiranni) cominciando con S. Tomaso nell'Italia, poi siegue nella Francia, Spagna, Germania, & Inghilterra.

E per farui vedere, che Bellarmino ne hà allegati pochi, per non far pompa con vn contradittore tanto à lui disuguale, al quale forse scriueua, per tirarlo alla fede con ammonitioni più che con disputa, farò quì vn Catalogo de i Dottori della Francia, che han fiorito in Parigi, seguitando, & abbracciando questo dogma per antico in quel Regno, non che confessato per antica verità di tutta la Chiesa, che il Papa con la distintione portata al parere vostro dal Bellarmino dell'autorità indiretta, habbia dominio in temporale anche sopra l'Imperadore, e Rè, (esprimo de i Rè per sodisfare ad alcuni, ch'han voluto dire, essendo stato trasferito l'Imperio per l'autorità del Papa, simile recognitione porti dritto speciale sopra l'Imperio) e prima di fare questo Catalogo, e cō qual fondamento

to

to ſiano caminati gl'Autori, che ſi noteranno, riferirò il rimprouero, che fà il Veſcouo de Eureus contro del Dottore Thileno nel Dialogo trà eſſo Thileno, & H. Conteſtabile Ingleſe, e moderni nouatori; con quel tanto, che Seneca diſſe di Poſſidonio, che per non guaſtare il ſuo fauoloſo pẽſiero, più toſto volſe ſtroppiar li verſi di Homero, *mauult verſus Homeri falſos videri, quàm fabulam*, dubito, che ſi poſſa molto bene applicare nel ſoſtenere vn'opinione, come ſognata dall'antichità, ſi ſcompaginano tutte le traditioni Apoſtoliche, e detti de' Padri, contradicendo alla ferma ſentenza della Chieſa Gallicana, e di Gerſone loro Corifeo, mettendo in confuſione la guida del gouerno, che deue dependere da vn ſolo con tanta autorità, quanto poſſa farſi obbedire. Hor ſeguiamo l'ordine promeſſo degli Autori, ne i quali ſi fonda, de' quali hauendo appreſo la ſerie, quantità, & ordine dal Cardinale dù Peron perſona appreſſo di voi non meno, che appreſſo tutta la Francia, meriteuole di lode, per la dotta, e veridica penna, che maneggiò in queſte materie, conforme vi manifeſtate nel cap. 5. di queſto Trattato con le ſeguenti parole: *Che il celebre Cardinale dù Peron con teſtimonio irreprenſibile*, deuo quello dichiarare, e manifeſtarne per Autore, il quale pone in primo luogo i Dottori Parigini ben'affetti della Santa Sede, che hanno inſegnato, e manifeſtata tal' autorità indiretta, che ſono, l'Angelico Dottore, ancorche Napolitano di naſcita, per eſſere ſtato alleuato nelle ſcienze, e con ammiratione di tutto il Mondo occupate le Catedre dell'Vniuerſità di Parigi, così Aleſſandro de Ales, ancorche Ingleſe, connumera tra' Dottori Franceſi, per l'iſteſſo capo Vgone di San Vittore Alemano, li due Durandi, vno Veſcouo in Meaux, l'altro di Mandes, con Pietro Paludano,

Trà l'opere del Cardinale dù Peron in refutatione Thiloni pag. 464.

ludano, poi preuedendo la malignità de' Scrittori del Secolo corrente, lo proua con l'autorità de i Contradittori implacabili dell'autorità della Sede Apostolica, & in primo luogo riferisce ciò, che racconta Filippo Mettiers, che in persona sua, ò d'altro, essendo Cancelliere di Carlo Rè di Francia Quinto di questo nome, che hauendo composto d'ordine, & à fauore del suo Signore vn Dialogo trà la potestà Sacerdotale, e Reale, volse, che quello, che teneua le parti della Reale, dicesse, che se il Principe voleua intrigarsi nello spirituale in detrimento dell'eterna salute; in tal caso allo spirituale competeua il comando sopra la giurisdittione temporale, e fatta mentione del dubbio, come il Papa mettesse le mani à liberare li Francesi dal giuramento verso Chelderico, che fù deposto per sue sceleraggini, non già per materie di Fede, e di Religione, fù risposto, che il solo pericolo non si passasse da' mali costumi, e tiranniche enormità à contaminare la Religione, e la Fede, fosse sufficiente per deponerlo, e sciogliere il vincolo del giuramento, così affermandolo Paolo Emilio nel Trattato *de rebus gestis Francorum*, e Tillet nella Vita di Chelderico; questa opinione seguì Okam, che scrisse così malamente per Ludouico Bauaro contro Giouanni XXII., seguitato da Giouanni de Parigi, e dall'Almain (quest'è il celebre Giacomo Almain Dottore Parigino, eletto da Ludouico XII. per contrastare con Papa Giulio II., & in vn libro, che compose *de potestate Ecclesiastica, & laicali*, non potè negare l'autorità indiretta, della quale si tratta spettante al Papa sopra i Prencipi, e Sourani, come dice il Cardinale dù Peron, potersi confrontare al cap. 8., e 9. di esso) li sudetti con Pietro di Gregorio, che composero simili trattati *vno ore* dicono non hauer dub-

In res militares lib. 5. c. 25.

Okã de Potest. Pontif. & Imperial lib. 8. p. 2. cap. 8 ad tertiam allegationem

Dù Peron nell'aringo per il 3. stato pag. 606. e 615.

Petrus de Gregorio de Rep. lib. 26. cap. 5.

bio nessuno, che al Papa competa tal'autorità, quando la Fede possa venire contaminata da' Prencipi secolari, e questo vltimo Scrittore, conoscendo tal verità, ancorche fosse tanto contrario alla Sede Apostolica, che spesso dagl'Inglesi per simile controuersie vien citato à fauore loro, per compiacerli, non hà saputo studiare altra limitatione solo, che le pene poste dal Papa di priuatione di dominio, non trapassino a' successori del Principe colpeuole.

Mà quel, che à mio parere debba sopra tutto apprezzarsi, è la dottrina del Gersone, Corifeo, & Antisignano de' Scrittori, che insultano l'autorità Pontificia, quindi mi sia lecito riferirne per intiero quelle parole, che compendiosamente si portano dal Cardinale sudetto, che sono: *Postremò suis se terminis ità Ecclesiastica coerceat potestas, vt meminerit, potestatem sæcularem etiã apud infideles sua habere propria iura, suas dignitates, suas leges, sua iudicia, de quibus occupare nõ præsumat, vel vsurpet*, (e fin quì si vede, tutto l'argomento, che hà potuto far contro l'autorità Pontificia, l'hà magnificamente disteso, onde per necessità quasi inuoluntario si è piegato à concederla ne i casi dell'indiretta col susseguente parlare) *nisi dùm redundat abusus potestatis sæcularis in impugnatione fidei, blasfemiam Creatoris, & in manifestam* (nota questo come più pesante) *Ecclesiæ potestatis iniuriam, tùnc enim attendere conuenit vltimam huius considerationis duodecimæ particulam, quod in his Ecclesiastica potestas habet dominium quoddam regitiuum, directiuum, & ordinarium*; siche all'hora l'autorità godeua il Papa *in habitu*, deue esercitarla *in actu*, qual volta l'attioni del Principe ridondassero in pregiuditio della Fede, biasimo, & ingiuria del Creatore, ò della potestà Ecclesiastica, esercitandola con dominatione regiti-

Gerson de potest. Eccl. consid. 12.

gitiua, e regolatiua, e quel che più importa, questo Dottor la chiama da buon giurista, potestà ordinaria; se domandarete ad vn Legista, qual sia giurisditione ordinaria? in punto vi responderà, esser quella, che non hà bisogno, nè di consenso delle parti, nè d'altra eccitatoria, per potersi amministrare dal Giudice competente, e per leuare ogni equiuoco, per hauer posto in confuso questa dichiaratione nel principio di detta consideratione trà l'argomenti detrattorij, come egli dice, & Adulatorij, si dichiara esser la via mezzana, quella deue osseruarsi nella Chiesa, cõforme l'indicano le seguenti parole poste nel principio della sudetta 12.consideratione: *Tandem miserante Deo moderatrix discretio collustrata lumine legis Euangelicæ mediam, ac Regiam viam tenens inter deuios errores extremos ponit hanc considerationem, tanquàm signum aliquod ostensiuum itineris recti*; denotando, che doppo il Dialogo sudetto douea ponere la determinatione sopra distesa per finale conclusione del suo pensiero, non per discorso.

Questa annotatione per intiera si è fatta, non tanto per alleggerire la fatica à chi legge, quanto per abbolire la calunnia di partialità contro Bellarmino, e Baronio, mentre gl'Emoli stessi dell'autorità Pontificia la manifestano.

Non dourei mettere di proprio nessuna dottrina, ò autorità, doppo esposto alla lettura quella d'vn' Autore così insigne, come il Cardenale dù Peron per quell'auuertimento, che Cicerone riceuè da Possidonio, fusse solito P.Rutilio Rufo di dire non essersi trouato Pittore, che volesse terminare la statua di Venere, cominciata d'Apelle, in riguardo che la bocca era cossì speciosa, che toglieua la speranza d'assomigliarli il resto del corpo: *Accedit eodem*, disse, *testis* M. T. Cicero de offic. lib. 3.

locuplex Possidonius, *qui etiam scribit P. Rutilium Rusum dicere solere*, *qui Panetium audierat*, *vt nemo Pictor est inuenctus*, *qui Veneris eam partem*, *quam Apelles inchoatam reliquisset*, *absolueret*, *Oris enim pulchritudo reliqui corporis imitandi opem auferebat*; così non douerci seguitare à delineare il corpo di quella mano, e così erodita penna; mà per leuare affatto la taccia di partialità à Bellarmino, e Baronio, e parimente corrispondere al titolo di questo capitolo del sentimento degl' Antichi Padri sopra questa materia, siami lecito, conforme l'istesso Cicerone sciogliendo l'argomento sudetto, mi porge animo da poter'allegare altre autorità, dicendo: *Eiusmodi igitur credo res Panetium persequuturum fuisse &c. quoniam*, continuando à dire, *operi inchoato*, *propè tamen absoluto*, *tanquàm fastigium imponimus*; *vt Geometræ solent non omnia docere*, *sed postulare*, *vt quædam sibi concedantur quo faciliùs*, *quæ velint*, *explicent*; onde per tal' esplicatione siami, dico, lecito, annessarui la dottrina di S. Bonauentura tralasciata, non sò, perche dal sudetto dù Peron, che al trattato *de Ecclesiastica Ierarchia* dice così: *Possunt Sacerdotes*, *& Pontifex ex causa amouere Reges*, *& Imperatores deponere*, *quando scilicèt eorum malitia hoc exigit*, *& Reipublicæ necessitas hoc requirit*; non si vede in queste parole, deliniata l'autorità indiretta? E pure questo Santo Dottore hà preceduto più secoli Bellarmino, e Baronio, perche non possa dirsi moderno ritrouato, e si connumera tra' Dottori dell'Vniuersità di Parigi, come dunque volete fare Autori questi di tal dottrina. Mà qual bisogno ci sarà difender con Santi Padri questa distintione, per confutare voi, e vostri Autori, mentre dalla Francia, e da' nemici più tosto, che Emoli dell'autorità Pontificia è scaturita?

S. Bonauentura allegato ne' cap. anteced. di questo trattato de trib. ordinibus, secũda Ierarchia in opusculis.

Vedasi Gio: di Parigi citato dall'Almain nel Tratt. *de Potest: Ecclesiastica, & laicali*, che la fà spiccare cento miglia lontano nel cap. 8. riportato dal Card. dù Peron, nè questo Dottore è stato in tempo di Bellarmino; hauendo scritto in fauore di Luiggi XII. contro Giulio II., che vuol dire vn secolo prima, che Bellarmino scriuesse le controuersie.

Gio: de Parigi citat. dall'Almain de potest. Eccl. et laical. c. 8. riportato dal Cardin. dù Peron all'Aringa fol. 614.

Andrea Duallio non si deue lasciare in dietro; il quale se per timore di non arrischiare tutte le sue fatiche ad essere soffogate in pregiuditio della Chiesa dagl'Emoli, che sublimauano l'autorità Regia in parlare strettamente di questa materia, ad ogni modo spruzzò qualche scintilla del suo sentimento in questo trattato, che sarà sufficiente ad illuminare qualsiuoglia intelletto desideroso di seguire questa autorità, ò più tosto verità, con le seguenti parole: *At verò Rex Galliæ à Deo per hæreditatem accepit Imperiũ, & à nullo præter ipsum in temporalibus dependet*; essendo la tassatiua *in temporalibus*, sufficiente à dimostrare, che toccandosi lo spirituale, il Papa deue esercitare la sua piena autorità; e questo pare sentimento cauato dall'istesso Innocenzo Papa III. nel capitolo altre volte allegato *per venerabilem*, *qui filij sint legitimi*, che camina con la medema distintione.

Nè credo, che contro questi Autori potrete scatenare Edmundo Riccherio, e Simone Vigorio, che vi hanno somministrato la maggior parte degl'argomẽti, e sono stati li più pertinaci nella scuola Parisiense in questa impugnatione dell'autorità Pontificia, essendo che il primo retrattò le sue dottrine, & opinioni, e quelle sottopose alle censure della Santa Sede con publico instrumento per mano del Notaro Pietro Gaij à 9. Decembre 1631.; il secondo, ancorche non la facesse per instrumento, scrisse alcuni libri *contrà*

secu-

sæculi nouatores, dalli quali apparisce hauer conosciuto il suo errore nelle prime opere, che con validi argomenti le porta il Duallio in principio del suo trattato *de suprema Papæ auctoritate*.

Mi auueggo dell'obbiettione, che à tutto ciò, che s'è detto, mi portarete, di non essere le risposte proportionate al Titolo di questo Capitolo, che si và impugnando, essendo che son gran Dottori, mà non già nel numero de Padri Antichi della Chiesa, io non voglio disputare se simil titolo sia condecente à San Bonauentura, e S. Tomaso, Alberto magno, & altri allegati, dico bene che questa obbiettione fù preueduta dal medemo Cardinal dù Peron, il quale porta l'autorità di S. Atanasio nell'Epistola *ad solitariam vitam degentes*, Gregorio Nanzianzeno in *oratione ad Ciues*: le dicui parole dal detto Cardinal tralasciate, quì le distendo, perche ogn'vno osserui il douuto rinfaccio di poco studio del Memburg, e la chiarezza del S. Padre se porti nodo alcuno di ambiguità; egli doppo hauer persuaso al suo popolo la tolleranza, e mansuetudine, si riuolta a' Prencipi con intonar loro la sua autoreuole persuasiua in tal modo.

S.Greg.Nanz. orat.17. incip. Ventrem meũ ventrem doleo ad Ciues Nanzianz. graui timori perculsos

Quid autẽ vos Principes, & Præfecti, ad vos enim iam nostra se conuertit oratio, e soggiunge, *an me loquentem libero animo feretis? Nam vos quoq; Imperio meo, ac Trono lex Christi subiecit*; si può sentir discorso più chiaro, anzi purgato da qualsiuoglia distintion di potestà diretta, ò indiretta, egualizando nel dir, *vos quoq;* il Prencipe al Popolo nella soggettione giurisditionale, che non si controuerte? e per togliere al Memburg, e suoi seguaci l'occasion di specular sinistramente, osseruisi l'esplicatione più galante, con la quale si dichiara, e spande il S. Padre, proseguendo, il suo discorso; *Imperium nos quoque gerimus*;

addo

addo etiam præstantius, ac perfectius (è la susseguente vltima particella potria adattarsi alla distintione dell' autorità indiretta solamente) *nisi verò æquum est spiritum carni fasces submittere Cœlestia terrenis cedere*, quasi dicesse saria souuertire altrimẽte la ragione, e la religione, che dal Greco Testo il scoliastre Billio *à num.* 15. meglio traduce, *Siquidem par est, carnẽ spiritui cedere, & Eusebio lib.4.cap.24. in vita Constantini*, quali non si hauerà dubbio siano nel Catalogo de' Santi, & antichi Padri, toltone Eusebio, che se bene si connumera trà scrittori, & Istorici Ecclesiastici, non se li deue luogo trà Padri, per li noti defetti dell'Arianismo.

Bellarm. de script. Eccles. in notis Euseb.

Sigillo le risposte sudette, le quali per se stesse son validissime à distruggere qualsiuoglia obietto, mà per ornarle, soggiungo, con S. Agostino addotto da vn' Insigne, e moderno Scrittore, che sostiene dottamente l'eroiche attioni di Gregorio VII., qual dice al sermone che comincia *Fortis, & humilis de SS. Apostolis Petro, & Paulo. Quis plebeium piscatorem Apostolorum futurum crederet Principem, & Regibus obsistere, Reges sanctificare, Regibus omnibus imperare, & mundum frenare legibus*, se desiderate autorità più bella bisognerà, che diciate S. Agostino non essere trà SS. Padri; di quest' autorità però non habbiate me per Autore, mà ricercate le giustificationi all' Autor, che vi cito, hauendo, così questo religioso scrittore come altri, molti allegati in quest'opera per far veder' a' seguaci di Memburg di hauer letto quãti sin hora han scritto intorno alle materie del trattato, al qual rispondo prima di manifestarli questi Cattolici Auuertimenti, onde se così haues s'egli fatto le sue opere non sarian rimprouerate.

Fr. Franciscus de Enghin ordin. Prædicat. in lib. intitul. Aut. Sedis Apost. &c. Sanctus Greg. VII vindicata impress. Coloniæ 1684.

AL

AL CAPITOLO XXIX.

Date per Sommario.

Li sentimenti degli Antichi Pontefici toccante la potestà sopra il temporale, che qualche Dottore de gl'ultimi tempi attribuisce al Papa.

SE hò fin quì discorso dell'autorità, che da' Sommi Pontefici deue amministrarsi à prò, e conseruatione della Fede, & à beneficio, & esaltatione della Santa Madre Chiesa sopra tutti, ancorche siano Sourani, e che nel temporale presuppongono non riconoscere altro Superiore, che esamini, e discuta le loro attioni, che Iddio col puro zelo verso di essa; nel principio del presente Capitolo stimo di rispondere, & esplicare, ò per dirla più candidamente distruggere le vostre massime, come al Capitolo 26. accennai per solo beneficio, & aiuto delle Teste sublimi, le quali si doueriano contenere ne' termini prescritti da Tullio parlando dell'interesse nel regnare debba quello regolarsi dall' honestà, e dal giusto, onde doppo fatto lungo discorso cō l'istruttione, & opere di qualificatissimi dominanti prima di atterrar l' assioma del volgo che apprezza dall'vtile il comādare dicendo: *quæ maior vtilitas, quam regnandi, esse possit*, la riduce, e restringe in vna tal sentenza, *honestate dirigenda vtilitas est, & quidē sic, vt hæc duo verba inter se discrepare, vnū tamen sonare videantur*, tai cōsigli haueriano à porgersi da buoni Ministri à loro Prencipi, nō esser giusto, per l'vtile tirare à sè tutto il comando, quando si tratta di religione, ad ogni modo misurando il solo interesse, con tal presupposto, di non esserui al mondo,

Cicero de Offic. lib. 3.

do chi possa indagare, e frenare le loro esorbitanze, può darsi il Caso, che la giustitia vendicatiua di Dio tal volta *de stercore eleuans pauperem*, permetta, che signoreggi l'indomita plebe per risentimento dell'afflittioni recate al popolo dal mal gouerno, non che da iniqua tirannide de' loro Ministri, onde vadano in tal modo discorrendo che per legge naturale sia lecito liberarsi da vn' imminente pericolo, e conforme argomentano ancora i Legisti, *positus in discrimine vitæ*, possa farsi da sè la giustitia non trouando per altro da chi impetrarla, e con quel furore popolare, che opera senza ritegno, nè riguardo verso le Constitutioni, che hà fatto il Concilio di Costanza confermate da Papa Martino V. nel condannare tal' assiomi di Giouanni Petit; non sarebbe in tal caso molto vtile à i Sourani, & alle Teste Coronate medeme potere loro dire, che il ricorso al Papa può rimediare à tutti i disordini, e grauami, delli quali vogliono da se pigliar vẽdetta? e cõ simil riparo mitigare vn Popolo solleuato, che priuo d'ogni sẽtimẽto vuole sgrauarsi dalle sue angustie, conforme lo và discorrendo con ottime ragioni il Padre Diana; nel modo, che hò fermato alla fine del capit. 26. con l' autorità di Egidio Bellam.; fatta dunque questa caritatiua digressione, ritornerò à scandagliare la tela, che hauete tessuto in questo Capitolo, se vi sia taglio proportionato al disegno sopra di essa fattone, essendo che. In allegato to. 11. tract. de potest. exauto. randi Reges.

Con vna franchezza straordinaria v'insinuate à discorrere di questa materia con propositioni tali, come voi fossiuo solo al mondo à leggere l'Istorie, osseruando li discorsi fatti dagl' Antichi Sommi Pontefici, che fanno à vostro proposito solamente, senza ponderare quel, che da molti Sommi Pontefici è stato determinato ne i Concilij Generali, con l'interuento de'

Prencipi isteſſi, e da eſſi non abbracciato ſolamente con tacita riuerenza, mà con eſpreſſe dichiarationi, e vigoroſi aiuti per l'eſecutione, & oſſeruanza di quelle determinationi, cō le quali ſono ſtati priuati i Monarchi del lor dominio, aſſoluti i popoli dal giuramēto di fedeltà, e deſtribuiti e conſegnati con ordine regolato le Prouincie, e dominij, conforme diffuſamente appreſſo ſi dirà; e quel ch'è peggio, indotto dalla paſſione, lo confermate con le ſeguenti parole; *Ecco le teſtimonianze, ch'hanno hauuto al mondo la magior credulità, queſti ſono li Antichi Ponteſici per la magior parte gran Santi, che conoſcendo bene le loro obligationi* (queſte parole per ſcuſarui le appropriarei al riconoſcimento, e grata corriſpondenza de ſommi Pontefici, à quali i Monarchi han ſomminiſtrato forze d' abbattere l' ardire di nationi Barbare, che impediuano à medemi Sommi Pontefici l' eſercitio della loro autorità, per altro l'hauerei attribuito à ponderatione, e complimento di furbito, mà incauto Corteggiano più toſto, che di Religioſo, e buono Sacerdote) *ſi ſon contenuti ne termini della poteſtà ſpirituale, ch'han riceuuta da Chriſto, &c.* ſoggiungendo, *ſenza intraprendere niente contro l' Imperatori, e Rè* (ponendoui li ſourani Eretici ancora per non laſciare coſa alcuna da ponderare à chi legge) *in ſpogliarli dalli loro ſtati, ed aſſoluere i popoli dal giuramento.*

Prima d' internarmi nella ragione, e caſi portati dagl'Iſtorici, che dileguano affatto le teſtimonianze, che pretendete di addurre: acciò meglio c' intendiamo, faccio vn preliminare à tal voſtra controuerſia, che ſi riduce à ſpirituale ſolamente queſta poteſtà in quella maniera, che vn Principe, à cui ſono ſtati violati i confini del ſuo dominio, ò inſultandoſegli la giuriſditione, conforme diſcorrono i Giuriſti, vien leſa

ſa la Maeſtà, eccedendoſi dal vicino Principe i confini del dominio, ò porgendo impedimento all'eſercitio di eſſo, ancorche il contradittore ſia coeguale, ſecondo li decreti della legge, che *par in parem non habeat Imperium*, diuien ſuperiore, e contro del auuerſario inſultante può procedere, trattandolo da ſuddito per ragione dell'attentato, maſſima, che ſi pratica in ogni Tribunale ancora, e per proprio intereſſe niſſuno la contradice, tanto da Canoniſti, quanto dagl' Imperiali Iuriſconſulti: come dunque il Papa per beneficio della Religione non potrà valerſi della medema legge, togliendo à quel Principe relaſſo il dominio, per il quale contamina il Popolo? & ancorche la pena cada in coſe temporali, la cauſa procede dallo ſpirituale, al quale vien fatto l'oltraggio, onde ſi proroga la Giuriſdittione.

l. nam, & Magiſtrat. ff. de Recept. Arbitrijs.
c. innotuit, §. quamuis de elect
Pietro Caual. reſolu. crimin. 118 & præcipuè 201. à nu. 23.
Tomaſ. Carneual. tratt. de iudic. diſp. 2. q. 7. n. 798.

Queſto ſentimento lo comproua vn voſtro autor Franceſe, inſigne ſcrittore, Pietro Paludano Patriarca Geroſolim. *licet Papa non habeat confirmare, quemlibet Regem, &c. tamen poteſt deponere omnem talem, non ſolum propter hæreſim, aut ſciſma, ſed inſufficientiã*, (notate la ragione che allude all' argomento de criminaliſti raccolto) *quia Papa ſuperior eſt in ſpiritualibus, & per conſequens in temporalibus, quantum neceſſe eſt pro bono ſpirituali.*

Petrus Palud. de cauſa immeditæ poteſtat. Eccleſ. art. 4.

Vediamo hora, ſe ſi verifica il voſtro concetto ne' Sommi Pontefici, che credete, habbiano hauuta la voſtra opinione, de quali, ſe voi cominciate à diſcorrere da San Gregorio per non tornare due volte à farne l'eſame, vi porto l'autorità di quei, che regnorono 100. anni prima, e quaſi appena ceſſata la tirannide, per la quale conueniua di tollerare, e confermare la Chieſa col ſangue, eſponendo la Teſta alle Mãnaie, e non con la penna à ſentẽtiare sù le carte; oſſer-

uate in gratia Gelasio, che regnò dal 490. appunto 100. anni prima di San Gregorio, che fù del 590. e se bene voi l' allegate à vostro fauore nell' Epistola prima, non trouando in essa Sillaba, che faccia al proposito, trattando solamente nel scriuere à Lorenzo di Lignido Vescouo, intorno alla professione douea egli fare della fede, detestando l'eresie in quel tempo dannate; Trouo bensì nel cõmonitorio *ad Faustum Magistrum, fungentem legationis officio Costantinopoli*, registrate queste parole, che deuono appropriarsi all'autorità Pontificia nello spirituale, e cause di Religione, *in quantum ad Sæculi potestatem illam à Pontificibus, & præcipuè à Beati Petri Vicario debeat cognosci, nec sibi quisquam potentissimus Sæculi, qui tamen Christianus est, vindicare præsumit, nisi Religionem persequens*, e se questo non vi bastasse, ò vero vi trouassi qualche pelo, che portasse alteratione della Conclusione, che si discute; Vediamo che dice l'istesso Pontefice per sua esplicatione, scriuendo à dirittura *ad Anastasium Augustum*, doue dubito, vi sarete attaccato, allegandola per la prima Epistola, mà vi sete ingãnato fortemente, però pongo le sue precise parole à vedere per chi fanno, e confido in chi leggerà sia per apprezzare come douete far voi, rettamẽte, e nõ obliquamente l'annotate parole: *Nosti enim fili clementissime, quod licet præsideas humano Generi dignitate rerum, tamen Præsulibus Diuinarum colla submittis* (ecco quello, che importa) *atq; ab eis causas tuæ salutis expetis, quibus subdite, debere cognoscis Religionis ordine, potiùs, quam præesse nosti, & si cunctis generalitèr Sacerdotibus rectè Diuina tractantibus, quanto potius sedis illius Præsuli consensus est adhibendus*, e di tal'autorità ne hauea già resa la ragione nell' Epistola *de Anatematis vinculo*, con le parole, che vi allego,

Inter epist. decret. to. 1. post 8. epist. Gelas. Pap. 385.

atta.

attamèn Christus memor fragilitatis humanæ, quod suorum saluti congrueret dispensatione magnifica temperans sic actionibus proprijs dignitatibusque distinctis officia potestatis vtriusq; decreuit, &c. vt Christiani Imperatores pro æterna vita Pontificibus indigerent, mà non dell'istesso modo, per l' occorrenze de suoi Successori douendo ricorrer à Prencipi, sogiunge, quasi siano obligati à souuenirlo, *& Pontifices pro temporalium cursu rerum, Imperialibus dispositionibus vterentur*, attribuendolo con simil parlare à dispositione di Christo. Con maggior chiarezza Simmaco suo Successore seguita à redarguir il medemo Anastasio Imperatore nell'apologetico, con meno parole, mà più sonanti, & autoreuoli; *Defer Deo in nobis, & nos deferemus Deo in te, cæterum si tu Deo non deferas, non potes eius, vti priuilegio, cuius iura contemnis*; Ecco in che modo elide la Giurisditione, che pretendono hauer da Dio i Prencipi quel perdono, ogni volta, che van machinando contro la Religione; sono opinioni de moderni queste? ò vero preualeranno alla vostra presunta antichità, e mutilata dottrina, che in questo capitolo viene allegata, essendo che Simmaco le diede titolo di apologetico, per denotare, che faceua vn contradittorio, paragonando l'autorità Pōtificia Spirituale con la profana, & Imperiale, il quale, proseguendo il discorso, vsa tal modo di parlare, che leua ogni pensiero, à chi vuol dire, che i Sommi Pontefici habbian trattato solamente con humiltà, e sommissione verso i Prencipi assoluti, doue si tratta di Religione, ed vso dell'autorità spirituale, e che non habbiano abbracciato con premura, e sollecitudine le forme autoreuoli di riprendere; sentite dunque come soggiunge, parlando come suol dirsi col sopraciglio Senatorio. *Dicis, quod mecū conspirante Senatu exco-*

Epist. decret. tom. 1. p. 2. Gelas. ibid.

mu-

municauerim te (potrete forsi dire, che ciò facesse, come primo Cittadino di Roma? conforme hauete fatto per sfugire le scomuniche rilassate da Gregorio II. contro Leone Isaurico, se persistessiuo in vna replica simile, bisognaria compariruì, come se la passione vi hauesse indotto à credere, che questo vostro libro l' hauessero à leggere solamente gl' Indiani) *ista quidē* (soggiūge il Santo Pōtefice): *Ego rationabilitèr facta à Prędecessoribus meis sinè dubio sequor, si nos te malè tractamus* (vedete à che segno arriuò il zelo d' vn Santo Pontefice, e se possa dirsi humile, e Sommissiuo parlare di maltrattare vn'Imperatore, che non costa, facesse di ciò relentimento alcuno, e come fatto con tela giudiciaria, quasi con improperio segue à dire) *suadentes, vt discedas ab Hæreticis, vt nos benè tractes, recede ergo, &c.* vi pare riscontro questo da appropriarsi à stile moderno? e pratticata solo nel tempo di Bellarmino, e Baronio? ò vero doppo che per autorità de Sommi Pontefici l' elettione si fà dagl' Elettori destinati nella translatione del Romano Imperio?

E prima di esaminare ciò, ch'è stato fatto doppo il millesimo, non è forsi stile pratticato nella Francia? che vuol dire anche fuor dell'Imperio, & in paese, doue hoggi questa massima è quasi solamente combattuta dagli Ecclesiastici? Il Papa Agapeto, che fù nel sesto Secolo, e sul principio della dominatione della casa di Francia, non intimò le censure à Clotario Rè di Francia, perche fece ammazzare Gauterio Signore d'Yuetot in Normandia, quando andaua all'adoratione della Croce, intimandoli la punitione di tal'eccesso? forse Clotario si risentì col presupposto d'hauere l'autorità immediata da Dio? non fece già tal parte, mà con riparare i danni à Successori di Gauterio,

hu-

humiliauasi al Papa, acciò non procedesse ad altro atto, conforme lo racconta Elan nell' Istoria di Francia (questo periodo và particolarmente à ferire ciò, che di sopra hauete detto, che Gregorio Settimo fù il primo à scomunicar li Monarchi) tutto ciò douria imporre silentio à questa controuersia, e dourei stimare, d'hauer spianata la difficoltà proposta, mà passando più innanzi.

Elan. nell' Ist. di Francia lib. 1. addotto dal Card. dù Pero. nell'Arringa al 3. stato.

Vengo à discutere, non sò, se deuo dire dottrine, ò stiracchiature di esse, con le quali fondate il titolo, proseguendo questo capitolo.

Che Gregorio II. conoscendo, non hauer tal'autorità sopra i Monarchi, dite: *Che non volse giudicare de' fatti di Leone Isaurico Imperatore, e de' misfatti, che si commetteuano nel suo Imperiale Palazzo, scriuendogli, che non doueua giudicare dell'interno d'esso*; Per la prima voi, che sete osseruatore dell'Istorie, per non incorrere in nissuno anacronismo, acciò non vi fosse rinfacciato simil'errore, che solete imputare al Baronio, doueuate chiamare Gregorio III., ò almeno protestarui, per mostrare d'hauer letto questa distonanza, notata da Pietro de Marca, il quale dice, che Gregorio Terzo, e non il Secondo procedè contro l'Imperadore Leone; Quanto poi al fatto questo Pontefice si regolò giuditiosamente, lasciando di procedere cōtro l'Imperadore in quelle materie, che non pregiudicauano alla Fede, ò all'esercitio della Pontificia autorità; sentimento, che lo propalò Innocenzo Terzo nel cap. *per Venerabilem*, §. *insuper cum Rex*, *tit. qui filij sint legitimi*, Pontificato più vicino a' nostri Secoli, conforme di sopra hò accennato; ben lo giudicò, e condannò, quando à questo male si distese, onde voi pigliate vn'impresa, con dare vna risposta assai impropria à Bellarmino, portando in proua dell'esercitio

Pietro de Mar. lib. 3. c. 11 §. 3. tract. de concord.

dell'

dell'autorità Pontificia, che quando questo Pontefice priuò Leone Imperadore de i Tributi d'Italia; ciò facesse come primo Cittadino di Roma mentre la legge permette ad ogn'vno leuar di mano il coltello ad vn furioso, acciò non l'offenda, così poteua andare contro l'Imperadore, acciò non calasse con le sue armi ad offesa di Roma, questa risposta è così debole, ch'essendone seruito per argomento il Cardinale dù Peron, mostra, che nè Zonera nell'Istoria Miscellanea, nè Teofane, nè Cedreno riportati con i suoi luoghi proprij, fan tal ponderatione, nè vltimamente Pietro de Marca nel luogo sopra allegato, onde non sò vedere, chi ve l'habbi suggerito; e se sia vostro bel ritrouato, deuo auuertirui, esser' assai insulso; ò più tosto cieca passione quella, che vi porge simile copertura, come se ad vn Imperadore, che godeua con pacifico possesso tutte l'altre Prouincie del Mondo, mancassero altre forze d'ammassare in Oriente vn'armata, per vendicare l'ingiuria, che secondo la vostra opinione, veniua fattagli dal Papa in Italia con l'autorità, che non gli competeua? Oltre che, tal risentimento è lecito ad vn suddito, perche non si potea concedere al Papa? che haueua coequale autorità nello spirituale, e leuare l' arme stesse di mano al Sourano, baccante in conuersatione, e consiglio d'Eretici, & altri nemici della Religione Cattolica, togliẽdoli anche il modo di sostentare l'armate col sequestro de i Tributi, ò meglio con sciogliere la mano del suddito, legata dal giuramento di fedeltà, acciò possa preualersene per sua difesa, che saria equiualente à togliere da mano del suo Principe quell' instrumento, col quale lo feriua, conforme il Diana lo descriue molto bene nel Trattato sopra allegato *de iure exautorandi Reges.*

Discor-

Diſcorriamo appreſso, come poſsa ſoſtenerſi legalmente ſimil riſpoſta, che al primo Cittadino ſpett'il decretare l'impedimento de' Tributi, che ſi deuono al ſuo Principe, giàche v'inoltrate à diſcorrere da Iuriſconſulto? Che queſto ſia atto di giuriſdittione, neſsuno lo può dubitare, eſsendo parte dell'autorità coattiua, e con allegarci dottrine, ò Autori, mi renderei appreſso ogn'altro Lettore per debole, eſsendo irrefragabile la maſſima, *quæ patent ad ſenſum, non indigent probatione*; l'autorità, che compete al primo Cittadino, ſecondo la dottrina di Bartolo, & altri Autori, che lo diſcorre nel Trattato *de Regimine Vniuerſitatis*, ſtà confinata tra' puri termini dell'Economia, come viene diſtintamente ratiocinata dal Capo Bianco nel Trattato *de authoritate Baronum*, e dal Tuſco *in verbo Ciuis, & in verbo Epiſcopus*, al quale ſe dan la prerogatiua di primo Cittadino, non le danno però neſsun grado di giuriſdittione, onde tutto ciò, che ſi eſercita dal Veſcouo, ò dal Papa, reſpettiuamente con maggioranza di prerogatiua prouengono dal Carattere, che porta ſeco l'autorità, ſiche aſpetto miglior riſpoſta in altra occaſione, che forſe pigliarete, per ſaluare l'appoggio così debole, onde in luogo di fortificar la propoſitione, che intendete di prouare, la precipitate, e ſe mai ſi daſſe caſo, che vn Veſcouo, ò vn Papa faceſse atto d'autorità, *come primo Cittadino*, conforme voi dite, laſciãdo di farla da Principe, nel modo ſono ſtati ſolleuati nella Chieſa, a' quali s'appoggia ciò, che ſi canta continuamente delli Apoſtoli, per eſſerli ſucceſſori; *conſtitues eos Principes ſuper omnem terram*, ſaria paragonarli a' ſoldati di militia arrollati tra' Contadini, ò Plebei, i quali, portando la ſpada al fianco, non ſapendo quella maneggiare per l'ingiurie, che

Capo Bianco de authoritate Baronum tom. 1. c. 16 nu. 10. & præcipuè c. 84. nu 12. Tuſcus cõcl 356. 281. & 383.

gli venissero fatte, dando di mano a' sassi, per essere armi comuni, ò con pugni, si vendicassero.

Mà dato questo vostro argométo (mai però conceduto) per vero, che per esser primo Cittadino di Roma Gregorio Secondo ordinasse ciò nel sudetto Territorio, come potria stendersi all'esercitare simile autorità, ed obligare per tutt' Italia i sequestratarij ad obedirlo? Mentre tutti l'Istorici concordano, e nessuno controuerte, nè meno li Francesi, che ne han scritto, che per tutt'Italia fù dato l'ordine, essendo che il Papa come Vescouo di Roma, e conseguentemente Cittadino di essa, hà il suo confine determinato, se pure non volessiuo applicarui la regola de' Politici, che *omne solum forti patria est*, onde vno si possa chiamare Cittadino di tutto il mondo con stare à Roma, mentre Roma è Patria comune; dubito che se tal'argomento vi souueniua, tanto ne hauereſsiuo fatto capitale, con pompa, per accompagnare le debolezze antecedentemēte notate nell'esplicatione della parola *ad nutum*, che credo vi sian tessute per ornare quest' opera, non potendosi per altro più dire, mentre Roma, e suoi Cittadini, passata in stato di Monarchia, è dependente dall'assoluta autorità dell'Imperatore, e successiuamante del Papa li Cittadini di essa non godeano le prerogatiue, che spettauano in grado di Republica: e saltando anche questa difficoltà, come aggiustarete la Scōmunica, la quale è così vero, che fusse fulminata da Gregorio, quanto è certo il sequestro de' Tributi d'Italia, siche la danno per indubitata l'Istorici contemporanei allegati da' moderni, sì perche voi medemo candidamente lo portate per fatto indubitato nell'Istoria dell'Iconoclasti, e nella decadenza dell'Imperio, e San Tomaso lo repete nel Trattato *de Regimine Principum*, onde per distruggerlo, biso-

bisognerà, che v'ingegniate trouare altra astrologata autorità, per giustificatamente poter dire, che il primo Cittadino, senza facoltà, ò carattere Ecclesiastico, possa fulminare Scommunica; e mi inoltro à dir tanto, per mostrarui, che apprendo per materia degna di compassione, quanto vanamente voi dite per coprire l'interna passione, che vi hà dominato nel manifestare questo Trattato.

Seguitate poi à narrare, che Adriano Primo scrisse à Costantino Copronico, e suo figlio con termine di gran sommissione, così Pelagio à Ghildeberto Rè di Francia, nel dimandargli, come s'intendeua nella professione, ch'egli faceua di fede, così Stefano Secondo, (ò più tosto il Terzo di questo nome, essendo che il Secondo non visse più che quattro giorni, & il Terzo immediatamente succedè al Secondo (onde con questa osseruatione si ritorce di nuouo quel, che andate minutamente osseruando tal volta contro Baronio, per apparire più esatto indagatore degl'Istorici) scriuendo à Pipino, e Gregorio (lascio d'osseruar l'ordine ò de' tempi, ò vostro, perche cadendo sotto vna medema risposta, questa attendo come importante, e non altra serie) il Grande all'Imperadore Mauritio, di cui osseruate specialmenre le parole seguenti: *Ego verò hæc Dominis meis loquens, quid sum, nisi puluis, & cinis?* A questo bastariano le risposte concludenti, che dà Bellarmino, non recar merauiglia à persone prudenti, per essere termine di cortesia, il dire, anche, voler'obbedire nelle cose volontarie à quelli, che da altri vien desiderato, facendosi per atto di carità tal volta, e questo modo di trattare lo pratticano i Sommi Pontefici con quelli ancora, che sono sudditi immediatamente senza controuersia, come sono Sacerdoti, ò Chierici. La seconda risposta è, che in

Bellarm. lib. 2. de Rom. Pont. cap. 28.

quel tempo li Sommi Pontefici non hauean fermata l'intiera giurisditione in Roma; onde per viuere quietamente al comando, e far godere à gl'Ecclesiastici il possesso de' loro beni, era necessario implorare l'aiuto dell'Imperatori, delli quali tal'vno appoggiaua a' medemi Sommi Pontefici l'amministratione de' publici affari, però bisognaua trattarci con parole auuenenti, & anche sommissiue, perche caminando con buona intelligenza, gli Ecclesiastici, e loro interessi, erano riueriti, & in tal modo gl'aiuti spirituali si poteuano porgere à fedeli senza disturbo; dũque essendo à voi diffidente Bellarmino, dubitando, che con nausea riceuiate le sue propositioni, vi porgerò le risposte di S. Bernardo, le quali se haueßiuo lette haueresßiuo ancora auanzata la fatica di portare li sudetti argomenti, essendo che scriuendo ad Eugenio, l'esorta à prestare simil'humiliationi con questa ragione: *Quo enim es, alijs celsior, ità humilitate apparebis illustrior*; acciò si vegga operarsi da' Sõmi Pontefici per virtù, trà le quali l'humiltà, come più contraria alla conditione humana, è la più riguardata, e porge maggior motiuo di edificatione. Questi ad ogni modo nel riprendere i vitij de i Principi, come si è mostrato nel Capitolo antecedente, hanno osseruato giustamente diuerso stile.

lib. 1. cap. 7. in fine de consid. ad Eugenium.

Nè la ponderatione da voi fatta sù le parole cauate dall'Epistole di S. Martino Papa, si douea confondere con quelle, notate de i Papi, de i quali s'è fatta antecedente mentione, che sono, *Melius iudicatcaui decies mori, quàm vniuscuiusque sanguinem in terram fundi*; essendo che Adriano Primo, Pelagio, Stefano, e San Gregorio scriueuano à gl'Imperatori fedeli, & obedienti alla Chiesa, San Martino scriueua à Costanzo Tiranno, dall'Isola del Chersoneso, doue

lo

lo teneua relegato, conforme si legge nell'Officio il giorno della sua festa, e dal Platina si nota nella sua Vita, con questo non intendeua cozzare con l'armi, solo mostrare il vigore dell'animo di esporre se stesso al Martirio, e con questo parlare procuraua di mitigare la sua ferocia, per non vedere maltrattati gl'altri Christiani, questo modo lo pratticò il Glorioso San Tomaso Vescouo di Cantuaria, che douea essere da voi osseruato per meglior interpetre, e come più al proposito, mentre viene dalla Chiesa tutta ponderato nella di lui leggenda, che nella commemoratione del suo Martirio si ricorda à tutti i fedeli, d'hauer' esposto al martirio la veneranda Testa, che fù così vigorosa in resistere alle leggi contrarie dell'Empio Errigo Secondo, *Sacrum Caput eadem constantia, qua iniquissimis Regis legibus resisterat, impio ferro recidendum obtulit*; & ancorche potesse preuedere, che quel Rè si riducesse à fare qualche sanguinolenta dimostratione, conforme l'intentorno i suoi Ministri, ò vero Sicarij nell'entrare violentemente nella Chiesa, per ammazzare lui, ed ogn'altro, che gl'impedisse l'esecutione, accorse ad aprire le porte della Chiesa, così perche non si differisse la palma del suo martirio, come per impedire gl'oltraggi della sua Gregge, e loro disse: *Vos Dei iussu cauete, nè cuipiam meorum noceatis*; siche queste due diuersità d'osseruationi doueuiuo pōderare negli Ecclesiastici, l'autorità, doue occorre per l'osseruanza della legge di Christo contro chi l'impedisce, e l'humiliatione, con chi può aiutare, & accōpagnare l'esecutione di essa, e questo è quello, che intese di dire San Martino; e volesse Dio, che in tal modo si fusse appreso nell'Inghilterra, quando il Pontefice Paolo Terzo riprese Errigo Ottauo, che non si sariano nella persecutione perduti tanti Cattolici, nè euiate tant'anime dalla fede.

Pre-

Preueggo la vostra obiettione, ò vero istanza per qual causa i Sommi Pontefici non habbiano vsato l'istesso modo di scomunicare in tempo de' Tiranni, & assoluere i Popoli; à questa difficoltà, la quale và appoggiata con quel, che operò Osio Cordobense, scriuendo con termini piaceuoli à Costanzo Ariano figliolo di Costantino Imperatore, non hauendo caminato li Sommi Pontefici con la regola de' falsi Dei figurata da' Poeti, che sempre con violenza si protestauano nel Tribunale del supremo Gioue,

Virg. nell' Eneid.

Flectere si superos nequeo Acheronta mouebo.

si valsero dell'autorità, adoprãdo quei modi, che vedeuano più opportuni alla cõditione de' tẽpi, e conforme dice S. Agost. *Donec exeat de medio Ecclesiæ misteriũ iniquitatis, quod tũc occultũ erat*; & all'inclinatione de' Dominanti essendo l'assolutione del Giuramento, e le scomuniche mezzi *ad salutem non ad interitum*, però. Risponde precisamente il Cardinale dù Peron, che se l'hauessero conosciuto profitteuole, e Costante suo fratello, il quale imperaua in Italia con li Cattolici d'Oriente, hauessero osseruato li suoi ordini, haueria proceduto à quest'atto di rigore; mà non vedendo rincontro regolossi con la sapienza, che dice: *Vb non est auditus, non effundas sermonẽ*, tralasciò questo mezzo rigoroso; e tal risposta il Cardinale dù Peron nõ la porta come sua propria, mà dice, hauerla cauata da Teodoreto nell'Istoria, e da Lucifaro Vescouo di Cagliari nel libro *de non parcendo in Deum delinquentes*.

S. Agostino in lib. 20. cap. 19. n. 3. in tract. de Ciuit. Dei.

Dù Peron nell' aringo del 3. stato pag. 631.

E questo stesso sentimento fù istillato all'Angelico intelletto di S. Tomaso senza hauer nessuna cognitione di quelli, che quì la propongono; nè questi mostrano hauerla letta; il Santo Dottore dunque, doppo fatta l'obbiettione all'articolo 2. della somma 2.2. risponde in tal modo: *Ideò tolerauit fideles* (*Ecclesia scilicèt*)

D. Th. 2. 2. art. 2. vers. ad primum.

Iu-

Iuliano Apostate obedire in his, quæ nondùm erant contrà fidem, vt maius periculum vitaretur; non è risposta questa sufficiente à troncar le radici di tal'obiettione?

L'esclamationi, che fate, continuando à ponderare la propositione di San Martino, di voler più presto morire, che esser causa di spargimento di sangue, habbia ciò detto per euitare l'irregolarità, che causaria il Papa ogni volta, che assoluendo i popoli dal giuramento, facilmente quelli solleuandosi contro il lor Principe, succederia il spargimeuto di sangue abborrito dalla Chiesa; non è ponderatione degna da Teologo, nè di Legista, essendo che determinano ambedue le facoltà, quello esser tenuto del male che siegue, quando s'impiega in opera per se stessa illecita, mà chi essercita la sua autorità giustamente, anzi per essercitio di pietà, come è questo, di preseruare il popolo dal male che li può prouenire per lo scandalo del suo Principe, tutto ciò, che siegue, deue essere imputato all'Autore del disordine, e non al Giudice che ne fà regolata vendetta. Questo però à discorrere fondatamente non solo è vn vostro inganno, anzi vn'errore del doppio, conforme lo proua il Cardinale dù Peron con argomenti inuincibili nel principio dell'Arringa al terzo stato, essendo che le leggi della Chiesa, ò de' Sommi Pontefici sono indrizzate à preseruare le persone Reali, & altri Dominanti, mentre fanno vedere à gli huomini peruersi, li quali per liberarsi da vna veemente passione per aggrauio riceuuto da i Rè, ò Principi assoluti, poco curano di perder la vita, doppo sfogata la loro passione di machinare a' Principi la morte, mostrando souurastargli doppo perduta la vita altre pene maggiori, essendo che questi non possono frenarsi, se non con vn decreto commune a'

Li Dottori nel volg. testo leg. quoniam multa facinora.

Dù Peron nell'arring. del 3. stato pag. 598.

a' Principi, e sudditi dello stimolo della conscienza, che intima la morte eterna doppo la temporale, conforme disse Christo in S. Matteo: *Nolite timere eos, qui occidunt corpus, sed potiùs timete eum, qui animam, & corpus potest perdere in geennam.*

Matt. cap. 5.

Vrbano Secondo poi toglie tutte le difficoltà col suo decreto riportato dal Gratiano alla causa 23. doue dichiara, che chi per zelo di giustitia, e di religione ammazzerà alcuno, non deue chiamarsi homicida, del quale eccone le precise parole: *Non enim eos homicidas arbitramur, quos aduersùs excommunicatos zelo Catholicæ Matris Ecclesiæ, ardentes, aliquos eorum trucidasse contigerit.*

cap. Excōmunicatos 23. quæst. 5.

Cosi poi, come fù ocecatione d'Ottone Frigiense appassionato in redarguire Gregorio Settimo, che hauesse voluto essere il primo à scomunicare l'Imperatore, così fate merauigliare molto, l'hauerlo voi seguitato, essendo tanto forte, quanto bisogna la ragione, che rende questo Santo Pontefice nell'Epistola 21. mentre che l'Ouile di Christo è vno, se da quello vogliono i Principi passare al Cielo, bisogna che dipendano da vn sol Pastore, qual'è il Papa, che tiene le Chiaui, e quest'è la ragione *à priori*; de fatto già si è prouato di sopra, che Simmaco nell'apologetico molti secoli prima lo scrisse ad Anastasio Imperatore, come altroue hò allegato, *dicis quod mecum conspirante Senatu excommunicauerim te*, non hò detto dunque, con ragione, essere stato cieco questo Scrittore in mostrarsi ignorante d'vn fatto così notorio? Oltre che ve ne sono infiniti documenti appresso di Teofane, e Zonera portati dal nouello Scrittore nel suo Trattato *de libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ*, e quel, che maggiormente mi fà stopire, che voi gli andate appresso, essendo quello quasi più degno di compassione,

lib. 4. c. 12. per tot.

per-

perche nel suo tempo non erano posti in stampa l'Epistole decretali, trà le quali ritrouasi impresso detto apologetico, e per essere appassionato da' strapazzi che Errigo IV. Imperatore suo zio riceuè dal medemo Gregorio VII., tanto nella depositione dall' Imperio, quanto nel modo col quale lo riceuè à Canossa nel tẽpo che venne à dimandare l'assolutione delle censure per reintegrarsi e nella gratia del Papa, & in quella de' Vescoui, e Prencipi di Germania, che se gl' erano riuoltati contro eligendo vn' altro Imperatore, e rimettersi nel dominio, onde s' indusse à scriuere in tal modo il Frigiense.

E se voi portate questi modi d' humil trattamento de' Papi con gl'Imperatori, vi sono di quelli, che diuersamente han pratticato; osseruate non dico solamente Gelasio, e suoi successori con Anastasio Imperatore, perche questi, hauendo controuersia insieme, se gli poteua attaccare qualche dubbio d'alteratione d'animo, mà Hormisda, che doppo morto Anastasio, potendo dubitare, che Giustino successor nell'Imperio non fosse della medema dura conditione d' Anastasio, e però con termini sommissiui gli conuenisse trattare, ad ogni modo nella risposta, che gli diede quando gli partecipò la sua elettione nell' Imperio, gli manifestò l'intrepidezzà dell' animo suo, scriuendogli in tal modo. *Debitas Petro Apostolo Imperij vestri primitias reddidisti*, con tutto ciò, che Seuerino Binio vi nota di sopra, e pure questo Sommo Pontefice fù ne' primi secoli, che la Chiesa fluttuaua nell' angustie; Con qual ragione dunque voi applicate l' animo à quello che può portare qualche dubbio di souerchia sommissione, e non à questo, che manifestamente dichiara la superiorità del posto Pontificio? è altro che dichiarare con questo stile, che il vostro

Labè tom. 4. Concilior. col. 1470.

Trattato sia vna sẽtina di maligne cõtradittioni fatte da Emoli, ò ver nemici della quiete, & autorità della Santa Sede?

L'altra impresa, che quì si piglia contro Bellarmino per il fatto di Chelderico, priuato del Regno per l'instanza fatta da tutto il corpo del Reame di Francia, con decreto del Papa Zaccaria, ancorche mi paia esser fuori di proposito del presente capitolo, doue si propone vedere, quali fossero i sentimenti degli antichi Santissimi Pontefici sopra la controuersia della potestà temporale, ad ogni modo per dilucidare meglio con l'Istorie questa verità, seguitarò il vostro pensiero, e dico, che se pensate bersagliare Bellarmino, per hauer esposto lui solamente questo fatto in publico, pregiudicate molto alla mostra, che fate del vostro studio d'hauer letto, quanto si è faticato dagl' Istorici, e Dottori sù la materia, della quale scriuete, essendouene vn' infinità senza valermi del racconto, ne fà l' Angelico Dottore nel Trattato *de Regimine Principum*, il Suarez *de fidei defensione ad Regem Angliæ*, con vna schiera d' Istorici allegati dall' Autor Nouello nel Trattato *de libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ, lib. 3. cap.* 10. fò particolarmente capitale degl' Autori Francesi, e di quelli, che sono Emoli, ò nemici dichiarati della Sede Apostolica, e Pontificia autorità, de' quali per primo verrà auanti à rinfacciarui il Gersone, che alla consid. 12. dice in tal modo, *vtatur ab alijs depositio vnius Regis Franciæ per Papam Zacchariam hic esse fundatam, tamquam Papa sit, qui possit transferre Reges, & Regna*, senza, che in detta consideratione vi ponga appresso nessuna risposta categorica, che denoti hauerlo accennato per modo di obbiettione, õde deue credersi, hauerlo detto come Istoria; in secondo luogo Eginardo, al quale

lib. 3. cap. x.

si

si deue prestar fede, per essere stato Segretario di Carlo Magno, che regnò nel medemo secolo di Zaccharia, e di Ghelderico, seguitato da Aimone nel libro de *rebus gestis Francorum*, Reino, Mariano Scoto, Ottone Frigense, Paolo Emilio, del quale parimente si deue tenere molto conto, perche nota le particolarità che interuennero in questo fatto, quando fù mandato Brocardo Vescouo di Vuisburg in nome di tutto il Regno al Papa suddetto, per domandarne l'assolutione del giuramento, e Tillet nella vita dell'istesso Ghelderico; vscendo dalla Francia pigliate vn lor vicino Gio: Quintiano qual così parla: *Zaccarias Papa anno Christi 753. Ghildericum longa maiori serie Regum Galliæ; Regem, & possessorem* (acciò non si ponesse in dubio, fusse tale veramente) *Regni destituit*, de quali tutti bisogneria farne vn Catalogo à parte, però vi rimando al medemo Autore per abbreuiarne il racconto; E quando tutti gl'accennati Autori, che riferiscono questo fatto dell' autorità esercitata da Zaccaria Sõmo Põtefice fussero apocrifi, e da me sognati, non hò motiuo di farui vn'auuertimento, e rimprouero della negligẽza in osseruare, ò simulazione, e nõ curãza di hauerne letto l' annotatione, che in più ampia forma ne fà il Gratiano (qual ne vostri trattati veggo, hauer spesso alle mani) nella compilatione del decreto Canonico da lui posto in luce prima di tutti gl'accẽnati Autori, e più Secoli ãtecessor di Bellarmino, che nella causa quintadecima alla quest. 6. c. 3. parla in tal forma: *alius item Romanus Pontifex, Zaccarias, scilicèt, Regem Francorum, non tàm prò suis iniquitatibus, quàm pro eo, quod tantæ potestati erat inutilis, à Regno deposuit, & Pipinum Caroli Magni Imperatoris Patrem in eius locum substituit, omnesq; francigenas à iuramento fidelitatis, quod illi fuerant, ab-*

Paul. Emil. in reb gestis Frãcorũ in Ghelderic. III.

Tillett. in Vita Ghelder.

Ioann. Quinti. Heduus in c. nouit de Iud. n. 127.

ſoluit; *quod etiam ex auctoritate frequenti agit Sancta Eccleſia*; non ſarebbe ſtata maggior voſtra gloria, cimentarui con queſt'autore, e moſtrare il ſuo conato in approuar l' attentato de' Pontefici ſopra la Regia autorità, che applicarui à dimoſtrare, come vn paradoſſo di Bellarmino per ſoſtentare l' autorità Pontificia, quaſi egli ne foſſe l'autore? E baſtandomi queſto per hora, ſolo deuo notare, e ſarà bene, che ſi confronti, la contradittione d'Ottone Frigienſe, del quale voi fate tanto capitale; Queſto al libro 6. da voi allegato al cap.35. doppo hauer proferito vn sfacciato mendacio, già di ſopra redarguito, non eſſerui memoria prima di Gregorio VII. di ſcomuniche relaſſate contro gl' Imperatori, entra à diſcorrere della depoſitione di Ghelderico, & iui ſoggiunge, *ex tunc Romani Pontifices Regna mutandi authoritatem trahunt*, come potrete aggiuſtare la negatiua di queſto fatto, ò vero interpretatiua col voſtro ſolo ratiocinio che la depoſitione foſſe ſtata fatta col ſolo parere, e non con decreto del Papa? mentre queſto Autore attribuiſce alla di lui autorità di mutarli, e non già di conſegliarne la depoſitione; e ſe tutte le addotte teſtimonianze non baſtaſſero non potrete ricuſare, ò contradirne vna, che appreſſo di voi, e d' ogn' altro, che vorrà giudicare realmente, ſi deue apprezzare per teſtimonianza ſuperiore ad ogni eccettione, quale è quella appreſſo i Giuriſti, che fà vn'inimico à fauore dell'Auuerſario. Queſto è vn Scrittore apoſtata dalla fede, che ritiratoſi nella Republica di Gineurea, cauerna eletta dagli Eretici, iui raccolte tutte le notitie de Prencipati, e Republiche dell'Vniuerſo, l' eſpoſe ſotto il ſuo nome detto Filippo Andrea Oldemburger nella ſtamperia di Teumes l' anno 1675. iui inſeriſce queſta ſentenza, *vltimus Morouincorum*

Re-

Regum fuit Gherbericus cognomine Stupidus, à Zaccharia Pontifice Romano exautoratus, ac in cænobio detrusus, atq; ità Regnum à Merouingis ad Carolingos trãslatum, quod exemplum (non potendo questo Autore sfogarsi, altrimente contro la verità, lusingando il suo genio fà questa soggiunta) *in consequentiam Romani Pontifices traxere in posterum penès se esse Reges creare, & deponere*, imparate dunque da vn Testimonio inimico della Santa Sede à parlare della sua autorità, voi, che desiderate mostrarui zelante della cõseruatione dell'vnità, e Religione nella Chiesa. Fù cõtestato ciò da Pio II. agl' Ambasciatori di Francia *in Conuentu Mantuano*, come beneficio fatto alla Francia dalla Sede Apostolica, liberandola dall' inetto gouerno di Chelderico, gl' Ambasciatori non negorno al Papa la depositione fatta di sua autorità, mà dissero solamente nella risposta, che la Santità sua s' ingannò, quando disse, che Pipino non era della progenie di Clodoueo, onde mostrauano, ch'il fatto sopra narrato non si potea controuertere. Per vostra notitia, poiche tãto vi appoggiate, facendo capitale dell'antichità, poteuate veder ciò, che con validi fondamenti, e con dottrina eguale osserua Cesare Raspone nel Trattato *de Basilica, & Patriarchico Lateranensi* da lui composto in tempo, ch'era Canonico di essa esaltato per la sua virtù dopoi alla Porpora egli nel manifestare li significati dell' antiche pitture figurate in detta Basilica, trascriuẽdo gl' ornamenti & habito di Carlo Magno quando da Leone III. fù insignito del Vessillo Imperiale, fussero fatte per indicare l' autorità del Papa in concedere, e dell' Imperatore in riconoscerne da quelli l'autorità; proferisce le seguenti parole. *Carolus in Genua prostratus, eoq; corporis habitu Vexillum accipiens, documento est Imperatores, & Re-*

Thesaur. rerũ public. par. 2. pag. 195. n. x. in fine.

Cæsar. Rasp. Basil. Canonic. in Tract. de Basilica, & Patriarchico Lateranens. lib. 4. fol. 341.

Reges in Ecclesia Romana,& B.Petri Successoribus fundamentum suæ potestatis agnoscere debere , da che si scorge,che *omnis lapis mouetur* con la vostra sognata antichità.

Stupisco però in vedere tanta folla , & applicatione de' scrittori prò, e contra sopra il fatto di Ghelderico, come che se fosse vnico , e clandestino , ò vero con la contradittione de' Prencipi, e de' popoli, non ne fossero seguite altremolte, essendo che ne habbiamo in copia e dentro , e fuori della Francia con decreti fatti da' Sommi Pontefici in Concilij generali, doue sono interuenuti,non che chiamati tutti i Prencipi della Christianità,molti de' quali si sono offerti, altri che hanno cooperato, & altri che hanno eseguito li decreti de' Sommi Pontefici in caso di depositione per mancamenti fatti verso la Religione, & autorità della Sede Apostolica,e Chiesa Romana , anche per violatione della Giurisdittione esercitata del proprio Territorio,e quel,ch'è più considerabile,i Rè di Francia se ne son pregiati , come d' esercitio dell' opere le più pie da farsi nella grãdezza della lor Monarchia, e di essere non già Protettori,come altroue voi hauete detto, mà effettiui Esecutori con le forze delle loro armi,& eserciti , conforme lo nota con lettere cubitali il Cardinal dù Peron nell' Arringa sudetta , aggiungendo , che la Francia , e suo Rè faria vn grand' errore à contrastarla , mentre da simili casi hà goduto,con l'ampliatione del suo Regno, al quale per simili accidenti hau' vnite più Prouincie ; e per raccontarne i fatti minutamente col suo ordine, cominciaremo fuor della Francia à ricordar notitie antiche; Sergio Papa non scomunicò Giustiniano II. Imperatore ? e poi Filippo suo successore : Quello, perche volse sostenere il Concilio Quinisesto (detto vol-

Nell' Arringa al 3. stato fol. 611.

volgarmente Trullense, perche i Vescoui si congregorono in vn luogo del Palazzo detto Trullo in nostro idioma portico,ò stanza à volta) e Filippo, perche in luogo di mandare la solita professione di Fede, v'inserì alcune massime ereticali, onde le militie, & il popolo per l' inobbedienza, & insulto fatto al Papa,strapporno gli Editti Imperiali, e senz' aspettar l'assolutione del giuramento, denegorno à detto Imperatore l' obbedienza? e poco mancò, che non ammazzassero il Contestabile, mandato dall' Oriente per astringerli all' essecutione, conforme si proua dal Cardinal dù Peron cō l' autorità di Beda *de sex ætatibus*, di Paolo Diacono *de gestis Longobardorum*, e da quelli, che scriuono le Vite dell'Imperatori.

Quando Filippico Imper. volse rimetter' in credito l'Iconomachi,& Iconoclausti,Costantino Santissimo Pontefice non ordinò che si leuasse dalle scritture publiche, e monete così d'Oro,Argento, e rame il suo nome? Discorso fattone da me con l' autorità d' Autori Greci,e Latini al cap.12.di quest' Opera, tralasciandone il racconto per non dilungarmi.

Che Gregorio, scommunicando Leone Isaurico, e priuandolo de' Tributi d' Italia, esercitasse sopra di quello Imperatore la sua autorità; bastarà accennarlo per la serie de gl'atti de'Pontefici, essendosene per altro discorso, e prouato à bastanza di sopra.

Carlo Magno poteua mai giustamente rēdersi Padrone di tanti acquisti fatti in Occidente, se prima Costantino Copronico, Leone IV. e Costantino suo successore, per l' eresie difese in Oriente, non fossero stati deposti dal Papa Leone III., ed assoluti i sudditi dal giuramento prestato? Questi sono argomenti troppo viui, che appoggiati all'Istorie, si portano dal Cardinal dù Peron, à quali seguitano altri esempij pro-

Questa osseruatione la caua il Cardinal dù Peron da Zonara to. 3. annal. in Hiren. & Costantino. Idem in Histor. miscell. lib. 22. Da Eginardo in vita Caroli Magni. E da Tillet. nel trattato simile

Bellarm. de translat. Rom. Imper. lib. 1. c. 12. verf. hic de niq: idem Leo.

prouati appreſſo Iſtorici, oltre gl' addotti dal Cardinal medemo, e ſe hauete pur ſoſpetto il Cardinal dù peron in queſta parte, ricorrete per ſodisfarui alla riſpoſta data da Pio II. agl' Ambaſciadori di Francia in Conuento Mantuano, doue fà veder chiaramente, che, ſe non erano l'ereſie per abolir il culto dell'Imagini, fomentate, & abbracciate dagl'Imperatori Greci, Leone III. Pontefice non haueria trasferito l'Imperio in perſona di Carlo Magno, ricercandoſi giuſta cauſa prima d'aſſoluere i popoli dal giuramento preſtato al legitimo, & antecedente Imperatore; e quel che fù più ponderabile, doppo ſtudiato, gl'Ambaſciadori nella riſpoſta, che diedero à Pio. II., non trouorno argomento da ſuperarla. Et Adriano I. lo minacciò, antecedentemente nell'Epiſtola à Carlo Magno, che ſe Coſtantino, & Hirene ſua madre non obediuano in render l' vſurpato a' Veſcoui, & Arciueſcoui da' loro anteceſſori, & alla Chieſa Romana, l' haueria dichiarati heretici, dal che vennero le riſolutioni di Leone III. ſuo ſucceſſore.

Labè tom. 13. Concil. colum. 1778. vſque 1795

Idem tom. 7. Concil. in fine Epiſt. Adriani ad Carol. Magnium col. 962 & 963.

L'Imperadore Errigo Quarto non fù depoſto da Gregorio Settimo? L'Imperio non venne all'elettione del Succeſſore ſenz'alcun'oſtacolo, promouendo Errigo Quinto ſuo figliuolo, che mai più volſe reſtituirgli il Scettro Imperiale? Onde ſe ne morì priuatamente, e li Veſcoui della Germania, che coſpirando con lui, eleſſero Clemente Quarto Antipapa, hauendo dopoi conoſciuta la verità, l'abbandonorno; ſe di ciò nõ ſi vuol credere al Baronio, ſi può veder Ludouico Dolce, che hà ſcritto le Vite degl Imperadori modernamente fondate negl'antichi Iſtorici iui allegati.

Ottone Quarto Imperadore non fù depoſto da Innocenzo Terzo, il ſuo decreto (oltre che queſto da

voi

voi vien lodato per gran Giurista, onde non haueria posto la mano, doue non giungeua l'autotità) non fù subito eseguito dagl'Elettori dell'Imperio, che promossero à quel Trono Federico Rè di Sicilia? E perche questo titubaua nel riceuere la Corona Imperiale, per essere giouinetto senza quella esperienza, ch'era necessaria in tal contingenza ad vn maneggio sì sublime, e senza le forze opportune, l'istesso Rè di Francia s'interpose ad effetto, che riceuesse l'Imperio, conforme lo fece, anzi mosse l'armi contro del Rè d'Inghilterra, qual si dubitaua non spalleggiasse Ottone, come suo parente, inconformità dell'offerta fattane al Papa, se di ciò non volete credere al Cardinale dù Peron, che parla cō l'Istorie in mano raccolte dall'Haillan, del quale riferisce le precise parole, e dice, douersegli credere, per esser molto appassionato contro i Sommi Pontefici, leggete la vita, che ne scriue vltimamente Ludouico Dolce, quale l'hà copiata dal Sigonio, dall'Abbate Vspergense Tritemio, & altri Istorici, per esser fatto notorio.

Aguir in def. Cathedr. disp. 35. nu. 89.

Haillan lib. 10. dell' Istoria di Francia nella vita di Filippo Augusto anno 1212.

Innocenzo IV. quando depose giuditialmēte Federico II., ancorche da quello fosse stato addimandato il termine à comparire personalmante nella Città di Leone, doue haueua conuocato il Concilio per la speditione alla ricupera di Terra Santa, non furono forsi pronti esecutori gl'Elettori dell'Imperio nell'elettione del Successore, mentre elessero il Langrauio di Turingia per nome Errigo? E per la morte di esso per vna ferita riceuuta in battaglia, si trattennero forsi di far nuoua elettione? Di questo se ne vede chiaramente la religiosità de' Principi Elettori, che nè meno volsero Corrado figliuolo di Federico deposto, ch'essendo Rè de' Romani, doueua essere considerato prima degl'altri nell'elettione del nuouo Im-

Labè in vita Innocent. IV. tom 11. Conc. col. 597. Sententia contrà Federicum ibidem col. 640.

Ludouico Dolce nella vita di Federico II. di Guglielmo, e Corrado suoi successori, che hà copiato dal Sigonio lib. 18. & altri.

Platina in vita Gregorij, et Gio: Vill. sub anno 1218.

Da Haillan nell'Istor. di Frãcia nella vita di detto Filippo lib. 10. alleg. per dù Peron nell'arringa fol. 608.

Oltre il Card. dù Peron vbi supra. Ludouico Dolce nella vita d'Ottone Quarto.

peratore, mà elessero in luogo del Langrauio Guglielmo Conte d'Olanda, col quale persisterono sino alla morte; nè di questo io vi porto testimonianza di Baronio, Bellarmino, ò del Cardinale dù Peron, hauendolo cauato, da chi hà scritto le Vite degl'Imperadori, e l'Istorie del Regno d'Italia. Per l'osseruanza de' decreti d'Innocenzo Quarto il Glorioso S. Ludouico Rè di Francia esibì tutte le forze del suo Regno, (sia detto anche per mostrare ciò, che hò notato di sopra hauer scritto eroicamente il Cardinale dù Peron, che i Rè di Francia hanno per preggio, e particolar virtù della lor Regia Stirpe l'assistere all'esecutione de' decreti della Sede Apostolica, circa poi la detta depositione di Federico II.) tutto vien distesamẽte scritto da Paolo Emilio nella Vita del Sãto Rè, che lo nota con le seguenti parole: *Se viresque Regni, ac Consilium sacrosanctæ potestati tutando paratum esse, professus est*; e perche era necessario ad effetto di mettere fuori vn'armata, à questo fine dell'aiuto de' Baroni del Regno, quelli conuocati risposero, che mentre si trattaua della depositione d'vn'Imperatore per materia di Fede, e di Religione, haueriano assistito sino all'intiera esterminatione di esso, questo vien' anche detto dal Cardinale dù Peron con vna particolarità, d'hauerlo cauato da Matteo Parisi gran Parteggiano dell'Imperatore, & implacabile inimico dell'autorità Pontificia.

Matteo Parisi in Erricum Tertium ad annum 1339. trascritte dal Vignier nella 3. parte della Biblioteca istorica in detto anno.

Filippo intitolato Augusto Rè di Francia ad istanza del Papa, vnì li Stati à Soisons per far guerra à Giouanni Rè d'Inghilterra, perche haueua scacciato da quel Regno li Vescoui, doppo che furono contro di esso rilassate le Censure, e li Stati, prontamente aderirno per esser giusta causa, e ne seguì l'effetto, perche il Rè d'Inghilterra subito obedì, il medemo

Filip-

Filippo Augusto fà l'istessa esibitione ad Innocenzo Terzo, perche deponendo, come poi seguì, Ottone Quarto, si compromettesse delle forze del suo Regno in suo aiuto.

Così lo nota Binio per detto di Matteo Parisi appresso il Labè to. 11. Conc.col.103.

Et vscendo dagl'Imperatori, portandoci ad altri Sourani, Vrbano Quinto potrete forsi dire, che non scomunicasse Pietro Rè di Castiglia, perche congiuraua con i Mori? Et i Rè di Francia lo perseguitorno per cacciarlo dal Regno d'Aragona, per essere stato dal Papa deposto, mentre che fù portato per argomento in difesa della Francia negl' atti trà Bonifacio Ottauo, e Filippo il Bello, per mostrare, quanto giouasse l'adherenza di questi alla Santa Sede

Acta inter Bonifaciũ,& Philippum pulcrũ fol.80. p.2. alleg. dal Card. dù Peron fol. 68.

Potete negare che il Papa Martino IV. assoluesse gl'Aragonesi dal giuramẽto della fedeltà dato à Pietro III. loro Rè, sì per l'intelligenza con gl'Infedeli, sì per la stragge causata nel Vespero Siciliano, mentre gl'Istorici Francesi si preggiano, che Filippo detto l'Ardito loro Rè, dasse mano all'esecutione di d. decreti? e dal medemo Põtefice fosse il Regno d'Aragona conceduto à Carlo di Valois, e per questo detto Filippo suo Padre mosse tutte le sue forze, e cominciò ad acquistare parte del Regno nel Contado di Rosiglione, nota Hofman nel suo Lesicon nella vita di esso Pietro per detto del Fauella, e Paolo Emilio, doppo raccontati molti fatti simili.

Paolo Emilio in vita di detto Filippo Rè. Haillan al lib. 12. Istor. della Francia.

Et in fine il Cardinale dù Peron si riuolta contro il terzo stato, dicendole, con qual ragione si vuole impugnare questa autorità del Papa da i Rè di Francia, e loro Consiglieri, se per mezzo di questa hà vnite molte Prouincie, e resa maggior grandezza al suo Regno? Primo, perche à Carlo Magno non saria stato da Leone Terzo dato l'Imperio d'Occidente, se antecedentemente non fossero stati assoluti i popoli

dall'homaggio verso l'Imperatore d'Oriente, come sopra s'è detto con l'autorità di Bellarmino, con che tanto acquistò di decoro, e Dominio la Francia, particolarmente, quando per decreto d'Innocenzo Terzo fù deposto Raimondo Conte di Mont'Albano, e di Tolosa dal Dominio della maggior parte della Prouincia di Narbona, assoluti i Popoli dal giuramento, per hauer spalleggiato gl'Albigensi, e lasciato entrare ne' suoi Stati la loro Eresia, ed applicato in principio il Contado di Tolosa al Conte di Monfort in premio delle fatiche fatte in esterminio di detti Eretici, e suoi fautori, parte de' quali ne ottenne la Francia, recadutale poi in tutto, per conuentione fatta con Successori di esso Monfort, nè questo fù fatto sanza processo à modo di guerra, ò verò con giuditio sommario, essendo che il Papa procedè *iuris ordine seruato*, commettendo la causa ad Vgone Vescouo di Reggio, il quale riferì ad Innocenzo Terzo lo stato della causa, come apparisce dalla sua Epistola portata dal Labè.

Tutto ciò si caua dall'Epistol. d'Innocézo III. al Cõte di Monfort apud Labè d. to. 11. col. 205. E dalla sua sétenza nel Cócilio col. 234.

Labè tom. 11. par. 1. Concilio col. 96.

Mi sarà dunque lecito aggiungere à questa inuettiua, che fà il Cardinale dù Peron, appoggiata a' racconti d'Istoriografi molto veridici, che hãno manifestato l'attioni de' Rè di Francia, e dire se da moderni si pretende, che il Papa non habbia l'autorità indiretta, si viene à credere per necessaria consequenza, che egli habbia proceduto tirannicamente nel spogliare i Principi de' loro Stati, & applicarli; e da quest'atto vien parimente ad affirmarsi, che così San Ludouico Rè di Francia, adorato sù gli Altari per le sue eroiche, e sante virtù, insieme con gl'altri Rè, ch'hanno cooperato à questa esecutione de i decreti Pontificij, in virtù dell'autorità indiretta, habbiano tenuto mano all'esecutione d'vna tirannia, fauorendo, & assisten-

ſtendo all'aſſaſſinamento d'vn Principe aſſoluto, che haueua minor forze di loro, onde con le voſtre ponderationi in luogo di eſaltare la pietà, e religione de i Rè di Francia, ſecondo il voſtro penſiero (che per altro ſono molto ragioneuoli, e legitimamente douute) con li voſtri argomenti ſi deturpa; & annichilate la virtù della retta giuſtitia, che da tutte le Regie Stirpi, che ſucceſſiuamente iui han regnato, è ſtata vigoroſamente abbracciata, e l'han reſa illuſtre, ſempre eſſercitandola col parere de' parlamenti, conſigli, e Senati pieni d'inſigni Dottori, & huomini ricchi di ſcienza, lealtà, e giuditio, e ſtò per dire, che ſe ciò rifletteua il Clero, e Veſcoui della Francia nell' aſſemblea, non hauerian fatta quella sì precipitoſa, e mal penſata determinatione.

Come oſſerua nelle ſue memorie Michele de Caſtelnaù lib. 1. c. 4.

Che poi l'eſercitio di queſta autorità ſia ſtato vſato nella Francia, m'ingegniarò di moſtrarlo, inſerendo alla ſerie particolare li caſi cōfuſamente narrati di ſopra, & il modo col quale la ſuprem'autorità Papale da quei Rè ſia ſtata volentieri, & eroicamente ſofferta, e più chiaro di quello, che hauemo prouato, eſſere ſtato pratticato fuori di eſſo Regno per molti fatti ſeguiti, così antichi, come modernamente. In primo luogo quello che Agapeto eſercitò con Clotario per la morte data al Cōte Gualterio d'Iuetot, minacciando di ſuſpenderle il Dominio, ſe non riparaua i danni; il buon Rè per quietare il Papa condonò l'homaggio a' Succeſſori del ſudetto Gualterio, al quale era tenuto lo Stato di detto Signore verſo la Francia, aciò non eſclamaſſero più appreſſo del Papa, onde l'Hofmanni Scrittore nouello, allegando gl'Iſtorici, donde ſi proua il ſucceſſo in due parole, reſtringe la penitenza fatta, *hic Gualterio d'Yuetot occiſo, ab Agapeto Primo excommunicatus, Regiunculam eius in Regnum*

Dù Peron nel Parring. f. 604. Hofman ditionario Iſtorico in verbo Clotarius primus per detto di Quaguin, & Haillan Iſtorici Franceſi.

gnum erexisse dicitur, nè si può dubitare, che le minaccie d'interdire si riferissero ad altro, che à suspensione del Dominio, mentre i Rè non hanno ordine, per il quale s'intenda, ò riceua questa parola, interdetto, per censura Ecclesiastica; in ogni caso se la mia esplicatione fosse impropria, non si può mettere in dubbio la stima, che fece questo buon Rè dell'autorità esercitata sopra di lui dal Papa, mentre non si oppose in quel modo, che i Scrittori moderni poco Ecclesiastici suggeriscono, possa farsi da' Monarchi contro del Papa, quando vuol'ostentare Dominio sopra di loro con l'accennate regole.

Passando oltre, Filippo Primo Rè di Francia nel Concilio di Claramonte può negarsi, che fosse scomunicato dal Papa per il matrimonio con Beltrana Monfort, ch'era moglie del Conte d'Angiù, obligando tutti i Popoli ad abbandonarlo con dichiaratione annessa, d'hauer per scomunicato, chi lo chiamasse Rè, e li prestasse obedienza? Mentre questo non lo dice solamente il Cardinale dù Peron, mà per consenso di tutti gl'Istorici di quel tempo l'Hofman, e da Pasquale Secondo fù continuato per le medeme cause se non tornaua al primo matrimonio.

Hofman in lexico Istorico sotto nome di Filippo di Rè di Francia.

Filippo II. di questo nome chiamato per sopra nome Augusto, che parimẽte incorse nel medemo errore di sciogliere vn legitimo matrimonio subornãdo il Cardinale Guglielmo suo Zio, Arciuescouo di Rems, che haueua proceduto come legato nato doppo reuocata la sentenza da Innocenzo Terzo, finche non obbedì, gli fù sospeso il Reame, onde i popoli per detto del Vignier Istorico di Francia, in luogo di mettere ne i contratti, *regnante Philippo*, stendeuano nella scrittura *regnante Iesu Christo*.

cap. per venerab. §. verum, qui filij sint legitimi, doue si parla di questo fatto da Innocen. III.

Non mi stendo alle resolutioni di Giulio Secondo so-

sopra le scomuniche contro Luigi XII. Rè di Francia, e contro Giouanni Alberto Rè di Nauarra, il quale fù deposto, & il suo Regno conceduto à Cattolici, che l'occupassero, contro del quale andò Ferdinando Rè d'Aragona, & il Rè d'Inghilterra addosso alla Prouincia d'Aquitania per esecutione del detto decreto, essendosi preteso in contrario, che se bene Giulio decretò contro di loro per gl'aiuti contribuiti à fauore del Conciliabolo di Pisa, si pretendeua incontrario, non essere giustificato il fatto, e fosse diuersa causa, cioè che il Rè Ferdinando mouesse l'arme per hauerle rotta l'aleanza, che portaua la conditione di ritornare il Regno di Nauarra alli Spagnoli, quando fosse violata tal conuentione, onde per non entrare in questa discussione, se sia fatta per sostenere l'autorità del Papa, mi conterrò nelli esempij antecedenti allegati, che per esser certi, sono bastanti à fondare giuridicamente l'autorità indiretta del Sommo Pontefice, esercitata nelle viscere della Francia.

Dù Peron per detto del Tillett nella vita di d. Filippo. Vignier lib. 3. dell' Istoria di Frācia l'anno 1200. e nella 3. part. della Biblioteca Istorica. Nell'Arringa sudetta f. 608.

Dù Peron nell' allegata Arringa fol. 617.

Tutto questo, che s'è detto fin'hora intorno all'autorità indiretta del Papa in temporale, rende compatibile, chi volesse sotto qualche manto, ò apparente ragione andarlo contradicendo, ò facendo alcun ratiocinio di sopra, mà doppo che in vn Concilio Generale, doue non assistè solamente il Papa con tutte le Gerarchie Ecclesiastiche in maggior copia di persone, e di Prouincie, che fossero stati in altri Concilij Occidentali, mà ancora cō tutti i Potentati del mondo, che professauano Religione Christiana, e Cattolica, & in tempo che l'Eresia nell'Occidente almeno non haueua occupato tante Prouincie, quanto ne hà soffogate la perfidia di Lotero, Caluino, Zuinglio con loro seguaci per tutto il Settentrione, dirò anche il Viglef, che prima di stendersi à Praga, haueua infettata

tata l'Inghilterra, nè per sola proua, ò discorso del Cardinale dù Peron lo dico, mà del Padre Filippo Labè, che si fonda ne i discorsi di Matteo Parisi, inimico così manifesto, come à voi è noto, dell'autorità Pontificia, del quale conuien notare precisamente le parole, che il Concilio Lateranense 4., del quale io parlo, presente Innocenzo Terzo fosse congregato con l'interuento del maggior numero di nessun'altro Concilio, e de' Principi secolari ancora, dice dunque, *Legatorum verò Imperatoris Constantinopolitani, Regis Siciliæ in Romanorum Imperatorum electi, Regis Franciæ, Regis Angliæ, Hungariæ; Hyerosolomitani, Cypri, Aragonum, nec non aliorum Principum, & Magnatum Ciuitatum, & aliorum locorum ingens adfuit multitudo*, e con questi, che poteuano far contradittione, se stimauano ingiusta la resolutione, doppo sententiato lo spoglio del Dominio al Conte di Tolosa, e Mont'Albano Signore assoluto, sopra di essa sentenza consentirno, che si stabilisse legge, che priuaua ogni Potentato, quando facesse mancamento alla Religione Cattolica, così dalla lettura si vede, quale se bene fù approuata dal Papa, senza del quale ogni resolutione del Concilio è nulla, ad ogni modo la dispositione fù intieramente del Concilio medemo, con la quale si dichiara, essere propria del Papa quest'autorità, di cui osseruatene le parole poste egualmente nel corpo del Decretale, come dal medemo Labè nel titolo *de Hæreticis*: *Si verò Dominus temporalis requisitus, & monitus ab Ecclesia Terram suam purgare neglexerit, ab hac hæretica fœditate per Metropolitanum, &c. Comprouinciales Episcopos excommunicationis vinculo innodetur; & si satisfacere contempserit infrà annum significetur hoc Summo Pontifici*, (dalle quali parole si riconosce la dettatura del Concilio, perche se fosse stata del Pa-

Matt. Parisi inimico giurato dell' autorità Apostolica, e Partegiano dell' Imperiali pag. 611. dell' Arringa dù Peron.

pa, haueria disteso il periodo, *significetur nobis, & Successoribus nostris?*) *ex tunc ipse* (nota quel *ipse* essendo relatiuo, ne poteua indrizzarsi se non dal Concilio; se la legge fosse stata del Papa, haueria detto, *vt nos*, ò vero *per nos, & Successores nostros*) *vassallos denunciet absolutos, & Terram exponat Cattolicis occupandam, qui eam exterminatis Hæreticis sine vlla contradictione possideant*, ed acciò non s'intendesse de i feudatarij subordinati, con chiarezza di parlare stendela a' Sourani in tal modo, doppo d'hauer preseruate le ragioni loro circa l'applicatione de' feudi decaduti, quando non partecipano dell'istessa peruersità, termina il periodo. *Eadem nihilominùs lege seruata circà eos, qui non habent Dominos principales*; e con l'istesso metodo si regolò Innocenza IV. nel deponere Federico Secondo, col quale esercitò prima termini giuditiarij, e legali, chiamandolo à difendersi, e doppo dategli tutto quello, che fù conosciuto ragioneuole dal Concilio, proferì la sentenza riportata nel Capitolo *ad Apostolicæ de sententia excommunicationis in 6.* e dal predetto Labè nella narratiua del detto Concilio Ludonense.

cap. excommunicatos § moneantur de Hæreticis lib. 5. Labè tom. 11. Conc. col. 148.

Labè d. to. 11. col. 640.

Le sudette sentenze proferite da' Sommi Pontefici con le leggi stabiliteui in Concilio, saranno sufficienti rimprouero dell'arditezza da voi vsata in dire, che *vi bisogna vn Concilio per difinire esserui questa autorità nella Chiesa*, essendo che pensate in tal modo esserui simil necessità di particolar constitutione, nella continuatione di quest'Epistola, come li sudetti Concilij 4. Lateranense, e primo Ludonense fossero stati clandestinamente celebrati in tempo della tirannide, nella Grotta di Sessa, ò in qualche cantone dell'America, ò vero per hauerne lume, bisognasse riuoltare li oscuri fondi di qualche Archiuio dell'Abbadia di

S. Vittore, ò d'altra libraria ſperduta, quaſi non foſſero ſtati celebrati, il primo in mezzo d'Italia, & il ſecondo nel cuore della Francia? traſcritti, e poſti in ſtampa da molti Autori, particolarmente dal Labè, che voi moſtrate in queſto Trattato, d'hauer ſpeſſo nelle mani, quando bene non voleſſiuo apparire ſtudioſo de' libri Canonici decretali; onde ò l'hauete viſto, e vi tirate vna taccia d'iniquità, diſſimulandone la notitia, ò non l'hauete veduto, e vi arrogate macchia di negligente Scrittore, ommettendo di vedere coſe così notorie, come in altri capitoli hò detto, e tornerò à dirui quel d'Agoſtino: *Quid eſt, quod ad exagitandam Catholicam fidem, iſti fingunt neſcire, quod ſciunt, & ſibi repugnantes aduerſus ſeipſos malunt dicere, dùm nobis non deſinant contradicere?*

Queſto poi, che ne' primi Secoli della Chieſa fù fatto da Sommi Pontefici ſenza tanto ſtrepito, in riguardo che non hauendo piè fermo di Dominio, oue ci foſſero Miniſtri, che ſtando in luogo ſaluo poteſſero fabricare i proceſſi, e promulgare le ſentenze, di chi in detto tempo ſi ritrouaua al Sommo Pontificato, s'è ſtimato neceſſario ne' Secoli ſuſſeguenti, eſſendo che hanno potuto adempirlo ſpalleggiati da Potentati forti, e muniti di buon vaſſallaggio, come in tempo di Gregorio Settimo difeſo dalla Cōteſſa Mitilde, che haueua buone piazze ne' ſuoi gran Stati, & Innocenzo IV. da San Ludouico Rè di Francia, & d' Innocenzo Terzo, che in Roma godeua ſufficiente Dominio. Non è però ſtata primaria inuentione della Chieſa, mà tradotta da quel, che il Sacerdotio operò nel Teſtamento Vecchio, nel quale anche i Rè col Oracolo ſpeciale di Dio erano eletti, & accettati dal Popolo, come del Rè Ozia ſi legge, e di Saul, oltre quello, che comprouò Dio medemo con auuilir

lir Nabucdenosor doppo spogliatolo del Regno à pascere Porci, perche essi tutti in pregiuditio de' Popoli, e della veneratione del Tempio si abusauano del Dominio, approuando con i castighi susseguenti le determinationi de' loro Ministri, furono da' Sacerdoti deposti in conformità di quel, che più diffusamente hò notato altroue per la memoria lasciatane ne' libri de' Rè, e Paralipomenon.

Seguitando poi questo Capitolo, fate alcune ponderationi, che non hò saputo comprendere à qual fine, se non fosse per confondere il Lettore, non hauendo alcuna connessione, nè col proposto sommario, nè con la materia, della quale si tratta, d'esercitarsi da' Sommi Pontefici l'autorità sopra il temporale, per ridurre al spirituale chi malamente, ò in pregiuditio della Religione l'esercita; onde crederò, sia far pompa della notitia Istorica il narrar, che doppo la depositione di Ghelderico Stefano Papa assoluesse Pipino successore di quello, dal peccato dell'Infedeltà, essendo che il peccato doueua imputarsi à i popoli, se non haueuano espressa giusta cagione di dimandarlo per lor Principe, assoluti che furono dal giuramento fatto à Ghelderico, essendo atto secondario mancando vn Rè prouedersi il popolo di Successore; in ogni caso l'assolutione data da Stefano poteua essere appoggiata a' mancamenti particolari, commessi da Pipino, mentre era Maggiordomo di Ghelderico, il che non tocca la materia vniuersale della depositione; anzi mi sia lecito dire, che questo il Papa non haueria potuto fare, perche se Pepino per infedeltà haueua tolto il Regno à Ghelderico, bisognaua, che prima ne facesse la restitutione per la dichiaratione delle leggi Canoniche, che *non remittuntur peccata, nisi restituantur ablata*, e quì entra la consideratione del- **cap. 3. de regulis iuris in 6.**

la legge Diuina, *reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari*; alla quale il Papa non può dispensare, perche se Ghelderico come Cesare, che in questo caso si piglia per Signore assoluto, non hauesse fatto mancamento verso la Religione, conforme rappresentò al Papa Zaccheria il Vescouo inuiato in nome di tutto lo Stato Ecclesiastico, e temporale della Francia, e si vedrà appresso; il Papa, che deue obbedire à questa legge Eungelica, non poteua leuarl' il possesso del Dominio, concedendolo, & assoluendo Pipino; siche questo argomento si riproua, perche troppo proua.

L'altra ponderatione, ò più tosto oppositione, che Carlo Magno quattr' anni prima d'esser' acclamato Augusto, fosse Padrone di Roma. Quanto alla prima parte non è vera, perche Carlo Magno prima dell'Imperio fù dal Papa chiamato alla dignità di Patritio Romano, ch'è la prima doppo l'Imperio, quale non porta dominio, come proua Bellarmino *de translatione Imperij aduersus Matthæum Illiricum*, e se hauete per sospetto Bellarmino, vedete Pietro de Marca *de concordia*, che più chiaramente dice, che Stefano Terzo Papa conferì à Pipino, e Successori Rè di Francia la dignità del Patritiato di solo honore con le seguente parole; *Iurisdictio cum Patritiatu coniuncta non erat*. Quant'all'altra parte dico ancor'io, che per la chiamata del Papa fosse Padrone di Roma, è vero però in quel modo, che si è accennato di sopra, per hauer leuato il dominio all'Imperatori, che dominauano così l'Oriente, come l'Occidente, deponendoli prima come relassi, e pregiuditiali col lor gouerno alla fede de i popoli, non potendo il Papa leuarl' ad vn Principe, ancorche infedele, conforme dice Gersone nell'allegata consideratione 12., e darla à gl'altro per suo assoluto volere, se non per questo ca-

lib. 1. cap. 7. §. Porrò Ciues, & c. 9. §. deindè. P. de Marca lib. 1. cap. 12. §. 4.

pò del pregiuditio della Religione, che per altro sarebbe stato molto lontano da' Religiosi pensieri di questo Cattolico Religioso, e Gran Monarca; onde à questa ponderatione come impropria del Trattato, se gli può dire, che *ex diuersis non fit illatio.*

E' peggiore l'altra ponderatione, che fate, risuegliandoui di nuouo à discorrere del fatto di Ghelderico, che la Francia non mandasse al Papa per valerse della di lui autorità in deponerlo, mà per riportarne solamente il parere, allegando le parole medeme dell'Autore: *Missi sunt ad Zacchariam Papam, vt consulerent*, sopra di che, stimo entrarui molte considerationi, con le quali offendete primieramente la Francia, come se tante Vniuersità piene d'huomini Illustri, che sempre l'han fatto fiorire, e risblendere, hauessero bisogno del consiglio di vn solo, qual'è quello di vn Papa, quando l'apprendete per Dottore priuato, altro non volendo dire il pigliarne vn semplice consiglio; offendete anco questo Istoriografo, che non sapesse valersi della frase nella parola *consulere* solita da eloquenti Scrittori addattarsi al prouedere, onde sù posta per denotare il bisogno di prouedere all'occorrenze di quel Regno mal guidato da vn Rè pigro, effeminato, e relasso, con l'autorità del Sommo Pontefice; e questa germana interpetratione del natural senso di questa frase, non è discorso, che vi fanno gl' altri Istoriografi della Francia? che l'han cauato dall' Istoriografi contemporanei, quali sono Paolo Emilio, e Tillett, il primo de' quali, dice, che fù mandato Brucam Vescouo di Visberg à fine di sciogliersi dal giuramento, e con tal dispensa assemblati i Stati col legame dell'homaggio, riconobbero in qualità di Rè Pipino; il secondo afferma, che fù mandato il Vescouo sudetto insieme con Fulrad Cappellano di Pepino,

Paolo Emilio de rebus gestis Francorum.
Tillett nella Vita di Gheld.

no, per leuarsi la vergognosa maschera del spergiuro, ed infedeltà per mezzo dell'assolutione del Papa, & il Cardinale dù Peron agginnge le difficoltà oppostegli non essere li mancamenti di Ghelderico respettiui alla Religione, mà a' mali costumi, onde il Papa non voleua valersi di simile autorità, al che fù data risposta vnanime, esser ridotto à segno tale il Regno, che non si poteua più dubitare, douesse cadere da quella al pregiuditio della Religione; e Bellarmino aggiunge, che nè anche da questo si mosse il Papa, mà da vna lunga Epistola di San Bonifacio Vescouo di Magonza, doue rappresentaua il miserabile stato della Francia per il mal gouerno, non apparendoui quasi più vestigio di Religione, il che vinse il Papa, e per tal proua condescese ad assoluerli; e deuo notare, che Bellarmino doppo fatto vn Catalogo d'Autori, così Greci come Latini, particolarmente Francesi concordi nel fatto della depositione di Ghelderico, dice, non trouarsi altri che lo contradica & attribuisca ad altra autorità che del Papa, tale depositione se non gl'Heretici Magdeburgensi alla Centuria 8. cap. 10.

Bonifacio Vescouo di Magorica epistol. 80. allegat. per Bellarm. de Rom. Pont. lib. 2. cap. 17. vers. neque solum.

Stimai à principio doppo i discorsi fatti di sopra, lasciar di scorrere all'altre ponderationi, con le quali date fine à questo 29. capitolo, mà considerato poi, che *nihil inultum remanere debet*, rispetto à chi ve l'hà suggerito, essendo tutta farina macinata da Vigorio, Rogherio, e dall'vltimo bello spirito di Lauuouio, per sodisfare all'istesso tempo all'officio di carità, che hò proposto in principio di auuisarui, & à quãto conosco essere superfluo, & infruttuoso; scioglierò anche quel che mettono fuori per voce di Onofrio Panuinio, che le scomuniche fulminate dagl'antichi Sommi Pontefici contro Anastasio, e Leone Isaurico, fossero fauo-

le;

le; à quest'Autore, se si fosse trouato in quel tempo del quinto e sesto Secolo, se gli potria prestare qualche fede, mà essendo moderno, come vorrà contrastare con Zonera, Cedreno, Teofane, & altri Autori Greci, che l'han scritto, oltre l'Epistole di Gelasio, Anastasio, Simmaco, & altri con i Trattati *de anathematis vinculo*, e l'apologetico, quali nella Francia non sono state mai tacciate de apocrife, e da questo modo di parlare del Panuinio bisogneria dire, che l'Alcorano, il Talmud, & altre fandonie della legge Maumettana fossero vere, la Scrittura Sac., e l'Euangelij andassero à commune con le trasformationi d'Ouidio, & altri giocondi fantasmi de' Filosofanti Poeti.

All'altre ponderationi sopra le parole dette da Christo in presenza d'Herode, *Regnum meum non est hoc mundo*; bisogna, che io risponda, non già per ribattare di tutto senno l'argomento, mà per dimandarui la causa di appigliarui al sentimento di persone, che non sono annumerate tra' buoni Dottori, lasciando in abbandono i sentimenti di Cirillo, Grisostomo, Teofilato, & altri Padri, che Christo ciò dicesse per leuare Herode, ò altro di simil nome Rè della Giudea da quel pensiero, ò ver timore, ch' hebbe nella sua nascita, non stasse al mondo per leuargli il Regno della Giudea, che godeua, non già perche non volesse con lo spirituale farsi obbedire dal temporale, hauendo altroue detto il medemo Christo: *Omnia dedit mihi Pater in manus*; perche Christo istesso con la sua infinita pietà preuedendo forsi la contradittione, che haueriano speculata li spiriti inquieti per fiaccar le lor forze, lo spiegò in S. Gio: al cap. 18. quando Pilato l'interrogò, *Tu es Rex Iudæorum* (non rispose solamente, come riferisce S. Luca al cap. 23. S. Marco al cap. 15., e S. Matteo al cap. 27. *Tu dicis*) mà soggiunse

Bellarm. de Rom. Pontif. lib. 2. cap. 4. §. quod autem.

se: *Nunc autem Regnum meum non est hinc*; dinotando nel soggettare la sua humanità alla passione, non potea fare da Rè all' istesso tempo, e da Reo, per la ragione, che con l'infinita sua sapienza ne rende, *Quia Ministri mei decertarent, vt non traderer Iudæis*, con che si viene ad accordare insieme questa con l'antecedente propositione, *Omnia mihi dedit Pater in manus*, & altroue, *data est mihi omnis potestas*, qual particola, *omnis*, è relatiua, ò al tutto, ò almeno à più cose, & in consegnenza hà più d'vna potestà, cioè spirituale, Ecclesiastica, secolare, ò temporale che sia, onde bene hà detto Bellarmino, che Christo s'esplicò per leuare ogni sospetto in S. Matteo, *Omnia mihi tradita sunt à Patre meo*, toltone il tempo della passione, nel quale non volea per tal repugnanza seruirsene.

Matt. cap 11. nu 27 & cap. 28. nu. 20. Lucas cap 8 nu. 22. Ioãnes cap. 3. nu. 35.

Quindi son necessitato à dirui di nuouo, qual ragione vi guida à lasciar discorsi così fondati d'huomini insigni per dottrina, e santità, per attaccarui alla feccia de' Scrittori, à fine solamente d'inquietare il buon gouerno Christiano, & insieme la guida dell' Ecclesiastico, onde di nuouo vi si può applicar ciò che dice S. Gregorio Nazianzeno: *Cur aduersus fidem crabrones exitas.*

S. Gregor. Nazianz. orat. 1. de Theologia aduersus Eunomianos, che si è allegato fol. 105. ancora.

AL CAPITOLO VLTIMO.
Trigesimo in ordine al Trattato date per Titolo.

Quale sia stato sempre sopra di ciò il sentimento della Chiesa Gallicana, e di tutta la Francia, Conclusione di questo Articolo, e di tutto il Trattato.

SEnto vna cosa, che mi giunge assai nuoua nella diuersità, che mostrate, essere trà la Francia, e tut-

tutta la Chiesa Gallicana, hauendo appreso sempre, che dall'vnione del Clero così Secolare, come Regolare, e di tutte le sue Gerarchie, che sono dentro il dominio della Francia, pigliasse la denominatione di Chiesa Gallicana; sia però come si voglia, mostrate in questo capitolo, che dal principio al fine del Trattato vi siate diuertito in discorsi inutili, che potriano quasi darseli nome di chiacchiarate, sotto coperta d'estraere dall' antichità il sentimẽto degli Apostoli, de' Padri, de' Pontefici, e Concilij, toccante la potestà anche indiretta, che si è voluta attribuire al Papa.

Che sia vero, domando alla prima due cose, che connessione habbia questo discorso, del sentimento de' Padri, col titolo sopra posto del sentimento della Chiesa Gallicana? Forsi s'è creduto nell' antichità, che i Concilij, Pontefici, Padri, & Apostoli siano compresi sotto l'insegne della sola Chiesa Gallicana, ò veramente i Dottori, e Catedratici d'essa habbiano solamente saputo manifestarli, e dichiararli? L'altra dimanda, se hauendo voi detto del Cardinale Bellarmino, che circa questa sua distintione di potestà indiretta non haueua potuto portarne testimonio di S. Padre, dunque, ò non se n'era discorso da' Santi Padri, però d'onde potrete cauare il lor sentimento? e se hauendone discorso, fossero stati di sentimento contrario all'inuentione, che volete attribuire à Bellarmino, perche voi non l'hauete registrate, & addotte in Trattato? per rendere più giustificata la vostra contradittione, ò correttione del detto insigne Dottore.

Rispondo adesso al principale quesito, che si fà in questo Capitolo dell'appoggio dell'autorità indiretta, e dico sempre, che inutilmente sete andato altroue ricercandone l'origine, e fuor della sorgente, da doue scaturisce, essendo le parole dette da Christo à San

Pietro: *Quodcumque legaueris super Terram, erit legatum & in Cœlis, & quodcumque solueris, solutum*; quella radice, che prima la produsse, e questa facoltà animò Celestino, Gelasio, Anastasio, Simmaco, i Gregorij, & i Leoni Sōmi Pontefici nelle cōmonitorie, ne' Trattati *de anathematis vinculo*, & altre molte Epistole, à determinare, & eseguire con le scomuniche ciò che da voi s'impugna, e diuersamente da quello, che sete andato discorrendo in questo Trattato, e terminate nel presente finale Capitolo, sincome sopra hò più volte notato. Questi Sommi Pontefici, e primi à parlare doppo scappati i fideli dalle Catacombe, finite le tirannide, e persecutione della Chiesa, non l'han predicato, ò discorso clandestinamente tra' famigliari, ò lasciato in qualche libro manoscritto per memoria: l'han publicato in contradittorio de' medemi Imperatori, quali non si scorge, lor habbiano mai replicato, per esserui in quel tempo nella Chiesa la vera obbedienza professata verso il Papa, e Superiori Ecclesiastici, nè quei pij Imperatori si lasciauano lusingare da spiriti inquieti, de' quali hoggi si vede esserne al mondo in tanta copia, particolarmente, doue sono le Corti di grandi, e benefici Monarchi.

Seguitando poi à dire, che la *Francia si componga de' Vescoui di essa della facoltà Teologica dell' Vniuersità di Parigi, e da tutto il Clero* (osseruando l'istesso tipo distintiuo) *rappresentante la Chiesa Gallicana*, esaltando, e solleuando il discorso con parole gonfie, quasi dichiarandoui vn declamatore in Senato, contro chi s'opponesse à tal discorso, nō sò, à qual fine, mentre alla facoltà Teologica, & il nome di grād' Vniuersità stimata, e rispettata nel mondo è ben douuta, & è tutto vero, però non è sola in Europa, essendoui Louanio nella Brabanza, Salamanca in Spagna,

Coim-

Coimbra in Portogallo, molte in Germania, Bologna, e Padoua in Italia illustrate da insigni Dottori, ad ogni modo nessuno di esse gonfia tanto i suoi Titoli, che non si vniscano assai spesso, ò ver si conformino al parere degl'altri, e quando le resolutioni sono state fatte in Concilij Generali approuati, à quelli si sono conformati, ancorche hauessero con loro particolare parere contradetto prima della resolutione; sopra di che dunque la Chiesa Gallicana hà d' ostentar singolarità? oltre che non si può dire, così illibata, che non riceua insulto da qualche Dottore, per esserși qualche volta segregata dall' vnità della Chiesa nell'eseguir le determinationi de Concilij Generali, per non esserui interuenuta col suo parere, e doue cō le sue specolationi non arriua, sia infruttuosa l'opera, e persuasiua degl'altri, hauendo ciò mostrato particolarmente nel VII. Concilio vniuersale, circa il culto dell'Immagini, volendo stare alle determinationi del suo particolare Francofodiense per molto tempo, come nota Christiano Lupo, poi nel Concilio Tridentino, ancorche tessuto, e regolato con l'interuento, e parere de Teologi, mandati dalla medema Vniuersità; e con tutto che Errigo IV. Rè di Francia di questo nome lo capitolasse specialmente nella sua reconciliatione alla Chiesa, con obligo che in quelle cose, che la prouisione di detto Concilio fosse impropria nella guida de suoi Regni, douesse pigliarne dal Papa la dispensa, con tutto ciò fin'hora di esso non si vede esecutione alcuna, onde manca l'effetto in questa parte del dogma *vnam Sanctam Catholicam*, e quantunque Pietro de Marca s' ingegni di scusare quest' errore, l' Aguir fà vedere, che nasce da particolarità verso la Patria, e non da giusta ragione. Queste qualità di renderli flessibile, a consigli, e determinatione

Christian. Lupus in scholijs tom. 3. pag. 1258.

Cardin. dù Peron nell'Ambasciate.

Bulla reconc. Henric. Quarti Regis Francorum ibid.

Aguir in def. Catred. d sp. 30 per tot. sexione 2.

della magior parte, fariano neceſſarij per dar giuſtificatamente il titolo di grand' Vniuerſità, e priuilegio di gran ſtima à tutta la Chieſa Gallicana.

Diſcendiamo ad altri particolari di queſto capitolo, come entra quì l'Iſtoria, che ſi racconta in eſſo, e qual' vnione fà col Titolo, di Gregorio IV. (hò ſtimato bene di riſpondere à queſto, & alla ſequente Iſtorietta, per non interrõpere gl'altri periodi, ch'han conneſſione frà di loro) narrate in eſſa, che nata differenza trà Luigi detto il buono, e ſuo figlio, ſtando preparate groſſe armate per batterſi trà di loro, andaſſe queſto Sommo Pontefice à quella volta, doppo, che à voſtro dire *i figliuoli haueuano trouato modo di farlo entrare in lega, Luigi mandò alcuni Veſcoui à dirgli, che ſe veniua à fraporſi per la quiete trà Padre, e figli arriuaua tardi, ſe in loro aiuto contro di eſſo, ſaria venuto per ſcommunicare, e ſaria tornato ſcommunicato*. Doue quì è la materia di Religione, la coſternatione de coſtumi, onde poſſa arriuarſi à cõtaminar la fede? ò altra cauſa concernente la materia che ſi tratta per appoggio dell'autorità indiretta, onde il Papa poteſſe obligarli à deporre l'armi, eſſendo più toſto motiuo temporale, e lecito, affinche il Padre non ſi laſciaſſe dominare da ſuoi figli; ne meno è veriſimile, che il Papa haueſſe voluto metterſi in parte con li figli, per eſſere conuenienza di ſtato; quindi nõ vedo neſſuna conneſſione, nè coerenza col Titolo poſto al preſente Capitolo. Dalla narratione dunque non ſi può cauare altr'argomento, ſe non il deſiderio, che appariſca dalla riferita Iſtorietta vn' animoſità d'vn Principe Chriſtiano contro il Papa, e dichiarare queſto Monarca ingiuſto vſurpatore del Titolo di buono, ò vero eſporre in publico la taccia di ambitioſi Veſcoui à quelli, che ſeguitando l' armata, ò la

Cor-

Corte del Rè,lasciãdo d'esporre preghiere,& orationi à Dio in cõformità del loro debito,residẽdo nelle lor Chiese per la pace, e quiete della casa Reale , in conseguenza del Regno , e della loro Gregge , ò più tosto pare,che habbiate notato tutto ciò, per manifestare la poca stima , che si faceua in quel tempo della caritatiua , e paterna interpositione del Papa nell' intestine differẽze della Casa Reale, che portaua il pregiuditio del Regno,e de popoli diuisi , trà Padre, e figli; era forsi materia da diuulgarsi da Cattolico, che vn Vescouo, in luogo di resistere , e dissuadere vn Rè da proferire parole di anathema, ò scommuniche cõtro vn Pastore Vniuersale , riportasse vn simile sentimento al Papa , che sarebbe ritornato scomunicato? e si rende peggiore la consideratione, che succhignãdo di vostro proprio pensiere ciò accrescete dicendo: *Fù veramente espressione vn poco forte* ? era più congruo il dire,che fosse parlare da Eretico ; e seguitando il discorso, dite, *per questo non si può negare, che resisterno , per mostrare , che il Papa è soggetto à Canoni,* che galante rapezzatura; che entrano quì i Canoni? e qual Canone s'allega, che si adatti à tal'operatione? ancorche si potesse dire controuentione alle parti spettanti all' autorità Pontificia,anche questa ponderatione sarebbe stata al tutto contradittoria à quei fondamenti , che hauete dato sul principio di questo Trattato, che il Papa sia Monarca nella Chiesa,e che i Vescoui in particolare hanno à lui subordinatione , per la quale non c'è superiore,essendo che la Chiesa congregata , solamente possa riprendere il Papa con l' opinioni di Gersone , & altri vostri direttori. Siche sempre mi sarà lecito dire,che la passione occieca, nõ vedendosi, come possano vnirsi il principio con la cõtinuatione d' vn Trattato.

In oltre questo fatto vien reputato cosi esecrando in Francia, che li gemelli Santa Marta Istorografici Regii, nel publicar in stampa la Genealogia del Rè narrando questa cospiratione nella vita di Luigi il buono, fattagli da suoi figli, si arrossirono di riportare simile particolarità , quasi falsa, o enorme, ed incredibile.

Con-

Consecutiua è l'altr'Istorietta, che portate, accennandola solamente degl' intrighi passati trà Filippo cognominato il Bello Rè di Francia, e Bonifacio Ottauo, che causò la Constitutione fatta da questo Papa, che comincia: *Vnam Sanctam*, qual voi sopponete intaccasse molto li dritti, e prerogatiue della dilui Corona; saria stato meglio, non ricordarla, facendo à me souuenir ciò, che hauete scritto nel Trattato dello Scisma dell'Occidente, doue hauendo detto Rè pigliato i passi con Beltrando Gattone Vescouo di Bordeos, quando subbodorò per mezzo de' Cardinali amoreuoli della Francia, che in lui poteua cadere la sorte del Pontificato, se pur fossero tolti gl' ostacoli, che dalla sua Casa Reale, e per mezzo de' suoi Ministri gli veniuan fatti, pigliatone alcune promesse, si adoprò per la felice elettione, che ne seguì, à chi fatto Papa sotto nome di Clemente V. ne dimandò l' adempimento; particolarmente di abbolir tutte le memorie di Bonifacio con scancellare dalle Constitutioni Apostoliche la denominata *vnā Sanctam*; Questo Papa, per non mancare apertamente della promessa, rispose, che per restare inconcusse le resolutioni appresso tutta la Chiesa, & i Posteri, era bene conuocare vn Concilio, per stabilire con altre materie le desiderate deliberationi, e parendo ben regolato il pensiero, Clemente cautamente l' intimò nella Città di Vienna, Città, e Prouincia del Delfinato, in tal tēpo fuori del Dominio della Francia, per liberar sè, e tutti gl'altri, che v'interueniuano dalle violenze, che con l'arme dentro del Regno poteuano forsi riceuere. Sì che con questo racconto fate vedere che quāto si operò, ò vero ottenne il Rè, furono machine, e raggiri corrisposto dal Papa col consiglio politico, *ars decluditur arte*: iui fece la Constitutione *meruit*, che ne

me-

meno volse inserire trà le Clementine,come s'è detto altre volte, mà trà le ſtrauaganti comuni, per dar con queſta Conſtitutione vn'accarezzata à quel Monarca, ſenza mutar niente la cōditione del grado Pōtificio, mentre laſciando la Francia nello ſtato ſi trouaua prima della Conſtitutione *vnam Sanctam*, ſtaua più legata per i Caſi particolari dell' autorità Pontificia eſercitata ſopra quei Rè da'Sommi Ponteſici,eſſendoche, come ſi è veduto nel Capitolo antecedente per relatione degl' Iſtorici, particolarmente Franceſi,più terror ſi poneua con le minaccie da' Sommi Pontefici comminategli anticamente,e più legata ſi vedea con tal' eſercitio d'attuale autorità, che con la legale nella dichiaratione di detta Conſtitututione, mentre il ſottraerſi appoggiato ò alle forze, & all'armi, ò vero alli ſchiamazzi,e reclami,che ne fanno per mezzo de'loro Miniſtri, & Ambaſciatori,ingiuſtamente l'appropriate à così gran Monarchi, ch' hanno per ſola guida la ragione, la quale dà l' autorità al Papa per dichiaratione di Chriſto medemo con l'intrinſeco carattere impreſſo,e ſignato col ſuo Sangue, e con la voce di quello, *Qui eſt Rex Regum*, *& Dominus Dominantium*, onde Clotario Secondo, quando carico de dolori moriua, diſſe à gl' aſtanti, che penſate, che ſia l'autorità, e forza di quel Dio, che fà morire i Rè di queſta ſorte? Quindi non potete dire qual ſentimento ſia ſempre ſtato nella Francia per la preſente Iſtoria narrata di Filippo il Bello con Bonifacio Ottauo,moſtrandouiſi diuerſo da quello de' ſuoi Anteceſſori.

Andiamo adeſſo vnitamente eſaminādo, con qual ragione la grand'Vniuerſità di Parigi, potete voi dire nell'vltima Aſſemblea,giuſtamente habbia proferito, non eſſer nella Chieſa poteſtà ſopra i Rè, nè d' aſſoluere i Popoli dal giuramento, *directè*,*vel indirectè*, e di

di far poi tanta poca ſtima del Cardinal dù Peron,dicendo, che quanto hà ſcritto,ſi deue apprendere , come da vn Dottor particolare.

Quanto alla prima, douete ricordarui, e deuo credere, habbiate letto , che queſta prattica di deporre i Rè , il Sacerdotio non l' hà eſercitato nella Chieſa ſolamente, mà immitato la Sinagoga, alla quale Dio ſteſſo lo ſuggerì ; Il Rè Ozia vedeſi ſcacciato da' Sacerdoti dal Tempio , perche volſe entrarui pieno di lepra, morbo che ſi attacca, e denota in conſeguenza la miſtica operatione,che fà in vn Rè il morbo contagioſo dell'Ereſia,ò altro difetto di religione,che contamina i Popoli; Queſto Rè forſi all'autorità vſata da Sacerdoti, ſi riuoltò, facendo loro reſiſtenza, quando l'intimorno lo sfratto dal Tempio ? ò vero fece loro intimare da' ſuoi Miniſtri qualche proteſta di abuſo, ò altro impedimento,e violenza delle ſue guardie? nõ già : *ſed perterritus* , dice il Sacro Teſto , *exclamauit, egredi, eo quod ſenſiſſet plagam Domini*. L'iſteſſa autorità ſi vidde eſercitata antecedentemente da Ioach Sommo Sacerdote , ancorche non foſſe per cauſa di Religione,mà per impedire, che Atalia non vſurpaſſe quel , che ſpettaua alla ſtirpe di Iorarſe , che per ſdegno , di non hauer potuto dare il Regno ad Ocozia vltimo de' figliuoli di Ioran s' era ingegnata d' eſterminar la ſua ſtirpe , e gli ſarebbe riuſcito , ſe Ioſabeth non s' adoperaua di ſaluarne vno , che fù eſaltato al Regno ; reſiſterno forſi i Popoli al giuditio del Sommo Sacerdote ? Saul fece alcuna reſiſtenza , quando Samuel Sacerdote le diſſe , *abiecit te Dominus* , *ne ſis Rex* ; forſi per eſſer Rè vi mandò Iddio per Giudice vn'Angelo,che per eſſere effettiuamẽte fatta l'elettione ſudetta per sè medemo,potea giuſtamẽte pretẽder da lui la poteſtà immediata , ò vero nel pronunciarſi

2. Paralipomen. cap.26.

la

la ſentenza dal Sommo Sacerdote Samuele, andò forſi il ſuo Fiſcale, ò Miniſtri ad intimargli l'abuſo di tal' autorità, trattenendo ſotto tal preteſto l' eſecutione? non altrimente, mà riſpoſe, *peccaui, quia prauaricatus ſum ſermonem Domini, & verba tua*; Quind'è, che la parola, *& verba tua*, ſi deuono apprendere per la ſtima, che faceua della Diuina ſentenza per l' organo del Sommo Sacerdote; deue anco notarſi, che non baſtano l' opere pie, quando non ſono accompagnate dall'obbedienza douuta, per la dottrina di Chriſto, al Sommo Sacerdote; ſentite poi come queſta ſi comproua dal parlare dell'iſteſſo Samuele: *Nunquid Dominus vult olocauſta, & victimas, & non potiùs vt obediatur voci Domini*? ſopra di che non ſi ricercano eſplicationi de Padri, eſſendo la lettera Iſtorica per ſe ſteſſa molto chiara, e cõprenderete molto bene quello, à che deue alluderſi, e però *ſapienti pauca*.

Stimo anche bene, valermi di tal' occaſione, per ſciogliere vna difficoltà molto opportuna ſopra la materia, della quale ſi tratta; perche à Saul fù data in pena la priuatione del Regno per bocca del Sacerdote, che gli diſſe, *abiecit te Dominus, ne ſis Rex*, e nõ già à Dauid, al quale fù riſpoſto dal Profeta, *Dominus tranſtulit peccatum tuum*, mentre tutti due confeſſorno hauer traſgredito i Diuini precetti; la ragione della diuerſità ſi caua parimente dalla letterale narratiua del Teſto, perche Saul, volendo forſi placare il Signore adorandolo, & offerendogli vittime, procuraua di tirar ſeco il Sommo Sacerdote, con tal violenza, che gli ſtrappò il Pallio; non così Dauid, che alle voci del Profeta s'humiliò ſubito, con dire, *Peccaui*, ſenza penſare ad alcuna ſubornatione, e procedendo con la penitenza, ſperaua eſſere ammeſſo all' adoratione, e preghiere, onde dice Vgone Cardinale

cõ altri Espositori sopra detto luogo: *Promeruit Saul, vt à stirpe sua scinderetur scisione Pallij*, seguitato dal Gaetano; che dice, *interpretatus est, Samuel scisione sui Pallij, signum esse scisionẽ sui Regni Saulo à Deo decretã*; onde tutto il male deriua dall' inobbedienza. Tornando poi all' ordine, e continuatione di questo Capitolo, dico, esser vero, che nella Chiesa con l'Euãgelo Christo disse, *date quæ sunt Cæsaris Cæsari*; mà è parimente vero douersi osseruare l'altra parte, *quæ sũt Dei Deo*; onde à quelli, che maneggiano la direttione della Chiesa, e suoi Sacramenti, per essere ancor loro Prencipi, conforme cõtinuamente si canta degli Apostoli, à quali i Vescoui succedono, come si è detto altroue, *constitues eos Principes super omnem Terram*, si deuono mantenere l'istesse propositioni, per le quali pretendono, douersi respettare le loro autorità; Vediamo dunque, che faria vn Rè, ò altro Sourano, se vn Magistrato, ò Vniuersità de suoi sudditi dassero de abuso alle sue leggi, e determinationi sopra le cose temporali, e del gouerno politico, quante forche, e mannaie stariano pronte per castigare tal temerità; Perche non si hà da osseruare con l' istessa regola, e misura rispetto delle cose spirituali, che dalla sola dispositione, e legge del Principe costituito da Dio nella Chiesa, conforme voi ne i primi capitoli di questo Trattato hauete determinato, per esser vero Monarcha nel Mondo Cristiano, da quello hà da dependere; e perche non hà altre forze da fare eseguire i suoi decreti, che la sola comminatione del pericolo della vita eterna con la separatione della Chiesa con le censure, e perdita de i suffragij comuni de fedeli possa disprezzarsi per non hauer altro modo da separare i cattiui da' buoni? inuentandosi maniere da impedire quell' instrumenti, che sono stati suggeriti

Naxera super dict. cap. 15. lib. 1. Regum.

da Dio per mezzo de' Dottori Cattolici,e Santi,e poi col pretesto di abuso, vsanza ben'incognita , all'antichità, fomentar i discoli, che con loro subterfugij infettano la Gregge di Christo sotto manto di zelo? onde sempre sia lecito di replicare le parole di Samuele, *nunquid Dominus vult olocausta, & non potiùs obedientiam*, la vera regola si deue pigliare dalla carità naturale,*quod tibi non vis, alteri nè feceris.* Sia perciò lecito ancora appropriarlo al politico per bene spirituale;se à Prencipi dispiace , che gl' Ecclesiastici dilatino la giurisditione, perche dãneggia con l'esentioni la quiete Ciuile de Regni,qual ragione vuole, che non mantenghino l' istessa consideratione per l' vnità della fede alle dichiarationi d'vn sol capo?

Circa il modo humile, col quale San Gregorio, e gl'altri Sommi Pontefici han trattato con gl'Imperatori,e Prencipi,se dassi risposta,replicherei quell'istesso,che s'è detto nel capitolo antecedente, che mi pare assai categorico,e per non far volume, à quello mi riporto.

Eccomi poi esposto,per vostro desiderio,ad esaminare quel ch' hà creduto , e scritto per mezzo de più gran Dottori della grand' Vniuersità di Parigi la Chiesa Gallicana , che nel corpo di questo capitolo con poco più di moderatione replicate, dicendo *dottrina sostenuta dal Clero di Francia*, non sò veramente , come si possa dare vn Titolo così vniuersale , di *quel,ch'hà creduto*, essendo questa voce affirmatiua,ed infallibile,che contrasta con se medema, come diuisa dall'antica la moderna credulità , e nella medema Vniuersità diuersamẽte intesa, come si raccoglie dall' Aringa fatta al 3. stato di commissione del Clero di Francia dal Cardinale Giacomo Dauid de i Signori dù Peron di sopra spesso allegata,la quale , ò voi haue-

uete veramente per fatta di tal' ordine, e come hoggi potrete dire, almeno giustamente, qual sia l'opinione, mentre da quella si recede, e si controuerte? ò vero nõ l'hauete per vera, e bisogna prima distruggere i validi, e dotti fondamenti, alli quali s'appoggia; tanto più, che questo fù vn conflitto trà gl' Ecclesiastici tutti, che deputorno il Cardinale sudetto à tal funtione contro vn stato, parlamento, ò Consiglio che sia, formato di tutti i Magistrati Secolari, al dire di Andrea Duallio, e del Padre Tomasini, à cui m' appoggio, per non esser così versato, e pratico de' gouerni politici di quel Regno, denominato il 3. stato, siche non fù vna priuata disputa, mà vn fatto notorio, che non si poteua occultare, e trattandosi d'vna controuersia trà due corpi così principali d'vn Regno, sarà difficile, ò più tosto impossibile, formarne concludentemente vna sola opinione; e quel, che più compassioneuolmente pondero, essersi abbracciate dagl' Ecclesiastici quelli medesimi rimproueri fatti à Tribunali Regij, e Laicali. Mà habbiamola per non veramente fatta d'ordine del Clero, nè in tal conflitto col 3. stato, e sia pure vna opininione de Dottori singolari, come v' ingegnate di dire, esaminiamone le qualità sue, onde si possa dire, che il contrario di quello ch' hà detto in detta Arringa il Cardinale dù Peron, sia l'opinione della Francia; questo non si può già dedurre da quello che i moderni sono andati inuentando, mà è necessario di cauare vn suco da tutto quello, ch' han scritto gl'antichi, e moderni Dottori, e Cattedratici d'essa. Quali poi siano quelli dell' antica, eccone quì l'epilogo nel fondar' in detta Arringa, che l'autorità del Papa è superiore à tutti i Concilij, e può esercitarla independentemente sopra gl' Imperatori, Rè, ed ogn' altro Sourano in caso, che venga violata la fede, e le massi-

Andr. Duall. de suprema P. P. potest. par. 4. cap. 8.

Luigi Tomasini nell' antica, e nouella disciplina della Chiesa, tom. 3. part. 4. lib. 2. cap. 76. n. 7.

massime di Religione nella Chiesa Cattolica; prima pose il sentimẽto de Dottori, ancorche nõ fossero nationali della Francia, per essere alleuati dalle Catedre, e studij di Parigi, & iui han letto, come San Tomaso, e San Bonauentura con tutti gl' altri Settatori dell'autorità Apostolica; poi di quelli, che ò nationali, ò forastieri della Francia, per essere in quella Vniuersità alleuati nelli studij, sono di partito contrario al Papa per affettione, ò Ministero sostenuto ne Tribunali Regij, trà quali, dando il primo luogo à Raoul Presidente, e Cancelliero, in tempo di Carlo Rè di Francia V. di tal nome, e perche questo col suo scriuere s' è fatto capo di tal' opinione nel Dialogo trà l'autorità Pontificia Reale, ò Imperiale, riferisce le parole poste nella 5. obbiettione, da tutti gl'altri suoi partiali seguitate, e quì le referirò per intiero, ad effetto di togliere gl'equiuoci; *Il caso*, dice egli, *nel quale il Papa potrà procedere contro i sopra nominati Prẽcipi, li dà facoltà ancora di assoluere dal giuramento i popoli soggetti, quali sono il caso d' heresia manifesta, diuisione di fede, cioè scisma, e disobbedienza della Chiesa*, tessendo vn Catalogo de i suoi seguaci, che quì ancora vengo descriuendo.

Guglielmo Okam, lib. 8. quæst. 2. cap. 8. ad 3. alleg.

Gio: Parisio de potest. Regis, & Popoli, cap. 54.

Giacomo Almain de potest. Eccles. & laicali, cap. 8. & 9. di questo è ben saperne le particolarità, che fù vn Dottore Parigino eletto da Luigi XII. à portare le sue obiettioni, ò ver difesa contro le censure comminateli da Giulio Papa II. e controuersie, che in quell' hebbe.

Gio: de Silua nel Trattato de Beneficijs part. 3. quæst. 8.

Gio: Fabro l. 1. n. x. C. de Sum. Trinit.

Pie-

Pietro di Gregorio de Republica (vn' altra volta allegato in questo Trattato) lib.26. cap.5.

Stefano Aufrerio de potest. Secul.

Cusano lib.3.concord. Eccles. cap. 7. Questo per essere stato Imperialista, e scrisse nelle contingenze di Basilea, deue essere specialmente considerato, e disse, se il Papa troua, che l'Imperatore eletto erri nella fede, può dichiarare, non douer' essere stimato, nè incoronato per tale.

Vlderic. nell' apolog. de iur. Princip. Grau. 59.

Vlderico nel Trattato *de Iur. Princip.* ancorche non faccia determinatione consimile à sopra accennati Autori, fà però vna propositione molto più considerabile delle sudette, che hauendo fatte diligenze per impugnare giustificatamente i decreti del Papa, quando assoluè i popoli dell' Inghilterra per la preuaricatione di Errigo VIII. non potè ritrouare vn Dottore, che scriuesse à suo proposito.

de potest. Eccles. consid. 12.

Ed in fine ripeto la propositione di sopra allegata da Gersone Antesignano de' Contradittori dell' autorità Papale, non douer l' Ecclesiastica potestà vsurpare la temporale, *nisi dum redundat abusus in impugnatione fidei, blasfemia Creatoris, & in manifestam Ecclesiasticæ potestatis, iniuriam, & in his Ecclesiastica potestas habet Dominium regitiuum, directiuum, & ordinarium*, non dice poter scommunicare, impedire, esortare, promouere, ò altre facoltà di conuenienza, mà gli attribuisce il Dominio, ch' è la maggior potestà, ch'habbia data Iddio all'huomo, doppo hauerlo creato, e quello l'esplica con la parola *ordinarium*, che al cap. 28. hò mostrato, di qual'importanza sia nel comando.

Questi tutti non sono, che Dottori della grand' Vniuersità, bisogna, ò toglier questi primi con dichiararli falsi, ò essendo veri destruggerli, ed estinguerli an-

antecedentemente, onde poi direſſiuo legitimamente. *Ecco quel, ch'hà creduto la grand'Vniuerſità.*

E più remarcabile il diſcorſo del Cardinale dù Peron, che fà con validiſſime proue nella ſudetta Aringa, che ogni volta la Francia riſolueſſe il contrario di queſta opinione, non ſolo ſaria ſciſmatica, riſpetto del Papa, e del reſto della Chieſa, & altre nationi, che tengono il contrario contro l' auuertimento dell' Apoſtolo, *ſitis autem perfecti in eodem ſenſu, & in eadem ſcientia*, mà ancora riſpetto à tutti quelli, che anticamente han ſcritto nella Francia ſopra queſta materia, e quaſi foſſe preſago della Cataſtrofe cauſata dagl'iſteſſi Eccleſiaſtici moderni, che non han letto, ò non han voluto leggere la memoria laſciatane da queſto Eroico Cardinale, e che la cauſa dello ſciſma non ſi doueria imputare al Papa, mà à quelli, che ingiuſtamente tengono l' opinione contraria, e che ſi verria à moſtrare, con far'hoggi queſta dichiaratione, che la Chieſa per 1600. anni non ſia ſtata illuminata da Dio con parole aſſai più pungenti, quali io tralaſcio, per non affliggere il Lettore, rimettendolo alla detta Arringa, e ſe à Franceſi diſpiaceſſe ſentir tutto ciò dal Cardinal dù Peron, vedano le ſimili ponderationi furono rinfacciate da Pio II. à gl' Ambaſciatori di Francia, quando nel Conuento Mantuano ſi dolſero, che l' opere fatte dalla Corona di Francia à beneficio della Santa Sede, erano ſtate mal corriſpoſte da Sõmi Pontefici, e doppo hauer'il detto Põtefice narrato, quante coſe erano ſuccedute, che à prima faccia portauano beneficio della Sede Apoſtolica, in ſoſtanza hauean cauſato grãd'vtile alla Frãcia, e loro Rè. Ricorda la caſſatione della ſentenza data da Errigo VII. contro Rè Roberto di Napoli, abbolita da Clemente V. nel Concilio Viennenſe ripor-

primo corint.

Labè tom. 13. in Conu. Mãt. col. 1778.

portata nella Clementina *Pastoralis*, doue il Papa cō abrogarla, si costituisce Giudice ordinario de' Rè nelle seguenti parole: *Nos quoq; Regis ordinarius Iudex*, cō questo dichiara farlo per altro che feudatario del Regno di Napoli, mentre in detta Clementina, cō la quale concordano tutti gl'Istorici contemporanei, particolarmente S. Antonino, si dice, che l' Imperatore procedè per le congiure fatte contro di lui trà Roberto, & altri Rebelli, e perche si trattaua di vn Rè della linea di Francia, si reclamaua da esso contro il Papa, che si arrogasse più autorità di quel, che di ragione gli spettasse.

Clem. Pastoralis de re iudicata.

S. Anton. 3 p. dell'Istor. Tripar. in vita di Clem. V.

E' parimente bene di registrar l'altra annotatione fatta dal medemo, che quando il Rè di Francia hà hauuto differenze con gl'Ecclesiastici del suo Regno, non hà hauuti questi risguardi, mà hà riconosciuto dall' autorità suprema del Papa il poterli frenare col priuilegio ottenuto, che non si possa procedere dagl' Ecclesiastici in nessun luogo del suo Regno ad interdetto publico, senza special mandato del Papa, conceduto à Filippo de Valoys da Alessandro IV. e cōfirmato da altri Sommi Pontefici fino à Clemēte VI. come nota Pietro Gugner nel grauame 59. contro gl' Ecclesiastici di Francia, onde si douea notare, che i Rè di quel tempo, per essere troppo pij, eran troppo acciecati à non valersi dell' inuentione moderna di dir di abuso, che molto più si potea fare contro l'autorità inferiore d'vn Vescouo, che esercitarla ne' decreti, & ordini di Roma, e se bene il Papa sentēdo da vn fantaccino i grauami, tāto più lo faria sētēdo i Ministri d'vn Monarca, ad ogni modo è più difficile à cōtrastarci; mentre dunque quel Rè ricorse all' autorità del Papa per impedir li Vescoui, segno che conosceua non douerlo far da sè per redarguir l'vso moderno

Pietro Cugn. nel grau. 59.

de

de' Monarchi nel dar de abuſo à decreti, & ordini Pontificij; Ed è quanto conuiene replicare alla propoſitione,che accidentalmente fate de decreti, ch'interpone la Maeſtà Chriſtianiſſima ſedendo nel ſuo letto, ò Trono di Giuſtitia, per trattener le deliberationi de' ſuperiori nella Chieſa.

Per riſpōdere all'argomento ſi caua dagl'inconueniēti nati,e che poſſono da ciò naſcere,fatta vna ſolēne, e quaſi ꝓteſtatiua dichiaratione degl'oblighi profeſſati alla Corona, e particolarmente ad Errico IV. dal quale riconoſcea l'eſſere, & ingrandimento della ſua conditione, onde non ſi potea credere foſſero in lui altri motiui, che di Giuſtitia; Il Cardinal ſudetto dù Peron,incolpa li Prencipi medemi, ſe li Vaſſalli ſe gli riuoltano, e machinano contro la lor Vita, in caſo che mutaſſero Religione, e termina queſti periodi col Barclai, ancorche Eretico, nemico della Sede Apoſtolica,e fautor dell'Inghilterra, che ſe queſto, dice,in due caſi i Regni ſi poſſano riuoltare cōtro il Rè loro,cioè,quādo diſtrugge il Reame,ò li ſottopone al Dominio d'altri;molto più quādo à Popoli ſi muta la Religione, e dal dominio di Chriſto li fà paſſare à quello di Balial, poſſono machinare cōtro la lor vita. Barclai lib. 4. contra Monarchomenos c.16.

Chiude il periodo il medeſimo Cardinal dù Peron, che Obdedom ſtett' in pace, mentre hebbe dentro di ſe l' Arca, quella partita ogni coſa andò in rouina, così nella Francia ſeguì, che per il poſſeſſo dell' Arca, che racchiudeua la vera obedienza, verſo il Papa, e conformità con ſuoi voleri, godè ſomma quiete, quella tralaſciata, il Regno eſperimentò le rouine, che ogn'vno sà,in tempo di Errico III. e IV. & à queſta conſideratione, porge vn corollario S. Agoſtino, nel Trattato *de Ciuitate Dei*, doue ſi ride de Romani Antichi, li quali profeſſando

descendere da Troiani, si raccomandauano à Dei Penati, trasportati da loro Genitori, con essi, non hauendo potuto saluar Troia dalle fiamme, come poteuano farne capitale per prouedere all' vrgenti necessità di Roma: *Quam imprudentèr*, dice il Santo, *Romani Deos Penates, qui Troiam custodire non potuerant, sibi crediderint profuturos*, all'incótro, se la Frácia nó potè saluarsi dalle solleuationi per l'eresie, che l'haueuano posto in confusione? con l' autorità Regia senza ricorrere alla Pontificia, come maggiore per estinguere gl' errori, così ne meno potrà sperare stabili quelli prouedimenti che hoggi hà dato, se non ricorrendo all'istess'autorità Pontificia, onde deue scordarsi affatto in simili casi della Regia potestà in materie spirituali, e di Religione.

E se bene hoggi par che sia molto lõtana la Francia da simili pericoli, deue chi regge far da prouido nocchiere, euitando il male prima che l' arriui, come disse il Poeta:

Virgil. Æneid. 10.

Cum deprensa fremunt syluis, & cæca volutant
Murmura, venturus nautis prudentia ventus.

E l' insinuare à Prencipi anche con diminutione delle lor credute prerogatiue che in questo caso non appariscono, tal volta per tener quieti li popoli notriti col rispetto della religione, è loro maggior profitto, conforme l'insinua l'oratore: *Est enim non modo liberale paulułum nonunquam de suo iure decedere, sed interdum etiam fructuosum.*

Cic. de Offic. lib. 2.

Con qual ragione poi intaccate quella stima, che la Francia hà fatto, e voi istesso douete hauere, e confessare apertamente di questo grand' huomo, del qual si parla, cioè del Cardinale dù Peron, che per quel Regno fù vn'altro Moisè, quando sdegnato Dio per l'inobbedienza del Regnante, pioueua castighi

ghi sopra di esso, e conforme quello s'interpose, acciò si trattenessero, finche adempissero li Diuini voleri, così questo si portò à piedi del Papa in nome d'Errico IV. per liberare anche tutto quel popolo Cattolico dalla scissura del Regno, e dalla mala guida de i Capi della Religione riformata, fin tanto, che deuastati tutti i disegni degl' Eretici ritornassero in stato Cattolico, e da corpo accefalo ch' era diuenuto per la multiplicità de' Direttori in quel Regno, pretendendo, chi d'hauere vn Rè forastiero, e chi vn nationale, diuerso dalla vera discendenza, per la sua guida ritornò l'antica, e legitima Prosapia ad esser capo del Regno, e primogenito figliuolo della Chiesa in persona d'Errico IV. con l'antico Titolo di Rè Christianissimo; Onde questo non ottenne, se non doppo giurata à piè del Papa vna vera obbedienza alla Chiesa, & à Clemēte VIII. che vi presedeua, promettendo, trà l'altre cose che accettò in penitenza doppo l'abbiura dell' Eresia, di fare osseruare ne' suoi Regni il Sacro Concilio di Trento; & ancorche fossero mandati altri soggetti per la condottta di questo grand' affare, e trà gl' altri il Duca di Niuers, quale bisognò tornarsene in Francia, senza concludere cosa remarcabile, fù necessario di mandar lui, come scelto in tutto il Regno per il più degno Ecclesiastico nella peritia, sì de negotij, come delle dottrine in essa distese, con la di cui prudenza particolarmente dell' humile confessione, senza contesa dell'infallibilità del Papa, così in temporale, come in spirituale, fù restituito con le benedittioni Papali lo scettro alla discendenza di Clodoueo; Douria anche chiamarsi il 2. San Remigio, che procurò le benedittioni, & instituì le sacre vntioni del Rè di Francia.

Queste non son fauole Greche, ò traduttioni da

voi attribuite al Bellarmino; le dottrine doue si fonda lo comprouano; & in oltre sono narrate da vn' Autore, che si può chiamare Francese, qual fù Errico Catterina d'Auila, ancorche nato in Cipro, visse, e fù mantenuto sempre nella Francia, onde spero siate vn giorno per restarne persuaso, e poterui dire ciò, che fù risposto da Eugenio Quarto ad Enea Siluio, doppo che hebbe confessato i suoi errori, *Tu iam veritatem tenes, caue, nè illam relinquas*, stò per dirlo alla Francia tutta parimente, come hauendo in quel tempo ottenuta la quiete per l'obbedienza prestata, e restituita alla Sede Apostolica (non potendolo negare) così debbiano star'auuertiti gli Ecclesiastici, che per i loro consigli non gliela facciano vscir di mano, ò ver succeda, come à Faraone, doppo ottenute molte gratie per mezzo di Moisè, non hauendo adempito ciò, che hauea più volte promesso, non più con mortificationi, e molestie transitorie, mà terminò con vn castigo finale, astretto che fù Iddio à non sentire altre preghiere, sendo che per l'osseruanza de' suoi voleri nell'Essodo si manifestò, ricordarsi dell'offese anche nella progenie, quando disse: *Ego Dominus visitans iniquitates vsque ad tertiam, & quartam generationem eorum, qui oderunt me*. Tornando poi alla persona del Cardinale dù Peron, veggo, che v'ingannate, e volete ingannar chi legge, in dire, che parlò, come Dottore particolare, essendo che à questa arringa fù indotto per elettione di tutta la Camera Ecclesiastica ad impedire quelle resolutioni, che all'hora forsi lampeggiauano, ed hora han tonato, & in tal forma lui si dichiara di parlare, come eletto à tal fine, in contradittorio del terzo stato, che vuol dire, che l'Ecclesiastici erano di conforme parere, e si studiauano di persuadere il Magistrato, ò Conseglio laicale,

Nell'Istoria della guerra ciuil di Franc. lib. 14 pag. 97.

Comment. Pij II. pag. 10. lib. 1.

Essodi cap. 5.

vndè

vndè hoc, che gl'Ecclesiastici tutti, voltando mantello, fan peggio de' Magistrati laicali, *Deus scit, qui intuetur corda hominum*; fondò il suo detto con le ragioni, e poi con l'autorità di sopra allegate, nè disse cose nuoue; essendo che nel Concilio di Trento si cominciò à mouere gran parte di queste difficoltà, anzi la più essentiale dell'autorità, ed infallibilità del Papa se douea intendersi secondo i decreti del Concilio di Costanza, dagl'Imbasciatori di Francia doppo arriuato il Cardinal Carlo di Loreno vnitamente con grossa schiera de' Teologi della grand'Vniuersità, come da voi chiamasi, di Parigi; il Cardinal Siripando, Legato del Concilio, al Presidente Ferriero con gran dottrina rispose, quelli decreti non appropriarsi in tempo, che la Chiesa hà Capo certo, ed indubitato, mà che procedessero in tempo di scisma, e furono fatte alcune risolutioni nel Cōcilio con l'aderenza di detto Cardinale di Loreno, e Teologi della Francia, che l'accompagnauano, quali portauan seco l'approuatione di tal massima; e nel racconto di questo fatto, Pietro Soaue Istorico, che assai più volentieri facea testimonianza d'interpetrationi contro la Sede Apostolica, e facoltà del Papa che à fauore, asserisce, che arriuatane la nuoua in Francia, fece gran rumore, per esser contraria (credo io) all'opinione de' seguaci di Gersone, mà non de' buoni Cattolici, come deue credere ogn'vno, perche altrimente haueriano fatte quelle ingiuste risolutioni, che si leggono nell'Assēblea, trà le quattro propositioni, delle quali si discorre. Et il Pallauicino riporta quāto disse il Soaue con altre sue più aggiustate notitie, in tal proposito nella sua Istoria del Concilio, con che ad esempio di Malachia potrà dir la Chiesa: *Si Pater sum, vbi est honor meus, si Dominus, vbi est timor*; se l'honore della

Pallauic. lib. 19. cap. 14. n. 5.

lib. 24. cap. 10. nu. 2.

la Sãta Madre Chiesa, e sua essenza consiste nell'Vnità; doue questa si trouerà in Frãcia? Staccandosi nell' essecutione de' Concilij Generali dall'altre Nationi?

Nè questo si può attribuire à zelo troppo ardente del Cardinal dù Peron, del qual si parla, nè à male sodisfattioni, odio, ò maleuolenza verso la Casa Reale, perche lui misurò tutte le sue attioni con la ragione, e con la rettitudine de i costumi, sì da buon Cattolico, doppo che suo Padre vscì da Gineura, sì da buono Ecclesiastico, doppo vestito l'habito, & assunto al grado Clericale, come narra l'Autor della sua Vita impressa nel principio delle sue opere, e per l'altro non solo non haueua auuersione alla Casa Reale, mà si confessaua obligato in modo, quasi che da essa riconoscesse i suoi principij, progressi, dignità, & auanzamenti fin dalli primi aiuti per viuere, e mantenersi ciuilmente, poi con l'Arciuescouato, e per complimento con la porpora, e sopra tutto con la confidenza nelle materie più importanti di Stato, e con le legationi a' Principi, particolarmente di quella di Roma; doue con la sua condotta, come sopra si è narrato, fù fermato lo Stato della Francia, e posto lo Scettro nelle mani d'Errico IV. per prima chiamato Rè di Nauarra, che tutto da lui lo riconobbe, onde quãto sentiua, così lo propalaua, particolarmente nella fine dell' Arringa con indelebile carattere di perpetua obligatione. Per questi risguardi nè men voi (conforme lui anche dice) e nessun' altro dourebbe dubitar della sua fede, amore, ed ossequio verso la Casa Reale, e massime del figlio, all'hora viuẽte, d'Errico; E da vn'huomo de buoni costumi, ed integrità, con la quale pretendea di viuere, nõ douria difficoltarsi quãto dicea dell'autorità del Papa in detta Arringa per la sua infallibilità, & autorità sopra i Rè, e Principi di qual-

Arringa sudetta del 3. stato pag. 636. §. Restè le dernier inconuenient.

qualſiuoglia grado. Così egli ſtimaua douerſi crede-re da ogni Cattolico Scrittore, per verità infallibile.

Per queſti argomenti fate molto male à dire, che li ſuoi diſcorſi ſi deuono ſtimare come Dottor priuato, perche venite à dichiararlo quaſi falſario, contradicendo à voi, che di ſopra l'hauete eſaltato, mentre controuertite, hauer'egli parlato d'ordine, & in nome di tutto il Clero, come replicatamente proteſtò in eſſa; ſpero che in auuenire, vedendoui ſcouerto, che hauete occultato, e ſtrapazzate le notitie più importanti, & i Dottori, ch'han meglio ponderato queſta materia, vi emendarete, confeſſando, che le dottrine portate dal ſudetto dù Peron, ſon ſtati chiari lumi della Francia.

Il più che ſi contiene in queſto Capitolo delle lettere ſcritte à Paolo V., e decreti fatti nell'Aſſemblee, ò ne' Magiſtrati così laicali, come Eccleſiaſtici; ò ſono diſcorſi diuerſi dall'operato, ò vero atti clandeſtini, e fatti non inteſo il Papa, dell'autorità del quale ſi tratta, però come à ratiocinij inutili, tralaſcio di riſponderci, ò vero li riporto à tante ragioni, che in contrario ſe gli ſon date di ſopra. Tanto più, che le parti non poſſono far decreti, mà ſolo inſtanze, e dependere dalle determinationi del Giudice, qual'è il Papa *in rebus fidei*; da queſto fonte ſcatoriſce la verità infallibile, eſſendo che d'vn ſol'Ouile di Chriſto egli è l'vnico Paſtore, à cui anche l'Vniuerſità Teologica, e tutto il Corpo Eccleſiaſtico del Regno di Francia, ſe vogliono ſaluarſi, han da credere; mentre per queſto hà detto Chriſto: *Oues meæ vocem meam audiunt, & erit vnum Ouile, & vnus Paſtor*; nè la Chieſa può riparare alle violenze, perche *quicquid non poſſidet armis, religione tenet*, e depender da S. Pietro, che diſſe, *per os meum audire gentes, & credere.*

Per

Per epilogo à vostro esempio vi contesto di nuouo per l'autorità del Papa sopra i Concilij, il detto di Pelagio: *Quicquid sine Sedis Apustolicæ approbatione factum est, irritum est.*

Per l'altra sopra i Principi, il Cõmonitorio di Simmaco, e lettere di Gelasio: *Licet præsideant humano Generi, Præsulibus Ecclesiæ, collo submittunt.*

E se voi terminate col Lirenense il vostro Trattato, dubito, douer compire con l'auuertimento di S. Bernardo, che doue entra politica, si perdono le fatiche nell'auuertimenti, perche: *Non placebit Satrapis, plus Maiestati, quàm veritati fauentibus.*

S. Bernard. de consid. lib. 4. cap. 2.

Onde vi prego tener' à memoria la propositione dell'Eterna Sapienza.

Ecclesf. cap. 4.

Non contradicas Verbo veritatis vllo modo, & de mendacio ineruditionis confundere.

Se con Giob fermarò il mio discorso:

Iob cap. 27.

Iustificationem meam, quam cæpi,
tenere non
deseram.